

Organizzazione del sistema educativo italiano

2009/2010

1. Contesto e tendenze di tipo politico, sociale ed economico	10
1.1. Quadro storico.....	10
1.2. Principali organi esecutivi e legislativi.....	11
1.2.1. Lo Stato.....	11
1.2.2. Le Regioni	13
1.2.3. Province e Comuni.....	13
1.3. Religioni.....	14
1.4. Lingue ufficiali e lingue minoritarie.....	14
1.5. Situazione demografica	15
1.6. Situazione economica.....	16
1.7. Dati statistici.....	17
2. Organizzazione generale del sistema educativo e amministrazione generale dell'istruzione.....	19
2.1. Quadro storico.....	19
2.2. Dibattiti in corso e prospettive future	21
2.3. Principi fondamentali e legislazione di base	23
2.4. Struttura generale e momenti chiave dell'orientamento scolastico	28
2.5. Istruzione obbligatoria.....	29
2.6. Amministrazione generale	31
2.6.1. Amministrazione generale a livello nazionale	32
2.6.2. Amministrazione generale a livello regionale	38
2.6.3. Amministrazione generale a livello locale.....	39
2.6.4. Amministrazione e gestione degli istituti	40
2.7. Consultazione interna ed esterna	46
2.7.1. Consultazione interna ed esterna nei livelli preprimario, primario e secondario	46
2.7.2. Consultazione interna ed esterna nell'istruzione terziaria.....	50
2.8. Modalità di finanziamento dell'educazione	50
2.9. Dati statistici.....	51
3. Educazione preprimaria.....	52
3.1. Quadro storico.....	52
3.2. Dibattiti in corso e prospettive future	53
3.3. Quadro legislativo specifico	53
3.4. Obiettivi generali	54
3.5. Accessibilità geografica.....	55
3.6. Condizioni di ammissione e scelta dell'istituto	55
3.7. Aiuti finanziari alle famiglie	56
3.8. Livelli di età e gruppi di alunni.....	56
3.9. Organizzazione dei tempi scolastici	56
3.9.1. Organizzazione dell'anno scolastico.....	57
3.9.2. Orario settimanale e giornaliero	57

3.10. Curricolo, tipi di attività e numero di ore	58
3.11. Metodi e materiali didattici.....	59
3.12. Valutazione degli alunni.....	59
3.13. Strutture di sostegno	59
3.14. Settore privato.....	60
3.15. Varianti organizzative e strutture alternative	62
3.16. Dati statistici.....	62
4. Istruzione primaria	63
4.1. Quadro storico.....	63
4.2. Dibattiti in corso e prospettive future	65
4.3. Quadro legislativo specifico	65
4.4. Obiettivi generali	66
4.5. Accessibilità geografica.....	67
4.6. Condizioni di ammissione e scelta della scuola.....	67
4.7. Aiuti finanziari alle famiglie	68
4.8. Livelli di età e gruppi di alunni.....	68
4.9. Organizzazione dei tempi scolastici	69
4.9.1. Organizzazione dell'anno scolastico.....	69
4.9.2. Orario settimanale e giornaliero	69
4.10. Curricolo, materie e numero di ore	70
4.11. Metodi e materiali didattici.....	72
4.12. Valutazione degli alunni.....	73
4.13. Avanzamento degli alunni.....	74
4.14. Certificazione.....	75
4.15. Orientamento didattico.....	75
4.16. Settore privato.....	75
4.17. Varianti organizzative, strutture alternative	75
4.18. Dati statistici.....	76
5. Istruzione secondaria e post-secondaria non terziaria.....	78
5.1. Quadro storico.....	79
5.2. Dibattiti in corso e prospettive future	81
5.3. Quadro legislativo specifico	83
5.3.1. Istruzione secondaria	83
5.3.2. Formazione professionale iniziale di primo livello.....	86
5.3.3. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria	87
5.4. Obiettivi generali	88
5.4.1. Istruzione secondaria inferiore.....	88
5.4.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	89
5.4.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	89
5.4.4. Formazione professionale iniziale di primo livello.....	90
5.4.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria	91
5.5. Tipi di istituti	91

5.5.1. Istruzione secondaria inferiore.....	91
5.5.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	92
5.5.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	92
5.5.4. Formazione professionale iniziale di primo livello.....	93
5.5.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria	93
5.6. Accessibilità geografica.....	94
5.7. Condizioni di ammissione e scelta della scuola.....	94
5.7.1. Istruzione secondaria inferiore.....	94
5.7.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale	95
5.7.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	95
5.7.4. Formazione professionale iniziale di primo livello.....	95
5.7.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria	96
5.8. Tasse di iscrizione e/o di frequenza.....	96
5.9. Aiuti finanziari agli studenti.....	96
5.10. Livelli di età e gruppi di alunni	97
5.10.1. Istruzione secondaria inferiore.....	97
5.10.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale.....	97
5.10.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	98
5.10.4. Formazione professionale iniziale di primo livello	98
5.10.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria	98
5.11. Specializzazione negli studi	98
5.11.1. Istruzione secondaria inferiore.....	99
5.11.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale.....	99
5.11.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	99
5.11.4. Formazione professionale iniziale di primo livello	101
5.11.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria	102
5.12. Organizzazione dei tempi scolastici	102
5.12.1. Organizzazione dell'anno scolastico.....	103
5.12.2. Orario settimanale e giornaliero.....	104
5.13. Curricolo, materie e numero di ore	105
5.13.1. Istruzione secondaria inferiore.....	105
5.13.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale.....	108
5.13.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	110
5.13.4. Formazione professionale iniziale di primo livello	112

5.13.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria	112
5.14. Metodi e materiali didattici.....	113
5.14.1. Istruzione secondaria inferiore.....	113
5.14.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale.....	114
5.14.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	115
5.14.4. Formazione professionale iniziale di primo livello	116
5.14.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria	116
5.15. Valutazione degli studenti.....	117
5.15.1. Istruzione secondaria inferiore.....	117
5.15.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale.....	118
5.15.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	123
5.15.4. Formazione professionale iniziale di primo livello	124
5.15.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria	124
5.16. Avanzamento degli studenti	125
5.16.1. Istruzione secondaria inferiore.....	125
5.16.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale.....	125
5.16.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	126
5.16.4. Formazione professionale iniziale di primo livello	126
5.16.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria	126
5.17. Certificazione.....	127
5.17.1. Istruzione secondaria inferiore.....	127
5.17.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale.....	128
5.17.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale.....	128
5.17.4. Formazione professionale iniziale di primo livello	128
5.17.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria	129
5.18. Orientamento scolastico/professionale, rapporto formazione/impiego	129
5.19. Settore privato.....	131
5.20. Varianti organizzative, strutture alternative	131
5.21. Dati statistici	132
6. Istruzione terziaria.....	136
6.1. Quadro storico.....	136
6.1.1. Istruzione terziaria non universitaria	137
6.1.2. Istruzione terziaria universitaria	137
6.2. Dibatti in corso e prospettive future	139

6.2.1. Istruzione terziaria non universitaria	139
6.2.2. Istruzione terziaria universitaria	140
6.3. Quadro legislativo specifico	141
6.3.1. Istruzione terziaria non universitaria	141
6.3.2. Istruzione terziaria universitaria	142
6.3.3. Terzo ciclo	144
6.4. Obiettivi generali	144
6.4.1. Istruzione terziaria non universitaria	144
6.4.2. Istruzione terziaria universitaria	145
6.4.3. Terzo ciclo	145
6.5. Tipi di istituti	145
6.5.1. Istruzione terziaria non universitaria	145
6.5.2. Istruzione terziaria universitaria	147
6.5.3. Terzo ciclo	148
6.6. Condizioni di ammissione	148
6.6.1. Istruzione terziaria non universitaria	148
6.6.2. Istruzione terziaria universitaria	149
6.6.3. Terzo ciclo	150
6.7. Tasse di iscrizione e/o di frequenza	150
6.7.1. Istruzione terziaria non universitaria	150
6.7.2. Istruzione terziaria universitaria	150
6.7.3. Terzo ciclo	151
6.8. Aiuti finanziari agli studenti.....	151
6.8.1. Istruzione terziaria non universitaria	151
6.8.2. Istruzione terziaria universitaria	151
6.8.3. Terzo ciclo	152
6.9. Organizzazione dell'anno accademico	152
6.10. Indirizzi di studio, specializzazioni.....	153
6.10.1. Istruzione terziaria non universitaria	153
6.10.2. Istruzione terziaria universitaria	153
6.10.3. Terzo ciclo	154
6.11. Piani di studio	155
6.11.1. Istruzione terziaria non universitaria	155

6.11.2. Istruzione terziaria universitaria	157
6.11.3. Terzo ciclo	158
6.12. Metodi didattici	158
6.12.1. Istruzione terziaria non universitaria	158
6.12.2. Istruzione terziaria universitaria	158
6.12.3. Terzo ciclo	159
6.13. Valutazione degli studenti.....	159
6.13.1. Istruzione terziaria non universitaria	159
6.13.2. Istruzione terziaria universitaria	159
6.13.3. Terzo ciclo	159
6.14. Avanzamento degli studenti	159
6.14.1. Istruzione terziaria non universitaria	160
6.14.2. Istruzione terziaria universitaria	160
6.14.3. Terzo ciclo	160
6.15. Certificazione.....	160
6.15.1. Istruzione terziaria non universitaria	160
6.15.2. Istruzione terziaria universitaria	161
6.15.3. Terzo ciclo	162
6.16. Orientamento universitario/professionale, rapporto formazione/impiego.....	162
6.16.1. Istruzione terziaria non universitaria	162
6.16.2. Istruzione terziaria universitaria	162
6.16.3. Terzo ciclo	164
6.17. Settore privato.....	164
6.18. Varianti organizzative e strutture alternative	164
6.19. Dati statistici.....	165
7. Istruzione e formazione continua per i giovani usciti dal sistema educativo e per gli adulti	166
7.1. Quadro storico.....	166
7.2. Dibattiti in corso e prospettive future	167
7.3. Quadro legislativo specifico	168
7.4. Obiettivi generali	169
7.5. Tipi di istituti	170
7.6. Accessibilità geografica.....	171
7.7. Condizioni di ammissione	171
7.8. Tasse di iscrizione e/o di frequenza	171
7.9. Aiuti finanziari ai soggetti in formazione	172
7.10. Principali aree di specializzazione	172
7.11. Metodi didattici	172

7.12. Formatori	173
7.13. Valutazione/avanzamento dei soggetti in formazione	173
7.14. Certificazione.....	173
7.15. Rapporti formazione/lavoro	174
7.16. Settore privato.....	174
7.17. Dati statistici	175
8. Insegnanti e personale dell'educazione	177
8.1. Formazione iniziale degli insegnanti.....	177
8.1.1. Quadro storico.....	178
8.1.2. Dibattiti in corso e prospettive future.....	179
8.1.3. Quadro legislativo specifico.....	179
8.1.4. Istituti, livello e modelli di formazione	180
8.1.5. Condizioni di ammissione	182
8.1.6. Curriculum, competenze specifiche, specializzazione	183
8.1.7. Valutazione, certificazione.....	185
8.1.8. Percorsi alternativi di formazione.....	186
8.2. Condizioni di servizio degli insegnanti.....	186
8.2.1. Quadro storico.....	187
8.2.2. Dibattiti in corso e prospettive future.....	188
8.2.3. Quadro legislativo specifico.....	189
8.2.4. Politica di pianificazione.....	191
8.2.5. Accesso alla professione	191
8.2.6. Status professionale.....	192
8.2.7. Sostituzione degli insegnanti.....	194
8.2.8. Misure di sostegno per gli insegnanti.....	194
8.2.9. Valutazione degli insegnanti	194
8.2.10. Formazione continua	195
8.2.11. Trattamento economico.....	196
8.2.12. Orario di lavoro e congedi	199
8.2.13. Promozione, avanzamento	201
8.2.14. Mobilità.....	202
8.2.15. Licenziamento	203
8.2.16. Pensionamento.....	203
8.3. Personale di gestione e/o di direzione all'interno degli istituti.....	205
8.3.1. Requisiti per la nomina a Dirigente scolastico.....	205

8.3.2. Condizioni di servizio	206
8.4. Personale responsabile del controllo della qualità dell'insegnamento	207
8.4.1. Requisiti per la nomina a Ispettore	207
8.4.2. Condizioni di servizio	207
8.5. Personale dell'educazione responsabile del sostegno e dell'orientamento	208
8.6. Altro personale dell'educazione	208
8.7. Dati statistici.....	209
9. Valutazione degli istituti e del sistema di istruzione	211
9.1. Quadro storico.....	211
9.2. Dibattiti in corso e prospettive future	212
9.3. Quadro amministrativo e legislativo	213
9.4. Valutazione degli istituti di istruzione	216
9.5. Valutazione del sistema di istruzione	217
9.5.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria	217
9.5.2. Istruzione terziaria	218
9.6. Ricerca educativa connessa alla valutazione del sistema di istruzione.....	219
9.6.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria	219
9.6.2. Istruzione terziaria	220
9.7. Dati statistici.....	220
10. Misure di sostegno per l'educazione speciale	222
10.1. Quadro storico.....	222
10.2. Dibattiti in corso e prospettive future	223
10.3. Definizione e diagnosi dei destinatari	224
10.4. Aiuti finanziari per le famiglie	225
10.5. Offerta educativa speciale all'interno dell'istruzione ordinaria	225
10.5.1. Quadro legislativo specifico.....	226
10.5.2. Obiettivi generali	227
10.5.3. Misure specifiche di sostegno	228
10.6. Educazione speciale separata	228
10.7. Misure specifiche in favore di bambini/alunni immigrati e appartenenti a minoranze etniche	229
10.8. Dati statistici	230
11. La dimensione europea e internazionale dell'educazione.....	231
11.1. Quadro storico.....	231
11.2. Dibattiti in corso e prospettive future	232
11.3. Linee guida di politica educativa nazionale/Quadro legislativo specifico	232
11.4. Programmi e iniziative nazionali	233
11.5. La dimensione europea/internazionale attraverso il curriculum nazionale	235
11.6. Mobilità e scambi.....	236
11.6.1. Mobilità e scambi di alunni/studenti	236
11.6.2. Mobilità e scambi di personale insegnante e universitario.....	237

11.7. Dati statistici	237
GLOSSARIO	238
LEGISLAZIONE.....	243
ISTITUZIONI.....	256
BIBLIOGRAFIA.....	261

1. Contesto e tendenze di tipo politico, sociale ed economico

Vedi punti che seguono.

1.1. Quadro storico

Lo Stato italiano, come Stato nazionale, nasce in epoca relativamente recente (1861) e, comunque, in ritardo rispetto agli altri grandi Stati europei (Spagna, Francia, Inghilterra), attraverso un processo che inizia con la progressiva annessione al Regno di Sardegna (costituito dal Piemonte e dalla Sardegna, sotto la dinastia dei Savoia) dei piccoli Stati esistenti nella penisola e si chiude con la vittoriosa conclusione della prima guerra mondiale 1915-18.

La forma istituzionale del nuovo Stato è quella monarchica e tale resterà fino al 1946, allorché un referendum popolare decretò la trasformazione in Repubblica. La nuova Costituzione entrò in vigore il 1° gennaio 1948 e sostituì il vecchio Statuto Albertino emanato nel 1848 dal re di Sardegna Carlo Alberto.

Dalla sua formazione al 1922, l'ordinamento dello Stato italiano si ispira ai principi liberal-democratici; dal 1922 al 1945, pur restando formalmente in vigore lo Statuto Albertino, la natura dello Stato cambia profondamente fino al punto di trasformarsi in un regime dittatoriale (fascismo), che termina con la fine della seconda guerra mondiale.

La Costituzione del 1948, oltre a ripristinare, ampliandoli e rafforzandoli, i principi liberal-democratici, ha una forte attenzione ai rapporti etico-sociali ed economici. Essa ha consentito il funzionamento per quasi 60 anni di un autentico sistema democratico ma, negli ultimi anni, si è manifestata in forma sempre più pressante la necessità di un aggiornamento soprattutto della seconda parte (quella che concerne l'ordinamento dello Stato) con particolare riferimento a due esigenze: assicurare una maggiore stabilità di governo (con un rafforzamento dei poteri degli Esecutivi sia a livello centrale che periferico) e riformare il sistema delle autonomie locali in una direzione federalista. In tal senso, sono state apportate modifiche al sistema di elezione del Parlamento nazionale prima nel 1993, col passaggio dal "proporzionale" a un sistema sostanzialmente maggioritario, e poi nel 2005 con il ritorno al proporzionale e, negli Enti locali (con l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni, delle Province e dei Comuni) nel 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione relativo alla ripartizione delle competenze tra Stato ed Enti locali.

Dalla fine della seconda guerra mondiale, numerosi sono stati i governi che hanno guidato il paese. In maniera molto sintetica e con riguardo alla formula politica che li ha caratterizzati, si può indicare la seguente successione:

- dopo il breve periodo di governi di unità nazionale (dai liberali ai comunisti) fino al 1947, la formula di governo predominante fino al 1963 è quella della coalizione di centro (con la Democrazia Cristiana come partito egemone, alleato a liberali, socialdemocratici e repubblicani);
- dal 1963 alla fine degli anni Ottanta, i governi sono coalizioni di centro-sinistra con la partecipazione dei socialisti, in maggior parte a guida democristiana, a eccezione dei governi a guida repubblicana (Spadolini) o socialista (Craxi), con la breve parentesi (1978-79), nel periodo del terrorismo, dei governi di "solidarietà nazionale" sostenuti dall'esterno dal Partito Comunista;
- negli anni Novanta, anche a causa del mutato quadro politico internazionale, inizia una fase di transizione tra la cosiddetta prima Repubblica e la cosiddetta seconda Repubblica, che non può ancora considerarsi conclusa, non essendo arrivati a compimento i processi di revisione costituzionale. La riforma del 1993 in senso maggioritario del sistema elettorale ha consentito una maggiore stabilità e l'alternanza tra

governi di centro-destra (1994), centro-sinistra (1996), centro-destra (2001) e dal maggio 2006 di nuovo centro-sinistra;

- nel 2006 il sistema elettorale è stato di nuovo parzialmente modificato in senso proporzionale. Le elezioni del 2006 hanno visto la vittoria della coalizione di centro-sinistra, ma la maggioranza è entrata in crisi all'inizio del 2008, e la XV legislatura è terminata anticipatamente dopo 18 mesi dal suo inizio;
- le nuove elezioni, svoltesi il 13 e 14 aprile 2008, hanno prodotto nuovamente una maggioranza di centro-destra.

Malgrado la diversità delle formule di governo, la politica estera italiana ha sempre avuto due punti costanti di riferimento: l'adesione, nel periodo della divisione del mondo in due blocchi contrapposti, allo schieramento occidentale e all'alleanza atlantica e la convinta partecipazione ai processi, prima economici e poi politici, di integrazione europea. Infatti, l'Italia è stata tra i paesi fondatori, nel 1951, della CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio), nel 1957 della CEE (Comunità Economica Europea), nel 1991 dell'Unione Europea e tra i primi paesi ad aderire alla moneta unica europea (EURO).

Costituzione della Repubblica Italiana

1.2. Principali organi esecutivi e legislativi

La Costituzione stabilisce che la Repubblica italiana è formata, oltre che dallo Stato, dalle Regioni, dalle Città metropolitane (non ancora istituite), dalle Province e dai Comuni (1.2.3.). Questi sono tutti enti autonomi che svolgono i propri poteri e funzioni nei limiti fissati dalla Costituzione (art. 114).

Nei paragrafi seguenti sono descritti gli organi esecutivi e legislativi del livello statale, regionale e delle amministrazioni locali (province e comuni).

1.2.1. Lo Stato

L'Italia è una Repubblica parlamentare. Il Presidente della Repubblica è la più alta carica dello Stato. Viene eletto ogni sette anni dal Parlamento in seduta comune e da rappresentanti delle Regioni. Il Presidente rappresenta l'unità nazionale e svolge un ruolo super partes a garanzia degli equilibri istituzionali. Per questo, gli sono riconosciute funzioni di natura legislativa (per es. la promulgazione delle leggi approvate in Parlamento), esecutiva (per es. nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri) e giudiziaria (per es. presiede il Consiglio superiore della magistratura).

L'art. 70 della Costituzione affida il potere legislativo al Parlamento che si articola in:

- Camera dei deputati eletta a suffragio universale diretto. La Camera è composta da 630 deputati, 12 dei quali eletti dagli italiani residenti all'estero. Sono eleggibili coloro che abbiano compiuto almeno 25 anni. Per eleggere i deputati è necessario aver compiuto 18 anni.
- Senato della Repubblica eletto a suffragio universale diretto, su base regionale. Il Senato è composto da 315 senatori, sei dei quali eletti dagli italiani residenti all'estero. Sono eleggibili coloro che abbiano compiuto i 40 anni. Fanno parte di diritto del Senato gli ex-Presidenti della Repubblica e 5 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica per meriti speciali. Per eleggere i senatori è necessario aver compiuto 25 anni.

Sia la Camera che il Senato durano in carica 5 anni.

Il potere esecutivo è affidato dalla Costituzione della Repubblica Italiana al Governo, organo costituzionale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai singoli Ministri. Oltre alla funzione politica di indirizzo, il Governo svolge l'attività amministrativa diretta a realizzare i fini che lo Stato si pone. In via eccezionale - per necessità e urgenza o su delega del Parlamento - esercita anche il potere legislativo emanando, rispettivamente, i decreti-legge, che però decadono se non vengono convertiti in

legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e, sulla base di leggi-delega, i decreti legislativi.

Tutto il settore dell'educazione, dal livello prescolare all'istruzione superiore, è di competenza del *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)*.

Il MIUR mantiene rapporti di collaborazione anche con altri ministeri, fra i quali:

- *Ministero dell'Economia e delle Finanze* per lo stanziamento e l'erogazione dei fondi necessari al funzionamento delle istituzioni scolastiche e degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica dell'istruzione;
- *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* per il collegamento fra scuola, mondo del lavoro e la formazione professionale e per l'attuazione delle norme relative all'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
- *Ministero della Salute* per la tutela dell'igiene e della salubrità degli ambienti scolastici, per l'educazione alla salute;
- *Ministero della Giustizia* per l'organizzazione di corsi di istruzione nelle scuole e per l'istruzione negli istituti penali minorili;
- *Ministero degli Affari Esteri* per l'organizzazione delle scuole italiane all'estero;
- *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* per progetti di educazione ambientale;
- *Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali* per l'educazione alimentare e ambientale;
- *Ministero per i Beni e le Attività Culturali* per l'organizzazione di sezioni didattiche presso musei e gallerie, teatri;
- *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* per i progetti di educazione stradale.

Ministero degli Affari Esteri

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Ministero della Giustizia

Ministero della Salute

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Costituzione della Repubblica Italiana

Legge 17 luglio 2006, n. 233

1.2.2. Le Regioni

L'Italia è suddivisa in 20 Regioni, 5 delle quali godono di un livello particolare di autonomia, sulla base di statuti speciali adottati con legge costituzionale. Le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 114).

Il potere esecutivo è esercitato dalla Giunta regionale, formata dagli assessori nominati dal Presidente della Giunta (o Presidente della Regione). Quest'ultimo rappresenta la Regione ed è eletto nelle modalità stabilite dalle singole leggi regionali. Tuttavia, se queste non stabiliscono diversamente, la stessa Costituzione prevede l'elezione del Presidente tramite suffragio universale diretto.

Il potere legislativo è esercitato dal Consiglio Regionale, organo collegiale eletto dai cittadini elettori residenti nel territorio. Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale e così la Regione ove ritenga che una legge dello Stato o di altra Regione abbia leso la sua sfera di competenza.

L'art. 117 ripartisce il potere legislativo fra Stato e Regioni nel seguente modo:

- lo Stato ha legislazione esclusiva in una serie definita di materie, tra le quali rientrano la definizione delle norme generali sull'istruzione e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- le Regioni hanno la potestà di legislazione esclusiva per tutte le materie che la Costituzione non riserva espressamente alla legislazione dello Stato. Fra queste, l'istruzione e la formazione professionale;
- rispetto ad alcune materie, tassativamente elencate, le Regioni hanno una potestà di legislazione concorrente, nel senso che possono legiferare salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Tra le materie riservate alla legislazione concorrente vi è l'istruzione, ad esclusione dell'istruzione e formazione professionale, sulla quale le Regioni hanno potestà esclusiva, e salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda le competenze specifiche delle Regioni in materia di istruzione, cfr. 2.6.2..

[Legge 17 luglio 2006, n. 233](#)

[Costituzione della Repubblica Italiana](#)

[Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)

1.2.3. Province e Comuni

Il Comune è l'ente territoriale di base, a contatto diretto con i bisogni della popolazione. La Provincia è una circoscrizione territoriale intermedia tra la Regione e il Comune, che raggruppa più Comuni che per motivi geografici, storici, economici sono legati a un centro urbano detto capoluogo.

Il Comune e la Provincia sono amministrati, rispettivamente, dal Consiglio Comunale e dal Consiglio Provinciale. Questi organi hanno potere di deliberare, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, per tutti i provvedimenti relativi alla organizzazione dei servizi di competenza. I Consigli Comunale e Provinciale sono formati da rappresentanti eletti a suffragio universale dai residenti nel territorio di competenza.

Il sistema elettorale è quello maggioritario a doppio turno (a turno unico nei Comuni con meno di 15000 abitanti) e prevede l'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia.

Il potere esecutivo all'interno del Comune e della Provincia è esercitato dalla rispettiva Giunta. Questa è formata dagli assessori che sono nominati, rispettivamente, dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, con membri anche al di fuori dei Consigli.

I Comuni e le Province sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. Hanno (come anche le Regioni) autonomia finanziaria di entrate e di spesa e un proprio patrimonio.

Per una descrizione sintetica delle competenze delle amministrazioni locali in materia di istruzione, cfr. 2.6.3..

1.3. Religioni

La religione più diffusa in Italia è quella cristiana cattolica che tuttavia non è religione di Stato. La Costituzione repubblicana stabilisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione (...)".

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, la Costituzione italiana stabilisce che lo Stato e la Santa Sede sono indipendenti e sovrani e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Questi risalgono al 1929 e sono stati successivamente modificati nel 1985.

I programmi di insegnamento della religione cattolica sono autorizzati, per ciascun ordine e grado di scuola, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana. A seguito della riforma della [scuola dell'infanzia](#) e del primo ciclo di istruzione disposta con la legge n. 53 del 28 marzo 2003 e col Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, i vecchi programmi di insegnamento sono stati sostituiti, anche per quanto riguarda la religione cattolica, con gli obiettivi specifici di apprendimento approvati, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, con i Decreti del Presidente della Repubblica n. 121 e n. 122 del 30 marzo 2004 rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e col DPR del 14 ottobre 2004 per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado. Per il secondo ciclo continuano ad applicarsi a tutte le scuole secondarie superiori i programmi di religione approvati con Decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 21 luglio 1987, in attesa dell'entrata in vigore della riforma anche in questo livello scolastico e della conseguente definizione di nuovi obiettivi di apprendimento anche per l'insegnamento della religione cattolica.

I rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose sono regolati da intese con le rispettive rappresentanze.

[Costituzione della Repubblica Italiana](#)

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[DPR 14 ottobre 2004, n. 305](#)

[DPR 21 luglio 1987, n. 339](#)

[DPR 30 marzo 2004, n. 121 e n. 122](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

1.4. Lingue ufficiali e lingue minoritarie

La lingua ufficiale dello Stato è l'italiano. Tuttavia, sono ufficialmente riconosciute e tutelate 12 lingue minoritarie parlate dalle popolazioni residenti sul territorio nazionale. In particolare, in alcune Regioni a statuto speciale le lingue minoritarie sono riconosciute come co-ufficiali e parificate all'italiano (negli uffici pubblici, nella segnaletica stradale, ecc.): in Valle d'Aosta, accanto all'italiano viene insegnato il francese come lingua materna, in Trentino Alto Adige funzionano scuole in lingua tedesca, in lingua italiana e in lingua ladina e in Friuli Venezia Giulia viene assicurata alla minoranze linguistica slovena, una particolare tutela, anche nell'insegnamento.

Le altre lingue minoritarie riconosciute sono: friulano, albanese, catalano, greco, croato, franco-provenzale, occitano e sardo.

Spetta ai Consigli Provinciali (1.2.3.) delimitare il territorio dove vengono applicate le norme di tutela. Queste norme consentono nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di fare ricorso alle lingue "protette" come strumento di insegnamento a richiesta delle famiglie interessate, di parlare la lingua materna nei consigli comunali, provinciali e regionali, di usare la lingua materna davanti al giudice di pace, di avere dipendenti bilingue negli uffici pubblici.

Il Ministero dell'istruzione (MIUR) da diversi anni predispose un piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Costituzione della Repubblica Italiana

Legge 15 dicembre 1999, n. 482

1.5. Situazione demografica

La superficie complessiva del territorio nazionale, esclusa la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, ammonta a 301.336 Km². Il territorio è suddiviso per zone altimetriche ed è costituito per il 35,2% da 'montagna', per il 41,6% da 'collina' e per il 23,2% da 'pianura'. Il 48,3% della popolazione vive nelle zone di 'pianura', il 39,1% risiede in 'collina', mentre solo il 12,6% vive in 'montagna'. Al 1° gennaio 2008, la densità media nazionale è di circa 198 abitanti per Km², con forti variazioni a seconda delle Regioni. Si va dai 39 abitanti per Km² della Valle d'Aosta (Regione con territorio esclusivamente di 'montagna') ai 428 abitanti per Km² della Campania. Le altre Regioni più densamente popolate sono la Lombardia (404/Km²) e il Lazio (323/Km²).

Al 1° gennaio 2009 la popolazione residente in Italia risulta pari a 60.045.068 unità (29.152.423 maschi e 30.892.645 femmine), così distribuita: Nord 27.390.496 (45,6% della popolazione), Centro 11.798.328 (19,6%), Sud e isole 20.856.244 (34,7%). La popolazione residente è aumentata rispetto al 2007, di 425.778 unità, nonostante il saldo naturale (nati vivi meno i decessi) per l'anno 2008 sia negativo (-8.467). Per quanto riguarda la natalità, c'è stato un costante aumento dei nati vivi e del numero medio dei figli per donna che, nel 2008, si stima essere pari a 1,41 (1,45 al Nord, 1,41 al Centro e 1,36 al Sud). Tuttavia, l'incremento della natalità non giustifica l'aumento del dato sulla popolazione residente rispetto all'anno precedente, che è invece dovuto al saldo migratorio positivo. Infatti, anche nel 2008, la componente migratoria, data dalla differenza fra le iscrizioni e le cancellazioni è stata pari a +434.245. Al centro il tasso migratorio è stato il più elevato (11,1 per mille), mentre al Sud è dello 0,8 per mille. In generale, tuttavia, si è verificata una diminuzione del tasso migratorio rispetto al 2007.

Gli stranieri residenti in Italia al 31 dicembre 2008 ammontano a 3.891.295 unità, di cui 1.913.602 maschi e 1.977.693 femmine. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, non ci sono variazioni di rilievo rispetto all'anno precedente. Infatti, la popolazione straniera risiede principalmente al Nord (62,1%) e al Centro (25,1%), mentre il 12,8% risiede nel Mezzogiorno e nelle Isole. La maggioranza degli stranieri proviene dai Paesi dell'UE (29,1%), mentre fra i paesi extra-europei, il numero maggiore di ingressi si ha dall'Africa settentrionale (15,6%).

Per quanto riguarda i movimenti migratori interni, nel 2006 si è avuto un generale aumento dei trasferimenti di residenza, rispetto al 2005. Tuttavia, mentre al Nord e al Centro il fenomeno riguarda principalmente i trasferimenti all'interno della singola Regione, nel Mezzogiorno c'è ancora una forte incidenza di movimenti migratori verso altre Regioni rispetto a quella di provenienza.

Nel 2008 è ancora in aumento il grado di invecchiamento della popolazione. Infatti, l'indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra la popolazione anziana di 65 anni e oltre e la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, al 31 dicembre 2008 è stato stimato essere pari al 143,1% con un costante aumento rispetto agli anni

precedenti. Il processo di invecchiamento riguarda tutto il territorio nazionale, ma l'indice di vecchiaia è molto più alto nelle Regioni del Centro (160,5%) e del Nord (156,9), mentre è più basso al Sud (118,3%) con la punta minima in Campania (95,0%), che risulta essere l'unica Regione con più giovani rispetto agli anziani.

Per ulteriori dati statistici, cfr. 1.7..

Per informazioni sulla presenza nel sistema scolastico italiano di studenti di cittadinanza non italiana, cfr. 10.7..

Fonti dei dati: ISTAT - *Annuario statistico italiano, 2009*; ISTAT - *Rapporto annuale Istat, 2009*; ISTAT - *L'Italia in cifre, 2009*; <http://demo.istat.it/pop2009/index.html>.

[Annuario statistico italiano 2009](#)

[Rapporto annuale Istat, 2009](#)

[Istituto Nazionale di Statistica \(Istat\)](#)

1.6. Situazione economica

Nel 2008 il valore del Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.572.243 milioni di euro correnti, con un aumento dell'1,8% rispetto al 2007. Il Pil, espresso ai prezzi dell'anno precedente, nel 2008 è diminuito dell'1,0%.

Le importazioni di beni e servizi hanno fatto registrare un aumento complessivo del 2,1%, tuttavia segnalando un rallentamento rispetto all'anno precedente, così come le esportazioni che sono diminuite del 3,7% rispetto al 2007, pur essendo aumentate in generale dell'1,2%. I consumi nazionali sono diminuiti dello 0,5%. Di questi, il 74,0% è rappresentato dalla spesa delle famiglie e il 26,0% da quella delle Istituzioni.

Nei settori dell'industria e dei servizi di mercato le imprese italiane sono 4.338.766 con un totale di 16,6 milioni di addetti, di cui 11,1 milioni dipendenti. In Italia il settore produttivo è caratterizzato da una prevalenza di piccole imprese con una limitata presenza di grandi imprese. In media, la dimensione delle imprese è di circa 3,8 addetti (5,9 addetti nell'industria e 3,1 addetti nei servizi). Le microimprese (1-9 addetti) sono circa 4,1 milioni (94,9% delle imprese), operano in prevalenza nel settore dei servizi (commercio, attività professionali, ecc) e sono caratterizzate da imprese individuali e da lavoratori autonomi, con un totale di 7,9 milioni di addetti (47,7% del totale), di cui 2,8 milioni dipendenti. Le medie imprese (50-250 addetti) sono circa 22 mila, concentrate prevalentemente nel settore industriale e con un totale di circa 2,1 milioni di addetti, mentre le grandi imprese (più di 250 addetti) sono circa 3.300, occupano circa 3,1 milioni di addetti (18,6% del totale).

Il numero degli occupati nella media 2008 è pari a 23.405.000 unità, con un aumento su base annua di 183.000 unità, pari allo 0,8%, dovuto principalmente al contributo degli stranieri la cui occupazione è aumentata di 249 mila unità.

L'aumento ha interessato in particolare in Centro (+1,5%) e il Nord (+1,2%), mentre al Sud il numero degli occupati è diminuito dello 0,5%.

L'occupazione femminile è aumentata dell'1,9%, giungendo a un tasso pari al 47,2% e a un'incidenza del 39,9% sul totale, tuttavia rimanendo inferiore rispetto alla media dell'Unione Europea del 44,8%. Al contrario, l'incidenza dell'occupazione maschile è rimasta invariata, tranne nel Mezzogiorno dove è diminuita dell'1,4% (circa 60 mila unità) con un tasso del 70,3%, leggermente diminuito rispetto al 2007.

L'aumento dell'occupazione riguarda sia i rapporti a tempo indeterminato che quelli a termine, particolarmente diffusi al Nord e nel settore terziario. Inoltre, nel 2008 è aumentata la componente del lavoro a tempo ridotto, non solo per le donne ma anche per gli uomini, che copre il 14,8% dell'occupazione dipendente.

Il tasso di disoccupazione nella media 2008 si è attestato al 6,7%, in aumento rispetto al 2007.

Fonte dei dati: ISTAT, *Annuario Statistico Italiano 2009*, pp. 239-245 e pp. 314-315.

[Annuario statistico italiano 2009](#)

Istituto Nazionale di Statistica (Istat)

1.7. Dati statistici

I dati relativi alla popolazione e alla situazione economica sono descritti ai par. 1.5. e 1.6..

Di seguito si riportano alcune tabelle sintetiche riassuntive.

Tabella 1 – Densità della popolazione (abitanti/Kmq)

Densità della popolazione (abitanti/Kmq)	198
--	-----

Tabella 2 – Tassi di natalità e mortalità (per mille abitanti)

Tasso di natalità	9,6
Tasso di mortalità	9,8

Tabella 3 – Struttura della popolazione in base all'età

	0-14 anni (%)	15-64 anni (%)	Oltre 65 anni (%)
Nord-ovest	13,4	65,2	21,4
Nord-est	13,7	65,3	21,0
Centro	13,4	65,2	21,4
Sud	15,4	66,9	17,7
Isole	14,7	66,9	18,4
Italia	14,1	65,8	20,1

Tabella 4 – Stranieri residenti in Italia, per area geografica di provenienza

Paese di provenienza	Unità
Unione europea	1.131.767
Europa centro-orientale	939.701
Altri paesi europei	12.625
Africa	871.126
Asia	616.060
America settentrionale	17.816
America centro-meridionale	298.860
Oceania	2.547
Apolidi	793
Totale	3.891.295

Fonte: Istat – Popolazione residente straniera al 31 dicembre 2008 per sesso e cittadinanza (<http://demo.istat.it/str2008/index.html>)

I dati statistici sono ricavati ed elaborati dall'*Annuario statistico italiano, 2009* disponibile sul sito dell'Istituto italiano di statistica (Istat) al seguente indirizzo: <http://www.istat.it>

Inoltre, sempre scaricabile dal sito dell'Istat, si segnala la pubblicazione *Italia in cifre, 2009*, disponibile anche in lingua inglese.

[Annuario statistico italiano 2009](#)

Istituto Nazionale di Statistica (Istat)

2. Organizzazione generale del sistema educativo e amministrazione generale dell'istruzione

Vedi punti che seguono.

2.1. Quadro storico

Il sistema scolastico italiano, nel corso della sua evoluzione, è stato caratterizzato:

- da una struttura organizzativa accentrata, come logica conseguenza della necessità di creare una coscienza nazionale a garanzia della unità nazionale raggiunta. Tale fase comprende tutto il periodo che va dalla costituzione del Regno d'Italia (1861) alla caduta del regime fascista (1943-45). Nel 1948, con la Costituzione repubblicana ha inizio una fase di progressivo spostamento di poteri dal centro alla periferia, dapprima a livello di semplice decentramento amministrativo fino ad arrivare ai più recenti provvedimenti che delineano un nuovo assetto nella ripartizione delle competenze, anche nel campo dell'istruzione, non solo tra Stato, Regioni, Province e Comuni, ma anche tra questi Enti e le istituzioni scolastiche, alle quali viene riconosciuta un'ampia autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- da un graduale passaggio, sotto il profilo strutturale, da un sistema di accentuata separazione tra canali di istruzione improntati a insegnamenti di tipo prevalentemente teorico e finalizzati alla formazione della futura classe dirigente e canali rivolti a soddisfare esigenze di precoce professionalizzazione, a un sistema unitario che tende a posticipare la differenziazione in corsi di istruzione e corsi di formazione professionale;
- da una graduale estensione dell'obbligo scolastico, dai primi due anni del corso elementare inferiore previsto dalla legge Coppino del 1877 agli 8 anni (almeno) previsti dalla Costituzione del 1948, al diritto/dovere all'istruzione e formazione fino a 18 anni di età, introdotto dalla legge 53/2003 e all'innalzamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni di età previsto dalla legge finanziaria 2007;
- dal passaggio da una situazione di monopolio statale dell'istruzione al pluralismo scolastico, previsto dall'art. 33 della Costituzione che garantisce sia allo Stato che ai privati il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado, alla legge sulla parità scolastica (legge n. 62 del 10 marzo 2000);
- dal passaggio dalla vecchia concezione dell'assistenza scolastica a quella moderna del "diritto allo studio", inteso dapprima come diritto, per i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e come diritto all'istruzione anche degli inabili e dei minorati, e attualmente come dovere per la scuola di operare per garantire a tutti il successo formativo (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999).

L'istruzione pubblica ha avuto in Italia il suo primo ordinamento organico con la legge Casati del 1859 (legge dello Stato piemontese), prima quindi del raggiungimento dell'unità dello Stato italiano. Tale legge si articolava in cinque titoli che disciplinavano l'istruzione superiore, l'istruzione secondaria classica, l'istruzione tecnica, l'istruzione elementare e l'istruzione normale. Le caratteristiche principali del sistema così delineato erano l'accentramento amministrativo e la netta separazione nel campo dell'istruzione secondaria tra scuole "umanistiche", caratterizzate dallo studio del latino e dall'apertura verso gli studi universitari e le scuole "utilitarie", senza latino e con sbocchi limitati alle mansioni esecutive. L'ordinamento definito da tale legge fu integrato nel 1877 con l'affermazione della obbligatorietà del corso elementare inferiore sancita dalla legge Coppino, che rimase però largamente inapplicata.

Le linee fondamentali dell'organizzazione scolastica furono integralmente sostituite solo nel 1923 con la riforma Gentile, con la quale vennero istituite:

- la scuola del grado preparatorio all'istruzione elementare (scuola materna), non obbligatoria né gratuita né statale, eccezion fatta per i giardini d'infanzia annessi ad alcuni istituti magistrali statali;
- la scuola elementare di 5 anni, divisa in 2 cicli (inferiore e superiore);
- la scuola secondaria inferiore, articolata in scuola di avviamento (di 2 o 3 anni), ginnasio (inferiore e superiore della durata, rispettivamente, di 3 e 2 anni), istituto tecnico (corso inferiore di 4 anni), istituto magistrale (corso inferiore di 4 anni), scuola d'arte (3 anni);
- la scuola secondaria superiore, articolata in liceo classico (3 anni), liceo scientifico (4 anni), istituto tecnico economico e ragioneria (corso superiore di 4 anni), istituto tecnico per geometri (corso superiore di 4 anni), istituto magistrale (corso superiore di 3 anni), liceo artistico (4 anni);
- l'istruzione superiore (universitaria), articolata in università a carico dello Stato e università "libere", prive di contributi statali.

Si realizza con tale legge un'impostazione dualistica nel sistema scolastico italiano che ha il suo riflesso nei programmi dei singoli livelli scolastici: gli studi umanistici e filosofici, presenti nei licei, caratterizzano la cultura della classe dirigente del Paese, nelle scuole "utilitarie" invece, il lavoro manuale e pratico è la finalità prevalente dello studio.

La legge 1° luglio 1940, n. 899 (legge Bottai) unificò i corsi inferiori del ginnasio, degli istituti tecnici e dell'istituto magistrale nella scuola media (triennale). Accanto ad essa, continuò a funzionare la scuola di avviamento.

Con il passaggio dal regime fascista alla Repubblica, è la Costituzione del 1948 che ispira tutte le successive trasformazioni del sistema educativo. L'art. 34 della Costituzione stabilisce che 'la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita'.

Il dettato costituzionale è stato gradualmente applicato attraverso riforme di ordinamenti e programmi della scuola preprimaria, della scuola obbligatoria e post-obbligatoria.

La normativa in materia di istruzione successiva alla Costituzione del 1948 è descritta al par. 2.3..

Nel 2003, con la legge 28 marzo 2003 n. 53, è iniziato un processo di riforma che ha toccato l'intero sistema di istruzione e formazione.

Tuttavia, a seguito delle elezioni politiche del 2006, il nuovo Parlamento e il nuovo Governo, espressione di una diversa maggioranza politica, hanno adottato diversi provvedimenti di sospensione dell'applicazione della riforma, prevedendo allo stesso tempo ulteriori interventi di aggiustamento della stessa, che però non hanno trovato attuazione. In particolare, i provvedimenti di sospensione hanno riguardato la riorganizzazione del secondo ciclo dell'istruzione, i curricula del primo ciclo di istruzione, la formazione iniziale degli insegnanti e le procedure per il loro reclutamento. Inoltre, nel 2007, lo stesso governo ha elevato l'obbligo di istruzione fino a 16 anni di età, portandolo a una durata complessiva di 10 anni (legge 296/2006 e DM 139/2007).

Ad aprile 2008, a seguito di ulteriori elezioni politiche, si è avuto un nuovo avvicendamento nella maggioranza parlamentare e l'insediamento di un nuovo Governo. Quest'ultimo, nell'ambito del piano di contenimento della spesa pubblica previsto nella legge 133/2008 e, successivamente, con le misure urgenti in ambito di istruzione definite dalla legge 169/2008 (2.3.), è intervenuto su diversi aspetti del sistema educativo, alcuni dei quali rimasti in sospeso dalla riforma del 2003. Fra questi, la riorganizzazione del secondo ciclo di istruzione, la cui attuazione è prevista a partire dall'a.s. 2010/2011, e la formazione iniziale degli insegnanti, attualmente in fase di discussione (2.2.), ma anche la possibilità di iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Inoltre, a partire dall'a.s. 2008/2009 la valutazione degli apprendimenti degli alunni del primo ciclo di istruzione avviene con l'attribuzione di un voto numerico in

decimi, mentre nelle scuole secondarie di primo grado viene valutato con un voto in decimi anche il comportamento.

[Costituzione della Repubblica Italiana](#)

[D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76](#)

[D.M. 22 agosto 2007, n. 139](#)

[DPR 8 marzo 1999, n. 275](#)

[Legge 10 marzo 2000, n. 62](#)

[Legge 12 luglio 2006, n. 228](#)

[Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

[Legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

[Legge 6 agosto 2008, n. 133](#)

[Legge Casati](#)

[Legge Coppino](#)

[Riforma Gentile](#)

2.2. Dibattiti in corso e prospettive future

L'intero sistema di istruzione e formazione è stato recentemente riformato dalla legge 53/2003 e dai successivi Decreti emanati in attuazione della legge stessa.

Tuttavia, i successivi due governi che si sono susseguiti dal 2006 a oggi (2.1.), espressioni di opposte maggioranze parlamentari, sono ulteriormente intervenuti su diversi aspetti del sistema educativo di istruzione e formazione, fra i quali la durata dell'obbligo di istruzione, il curriculum e l'organizzazione didattica del primo ciclo di istruzione, la riorganizzazione del secondo ciclo di istruzione, le dimensioni delle classi, la valutazione degli alunni, la formazione iniziale degli insegnanti. Di questi interventi, quelli già applicati sono descritti negli specifici paragrafi dei rispettivi capitoli mentre, di seguito, sono fornite alcune informazioni sintetiche sugli aspetti ancora da definire.

Riforma dei licei

Attualmente, è in corso la riorganizzazione dei licei, sulla base di quanto previsto dal piano di attuazione della legge 133/2008. Lo schema di regolamento che contiene le norme relative alla riforma, sta percorrendo l'iter di approvazione. Ad oggi, la versione definitiva del regolamento, nella forma di Decreto del Presidente della Repubblica, non è stata ancora emanata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

In base allo schema di regolamento, la riforma prevede la riorganizzazione dell'attuale percorso liceale (i tre licei ordinamentali, artistico, classico e scientifico, più gli indirizzi sperimentali, come per es. il liceo linguistico e il liceo socio-psico-pedagogico) in 6 licei: artistico, classico, scientifico, linguistico, musicale e coreutico, delle scienze umane.

Alcune delle altre novità introdotte sono: l'insegnamento della lingua latina obbligatorio nel liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane e opzionale nel liceo artistico e nel liceo musicale e coreutico, l'insegnamento obbligatorio della lingua straniera per tutti i 5 anni del corso di studio, un incremento orario dell'insegnamento della matematica, della fisica e delle scienze, la valorizzazione delle discipline giuridiche

ed economiche, l'introduzione al quinto anno del CLIL (apprendimento integrato di lingua e contenuto) che prevede l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, la possibilità di costituire dipartimenti disciplinari e un comitato scientifico come articolazioni del Collegio dei docenti.

La riforma sarà applicata in maniera graduale a partire dall'a.s. 2010/2011.

Riforma degli istituti tecnici e professionali

Attualmente, è in corso la riorganizzazione degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di quanto previsto dal piano di attuazione della legge 133/2008. Gli schemi di regolamento che contengono le norme relative alla riforma, stanno percorrendo l'iter di approvazione. Ad oggi, le versioni definitive dei regolamenti, nella forma di Decreti del Presidente della Repubblica, non sono state ancora emanate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

La riforma prevede il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, caratterizzati oggi da una forte frammentazione.

In base agli schemi di regolamento, gli istituti tecnici offriranno percorsi di studio in 2 settori: il settore economico, articolato in 2 indirizzi, e il settore tecnologico, articolato in 9 indirizzi.

Gli istituti professionali offriranno percorsi di studio in 2 settori: il settore dei servizi, articolato in 5 indirizzi, e il settore industria e artigianato. I corsi avranno la durata di 5 anni e si concluderanno con il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore (attualmente gli istituti professionali offrono anche percorsi triennali per il conseguimento di un diploma di qualifica).

Per entrambi i tipi di percorsi, alcune delle novità introdotte sono: l'orario settimanale di 32 ore effettive più alcune ore di laboratorio, l'incremento delle ore di insegnamento della lingua inglese (nei tecnici), il potenziamento di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro (nei professionali), la costituzione di dipartimenti e di un comitato tecnico-scientifico come articolazioni del Collegio dei docenti.

La riforma sarà applicata in maniera graduale a partire dall'a.s. 2010/2011.

Formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti

La legge 53/2003 e il successivo D.Lgs. 227/2005 avevano previsto nuove procedure per la formazione iniziale e per il reclutamento degli insegnanti. Tuttavia, la riforma non ha mai trovato attuazione in quanto la norma contenuta nella legge 53/2003 e il relativo Decreto sono stati abrogati dalla legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) che ha comunque previsto un'ulteriore revisione delle modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti da adottarsi con Decreto Ministeriale. Di fatto, quindi, fino all'a.s. 2007/2008 è stata applicata la normativa precedente alla legge di riforma del 2003.

L'iter di revisione è iniziato nuovamente a seguito della legge 133/2008 che ha anche previsto, a partire dall'a.s. 2008/2009, la sospensione delle procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento superiore (SSIS).

Il Decreto Ministeriale di riorganizzazione della materia è, al momento, in discussione. In linea generale, lo schema di Decreto sulle modalità di formazione iniziale degli insegnanti prevede, per l'insegnamento a tutti i livelli scolastici, la formazione universitaria della durata complessiva di 5 anni (laurea magistrale): per gli insegnanti dei livelli preprimario e primario, si prevede la laurea magistrale ottenuta con un percorso di studi di 5 anni a ciclo unico, comprensivo di 600 ore di tirocinio; per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, si prevede un corso di laurea magistrale di 2 anni (successivi alla laurea triennale) seguiti da un anno di tirocinio.

Istruzione e formazione tecnica superiore

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25 gennaio 2008 è stato riformato il sistema dell'Istruzione e Formazione post-secondaria non terziaria. Il DPCM, infatti, individua tre tipologie di intervento:

- l'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori,
- l'offerta formativa riguardante i percorsi IFTS,
- le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali.

La definizione dei curricula dei diversi tipi di percorsi è al momento in fase di attuazione.

[D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227](#)

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[D.P.C.M. del 25 gennaio 2008](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

[Legge 6 agosto 2008, n. 133](#)

2.3. Principi fondamentali e legislazione di base

La legislazione scolastica italiana ha il suo fondamento in alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948. In particolare gli articoli 30, 33, 34 e 38 fissano i principi secondo i quali deve orientarsi l'attività legislativa. Principi fondamentali e inderogabili sono: la libertà di insegnamento; il dovere dello Stato di assicurare l'istituzione di scuole di ogni tipo e grado aperte a tutti senza distinzioni di alcun tipo; il diritto delle università, accademie e istituzioni di alta cultura di darsi ordinamenti autonomi; il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato; il diritto/dovere dei genitori di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio; il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi, mediante adeguate provvidenze; il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli inabili e dei minorati.

L'applicazione dei principi fondamentali della Costituzione ha ispirato tutta la legislazione successiva con particolare attenzione alla scuola obbligatoria, alla formazione degli insegnanti, alla valutazione degli alunni, all'integrazione dei disabili, all'istruzione professionale.

Si elencano alcune delle leggi fondamentali che hanno determinato la politica dell'educazione in Italia dal 1948 in poi:

- legge 31 dicembre 1962, n. 1859 istitutiva della scuola media unica;
- legge 18 marzo 1968, n. 444 istitutiva della scuola materna statale;
- legge 11 dicembre 1969, n. 910 che liberalizza l'accesso alle Università;
- legge 30 luglio 1973, n. 477, che delega il Governo a emanare norme sullo stato giuridico degli insegnanti e del personale non insegnante, sull'istituzione degli organi collegiali (2.6.4.1.) e sulla sperimentazione scolastica e i conseguenti decreti delegati del 31 maggio 1974;
- legge 4 agosto 1977, n. 517, che indica le norme comuni alla scuola primaria e secondaria inferiore sulla programmazione educativa, la valutazione degli alunni, l'inserimento dei disabili;

- legge 20 maggio 1982, n. 270, che contiene importanti modifiche alle norme sullo stato giuridico degli insegnanti con particolare riguardo al reclutamento e alla formazione iniziale;
- legge 5 giugno 1990, n. 148 che riforma l'ordinamento della scuola elementare;
- legge 19 novembre 1990, n. 341 che riforma l'ordinamento didattico universitario;
- legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico) che raggruppa tutte le principali norme di legge in vigore in materia di pubblica istruzione (con esclusione dell'istruzione universitaria). Ne è previsto un aggiornamento per adeguare il testo alla normativa che è stata emanata negli ultimi anni;
- legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 e il successivo regolamento 8 marzo 1999, n. 275 che, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, hanno attribuito e regolamentato l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle scuole (2.6.4.);
- legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivo Regolamento 3 novembre 1999, n. 509 che hanno ampliato l'autonomia universitaria e determinato la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università (6.3.2.);
- legge 10 dicembre 1997, n. 425 che ha riformato gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria superiore (ex esami di maturità), con le modifiche apportate dall'art.22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sulla composizione delle Commissioni d'esame;
- legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha elevato l'obbligo delle attività formative fino a 18 anni;
- legge 21 dicembre 1999, n. 508 dal titolo 'Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati', istituisce il nuovo settore dell'istruzione superiore artistica e musicale (6.5.1.);
- legge 10 marzo 2000, n. 62 in materia di parità scolastica (3.14. 4.16. 5.19.);
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato la ripartizione delle competenze, anche in materia di istruzione fra Stato e Regioni.

Per quanto riguarda la normativa emanata fra il 2001 e il 2006, si segnala:

- legge di delega 28 marzo 2003, n. 53 che ha introdotto la riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione. In attuazione della legge 53/2003 sono stati emanati i seguenti sei decreti legislativi:
 - D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 'Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione';
 - D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 'Istituzione del Servizio nazionale di valutazione (9.3.) del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto';
 - D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 'Definizione delle norme generali sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione';
 - D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 'Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro';
 - D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 'Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione' (2.1.);

- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227: 'Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento'.
- DPR 8 luglio 2005, n. 212, che definisce i nuovi titoli accademici e gli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- Legge 4 novembre 2005, n. 230, che detta nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164).

Fra i provvedimenti emanati nel periodo maggio 2006/aprile 2008 (2.1.) si segnalano:

- Decreto Ministeriale prot. 4018/FR del 31 maggio 2006 che sospende l'attuazione del D.M. 31 gennaio 2006, n. 775 riguardante l'innovazione degli ordinamenti liceali e dei relativi percorsi di studio, ossia la sperimentazione del nuovo ordinamento introdotto dal D.Lgs. 226/2005;
- Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 che conferma l'elevamento al 20%, effettuato con D.M. 28 dicembre 2005, della quota dell'orario obbligatorio riservata all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Con nota prot. n. 721/DIP/Segr. del 22 giugno 2006 si puntualizza che la quota del 20% deve intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione;
- Accordo del 17 luglio 2006 che stabilisce la disapplicazione delle norme che prevedevano l'introduzione del cosiddetto docente tutor nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, nei commi dal 601 al 636 stabilisce:
 - l'elevamento a dieci anni della durata dell'obbligo scolastico di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, da assolversi a scuola o nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionali di competenza regionale (ex accordo 19 giugno 2003), e a 16 anni dell'età per l'accesso al mondo del lavoro; il Regolamento è stato poi emanato con D.M. 22 agosto 2007, n. 139 (vedi sotto);
 - l'abrogazione dell'anticipo nella scuola dell'infanzia, che era stato introdotto dalla legge 53/2003 e dal D.Lgs. 59/2004;
 - la riduzione dell'orario settimanale degli istituti di istruzione professionale;
 - il superamento dell'attuale criterio di determinazione dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap (attualmente 1 ogni 138 alunni complessivamente iscritti);
 - la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), cfr. cap. 5.;
 - la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per la formazione degli adulti dei corsi serali, con la previsione di Centri provinciali dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica e di un proprio organico, cfr. cap. 7.;
 - l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, che subentra ai soppressi Indire e Irre (2.6.1.3.);
 - il riassetto organizzativo dell'Invalsi (9.3.).
- Legge 11 gennaio 2007, n. 1 che introduce il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, prevedendo nuovamente la presenza dei commissari esterni, nella misura della metà dei componenti la Commissione, oltre al Presidente. Gli esami si sono svolti con la nuova normativa a partire dalla fine dell'a.s. 2006-2007;

- Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 che reintroduce nel sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e professionali, e contestualmente sopprime il liceo tecnologico e il liceo economico previsti dal D.Lgs. 226/2005. Il D.L. è stato poi convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Decreto Ministeriale del 31 luglio 2007 che introduce in via sperimentale le *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione* (3.10.3.10.);
- Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 che contiene le disposizioni per l'attuazione dell'elevamento a dieci anni dell'istruzione obbligatoria, così come previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), vd. sopra;
- Decreto legge n. 147 del 7 settembre 2007, convertito con modificazioni con legge n. 176 del 25 ottobre 2007, che reintroduce il giudizio di ammissione dello studente, da parte del Consiglio di classe, all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione e introduce, sempre in sede del citato esame di Stato, una prova scritta a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti;
- DPR 21 novembre 2007, n. 235 che introduce delle modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (2.7.1.). A seguito dei numerosi casi di bullismo e di grave indisciplina, vengono previste sanzioni più severe per i reati che violano la dignità e il rispetto per la persona, o che provocano pericoli per l'incolumità delle persone. Viene introdotta, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istruzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;
- legge 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) che abroga il Decreto Legislativo 227/2005 e la relativa norma della legge di riforma 53/2003 sulla riforma della formazione iniziale e il reclutamento degli insegnanti, prevedendo allo stesso tempo la futura definizione di nuove modalità da adottarsi con Decreto Ministeriale
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" (5.3.3.).

La normativa principale emanata da aprile 2008 a dicembre 2009 è la seguente:

- legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 25 luglio 2008, n. 112 che detta le misure di contenimento della spesa pubblica anche per quanto riguarda l'organizzazione scolastica. La legge dispone, a partire dall'a.s. 2009/2010, una serie di interventi, fra i quali la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attraverso appositi Regolamenti. Inoltre, ha reso ordinamentali i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, rendendoli uno dei canali in cui assolvere l'obbligo di istruzione. Per i regolamenti già emanati (DPR 81/2009 e DPR 89/2009), vedi sotto;
- legge 20 ottobre 2008, n. 169 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 1° settembre 2008, n. 137 che ha introdotto, a partire dall'a.s. 2008/2009, nuovi criteri per la valutazione e la progressione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, (4.12. 4.13. **5.15.** 5.16.), prevedendo comunque la successiva emanazione di un apposito Regolamento di coordinamento delle norme in materia di valutazione (vd. sotto, DPR 122/2009). La legge ha inoltre previsto, a partire dall'a.s. 2009/2010, una riorganizzazione dell'orario di funzionamento delle scuole primarie, l'introduzione in via sperimentale dell'insegnamento 'cittadinanza e Costituzione', nuovi criteri per l'adozione dei libri di testo;
- DPR 20 marzo 2009, n. 81 sulla riorganizzazione della rete scolastica, la definizione degli organici e la formazione delle classi, come previsto dalla legge 133/2008;

- DPR 20 marzo 2009, n. 89 che dispone la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione a partire dall'a.s. 2009/2010, come previsto dalla legge n. 133 del 2008 (in particolare età di accesso, tempo scuola, docente unico di riferimento nella scuola primaria, orari disciplinari e classi di concorso nella scuola secondaria di primo grado);
- DPR 22 giugno 2009, n. 122 di coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Il Regolamento, emanato ai sensi della legge 169/2008 è applicato a partire dall'a.s. 2009/2010, sebbene alcune delle misure siano state applicate già nell'a.s. 2008/2009;
- DM 16 dicembre 2009, n. 99 che modifica i criteri di attribuzione della lode a livello di istruzione secondaria superiore e definisce le nuove tabelle per l'attribuzione del credito scolastico (5.15.2.).

Per la normativa più recente relativa all'istruzione terziaria (università e Afam), si rimanda al par. 6.3..

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex-INDIRE, ex-BDP, ex-IRRE)

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (ex-CEDE)

Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Costituzione della Repubblica Italiana

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286

D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164

D.M. 16 dicembre 2009, n. 99

D.M. 22 agosto 2007, n. 139

D.M. 3 novembre 1999, n. 509

D.P.C.M. del 25 gennaio 2008

DPR 20 marzo 2009, n. 81

DPR 20 marzo 2009, n. 89

DPR 8 luglio 2005, n. 212

DPR 8 marzo 1999, n. 275

Legge 10 dicembre 1997, n. 425

Legge 10 marzo 2000, n. 62


Legge 11 dicembre 1969, n. 910

Legge 11 gennaio 2007, n.1

- Legge 15 marzo 1997, n. 59
- Legge 17 maggio 1999, n. 144
- Legge 18 marzo 1968, n. 444
- Legge 19 novembre 1990, n. 341
- Legge 2 aprile 2007, n. 40
- Legge 20 maggio 1982, n. 270
- Legge 21 dicembre 1999, n. 508
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448
- Legge 28 marzo 2003, n. 53
- Legge 30 luglio 1973, n. 477
- Legge 30 ottobre 2008, n. 169
- Legge 31 dicembre 1962, n. 1859
- Legge 4 agosto 1977, n. 517
- Legge 4 novembre 2005, n. 230
- Legge 5 giugno 1990, n. 148
- Legge 6 agosto 2008, n. 133
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
- Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104

2.4. Struttura generale e momenti chiave dell'orientamento scolastico

Organizzazione del sistema educativo italiano, 2009/10



Il sistema educativo è attualmente organizzato come segue:

- scuola dell'infanzia, non obbligatoria, per i bambini da 3 a 6 anni
- primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni, articolato in due segmenti:
 - scuola primaria (5 anni di durata) per i bambini da 6 a 11 anni
 - scuola secondaria di primo grado (3 anni di durata) per alunni da 11 a 14 anni
- secondo ciclo di istruzione costituito da due percorsi:
 - scuola secondaria di secondo grado di competenza statale, della durata di 5 anni, rivolta agli alunni dai 14 ai 19 anni. Appartengono a questo percorso i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali
 - formazione professionale iniziale di competenza regionale, della durata di 3 anni, rivolta a giovani che hanno concluso il primo ciclo di istruzione.

L'obbligo di istruzione ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e copre il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado) e i primi due anni del secondo ciclo. Gli ultimi due anni di obbligo di istruzione (da 14 a 16 anni di età) possono quindi essere assolti nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Inoltre, tutti hanno il diritto/dovere di formarsi per almeno 12 anni nel sistema di istruzione o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro i 18 anni di età (2.5.).

La qualifica professionale triennale, ottenuta nei corsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, permette l'accesso ai corsi di istruzione professionale di secondo livello, ai quali si può accedere anche dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore (5.4.5.).

Si accede ai corsi di istruzione terziaria (università e Afam) dopo il superamento dell'esame di Stato conclusivo dell'istruzione secondaria superiore (5.15.2.). Le condizioni specifiche di ammissione rientrano nelle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e/o delle singole istituzioni del settore universitario e del settore Afam.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

D.M. 22 agosto 2007, n. 139

Legge 28 marzo 2003, n. 53

2.5. Istruzione obbligatoria

Attualmente, l'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni (fino a 16 anni di età), e comprende il primo ciclo di istruzione (5 anni della scuola primaria e i 3 anni della scuola secondaria di primo grado) e i primi due anni secondo ciclo. Gli ultimi due anni di obbligo possono essere assolti nella scuola secondaria di secondo grado, di competenza statale (licei, istituti tecnici e istituti professionali), o nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (legge 133/2008). La durata dell'istruzione obbligatoria è stata elevata a 10 anni dalla legge finanziaria 2007 e ha trovato attuazione con il successivo D.M. 139/2007.

Inoltre, tutti hanno il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età (legge 53/2003).

Le norme per l'osservanza dell'obbligo di istruzione si possono così riassumere:

- sono obbligati ad iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che hanno compiuto i sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Possono comunque iscriversi, su richiesta delle famiglie, coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; l'obbligo di iscrizione e frequenza comprende tutti i 5 anni della scuola primaria;
- devono iscriversi alla scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso dell'attestato di ammissione rilasciato al termine della scuola primaria;
- devono iscriversi ai primi due anni del secondo ciclo di istruzione coloro che hanno superato l'esame di stato conclusivo del primo ciclo;
- l'obbligo di istruzione si riferisce sia all'iscrizione che alla frequenza dei livelli di istruzione compresi nell'obbligo;
- l'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali o nelle scuole paritarie, ma anche attraverso l'istruzione familiare o nelle scuole non paritarie, nel rispetto di determinate condizioni (4.17.5.20.); nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, l'obbligo (ultimi due anni) viene assolto presso le apposite agenzie formative;
- rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque ne faccia le veci;
- alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo provvedono il Sindaco del Comune di residenza dell'obbligato e i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado presso le quali sono iscritti gli studenti obbligati;
- entro il mese di dicembre, il comune di residenza predispone l'elenco degli obbligati e provvede a darne notizia mediante comunicazione diretta agli interessati. I genitori sono tenuti a iscrivere i figli presso una scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione (cosiddetta istruzione privata o familiare, cfr. 4.17.), rendendo annualmente apposita dichiarazione al dirigente della scuola;
- i dirigenti scolastici (2.6.4.1.) che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria provvedono, entro venti giorni, a darne comunicazione ai comuni di residenza dell'obbligato per i necessari riscontri. Per gli anni successivi tale comunicazione non è dovuta se non nell'ipotesi di abbandono del corso di studio. In caso di trasferimento ad altra scuola, i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere d'ufficio il "foglio notizie", completo dei dati di tutto l'iter scolastico dell'alunno;
- le autorità comunali, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono ad ammonire i responsabili, dandone notizia anche ai centri di assistenza sociale perché adottino le iniziative più opportune per agevolare la frequenza della scuola dell'obbligo;
- i dirigenti scolastici sono tenuti a controllare la frequenza degli alunni e, in presenza di reiterate assenze ingiustificate, sono tenuti ad assumere le iniziative ritenute più idonee e, in caso di persistenza delle assenze, ad avvertire le autorità comunali per i provvedimenti di competenza;
- a conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciato all'allievo una dichiarazione attestante l'adempimento dell'obbligo di istruzione nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo (5.15.2.) al fine dell'eventuale conseguimento della qualifica professionale;
- ai minori stranieri, non appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea, soggetti all'obbligo scolastico di istruzione, si applicano le stesse norme previste per i cittadini italiani o appartenenti a Stati della Comunità Europea.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

D.M. 22 agosto 2007, n. 139

DPR 20 gennaio 2009, n. 17

DPR 20 marzo 2009, n. 89

Legge 12 luglio 2006, n. 228

Legge 20 gennaio 1999, n. 9

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Legge 28 marzo 2003, n. 53

Legge 6 agosto 2008, n. 133

2.6. Amministrazione generale

La Pubblica Amministrazione italiana è stata per lungo tempo caratterizzata da un'organizzazione centralizzata. Tuttavia, elementi di decentramento sono stati introdotti sin dalla fine degli anni 50, per arrivare, con la legge 15 marzo 1997, n. 59 e i consequenziali decreti delegati, al conferimento alle Regioni, Province, Comuni, e Comunità Montane di tutte le funzioni amministrative, tranne quelle connesse alle materie espressamente riservate allo Stato.

In particolare, nel campo dell'istruzione, restano ancora allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, lo stato giuridico del personale, la valutazione del sistema scolastico, la determinazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e l'assegnazione del personale alle scuole, la programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca; la normazione generale, il finanziamento e la valutazione sia del settore universitario che Afam, l'armonizzazione europea e l'integrazione internazionale del sistema universitario e del sistema Afam, la razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria e al settore Afam, nonché le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) è responsabile dell'amministrazione generale a livello statale. A livello decentrato, il MIUR opera attraverso gli Uffici Scolastici Regionali (2.6.1.2.).

Le singole Regioni, attraverso i rispettivi organi competenti, svolgono funzioni per la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica sulla base dei piani provinciali, la determinazione del calendario scolastico, i contributi alle scuole non statali, la programmazione, la gestione e l'erogazione dei percorsi di formazione professionale attraverso strutture accreditate (cfr. 5.4.4.). Le Regioni devono in realtà lavorare in continua collaborazione con lo stato (Ministero del lavoro e Ministero dell'istruzione) anche attraverso la Conferenza Unificata Stato/Regioni.

A livello locale sono, infine, attribuite alle Province, per l'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, per gli altri gradi inferiori di scuola, le funzioni concernenti l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sospensioni delle lezioni in casi gravi e urgenti, costituzione, controlli e vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici (2.6.4.1.).

Il regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (approvato con DPR 8 marzo 1999, n. 275) ha trasferito alle scuole importanti funzioni amministrative e di gestione del servizio di istruzione (cfr. artt. 14 e seguenti), ma soprattutto ha assegnato a esse compiti di elevata responsabilità in ordine alla definizione dei curricoli, all'ampliamento dell'offerta formativa, all'articolazione dei tempi e dei gruppi di alunni, pur nell'ambito di indirizzi generali validi sul piano nazionale (cfr. 2.6.4.).

Conferenza unificata Stato/Regioni

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

USR (Ufficio Scolastico Regionale)

Costituzione della Repubblica Italiana

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

DPR 20 gennaio 2009, n. 17

DPR 8 marzo 1999, n. 275

Legge 15 marzo 1997, n. 59

2.6.1. Amministrazione generale a livello nazionale

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) è responsabile dell'amministrazione generale a livello statale.

A livello decentrato, e limitatamente all'istruzione scolastica, il MIUR opera attraverso gli Uffici Scolastici Regionali (2.6.1.2.) che si articolano a loro volta negli Uffici Scolastici Provinciali a livello locale. A livello comunale non esistono uffici decentrati del Ministero.

Per l'istruzione terziaria (università e Afam) non esistono uffici periferici del MIUR.

Inoltre, il MIUR si avvale di organismi e agenzie che operano a livello nazionale con funzioni di rappresentanza, consulenza, monitoraggio e valutazione, sia per i livelli scolastici che per l'università e l'Afam. Questi organismi sono descritti al par. 2.6.1.3..

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

USR (Ufficio Scolastico Regionale)

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

DPR 20 gennaio 2009, n. 17

2.6.1.1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Al Ministero, con sede a Roma, è preposto il Ministro che ne determina gli indirizzi avvalendosi dell'eventuale vice-ministro, dei sottosegretari e dei seguenti Uffici di diretta collaborazione:

- Il Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione del Ministero. È diretto da un Capo di Gabinetto che può avvalersi di due Vice-capo di Gabinetto. Presso il Gabinetto, ma in posizione di autonomia, opera il Servizio di controllo interno, col compito di svolgere funzioni di valutazione e di controllo e redigere, con cadenza almeno semestrale, una relazione sui risultati delle analisi effettuate.
- L'Ufficio legislativo provvede alla definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare e svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei Dipartimenti e delle Direzioni Generali.
- La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo.
- La Segreteria tecnica assicura il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche ministeriali.
- L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione, nonché la rassegna stampa; promuove e gestisce iniziative di informazione istituzionale.

Il MIUR è organizzato in 3 Dipartimenti, i cui capi svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generali compresi in ciascun dipartimento e sono responsabili dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.

Il *Dipartimento per l'istruzione* svolge funzioni relative all'attuazione degli ordinamenti scolastici e all'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, alla definizione degli obiettivi formativi e allo stato giuridico, economico e previdenziale del personale della scuola. Si articola in quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica: svolge compiti in materia di ordinamenti dell'istruzione e definizione degli obiettivi formativi, di programmi delle prove per il reclutamento del personale docente, di ricerca e innovazione, di esami e valutazione di sistema;
- Direzione generale per il personale scolastico: svolge compiti in materia di disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione con le organizzazioni sindacali, di definizione delle dotazioni organiche del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, di reclutamento dei dirigenti scolastici;
- Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione: svolge compiti relativi all'attuazione delle politiche sociali a favore dei giovani, alla prevenzione della dispersione scolastica, all'accoglienza e inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, ai rapporti con le associazioni dei genitori, alla comunicazione istituzionale;
- Direzione generale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni: svolge compiti relativi allo sviluppo dell'area tecnico-professionale e dell'istruzione e formazione tecnica superiore e all'educazione degli adulti.

Il *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali* svolge funzioni relative alla politica finanziaria, agli acquisti, alla gestione delle risorse umane dell'amministrazione scolastica, alla gestione dei sistemi informativi. Si articola in quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi: promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione, funzionali all'attività dei Dipartimenti e delle direzioni generali e al governo del sistema dell'istruzione; concorre alla valutazione del sistema nazionale di istruzione; nell'ambito della direzione generale opera il sistema di statistica come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero;
- Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio: rileva i fabbisogni finanziari e cura la previsione dello stato di spesa del Ministero, nonché la predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;
- Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali: svolge compiti relativi all'attuazione delle politiche relative al personale dell'amministrazione scolastica, alla cura della gestione amministrativa e contabile della attività strumentali, all'elaborazione del piano di acquisiti annuale;
- Direzione generale per gli affari internazionali: svolge compiti relativi all'attuazione delle politiche di cooperazione a livello comunitario e internazionale, cura l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali.

Il *Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca* svolge funzioni specifiche inerenti al livello di istruzione superiore, fra le quali: programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; monitoraggio e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; status dello studente universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione

internazionale del sistema universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema produttivo; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica. Cura altresì l'attività di comunicazione istituzionale.

Il Dipartimento comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario;
- Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
- Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

DPR 11 agosto 2003, n. 319

DPR 20 gennaio 2009, n. 17

2.6.1.2. Gli Uffici Scolastici Regionali (URS) e gli Uffici Scolastici Provinciali

L'Ufficio Scolastico Regionale è un ufficio periferico, di livello dirigenziale generale, dell'amministrazione statale dell'istruzione (2.6.1.). Di norma, l'Ufficio Scolastico Regionale si articola, per funzioni e sul territorio, con sedi a livello provinciale (Uffici Scolastici Provinciali). L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati. Inoltre, cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti e provvede alla costituzione della segreteria del Consiglio regionale dell'istruzione.

Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Formula al Dipartimento per la programmazione proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Da esso dipendono gli Uffici Scolastici Provinciali, dei quali assicura l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni

scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita, avvalendosi anche degli Uffici Scolastici Provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.

In alcune Regioni a statuto speciale le norme relative all'organizzazione degli Uffici Scolastici Regionali sono diverse, in quanto nei loro Statuti sono previste varie forme di autonomia, che limitano la sfera di competenza dell'Amministrazione statale. Nella regione Valle d'Aosta non esistono gli Uffici Scolastici Periferici del Ministero. Ai servizi di competenza dell'Amministrazione statale e della Sovrintendenza provvede l'Amministrazione della Valle, con uffici e personale propri, che danno esecuzione alle disposizioni contenute nelle leggi nazionali e regionali. Nella Regione Trentino-Alto Adige non esistono uffici scolastici regionali statali. La scuola è affidata invece alle due Amministrazioni provinciali, di Trento e di Bolzano, che, di fatto, in quanto a titolarità di competenze sono equiparate alle Regioni. Tra le due Province esistono alcune differenze: nel Trentino gli insegnanti sono passati alle dipendenze dirette della Provincia e di scuola si occupa l'Assessorato provinciale. In Alto Adige il personale ispettivo, dirigente e docente delle scuole a carattere statale rimane dipendente dallo Stato, ma è gestito e retribuito, per delega, dall'Amministrazione provinciale. La contrattazione relativa al personale operante sul territorio ha luogo a livello provinciale e si applica per il solo periodo di permanenza. In virtù della parità di dignità delle tre lingue dell'Alto Adige esistono tre Intendenze scolastiche: italiana, tedesca e per la scuola delle località ladine. Esse svolgono le funzioni attribuite a livello nazionale sia alle direzioni regionali, sia agli Uffici Scolastici Provinciali, relativamente alla rispettiva scuola. Il Sovrintendente scolastico amministra la scuola di lingua italiana e, secondo la norma contenuta nello Statuto regionale, sovrintende alla scuola di lingua tedesca ed a quella delle località ladine, che sono amministrate dai rispettivi Intendenti scolastici.

L'Ufficio Scolastico Provinciale si configura come un'articolazione interna dell'Ufficio Scolastico Regionale, priva quindi di una propria autonomia operativa.

Gli Uffici Scolastici Provinciali, affidati di norma a dirigenti di livello dirigenziale non generale che si rapportano funzionalmente al direttore generale regionale, svolgono le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU. Esercitano ogni altra funzione che sia stata delegata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

A livello comunale non vi sono uffici periferici del MIUR.

Per l'istruzione terziaria (università e Afam) non esistono uffici periferici del MIUR.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Costituzione della Repubblica Italiana

D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

DPR 20 gennaio 2009, n. 17

2.6.1.3. Altri organi e agenzie a livello nazionale

Il MIUR si avvale di organismi e agenzie che operano a livello nazionale con funzioni di rappresentanza, consulenza, monitoraggio e valutazione, sia per i livelli scolastici che per l'università e l'[Afam](#). Questi organi sono descritti brevemente di seguito.

Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione è un organo consultivo che assiste il Ministro nella programmazione e verifica della politica scolastica. Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 30 giugno 1999, è stato sostituito dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ma per effetto del Decreto Legge n. 411 del 23 novembre 2001, continuerà a funzionare fino alla costituzione, non ancora avvenuta, del Consiglio Superiore.

Inoltre, sempre a livello centrale, operano l'Invalsi (*Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione*, 9.3.) e l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, istituita dalla legge finanziaria 2007 al posto dei soppressi Indire (*Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa*) e Irre (*Istituti regionali di ricerca educativa*).

L'Agenzia ha sede a Firenze ed è articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli Uffici Scolastici Regionali (2.6.1.2.). In raccordo con questi ultimi, svolge le seguenti funzioni:

- ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
- formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- collaborazione con le regioni e gli enti locali.

L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.”

Per quanto riguarda i percorsi triennali di istruzione e formazione, in cui si assolve l'obbligo di istruzione e il diritto/dovere e relativamente anche all'apprendistato, l'agenzia di riferimento per le attività di ricerca, i monitoraggi sui percorsi formativi, le politiche e i governi dei sistemi e l'assistenza tecnica alle Regioni è l'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). È stato istituito nel 1973 e riconosciuto Ente di ricerca pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle

politiche sociali. L'istituto, nello specifico, opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro. Promuove e svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza e assistenza tecnica. Fornisce un supporto tecnico scientifico al Ministero del Lavoro e ad altri Ministeri, alle Regioni e alle Province, alle istituzioni nazionali e internazionali. Svolge inoltre ruolo di assistenza per le azioni di sistema del Fondo Sociale Europeo.

Istruzione terziaria (università e Afam)

A livello di istruzione terziaria (universitaria e Afam) sono previsti i seguenti organi collegiali nazionali di rappresentanza, consulenza e valutazione:

- Consiglio Universitario Nazionale (CUN), col compito di formulare pareri e proposte su materie di interesse generale per l'università, con particolare riguardo alla programmazione universitaria, all'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo, al reclutamento dei professori e dei ricercatori. Esso è composto da 3 docenti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a 15, con decreto del Ministro; 8 rappresentanti degli studenti appartenenti al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari; 4 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; 3 rappresentanti della Conferenza permanente dei Rettori delle Università italiane (CRUI). Tutti i membri sono elettivi, durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili (legge 15 maggio 1997, n. 127);
- Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), con compiti consultivi e propositivi su materie di interesse generale per l'università. È composto da 28 rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea (L) e di laurea specialistica, 1 rappresentante degli studenti delle scuole di specializzazione, 1 rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. Tutti i membri sono elettivi e durano in carica 3 anni e non sono rieleggibili;
- Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), sostituisce i preesistenti Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu) e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca (Civr), cfr. 9.5.2. 9.6.2.;
- Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI): esprime il proprio parere sullo schema di decreto, predisposto dal Ministro, concernente la determinazione, per ogni triennio, degli obiettivi del sistema universitario e la destinazione delle risorse finanziarie. Inoltre esercita un ruolo propulsivo finalizzato alla migliore gestione dell'ordinamento didattico e scientifico;
- Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. È presieduta dal Ministro e si compone di 5 rappresentanti delle Università, 5 rappresentanti delle Regioni e 5 rappresentanti degli studenti, col compito di formulare pareri e proposte in materia di diritto agli studi universitari e indicare i criteri per formulazione del rapporto triennale al Parlamento sull'attuazione del diritto agli studi universitari, alla luce dei dati trasmessi dalle Regioni e dalle Università. Di fatto, benché previsto dalla legge, questo organo non è mai stato attivato;
- Per quanto riguarda il settore dell'istruzione superiore non universitaria il Ministero si avvale del Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), istituito con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e regolamentato dalla legge 236/2005: il CNAM esprime pareri e formula proposte sui regolamenti applicativi della suddetta legge, sui regolamenti didattici degli istituti di alta formazione, sul reclutamento del relativo personale docente, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex-INDIRE, ex-BDP, ex-IRRE)

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)

Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

IRRE (Istituto Regionale di Ricerca Educativa)

Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

DPR 20 gennaio 2009, n. 17

DPR 6 marzo 2001, n. 190

Legge 21 dicembre 1999, n. 508

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

2.6.2. Amministrazione generale a livello regionale



Fonte: <http://www.comuni-italia.it>

L'Italia è suddivisa in 20 Regioni, di cui 5 dette 'a statuto speciale' in quanto godono di autonomia particolare. Inoltre, la Regione Trentino-Alto Adige, è composta dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, dotate di poteri analoghi a quelli delle Regioni.

Le Regioni svolgono le funzioni di loro competenza in materia di istruzione, attraverso uffici appositi, gli Assessorati all'Istruzione e Formazione (che possono assumere denominazioni diverse nelle varie Regioni, cfr. 1.2.2.).

L'Assessorato ha competenze in materia di: programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, determinazione del calendario scolastico; contributi alle scuole non statali; diritto allo studio universitario. Ulteriore competenza è quella relativa alla formazione professionale. La competenza regionale abbraccia gli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnica e professionale superiore, il perfezionamento e la riqualificazione professionale, la formazione continua, ecc. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica (5.17.4.), di un diploma di qualifica superiore (5.17.5.) o di un credito formativo (5.15.2.) ma non consentono il conseguimento di un titolo di studio, anche se sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.

Le principali competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, possono anche essere ulteriormente delegate alle Province e ai Comuni, secondo una tendenza che vuole riservare alle Regioni funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e sempre meno funzioni di gestione (2.6.3.).

[D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#)

[Legge 15 marzo 1997, n. 59](#)

2.6.3. Amministrazione generale a livello locale

L'Amministrazione locale è attualmente suddivisa in due livelli: provinciale e comunale, con competenze diverse per materie e livelli di scuola.

Sia le Province che i Comuni svolgono le funzioni a loro attribuite in materia di istruzione attraverso i relativi Assessorati all'istruzione.

Alle Province sono attribuite le funzioni in materia di istruzione, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado. La Provincia è competente per quanto riguarda l'edilizia scolastica, il dimensionamento della rete di scuole (istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole), le sospensioni delle lezioni in casi gravi e urgenti, costituzione, controllo e vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici e l'erogazione di servizi per agevolare il diritto allo studio (per esempio, il trasporto dalla scuola a strutture esterne per le attività sportive, agevolazioni per l'acquisto dei libri di testo, ecc.).

L'Amministrazione comunale, rappresentativa spesso di piccole comunità abitative e di limitati territori, è capillarmente diffusa e gestisce per competenza propria e per delega delle Regioni o delle Province funzioni e servizi necessari per il funzionamento dei livelli preprimario, primario e secondario inferiore. Le misure previdenziali consistono in: trasporto alla sede scolastica, servizio di mensa gratuito o a prezzo ridotto a seconda delle condizioni economiche delle famiglie, concessione di buoni acquisto per i libri di testo, sussidi in denaro, ecc. Questa materia è regolata da norme generali stabilite dallo Stato e da leggi regionali. I piccoli Comuni sono talvolta riuniti, per la migliore gestione dei servizi, in consorzi, associazioni intercomunali e Comunità montane. Inoltre, i Comuni sono competenti per l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole e dei piani di organizzazione delle reti scolastiche per i livelli preprimario, primario e secondario inferiore.

Per quanto riguarda la formazione professionale, esistono sul territorio agenzie formative pubbliche, provinciali e comunali (5.5.4.) che erogano percorsi di formazione professionale per giovani minori di 18 anni e per adulti e disoccupati.

[D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#)

[Legge 15 marzo 1997, n. 59](#)

2.6.4. Amministrazione e gestione degli istituti

In questo paragrafo viene fornita una panoramica sul livello di autonomia degli istituti di istruzione.

Per la descrizione degli organi di amministrazione e gestione degli istituti, cfr. 2.6.4.1. e 2.6.4.2..

Autonomia degli istituti a livello preprimario, primario e secondario

La legge 15 marzo 1997, n. 59 e il DPR 8 marzo 1999, n. 275 di attuazione della legge, hanno attribuito alle scuole autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Ogni scuola, dotata di autonomia e di personalità giuridica, progetta e realizza interventi di educazione, formazione e istruzione attraverso la predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa (POF).

Il Piano dell'offerta formativa (POF) è il documento fondamentale costitutivo della identità culturale e progettuale della scuola e deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale. Contemporaneamente, il POF deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Il POF è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di circolo/istituto (2.6.4.1.) e tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il POF, approvato dal Consiglio di circolo o di istituto, è reso pubblico e viene consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche comprende:

- L'autonomia didattica. Nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema scolastico, le scuole concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni. A tal fine regolano i tempi di insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento e pertanto possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune, quali, ad esempio, l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina; la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione; l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
- L'autonomia organizzativa consente alle istituzioni scolastiche: di adottare, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio; di adattare il calendario scolastico, fissato dalle Regioni, alle esigenze del POF; di organizzare in modo flessibile l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline. Inoltre le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel POF.
- L'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo si attua attraverso: la progettazione formativa e la ricerca valutativa; la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale; l'innovazione metodologica e disciplinare; la documentazione educativa, gli scambi di informazioni, esperienze e materiale didattico; l'integrazione tra le diverse articolazioni del sistema scolastico, ivi compresa la formazione professionale. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare, occorre il riconoscimento, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Per effetto dell'autonomia, le scuole, oltre a poter utilizzare la quota dell'orario scolastico ad esse riservata per inserire discipline e attività da esse liberamente scelte, possono ampliare l'offerta formativa con discipline e attività facoltative che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Conseguenza dell'autonomia è anche la possibilità che le scuole hanno di promuovere "accordi di rete" aventi a oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione, di acquisto di beni e servizi, scambio temporaneo di docenti consenzienti. Le scuole, inoltre, singolarmente o collegate in rete, possono stipulare convenzioni con le Università statali o private ovvero con enti e associazioni o agenzie operanti sul territorio e accordi con associazioni del volontariato e del privato sociale.

Alle scuole autonome, infine, sono attribuite le funzioni di carattere amministrativo e contabile, con esclusione di quelle in materia di personale (esempio: reclutamento del personale, trasferimenti, riconoscimento di titoli di studio esteri, provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, graduatorie per il conferimento di incarichi).

Per ottenere l'autonomia e la conseguente personalità giuridica la scuola deve avere una popolazione prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni, con possibilità di riduzione fino a 300 alunni nelle piccole isole, comuni montani e aree geografiche contraddistinte da specificità etniche e linguistiche.

L'autonomia delle scuole è esercitata nell'ambito di una cornice generale di riferimento stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in modo da garantire il carattere unitario del sistema di istruzione. Infatti, è competenza del Ministero definire: gli obiettivi generali del processo formativo, gli obiettivi specifici di apprendimento (3.10. 4.10.) relativi alle competenze degli alunni, le discipline costituenti la quota nazionale dei curricula e il relativo monte ore annuale, l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula, gli standard relativi alla qualità del servizio, gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi, i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione degli adulti.

Negli istituti scolastici relativi al livello preprimario, primario e secondario, la direzione e la gestione sono tenute da vari organi, i cui ruoli e funzioni sono descritti al par. 2.6.4.1..

Per quanto riguarda le agenzie formative (5.5.4.), in cui si svolge la formazione professionale di competenza regionale, il ruolo di presidio rispetto alle loro attività è esercitato dalle Amministrazioni regionali o da quelle provinciali "delegate". Queste hanno potestà normativa e svolgono compiti di programmazione e di indirizzo per il territorio di loro competenza.

Le agenzie formative diffuse sul territorio sono pubbliche e private. Queste ultime lavorano in convenzioni con le regioni che le hanno accreditate per la realizzazione di una o più attività formative, sulla base di determinati criteri di qualità (cfr. 5.4.4.). Per quanto riguarda l'obbligo di istruzione, il decreto interministeriale del 29 novembre 2007 definisce i criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi sperimentali triennali.

Autonomia degli istituti a livello terziario (università e Afam)

La Costituzione della Repubblica riconosce alle Università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato (art. 33).

Con la legge 127/1997 e il successivo Regolamento 509/1999, si è concluso il procedimento di attribuzione alle università dell'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. Successivamente, la stessa autonomia è stata riconosciuta anche agli istituti dell'Alta formazione artistica e musicale, in base al DPR 132/2003 (6.3.). Sulla base dell'autonomia gli istituti universitari e Afam emanano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio.

Gli organismi di amministrazione e gestione a livello di istruzione superiore sono descritti al par. 2.6.4.2..

[Costituzione della Repubblica Italiana](#)

[D.M. 3 novembre 1999, n. 509](#)

[Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007](#)

[DPR 8 marzo 1999, n. 275](#)

[Legge 15 maggio 1997, n. 127](#)

[Legge 15 marzo 1997, n. 59](#)

2.6.4.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

In questo paragrafo sono descritti gli organi di amministrazione e gestione degli istituti scolastici.

Per informazioni generali sul livello di autonomia degli istituti, cfr. 2.6.4..

Dirigente scolastico

Col Decreto Legislativo n.59 del 6 marzo 1998, i capi di istituto delle istituzioni scolastiche (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie) alle quali è attribuita l'autonomia e la personalità giuridica hanno assunto la denominazione di Dirigenti scolastici. Essi sono inquadrati in ruoli regionali (restando però sempre dipendenti statali); dal 1° marzo 2002 il loro rapporto di lavoro è regolato da uno specifico contratto collettivo di lavoro, distinto da quello dei docenti.

Secondo il predetto Decreto Legislativo n. 59, il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (vedi sotto) scolastici, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, al fine di organizzare l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa e di promuovere gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio. È titolare delle relazioni sindacali. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti ed è coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (vedi sotto). Circa le modalità di assunzione dei dirigenti scolastici, cfr. 8.3.1..

Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

Con l'anno scolastico 2000/2001, nelle scuole autonome, il responsabile amministrativo ha assunto la denominazione di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite dal dirigente dell'istituzione scolastica e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istruzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Provvede direttamente al rilascio di certificazioni che non comportino valutazioni discrezionali, elabora progetti e proposte per il miglioramento della funzionalità dei servizi di competenza e cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni. Fa parte di diritto della Giunta esecutiva e del Consiglio di circolo o del Consiglio di istituto (vedi sotto).

Consiglio di Circolo e Consiglio di Istituto

Il Consiglio di circolo (nei Circoli didattici delle scuole primarie) e il Consiglio di istituto (negli Istituti comprensivi e nelle scuole secondarie) sono formati da rappresentanti eletti del personale insegnante e non insegnante, dei genitori e, nelle scuole secondarie superiori, degli alunni. Il Dirigente scolastico (vedi sopra) è

membro di diritto. Il presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori. Il Consiglio delibera sull'acquisto, il rinnovo e la manutenzione delle attrezzature scolastiche e dei sussidi didattici, delle dotazioni librerie, dei materiali di consumo. Approva il Piano dell'offerta formativa (2.6.4.) e decide in merito all'organizzazione della vita e dell'attività scolastica, all'uso dei locali e delle attrezzature, alle attività culturali sportive e ricreative, ai rapporti di collaborazione con altre scuole, alla programmazione di attività parascolastiche, visite guidate e viaggi di istruzione, alle iniziative assistenziali per gli alunni. Naturalmente, nella programmazione delle iniziative suddette il Consiglio deve tenersi entro i limiti delle disponibilità di bilancio e del più rigoroso rispetto delle competenze del Collegio dei docenti (vd. sotto) e della libertà di insegnamento cui ha diritto ciascun insegnante. La Giunta esecutiva, eletta in seno al Consiglio di istituto, è presieduta dal Dirigente scolastico. Prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Da molto tempo vi è un generale riconoscimento della necessità di riformare gli organi collegiali, istituiti presso le scuole con la legge 477/1973 e successivi decreti delegati del 1974, ma i disegni di legge presentati nel corso delle varie legislature non hanno mai terminato il loro iter.

Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è formato dagli insegnanti a tempo indeterminato e determinato di ciascun Circolo didattico o istituto. È presieduto dal Dirigente scolastico (vd. sopra) ed elabora, sulla base degli indirizzi generali, gestionali e amministrativi definiti dal Consiglio di circolo/istituto (vd. sopra) e tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti, il Piano dell'offerta formativa (POF, 2.6.4.) che costituisce il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola. Il Collegio, inoltre, valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento. Sceglie i libri di testo, (sentiti i Consigli di interclasse e i Consigli di classe, vd. sotto) e i sussidi didattici (entro i limiti finanziari indicati dal Consiglio di circolo e dal Consiglio di istituto). Richiede al Ministero il riconoscimento di progetti di ricerca e di innovazione che comportino modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dagli obiettivi generali e specifici fissati dal Ministero all'art. 8 del Regolamento sull'autonomia; ha funzioni consultative per il Dirigente scolastico in materia di formazione delle classi, orario di lezione e svolgimento delle attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di circolo o dal Consiglio di istituto e delle proposte dei Consigli di classe.

Consiglio di intersezione e di classe

Il Consiglio di intersezione per la scuola dell'infanzia ed il Consiglio di interclasse per la scuola primaria sono formati dagli insegnanti di tutte le classi o sezioni parallele funzionanti in ogni sede scolastica compresa nel Circolo didattico e da un genitore eletto per ogni classe o sezione.

Il Consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado è composto da tutti i docenti della classe, da quattro rappresentanti dei genitori, eletti da e fra i genitori di tutti gli alunni della classe, e dal Dirigente scolastico, che lo presiede o delega a tale funzione uno dei docenti della classe. Nella scuola secondaria di secondo grado sono presenti due rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei genitori sono ridotti a due.

Tali Consigli impostano la programmazione educativa e didattica di classe, specialmente nelle forme interdisciplinari, verificano l'andamento didattico e disciplinare della classe o sezione, assumono iniziative di innovazione, di recupero e di sostegno, propongono e organizzano, nel proprio interno, attività complementari e parascolastiche, formulano proposte al Collegio dei docenti sull'azione educativa e didattica, l'innovazione strutturale, i rapporti fra docenti, genitori e alunni. Con la sola presenza dei docenti provvedono alla realizzazione del coordinamento interdisciplinare e alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Comitato per la valutazione degli insegnanti

Presso ogni Circolo didattico o istituto scolastico è istituito il Comitato per la valutazione degli insegnanti, costituito dal Dirigente scolastico che lo presiede e da 2 o 4 docenti, eletti dal collegio, quali membri effettivi e 1 o 2 quali supplenti, a seconda che la scuola abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti. Le funzioni del Comitato sono quelle di esprimere un parere: sul servizio prestato, durante l'anno di formazione, dai docenti in prova, sulla richiesta di riabilitazione avanzata da docenti che hanno subito una sanzione disciplinare, a richiesta dell'insegnante, sul servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59

DPR 8 marzo 1999, n. 275

Legge 30 luglio 1973, n. 477

2.6.4.2. Istruzione terziaria

L'istruzione terziaria in Italia è offerta dagli istituti dell'istruzione universitaria (6.5.2.) e dagli istituti afferenti all'Alta formazione artistica e musicale (Afam, cfr. 6.5.1.).

Nelle istituzioni dell'Afam, il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale per le materie di sua competenza. È eletto dai docenti dell'istituzione.

Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione (salvo che per le materie la cui competenza è affidata al Direttore). È nominato dal Ministro entro una terna di soggetti designata dal Consiglio Accademico dell'istituzione, organo collegiale dell'istituzione composto dal Direttore e da rappresentanti dei docenti e degli studenti.

Per l'istruzione universitaria la direzione e gestione si articola in tre livelli (Università, Dipartimento, Facoltà), illustrati di seguito.

Per informazioni generali sul livello di autonomia degli istituti, cfr. 2.6.4..

Amministrazione a livello di università

A tale livello, i principali organi di direzione e di gestione amministrativa sono:

- **Rettore:** è il legale rappresentante dell'Università. I suoi compiti consistono nel presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nel vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università e nell'esercitare la funzione disciplinare, nello stipulare gli accordi di collaborazione esterna, nel programmare l'attività didattica e di ricerca dell'università. I Rettori delle Università sono eletti tra i professori ordinari e professori straordinari a tempo pieno (8.2.12.2.) da un corpo elettorale la cui composizione è determinata dallo Statuto dell'Università. In linea di massima esso è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di facoltà (vd. sotto), nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, da personale tecnico-amministrativo. Il Rettore dura in carica minimo 3 anni, salvo diversa previsione dello Statuto ed è rieleggibile;
- **Senato Accademico:** è costituito, generalmente, dal Rettore, dai Presidi delle Facoltà Universitarie, dal Pro-Rettore nonché da rappresentanti del mondo accademico degli studenti secondo le norme previste dai singoli Statuti. Ha compiti deliberativi su questioni didattico-scientifiche di interesse generale per l'Università, consultivi ed anche propositivi per il miglioramento della gestione dell'ateneo. Questa è la composizione ordinaria, ma è prevista anche una composizione allargata per l'approvazione dello Statuto dell'Università;
- **Consiglio di Amministrazione:** sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'università, nonché alla gestione del personale tecnico e amministrativo; in particolare

approva il bilancio dell'università. La legge 9 maggio 1989, n. 168 demanda agli Statuti delle singole Università la composizione del Consiglio di Amministrazione, limitandosi a stabilire che deve essere assicurata la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente. Nonostante le inevitabili differenze, dovute soprattutto alle dimensioni delle Università, quasi tutti gli Statuti prevedono nel Consiglio la presenza del Rettore, Pro-Rettore, Direttore amministrativo, rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, del personale non docente e degli studenti, nonché esponenti degli Enti locali e di Enti pubblici o privati che concorrano in misura considerevole al finanziamento dell'Università;

- **Direttore amministrativo:** è il vertice dell'apparato amministrativo e a esso compete la gestione finanziaria e amministrativa nonché l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione universitaria verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo. Le competenze specifiche sono comunque determinate dagli Statuti dei singoli atenei. Fa parte del Consiglio di Amministrazione e, con voto consultivo, del Senato Accademico. Può essere scelto tra il personale della carriera dirigenziale dell'Università ovvero di altre amministrazioni pubbliche ed anche tra esterni all'amministrazione. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato, di durata non superiore a 5 anni.

Ogni Università, è dotata di un proprio Statuto che può prevedere altri organi che si affiancano agli organi di governo dell'Ateneo, quali il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, la Commissione per la didattica e il Diritto allo studio, il Comitato per le pari opportunità, il Consiglio degli studenti.

Amministrazione a livello di dipartimento universitario

Con l'art. 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sono stati istituiti i Dipartimenti intesi come organizzazioni di uno o più settori di ricerca omogenei per fini e per metodo e dei relativi insegnamenti, anche afferenti a più facoltà o a più corsi di laurea. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore. I Dipartimenti hanno una propria struttura con autonomia finanziaria e di gestione.

I principali organi di direzione e gestione sono:

- **Consiglio di dipartimento:** è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori, nonché dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e, eventualmente, degli studenti. È presieduto dal Direttore di dipartimento. Il Consiglio di dipartimento dà pareri sull'istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline di propria pertinenza; adotta delibere riguardanti lo studioso o esperto al quale affidare i corsi integrativi. Esso prende inoltre decisioni riguardanti l'utilizzazione dei fondi da assegnare al Dipartimento per le sue attività di ricerca e approva il bilancio del Dipartimento;

- **Direttore di dipartimento:** è scelto, nell'ambito dei professori ordinari e dei professori straordinari, da un corpo elettorale costituito anche dai professori associati e dai ricercatori. Egli rappresenta il Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici; presiede il Consiglio di dipartimento; predispone le richieste di finanziamento e propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento.

- **La Giunta di dipartimento** è composta dal Direttore di dipartimento, da 3 professori ordinari, 3 professori associati e 2 ricercatori. Ha il compito di coadiuvare il Direttore e di affidare gli insegnamenti del corso di dottorato di ricerca.

Amministrazione a livello di facoltà

L'unità organica dell'Università dal punto di vista amministrativo e scientifico-didattico è la Facoltà. Essa è infatti una struttura organizzativa comprendente uno o più corsi di studio riferibili a una matrice culturale e metodologica comune. Lo studente svolge il suo iter universitario all'interno di una Facoltà, iscritto a un determinato corso di studi.

A tale livello, lo Statuto dell'Università definisce i principali organi di direzione e di gestione e i rispettivi compiti. In linea generale essi possono così essere indicati:

- Consiglio di facoltà: è formato dal Preside di facoltà, da tutti i professori di ruolo e da rappresentanti dei ricercatori. Possono intervenire alle sue riunioni, con diritto di parola e di proposta su argomenti di loro interesse, anche rappresentanti degli studenti. Il Consiglio di facoltà programma lo sviluppo dell'attività didattica, ne coordina il funzionamento e avanza proposte di modifiche da apportarsi all'ordinamento didattico;
- Preside di facoltà: viene eletto a maggioranza dei voti tra i professori ordinari e professori straordinari a tempo pieno (8.2.12.2.). L'elettorato è costituito dai professori ordinari, dai professori straordinari e dai professori associati presenti nella Facoltà. Il Preside svolge le funzioni inerenti alla qualità di Presidente del Consiglio di facoltà (convocazione, determinazione dell'ordine del giorno, ecc.), cura i rapporti tra la Facoltà e il governo centrale dell'Università e sovrintende al buon andamento della Facoltà;
- Consiglio di corso di studio: I consigli di corso di studio sono costituiti quando in una Facoltà esistono più corsi. Sono composti da tutti i professori di ruolo afferenti al corso e dai rappresentanti dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Tali consigli coordinano le attività di insegnamento relative al corso di studio e approvano i piani di studio degli studenti;
- Presidente di Consiglio di corso di studio: Tra tutti i professori che afferiscono a un determinato corso di studi, viene eletto un Presidente di Consiglio di corso di studio che sovrintende e coordina le attività del rispettivo corso.

Legge 9 maggio 1989, n. 168

DPR 11 luglio 1980, n. 382

2.7. Consultazione interna ed esterna

Vedi punti che seguono.

2.7.1. Consultazione interna ed esterna nei livelli preprimario, primario e secondario

La concertazione interna si realizza principalmente attraverso gli organi collegiali interni agli istituti scolastici (es. Consiglio di classe, Collegio dei docenti, Consiglio di circolo/istituto), secondo modalità e con riferimento alle materie indicate nelle disposizioni che disciplinano le attribuzioni di tali organi (cfr. 2.6.4.1.). In generale può dirsi che la cooperazione tra le diverse componenti della comunità educativa è finalizzata alla programmazione dell'attività scolastica e delle attività integrative senza interferenze nell'attività didattica, che resta di esclusiva competenza del corpo docente.

Inoltre, la concertazione è ancor più agevolata negli istituti comprensivi che raggruppano in una stessa istituzione scolastica autonoma, plessi di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e secondaria di primo grado.

La consultazione esterna coinvolge studenti e famiglie, attraverso le associazioni e i consigli, ma anche altri soggetti esterni alla scuola.

Le forme di partecipazione degli studenti

Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, per realizzare il loro diritto alla gestione e partecipazione democratica alla vita della scuola.

La partecipazione degli studenti alla vita della scuola si realizza attraverso:

- le assemblee studentesche negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Sono disciplinate dal Testo Unico delle leggi sulla scuola del 1994 (cfr. 2.3.). I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono costituire un comitato studentesco di istituto; questo può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate anche per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico (2.6.4.1.), che ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

- Lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", è stato approvato con D.P.R del 24 giugno 1998, n. 249 (modificato con DPR 21 novembre 2007, n. 235). Dopo aver ribadito che la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, lo Statuto stabilisce i diritti e i doveri degli alunni. Tra i diritti vi è quello a una formazione culturale e professionale qualificata, alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, a una valutazione trasparente e tempestiva, ecc. Tra i doveri vi è quello della frequenza regolare, dell'assiduo assolvimento degli obblighi di studio, del mantenimento di un comportamento corretto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, dell'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti, ecc. Lo Statuto ha ridisegnato ex novo la materia disciplinare, rimasta fino al 1998 sostanzialmente regolamentata da norme risalenti al 1925. Premesso che, nel quadro dell'autonomia assegnata alle scuole, sono i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche a individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, lo Statuto afferma il principio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e, pertanto, le sanzioni debbono essere sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; allo studente viene offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della Comunità scolastica. Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, può essere disposto in casi di gravi e ripetute infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni e deve essere adottato da un organo collegiale. Per reati particolarmente gravi, che violano la dignità e il rispetto delle persone o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone, l'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto, da parte del Consiglio di istituto, per periodi superiori a 15 giorni. Nel caso di recidiva o di reati gravissimi si può giungere anche all'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e alla esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Il relativo provvedimento può essere impugnato con ricorso a un organo di garanzia interno alla scuola, disciplinato dal regolamento dell'istituto, ma di esso devono far parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e due rappresentanti dei genitori nella scuola secondaria di primo grado. Questo stesso organo di garanzia decide, nelle scuole secondarie superiori, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. La decisione adottata dall'organo di garanzia interna non è definitiva, ma è impugnabile con reclamo al dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (2.6.1.2.), che decide in via definitiva dopo aver sentito il parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

- La partecipazione alle iniziative attivate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia. Con i Decreti del Presidente della Repubblica 567/1996, 156/1999 e 105/2001, sono stati individuati strumenti e percorsi rivolti a coinvolgere gli studenti nella vita della scuola. Sono previsti, infatti: iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ovviamente in relazione all'età e alla maturità degli studenti; la predisposizione, negli istituti di istruzione secondaria di primo grado e di secondo

grado, di almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni; l'uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi; il sostegno a tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, civile e sociale del territorio e la collaborazione con gli enti locali, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dei genitori, del volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni. Le iniziative complementari debbono tenere conto delle esigenze rappresentate dagli studenti, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole e la partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Pertanto sono sottoposte al preventivo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari. Le iniziative integrative, che al pari di quelle complementari, debbono essere deliberate dal Consiglio di circolo o dal Consiglio di istituto (gli organi collegiali sono descritti al par. 2.6.4.1.), sono finalizzate a offrire ai giovani attività extra-curricolari per la loro crescita umana e civile e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti, delle opportunità offerte sul territorio e delle concrete capacità organizzative espresse dalle Associazioni studentesche. Tutte le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni studentesche; le convenzioni debbono prevedere la durata e le modalità dell'uso dei locali e delle attrezzature, il regime delle responsabilità per eventuali danni, ecc.

- La Consulta provinciale degli studenti, disciplinata dal DPR 9 aprile 1999, n. 156, costituita da due studenti per ciascun istituto di istruzione secondaria superiore col compito di: assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le scuole della provincia; formulare proposte ed esprimere pareri all'Amministrazione Scolastica, agli enti locali e agli organi collegiali territoriali; istituire uno sportello informativo per gli studenti; promuovere iniziative di carattere transnazionale; designare 2 rappresentanti nell'organo di garanzia previsto all'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti per esprimere pareri vincolanti all'Amministrazione scolastica periferica sui reclami proposti per le violazioni dello Statuto e dei regolamenti delle scuole. Questo organo di garanzia è costituito, oltre che da due studenti designati dalla Consulta, anche da 3 docenti e da un genitore ed è presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente prima menzionato. Per la scuola secondaria di primo grado in luogo degli studenti sono designati altri 2 genitori. La Consulta provinciale può articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche. Il Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali dello studente, costituisce un organo consultivo del Ministero e assicura una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni: coordina e cura lo scambio di informazioni relativamente alle attività delle consulte provinciali; promuove l'ideazione e la realizzazione di attività progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria e internazionale; esprime pareri su azioni attinenti la partecipazione degli studenti e la progettualità delle consulte; promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca; elabora proposte e indicazioni progettuali in particolare per quanto riguarda il funzionamento del sistema di partecipazione e di rappresentanza degli studenti.

- Presso la Direzione Generale per lo studente del MIUR (2.6.1.1.) ha sede il Forum nazionale delle Associazioni studentesche, maggiormente rappresentative, istituito ai sensi del Regolamento n. 105 del 13 febbraio 2001 che ha disciplinato le iniziative complementari e le attività integrative nelle scuole. In applicazione di tale Regolamento, il Decreto Ministeriale n. 79 dell'11 luglio 2002 ha individuato le Associazioni studentesche più rappresentative, ha stabilito la composizione del Forum (non più di 3 rappresentanti per associazione). Il Forum elegge all'inizio di ciascuna riunione un coordinatore e si riunisce una volta ogni due mesi nel corso dell'anno scolastico e si dota di un regolamento interno. Alle riunioni partecipa il Ministro o un suo delegato e la Direzione Generale sopracitata fornisce il necessario supporto organizzativo e di segreteria. Per quanto riguarda i compiti, il Forum favorisce il dialogo tra il Ministero e le realtà associative degli studenti, rappresenta le esigenze degli studenti, formula proposte ed esprime pareri sia su richiesta del Ministro che di propria iniziativa.

Le forme di partecipazione dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di circolo/istituto (2.6.4.1.). All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i docenti rispettivamente, della sezione, della classe o dell'istituto.

I genitori possono, di propria iniziativa e al di fuori delle istituzioni scolastiche, riunirsi in associazioni, in base a finalità educative, ideologiche, credo religioso e partecipare con la loro sigla alle elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali.

Infine, il Ministero dell'Istruzione, con Decreto n. 14 del 1° febbraio 2002, ha istituito il Forum nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, individuando le Associazioni e determinando la composizione (un minimo di 2 rappresentanti per associazione) e i compiti (analoghi a quelli del Forum delle Associazioni studentesche). Il Forum elegge all'inizio di ogni riunione un coordinatore, si riunisce almeno tre volte all'anno, si dota di un regolamento interno e ha sede presso la Direzione Generale per lo Studente, che assicura il necessario supporto organizzativo e di segreteria.

Il 10 ottobre 2007 è stato sottoscritto tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le Associazioni Nazionali dei Genitori un protocollo d'intesa finalizzato a prevenire e contrastare i fenomeni di violenza e intolleranza tra i giovani all'interno delle istituzioni scolastiche.

Altre forme di consultazione esterna

La concertazione esterna, oltre ai soggetti che fanno parte degli organi collegiali della scuola come i genitori e gli alunni, coinvolge anche organi esterni alla scuola stessa, come il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Il Consiglio è l'organo consultivo del Ministero a livello centrale (DPR 416/1974). Il D.Lgs 233/1999 ha stabilito che il Consiglio Nazionale dell'Istruzione venga sostituito dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione che ad oggi non è stato istituito. In attesa dell'istituzione del Consiglio Superiore, continua a operare il Consiglio Nazionale.

A livello locale operano i Consigli scolastici provinciali e i Consigli scolastici distrettuali (DPR 416/1974). Questi organi dovrebbero essere sostituiti dai Consigli scolastici locali, non ancora istituiti (D. Lgs 233/1999).

Inoltre, nella definizione delle politiche educative, nonché per le attività di valutazione e controllo, il Ministero si avvale della collaborazione di altri organismi, come l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (2.6.1.3.), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (9.3.) e l'Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori (2.6.1.3.).

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex-INDIRE, ex-BDP, ex-IRRE)

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (ex-CEDE)

Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL)

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233

DPR 13 febbraio 2001, n. 105

DPR 24 giugno 1998, n. 249

DPR 31 maggio 1974, n. 416

DPR 9 aprile 1999, n. 156

2.7.2. Consultazione interna ed esterna nell'istruzione terziaria

La concertazione all'interno delle università si svolge attraverso organi collegiali di direzione e di gestione amministrativa quali Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, e vari Consigli (di dipartimento, di facoltà, di corso di studio, degli studenti, ecc.), cfr. 2.6.4.2.. Nelle istituzioni Afam si sta sviluppando attraverso diverse forme di consultazione, diversificate a seconda delle singole istituzioni, tra i Direttori degli istituti stessi e i Direttori Amministrativi, i Direttori delle singole Scuole, i rappresentanti degli studenti, ecc. Quanto alle Scuole (di Pittura, di Scultura, di Canto, di Pianoforte, e così via), si tratta di unità didattico-organizzative proprie delle istituzioni Afam che si possono ritenere corrispondenti alle facoltà universitarie.

A livello centrale la concertazione tra le varie componenti della comunità educativa ha luogo attraverso organi collegiali nazionali di rappresentanza e consulenza, quali il CUN, il CNSU, la CRUI, la Consulta Nazionale per il Diritto allo Studio Universitario (settore universitario), e il CNAM (sistema Afam). Per i dettagli sulla composizione e sulle funzioni di questi organismi, cfr. 2.6.1.3..

2.8. Modalità di finanziamento dell'educazione

La dotazione finanziaria delle istituzioni scolastiche è costituita dall'assegnazione da parte dello Stato di fondi per il funzionamento amministrativo e didattico (che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa). Però tale dotazione è attribuita senza vincolo di destinazione se non quello della utilizzazione prioritaria per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e indirizzo di scuola.

Contributi possono anche venire dalle Regioni, dagli Enti locali, da altri enti e privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica, mentre per le donazioni ed eredità sono state soppresse le autorizzazioni ad accettarle.

Lo Stato provvede direttamente per il finanziamento amministrativo e didattico della scuola, le Regioni provvedono direttamente ma più spesso per delega alla fornitura di servizi e assistenza in favore degli alunni (mense, trasporti, libri di testo nella scuola primaria, sussidi ai meno abbienti, assistenza sociosanitaria); le Province e i Comuni possono fornire assistenza e servizi su delega delle Regioni e per competenza propria erogano alle scuole il riscaldamento, l'illuminazione e il telefono, curano la costruzione e la manutenzione degli edifici scolastici.

Per quanto riguarda i finanziamenti della Formazione professionale in Italia, diverse sono le fonti di finanziamento a seconda delle tipologie di corso. Possono essere fondi propri delle Regioni o delle province, fondi nazionali erogati dal Ministero del Lavoro e/o dall'istruzione, possono essere fondi comunitari.

Lo Stato finanzia le università attraverso tre fondi previsti nel bilancio dello Stato, da ripartire tra gli atenei:

- il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO);
- il Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche (FEU);
- il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (FPS).

Il primo fondo (FFO), costituito mediante la confluenza in un unico capitolo di bilancio delle risorse finanziarie che fino al 1993 risultavano sparse su decine di capitoli di bilancio, si suddivide in tre parti:

- una quota base, collegata al trasferimento "storico" (corrispondente cioè a quanto le università avevano ricevuto negli anni precedenti);
- una "quota di riequilibrio", da ripartirsi sulla base di criteri relativi a standard dei costi di produzione per studente e a obiettivi di qualificazione della ricerca;

- una parte destinata alla stipula di "accordi di programma" tra gli atenei e il MIUR.

A queste entrate, si aggiungono i contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente e i finanziamenti autonomi (contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti di alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni).

L'Afam riceve, per il suo funzionamento amministrativo e didattico, finanziamenti statali (Ministero del Tesoro) che vengono assegnati dal MIUR per il tramite della Direzione Generale competente.

Alla realizzazione del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore non universitaria concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal ministero della pubblica istruzione con apposito fondo, sulla base dei piani triennali deliberati dalle regioni (legge 296/2006). Ai fini dell'ammissibilità alle risorse del fondo e della realizzazione dei percorsi IFTS, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo. I piani triennali, deliberati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sono sostenuti dal contributo ministeriale, previa verifica, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della sussistenza di specifiche condizioni finanziarie e procedurali.

D.P.C.M. del 25 gennaio 2008

Legge 15 marzo 1997, n. 59

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

2.9. Dati statistici

I dati statistici sul sistema educativo italiano sono pubblicati periodicamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e sono accessibili online ai seguenti indirizzi:


<http://www.pubblica.istruzione.it> (dalla sezione 'pubblicazioni', in particolare per i dati sul sistema scolastico)

<http://statistica.miur.it/> (in particolare per i dati sull'università, la ricerca e l'Afam)

I dati relativi al Sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore sono consultabili sul sito dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica all'indirizzo <http://www.indire.it/ifts>.

3. Educazione preprimaria

Organizzazione del sistema educativo italiano, 2009/10



L'educazione preprimaria viene attuata nella scuola dell'infanzia che ha durata triennale ed è rivolta ai bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni. La scuola dell'infanzia è compresa nel sistema educativo di istruzione e formazione, ma non ha carattere obbligatorio.

La scuola dell'infanzia è l'unico tipo di istituzione scolastica a livello prescolare, nel settore statale e in quello non statale.

3.1. Quadro storico

I primi istituti che hanno accolto bambini in tenera età sono stati gli asili d'infanzia. Il primo di questi fu fondato da F. Aporti nel 1829 a Cremona. Un'esperienza fondamentale fu quella di M. Montessori che nel 1907 aprì a Roma la "casa dei bambini" nella quale realizzò il metodo educativo che porta ancora oggi il suo nome.

Occorre però attendere la riforma Gentile del 1923 e il Testo Unico del 1928, perché alle scuole materne sia dedicata una regolamentazione precisa nel quadro dell'istruzione pubblica. Con tale riforma assumono la denominazione di scuole del grado preparatorio all'insegnamento primario. Nonostante ciò, la realizzazione delle disposizioni legislative restava ancora affidata agli organismi locali, per cui gli asili d'infanzia avevano, salvo qualche eccezione, finalità prevalentemente assistenziali e sociali ed erano lasciati all'iniziativa privata o di enti e associazioni. Dipendevano direttamente dallo Stato solo i giardini d'infanzia, annessi agli istituti magistrali e alle scuole magistrali, finalizzati prevalentemente al tirocinio degli studenti.

Lo Stato ha assunto la completa responsabilità nell'educazione prescolare solo nel 1968 con la Legge n. 444, riconoscendo anche la funzione svolta dalle istituzioni private e assegnando loro contributi finanziari.

L'educazione preprimaria viene così ad essere caratterizzata dal cosiddetto "pluralismo istituzionale", per la presenza, in relazione alla istituzione e alla gestione, di tre tipi di iniziative: le scuole promosse da enti privati, in gran parte religiosi; le scuole sorte per iniziativa degli enti locali; le scuole statali.

Con la legge n. 444 ha inizio un percorso che ha portato l'educazione preprimaria (detta 'scuola materna') a perdere sempre più i connotati assistenziali che l'avevano in precedenza caratterizzata, e ad assumere, non solo una valenza prevalentemente educativa, ma anche una completa autonomia didattica pur in rapporto di continuità con l'istruzione primaria e a inserirsi a pieno titolo nel sistema educativo di istruzione.

A conclusione di questo percorso, la legge n. 53 del 28 marzo 2003 (di riforma del sistema di istruzione e formazione) e il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 hanno inserito a pieno titolo l'educazione preprimaria nel sistema di istruzione con la denominazione di scuola dell'infanzia, riformandola in molti suoi aspetti.

Per gli sviluppi più recenti, cfr. 2.1..

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[Legge 18 marzo 1968, n. 444](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

[Riforma Gentile](#)

3.2. Dibattiti in corso e prospettive future

La scuola dell'infanzia è stata recentemente riformata dalla legge 53/2003 e dal successivo D.Lgs. 59/2004, di attuazione della legge stessa. La riforma è stata applicata a partire dall'a.s. 2004/2005.

Tuttavia i successivi due governi che si sono succeduti dal 2006 a oggi, espressioni di opposte maggioranze parlamentari (2.1.), sono ulteriormente intervenuti su alcuni aspetti del sistema educativo di istruzione e di formazione. In particolare, per il livello preprimario, gli interventi hanno riguardato l'età di accesso, il curriculum, le dimensioni delle sezioni e il tempo scolastico. Le relative informazioni sono inserite nei rispettivi paragrafi del presente capitolo. Attualmente, non ci sono ulteriori dibattiti in corso in riferimento all'educazione preprimaria. [D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

3.3. Quadro legislativo specifico

I più rilevanti testi normativi relativi alla scuola materna statale dalla sua istituzione a oggi sono:

- legge n. 444 del 1968 che sancisce l'istituzione da parte dello Stato delle scuole di livello preprimario, denominate 'scuole materne';
- decreto ministeriale 3 giugno 1991 che introduce i nuovi Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali. Questo documento programmatico, non vincolante per le scuole non statali che tuttavia in gran parte lo hanno comunque assunto come riferimento per la progettazione, riconosce all'educazione preprimaria il ruolo e la funzione di primo segmento, anche se non obbligatorio, del sistema formativo di base. A decorrere dall'a.s. 2004/05, gli Orientamenti sono stati sostituiti dalle *Indicazioni Nazionali* per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell'infanzia contenute nella tabella A, allegata al Decreto Legislativo 59/2004, che dal 2007 sono state affiancate dalle *Indicazioni per il curriculum* (cfr. 3.10.);
- decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico) che raggruppa tutte le principali norme di legge in vigore in materia di pubblica istruzione (con esclusione dell'istruzione universitaria). Ne è previsto un aggiornamento per adeguare il testo alla normativa che è stata emanata negli ultimi anni;
- legge di delega 59/1997 e successivo DPR 275/1999 che hanno introdotto e regolamentato l'autonomia delle istituzioni scolastiche (cfr. 2.6.4.);
- legge 62/2000 sulla parità scolastica (cfr. 3.14.);
- legge di delega 28 marzo 2003, n. 53 di riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, che riguarda anche la scuola dell'infanzia;

- decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, attuativo della legge 53/2003 nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. In particolare, per la scuola dell'infanzia, introduce la possibilità di iscrizione anticipata per i bambini e le bambine che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha abrogato l'istituto dell'anticipo;
- decreto ministeriale 31 luglio 2007 che introduce in via sperimentale le *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione* (3.10.);
- legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione con modificazioni del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 che detta le misure di contenimento della spesa pubblica anche per quanto riguarda l'organizzazione scolastica. La legge dispone, a partire dall'a.s. 2009/2010, una serie di interventi, fra cui la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attraverso appositi Regolamenti Per i regolamenti già emanati (DPR 81/2009 e DPR 89/2009), vedi sotto;
- legge 20 ottobre 2008, n. 169 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 1° settembre 2008, n. 137 (2.3.). Per la scuola dell'infanzia ha previsto, come per gli altri livelli di istruzione, una sperimentazione nazionale e azioni di sensibilizzazione e formazione del personale sull'insegnamento 'Cittadinanza e Costituzione' (3.10.);
- DPR 20 marzo 2009, n. 81 sulla riorganizzazione della rete scolastica e l'utilizzo delle risorse umane, come previsto dalla legge 133/2008 (in particolare, dimensione delle sezioni e determinazione degli organici del personale docente);
- DPR 20 marzo 2009, n. 89 che dispone la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione a partire dall'a.s. 2009/2010, come previsto dalla legge n. 133 del 2008. In particolare, per la scuola dell'infanzia, reintroduce la possibilità di iscrizione anticipata, già prevista da una norma del D.Lgs. 59/2004 poi abrogata dalla legge finanziaria del 2007, e prevede la continuazione delle 'sezioni primavera', cfr. 3.6..

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[DPR 20 marzo 2009, n. 81](#)

[DPR 20 marzo 2009, n. 89](#)

[DPR 8 marzo 1999, n. 275](#)

[Legge 10 marzo 2000, n. 62](#)

[Legge 15 marzo 1997, n. 59](#)

[Legge 18 marzo 1968, n. 444](#)

[Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

[Legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

[Legge 6 agosto 2008, n. 133](#)

3.4. Obiettivi generali

La scuola dell'infanzia 'non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone la potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle

opportunità educative: nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con i servizi dell'infanzia e con la scuola primaria' (D.Lgs 59/2004, art. 1).

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

3.5. Accessibilità geografica

Rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di residenza e dalle condizioni socio-economiche individuali, è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione Repubblicana (artt. 33-34).

Al raggiungimento di questo fine sono impegnate le amministrazioni statali centrali e periferiche, le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni) che devono provvedere alla istituzione e al funzionamento in tutto il territorio nazionale, in relazione all'età degli alunni, alla configurazione geografica dell'ambiente e alle condizioni sociali delle famiglie.

La frequenza della scuola preprimaria è considerata di importanza decisiva per lo sviluppo del bambino e per la riuscita nei successivi livelli scolastici. Nell'ultimo decennio diverse leggi, da ultimo la legge 53/2003, hanno perciò ribadito l'obiettivo di generalizzare l'offerta formativa e la frequenza della scuola preprimaria.

[Costituzione della Repubblica Italiana](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

3.6. Condizioni di ammissione e scelta dell'istituto

In generale, possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono da fra i 3 e i 5 anni, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. A richiesta delle famiglie, possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. L'iscrizione anticipata è possibile in presenza delle seguenti condizioni: la disponibilità di posti e di locali idonei all'accoglienza di bambini di età inferiore ai 3 anni, l'esaurimento delle liste d'attesa e una valutazione sui tempi e i modi dell'inserimento svolta dal collegio dei docenti.

Nelle località montane e nelle piccole isole o Comuni nei quali non siano presenti servizi per la prima infanzia e vi siano posti disponibili, è possibile l'inserimento anche di bambini di età compresa fra 2 e 3 anni.

Nel 2007 sono state avviate, in via sperimentale, le 'sezioni primavera' che accolgono bambini dai 24 ai 36 mesi di età. Questo nuovo servizio è nato per rispondere al bisogno di servizi per l'infanzia, assai sentito in particolare dalle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Le sezioni sono costituite presso le scuole dell'infanzia, sia statali che paritarie, come una sezione specifica con un proprio progetto educativo, propri spazi e personale dedicato. Le attività relative alla sperimentazione di questo nuovo servizio proseguono anche nell'a.s. 2009/2010, sulla base di appositi accordi con le Regioni e tenendo conto del necessario coordinamento con le iscrizioni anticipate.

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera; tuttavia, nelle scuole statali, limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'Amministrazione Scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, i criteri di accoglimento delle domande sono stabiliti dalle singole istituzioni scolastiche.

I piccoli comuni si possono riunire in consorzi o associazioni intercomunali, per la migliore gestione dei servizi.

[C.M. 15 gennaio 2009, n. 4](#)

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

DPR 20 marzo 2009, n. 89

3.7. Aiuti finanziari alle famiglie

Per questo livello di scuola, pur non obbligatorio, non sono richieste tasse di frequenza. Per i servizi di trasporto e mensa le famiglie versano un contributo, dal quale sono esonerati i meno abbienti.

La legge sulla parità n. 62 del 10 marzo 2000 (cfr. 3.14.) non prevede interventi a favore delle famiglie degli alunni che frequentano la scuola preprimaria in quanto scuola non obbligatoria.

Interventi, invece, sotto varie forme (buoni scuola, assegni, ecc.) sono previsti dalle legislazioni regionali nell'ambito delle competenze in materia di diritto allo studio. In alcune Regioni d'Italia (ad es. Veneto e Lombardia) la scuola paritaria copre circa il 50% del servizio per la scuola dell'infanzia.

Legge 10 marzo 2000, n. 62

3.8. Livelli di età e gruppi di alunni

Le scuole dell'infanzia statali sono organizzate in gruppi-classe denominati 'sezioni' che, normalmente, corrispondono all'età dei bambini, ma possono essere composte anche da bambini di età diversa. Infatti, base alla loro autonomia, le istituzioni scolastiche hanno libertà di scelta organizzativa anche per la formazione dei gruppi di alunni. Tuttavia, in genere c'è la tendenza ad alternare le attività di sezione con quelle di intersezione, creando così gruppi di età eterogenei. Questo al fine di creare rapporti più stimolanti fra gli insegnanti e i bambini, per accrescere le interazioni tra i bambini e consentire una più articolata fruizione degli spazi, degli ambienti e dei materiali.

Le sezioni sono istituite in rapporto agli alunni iscritti, il cui numero non è stabilito in maniera rigida, ma varia in relazione a molteplici fattori, quali la presenza o meno di alunni disabili, le caratteristiche geomorfologiche del territorio, le condizioni economiche e di disagio sociale, le disponibilità delle dotazioni organiche regionali. In linea generale, le sezioni sono costituite da un minimo di 18 e un massimo di 26 bambini (25 solo per l'a.s. 2009/2010).

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

DPR 20 marzo 2009, n. 81

3.9. Organizzazione dei tempi scolastici

Il Ministero definisce, ogni anno, le scadenze per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo e il calendario delle festività a rilevanza nazionale, valido anche per la scuola dell'infanzia (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Le singole Regioni determinano il calendario scolastico (inizio e fine delle attività didattiche, periodi di chiusura delle scuole in coincidenza delle festività nazionali, altri periodi di vacanza) per adattarlo alle esigenze del proprio territorio (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Ogni anno, il Ministero pubblica sul proprio sito un prospetto riassuntivo delle date di inizio e fine delle attività didattiche per Regione, con le date delle festività valide a livello nazionale e di quelle eventualmente stabilite a livello locale.

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia, che era stato stabilito dal D.Lgs. n. 59/2004 su base annuale, è stato ridefinito dal DPR n. 89/2009 su base settimanale

L'orario settimanale e giornaliero, con la distribuzione delle attività nei vari giorni della settimana (non meno di cinque) viene deliberato dal Consiglio di circolo o di istituto (2.6.4.1.).

Per quanto riguarda infine l'accoglienza extrascolastica degli alunni prima o dopo le lezioni, la competenza a fornire questo tipo di servizio è dei Comuni e quindi esso è condizionato, oltre che dalle richieste dell'utenza, dalla disponibilità, soprattutto finanziaria e di personale, delle Amministrazioni locali.

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

DPR 20 marzo 2009, n. 89

3.9.1. Organizzazione dell'anno scolastico

Le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno. Il monte ore annuale, calcolato moltiplicando per 35 settimane l'orario settimanale, può essere compreso tra un minimo di 875 ore per le sezioni funzionanti nella sola fascia del mattino (25 ore a settimana) e un massimo di 1750 per le sezioni con estensione di orario (50 ore a settimana). Il monte ore annuale normale è di 1400 ore (40 ore a settimana).

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

3.9.2. Orario settimanale e giornaliero

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Tuttavia le famiglie possono chiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Gli orari sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e didattica, hanno il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri orari settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie. Nel caso di scuole aventi sezioni funzionanti con orari settimanali diversi i bambini vengono inseriti in sezioni distinte a seconda del modello orari prescelti dalle rispettive famiglie.

Il Consiglio di circolo/istituto (cfr. 2.6.4.1.) è competente a stabilire l'orario d'inizio e di termine delle attività giornaliera, nonché i giorni settimanali di lezione, che non possono essere inferiori a 5.

C.M. 15 gennaio 2009, n. 4

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

DPR 20 marzo 2009, n. 89

DPR 8 marzo 1999, n. 275

Legge 15 marzo 1997, n. 59

3.10. Curricolo, tipi di attività e numero di ore

Nella scuola dell'infanzia il curricolo è definito sulla base delle *Indicazioni nazionali* per i piani personalizzati delle attività educative, introdotte in via transitoria dal Decreto Legislativo 59/2004 e aggiornate dalle *Indicazioni per il curricolo* del 2007.

Le *Indicazioni nazionali* del 2004 definiscono, per la scuola dell'infanzia:

- gli obiettivi generali del processo formativo (rafforzamento della identità personale, conquista dell'autonomia, sviluppo delle competenze);
- gli obiettivi specifici di apprendimento, che hanno lo scopo di esplicitare i livelli essenziali di prestazione che tutte le scuole dell'infanzia sono tenute ad assicurare per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e alla formazione di qualità e per mantenere l'unità del sistema educativo nazionale. Gli obiettivi specifici di apprendimento sono elencati sotto i titoli «il sé e l'altro», «corpo, movimento, salute», «fruizione e produzione di messaggi», «esplorare, conoscere e progettare»; tale elencazione non ha valore prescrittivo, ma si tratta di descrizioni di attività che il docente, attraverso la valorizzazione della propria autonomia professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica ed educativa in relazione ai bisogni, alle capacità e al grado di autonomia e di apprendimento di ciascun bambino; gli obiettivi relativi alla religione cattolica, sono stati approvati con Decreto del Presidente della Repubblica, in base alle norme concordatarie vigenti (cfr. 1.3.);
- i criteri per la scelta degli obiettivi formativi e la formulazione dei piani personalizzati delle attività educative.

Le predette *Indicazioni nazionali* hanno previsto, inoltre, l'introduzione del portfolio delle competenze individuali che accompagna ciascun bambino nel percorso scolastico. Il portfolio comprende una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti e una documentazione di elaborati che offra indicazioni di orientamento fondate sulle risorse, i modi e i tempi dell'apprendimento, gli interessi, le attitudini e le aspirazioni personali dei bambini. Nel 2006 il Ministero ha precisato che il portfolio non è obbligatorio, ma bensì una tra le eventuali forme di documentazione dei processi formativi la cui scelta è rimessa alla piena autonomia delle scuole e come tale ha un valore prettamente formativo e didattico.

Nell'a.s. 2007/2008, le *Indicazioni nazionali* sono state affiancate dalle *Indicazioni per il curricolo*, introdotte in via sperimentale con la prospettiva di un lavoro di validazione sul campo, in modo da raccogliere elementi di conoscenza e suggerimenti per la redazione definitiva del documento.

Le novità più significative delle *Indicazioni* del 2007 rispetto a quelle del 2004 riguardano: la reintroduzione dei 'campi di esperienza' quali articolazioni basilari del curricolo, la scelta di non indicare analiticamente gli obiettivi di apprendimento e di esplicitare invece dei 'traguardi per lo sviluppo della competenza', la decisione di non indicare né modelli di progettazione e di valutazione né vincoli organizzativi, considerando queste scelte prerogativa dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, e di proporre solo alcuni criteri metodologici di fondo per la costruzione dell'ambiente di apprendimento.

Il DPR 89/2009 ha stabilito che, a partire dall'a.s. 2009/2010 saranno applicate le *Indicazioni Nazionali* previste dal D.Lgs. 59/2004, così come aggiornate dalle *Indicazioni per il curricolo* del 2007. Per un periodo non superiore a tre anni (fino al 2011/2012), le attività svolte dalle scuole saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (2.6.1.3.) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (9.3.). Gli esiti di questo monitoraggio potranno portare all'eventuale revisione delle *Indicazioni nazionali* del 2004.

Inoltre, la legge 169/2008 ha previsto l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' allo scopo di approfondire la conoscenza della Costituzione italiana e sviluppare i valori della cittadinanza attiva. Nell'a.s. 2008/2009 è stato chiesto alle scuole interessate di elaborare progetti sul tema, al

fine di creare un patrimonio di buone pratiche da rendere accessibili sul territorio nazionale. Dei progetti presentati, ne sono stati selezionati 104, per un totale di 350 scuole coinvolte, come destinatari di finanziamenti specifici, utili per la realizzazione dei progetti stessi. Nell'a.s. 2009/2010 l'insegnamento 'Cittadinanza e Costituzione' viene avviato in via sperimentale in tutte le scuole, attraverso percorsi didattici progettati dalla singola scuola anche avvalendosi delle opportunità messe a disposizione a livello locale.

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

DPR 20 marzo 2009, n. 89

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

3.11. Metodi e materiali didattici

La scuola dell'infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimento riflessivo che integra le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell'esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini. Richiede attenzione e disponibilità da parte dell'adulto, flessibilità e adattabilità alle situazioni, clima caratterizzato da simpatia e curiosità, gioiosità ludica, ecc. e riconosce come connotati essenziali del proprio servizio educativo:

- la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti;
- la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed esperienze;
- il rilievo al fare produttivo e alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l'ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca.

Tali connotati sono presenti anche nelle *Indicazioni per il curricolo* del 2007, quali criteri per l'organizzazione dell'ambiente di apprendimento (cfr. 3.10.).

3.12. Valutazione degli alunni

Nella scuola dell'infanzia, l'osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione della loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità e alla quantità delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie. I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogni notazione classificatoria, sono descritti più che misurati e compresi più che giudicati. Compito della scuola dell'infanzia è, infatti, identificare processi aperti da promuovere, sostenere e rafforzare per consentire ad ogni allievo di dare il meglio delle proprie capacità.

La valutazione dei livelli di sviluppo prevede:

- un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità con cui si accede alla scuola materna;
- dei momenti interni alle varie sequenze didattiche, che consentono di aggiustare ed individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento;
- dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell'attività educativa e didattica e del significato globale dell'esperienza scolastica.

3.13. Strutture di sostegno

Gli interventi di sostegno di carattere psico-pedagogico possono essere sia interni che esterni all'istituto, mentre quelli di carattere pediatrico sono esterni, in quanto affidati alle strutture del servizio sanitario nazionale. Sono gratuiti e accessibili, senza particolari modalità, alla generalità dei bambini.

3.14. Settore privato

L'articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce due principi fondamentali:

- l'obbligo, per lo Stato, di offrire un sistema scolastico statale a tutti i giovani;
- il diritto, per le persone fisiche e giuridiche, di creare scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato (3° comma).

Il successivo comma 4 demanda alla legge ordinaria di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità e di assicurare a esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

Pertanto, secondo la Costituzione italiana, dovrebbero esistere tre tipologie di scuole:

- le scuole statali, gestite direttamente dallo Stato;
- le scuole paritarie, gestite da Enti e privati ma riconosciute dallo Stato e quindi abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- le scuole meramente private, non abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Benché l'esistenza della scuola non statale sia prevista dalla Costituzione del 1948, la legge che contiene "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" è stata approvata nel 2000 (legge 62/2000).

La soluzione che ha consentito di superare le divergenze è stata trovata da un canto nella formula del finanziamento non già direttamente ai gestori delle scuole non statali – ritenuto dai partiti laici incompatibile con l'inciso "senza oneri dello Stato" di cui all'art. 33 della Costituzione – ma in via indiretta attraverso borse di studio e sgravi fiscali alle famiglie degli alunni, sia delle scuole non statali che delle scuole statali, e dall'altro nel riconoscimento delle scuole paritarie come facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

I requisiti previsti dalla legge 62/2000 per il riconoscimento della parità sono i seguenti:

- un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un POF (2.6.4.) conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali (2.6.4.1.) improntati alla partecipazione democratica;
- l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- personale docente fornito del titolo di abilitazione (8.1.2. 8.1.4.);
- contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

La legge 62/2000 stabilisce che scuole paritarie sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale di quelli delle corrispondenti scuole statali; hanno piena libertà per quanto concerne l'orientamento

culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico e usufruiscono di un più favorevole trattamento fiscale se non hanno fini di lucro.

Una forma di finanziamento diretto continua a essere prevista; infatti è stato mantenuto il finanziamento ai gestori delle scuole primarie private, finanziamento esistente sin dal 1928, e quello, anch'esso esistente da moltissimo tempo, alle scuole dell'infanzia non statali, purché paritarie. La motivazione di tale decisione è da rinvenire nel fatto che, a differenza di quanto si verifica nella istruzione primaria e, ancor più, nell'istruzione secondaria ove la presenza dello Stato è nettamente maggioritaria, le scuole dell'infanzia non statali (gestite sia da privati che dai comuni) coprono quasi il 40% del fabbisogno e un mancato finanziamento comporterebbe la chiusura di buona parte di esse con conseguenti oneri più pesanti per il bilancio statale. Al finanziamento statale sono da aggiungere quelli, diretti alle scuole o indiretti attraverso le famiglie degli alunni, previsti dalle leggi regionali.

La Legge 62/2000 non ha imposto alle scuole non statali di richiedere la parità: ha però previsto l'emanazione di successivi provvedimenti normativi per la riconduzione di tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

Nel 2006, è stata emanata la Legge n. 27 che riconduce tutte le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

La Legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha stabilito che sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

- un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
- l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria.

Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento (D.M. 29 novembre 2007, n. 267); le scuole non paritarie sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale, e le relative modalità procedurali sono pure definite con regolamento (D.M. 29 novembre 2007, n. 263).

A questi decreti sono poi seguiti ulteriori specifici Decreti Ministeriali contenenti le linee guida di attuazione delle varie modalità procedurali: D.M. 10 ottobre 2008, n. 82, per l'inclusione e il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie; D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento; D.M. 10 ottobre 2008, n. 84, per la stipulazione delle convenzioni con le scuole primarie paritarie.

Per informazioni sull'istruzione non statale e non paritaria, cfr. 4.17..

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

C.M. 18 marzo 2003, n. 31

Costituzione della Repubblica Italiana

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106

Legge 10 marzo 2000, n. 62

Legge 3 febbraio 2006, n. 27

3.15. Varianti organizzative e strutture alternative

Non esistono varianti organizzative e strutture alternative della scuola dell'infanzia.

3.16. Dati statistici

Tabella 1 - Unità scolastiche, sezioni, alunni, docenti della scuola dell'infanzia statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Sezioni	Alunni	Personale docente
2008/2009	13.624	42.419	978.302	88.342

Tabella 2 - Rapporto alunni-docente e alunni-sezione della scuola dell'infanzia statale


Anno scolastico	Alunni per docente	Alunni per sezione
2008/2009	11,6	22,9

Fonti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi 'La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009' (Tavola B3 e p. 170) e 'Sedi, alunni, classi, dotazioni organiche del personale della scuola statale. Situazione di organico di diritto, a.s. 2008/2009' (p. XII).

[La scuola statale: sintesi dei dati - Anno scolastico 2008/2009](#)

4. Istruzione primaria

Organizzazione del sistema educativo italiano, 2009/10



La scuola primaria è obbligatoria, ha la durata complessiva di 5 anni ed è frequentata da alunni di età compresa fra 6 e 11 anni (4.6.). Insieme alla scuola secondaria di primo grado, anch'essa obbligatoria, forma il primo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, della durata complessiva di otto anni. Pur nella unità del ciclo, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado mantengono le proprie specificità.

La scuola primaria è articolata in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due bienni successivi. Questa articolazione ha finalità esclusivamente didattiche e non organizzative.

È prevista la possibilità di creare, sotto la direzione di un unico Dirigente scolastico (2.6.4.1.), istituti comprensivi costituiti da scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e anche scuole dell'infanzia.

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

4.1. Quadro storico

La Legge Casati (2.1.), emanata dallo Stato piemontese nel 1859, aveva istituito la scuola elementare "inferiore" obbligatoria, costituita da una prima e da una seconda classe, e la scuola elementare "superiore" costituita dalle classi terza e quarta. Erano i Comuni che dovevano gestire l'istruzione elementare. Con la formazione dello Stato unitario nel 1861, tali disposizioni si estendono a tutto il territorio nazionale, ma con esiti vari a seconda delle zone.

Con la riforma Gentile del 1923 si portano a cinque le classi della scuola elementare, con l'aggiunta di un "corso triennale di integramento" con le classi sesta, settima e ottava.

Il Testo Unico del 1928 riordina l'istruzione elementare suddividendola in grado inferiore di 3 anni e in grado superiore di 2 anni, con un esame di passaggio fra i due gradi.

Nel 1933 tutta la scuola primaria pubblica viene "avocata" allo Stato, completando un processo iniziato nel 1911.

La Legge n. 1254 del 1957 sostituisce l'articolazione in gradi con la suddivisione in cicli didattici; il primo, costituito dalla prima e dalla seconda classe e il secondo costituito dalla terza, dalla quarta e dalla quinta classe. Alla fine di ciascun ciclo la promozione degli alunni è conseguita mediante esami scritti e orali, che si svolgono nella sessione estiva e in quella autunnale, mentre il passaggio dall'una all'altra classe dello stesso ciclo avviene senza esami, in scrutinio unico, senza la previsione di una sessione autunnale di riparazione.

Con Decreto n. 503 del 1955 vengono adottati nuovi programmi che sono rimasti validi per oltre trent'anni, fino a quando sono stati sostituiti dai Programmi didattici annessi al D.P.R. n. 104 del 12 febbraio 1985, entrati in vigore a partire dal 1987.

Le innovazioni degli ultimi decenni nell'ordinamento della scuola elementare e nei contenuti dell'insegnamento prendono le mosse dalla Legge n. 820 del 1971, che segna il superamento della scuola limitata all'insegnamento del "leggere, scrivere e far di conto". L'istituzione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali (musica, pittura, teatro, ecc.), il prolungamento dell'orario scolastico nelle ore pomeridiane (tempo pieno), la presenza di più figure di insegnanti in una classe, avviano la trasformazione dell'insegnamento primario verso obiettivi più ampi di orientamento didattico culturale e di stimolo agli interessi dei ragazzi e all'evoluzione della loro personalità.

Altro importante momento innovativo è rappresentato dalla Legge di delega n. 477 del 1973 e dai relativi Decreti delegati del 1974, che avviano la partecipazione dei genitori alla gestione della scuola.

Uno dei punti più alti del rinnovamento culturale e sociale della scuola primaria e dell'intera istruzione obbligatoria si ha con l'approvazione della Legge n. 517 del 1977, soprattutto per quanto riguarda la programmazione didattica, la valutazione degli alunni, il lavoro in équipe degli insegnanti e il coordinamento fra le varie classi, l'inserimento degli alunni disabili nelle classi normali e la conseguente soppressione delle classi speciali.

Il processo di innovazione ha trovato il suo compimento nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 1985, con il quale sono stati approvati i nuovi Programmi didattici per la scuola primaria e nella Legge n. 148 del 1990, di riforma dell'ordinamento della scuola elementare, che ha posto le condizioni per la piena attuazione dei nuovi Programmi.

La scuola primaria è stata recentemente riformata con il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, emanato in attuazione della legge di delega n. 53 del 28 marzo 2003, di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione. L'attuazione dei nuovi ordinamenti è stata estesa a tutte le classi della scuola primaria dall'anno scolastico 2004/05.

Per gli sviluppi più recenti, cfr. 2.1..

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[DPR 12 febbraio 1985, n. 104](#)

[DPR 14 giugno 1955, n. 503](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

[Legge 30 luglio 1973, n. 477](#)

[Legge 4 agosto 1977, n. 517](#)

[Legge 5 giugno 1990, n. 148](#)

[Legge Casati](#)

[Legge quadro 10 febbraio 2000, n. 30](#)

[Riforma Gentile](#)

4.2. Dibattiti in corso e prospettive future

La scuola primaria è stata recentemente riformata dalla legge 53/2003 e dal successivo D.Lgs. 59/2004, di attuazione della legge stessa. La riforma è stata applicata a partire dall'a.s. 2004/2005.

Tuttavia i successivi due governi che si sono succeduti dal 2006 a oggi, espressioni di opposte maggioranze parlamentari, sono ulteriormente intervenuti su alcuni aspetti del sistema educativo di istruzione e di formazione (2.1.). In particolare, per il livello primario, gli interventi hanno riguardato l'organizzazione oraria, il numero degli insegnanti che entrano in rapporto con le classi, il curriculum, la valutazione, i libri di testo e le dimensioni delle classi. Le relative informazioni sono inserite nei rispettivi paragrafi del presente capitolo. Attualmente, non ci sono ulteriori dibattiti in corso in riferimento alla scuola primaria.

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

4.3. Quadro legislativo specifico

La principale normativa relativa alla scuola primaria è la seguente:

- legge 30 luglio 1973, n. 477, che delega il Governo a emanare norme sullo stato giuridico degli insegnanti e del personale non insegnante, sull'istituzione degli organi collegiali (2.6.4.1.) e sulla sperimentazione scolastica e i conseguenti decreti delegati del 31 maggio 1974;
- legge 4 agosto 1977, n. 517, che indica le norme comuni alla scuola primaria e secondaria inferiore sulla programmazione educativa, la valutazione degli alunni, l'inserimento dei disabili;
- legge 5 giugno 1990, n. 148 che riforma l'ordinamento della scuola elementare;
- legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico) che raggruppa tutte le principali norme di legge in vigore in materia di pubblica istruzione (con esclusione dell'istruzione universitaria). Ne è previsto un aggiornamento per adeguare il testo alla normativa che è stata emanata negli ultimi anni;
- legge di delega 59/1997 e successivo DPR 275/1999 che hanno introdotto e regolamentato l'autonomia delle istituzioni scolastiche (cfr. 2.6.4.);
- legge 62/2000 sulla parità scolastica (cfr. 4.16.);
- legge di delega 28 marzo 2003, n. 53 di riforma del sistema educativo di istruzione e formazione;
- Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, attuativo della legge 53/2003 nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado;
- Decreto Ministeriale del 31 luglio 2007 che introduce in via sperimentale le *Indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione* (4.10.33);
- legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 25 luglio 2008, n. 112 che detta le misure di contenimento della spesa pubblica anche per quanto riguarda l'organizzazione scolastica. La legge dispone, a partire dall'a.s. 2009/2010, una serie di interventi, fra cui la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attraverso appositi Regolamenti. Per i regolamenti già emanati (DPR 81/2009 e DPR 89/2009), vedi sotto;
- legge 20 ottobre 2008, n. 169 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 1° settembre 2008, n. 137 che ha introdotto, a partire dall'a.s. 2008/2009, nuovi criteri per la valutazione e la progressione

degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. La legge ha inoltre previsto, a partire dall'a.s. 2009/2010, una riorganizzazione dell'orario di funzionamento delle scuole primarie in connessione con l'introduzione dell'insegnante unico di riferimento, l'introduzione in via sperimentale dell'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione', nuovi criteri per l'adozione dei libri di testo;

- DPR 20 marzo 2009, n. 81 sulla riorganizzazione della rete scolastica e l'utilizzo delle risorse umane, come previsto dalla legge n. 133/2008 (in particolare, dimensione delle classi e utilizzo delle risorse umane);
- DPR 20 marzo 2009, n. 89 che dispone la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione a partire dall'a.s. 2009/2010, come previsto dalla legge n. 133 del 2008 (in particolare, orari di funzionamento, curriculum e docente unico di riferimento nella scuola primaria);
- DPR 22 giugno 2009, n. 122 di coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Il Regolamento, emanato ai sensi della legge 169/2008 trova applicazione dall'a.s. 2009/2010, sebbene alcune delle misure siano state applicate già nell'a.s. 2008/2009.

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

DPR 12 febbraio 1985, n. 104

DPR 20 marzo 2009, n. 81

DPR 20 marzo 2009, n. 89

DPR 22 giugno 2009, n. 122

DPR 8 marzo 1999, n. 275

Legge 10 marzo 2000, n. 62

Legge 15 marzo 1997, n. 59

Legge 24 settembre 1971, n. 820

Legge 28 marzo 2003, n. 53

Legge 30 luglio 1973, n. 477

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

Legge 4 agosto 1977, n. 517

Legge 5 giugno 1990, n. 148

Legge 6 agosto 2008, n. 133

Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104

4.4. Obiettivi generali

La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, 'promuove lo sviluppo della personalità ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile' (D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59).

Le finalità della scuola primaria vengono poi meglio esplicitate nelle *Indicazioni nazionali* per i piani di studio personalizzati del 2004 e nelle *Indicazioni per il curriculum* introdotte in via sperimentale, per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 (cfr. 4.10.).

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

4.5. Accessibilità geografica

Rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di residenza e dalle condizioni socio-economiche individuali, è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione Repubblicana (artt. 33-34).

Al raggiungimento di questo fine sono impegnate le amministrazioni statali centrali e periferiche, le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni) che devono provvedere alla istituzione e al funzionamento in tutto il territorio nazionale, in relazione all'età degli alunni, alla configurazione geografica dell'ambiente e alle condizioni sociali delle famiglie.

Mentre negli anni dell'espansione demografica si è avuto un aumento del numero delle scuole, da quando il processo si è invertito è sorta la necessità di procedere a una razionalizzazione della rete scolastica per ottimizzare l'uso delle risorse. Oggi il calo demografico è ancora in atto al sud e nelle isole, mentre la tendenza si è invertita nelle regioni del centro e del nord; oltre all'aumento dei bambini italiani nelle scuole di queste ultime regioni va poi considerato il numero degli alunni stranieri, che affluiscono sempre più numerosi.

Per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti e realizzare il diritto allo studio di ciascuno, la normativa prevede servizi e sostegni di vario tipo. Tra questi il servizio di trasporto scolastico, la cui organizzazione per quanto riguarda l'istruzione primaria è di competenza dei Comuni secondo i criteri stabiliti dalle leggi regionali sul diritto allo studio. Per gli alunni in situazione di handicap tale servizio è gratuito.

C.M. 15 gennaio 2009, n. 4

4.6. Condizioni di ammissione e scelta della scuola

Hanno l'obbligo di iscrizione al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Possono essere iscritti anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (per es. per l'anno scolastico 2009/2010, entro il 30 aprile 2010). Tale decisione è una facoltà rimessa alle famiglie.

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera. I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l'alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base all'offerta formativa e agli orari di funzionamento. Tuttavia, limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'Amministrazione scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, le domande di iscrizione sono accolte, entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dai Consigli di circolo o di istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni.

C.M. 15 gennaio 2009, n. 4

DPR 20 marzo 2009, n. 89

4.7. Aiuti finanziari alle famiglie

L'iscrizione e la frequenza sono gratuite nella scuola statale e nella scuola paritaria (4.16.). I libri di testo sono forniti gratuitamente da parte dei Comuni a tutti gli alunni. I servizi di trasporto e mensa sono gestiti sempre dai Comuni, ma sono richiesti contributi alle famiglie, salvo eventuali esoneri legati alle condizioni economiche.

Per quanto riguarda la possibilità di fornire aiuti finanziari direttamente alle famiglie, la materia rientra nella competenza delle Regioni e quindi varia secondo le rispettive legislazioni. In linea generale si può dire che le provvidenze consistono in contributi in denaro, agevolazioni nel pagamento dei servizi di trasporto e di mensa fino a raggiungere, per le categorie più deboli, l'esonero totale, e nell'acquisto dei sussidi didattici.

4.8. Livelli di età e gruppi di alunni

La scuola primaria dura 5 anni e, in genere, è frequentata da bambini di età compresa fra 6 e 11 anni (4.6.). La scuola primaria è articolata, da un punto di vista didattico, in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia, e in due periodi didattici biennali.

La classe è il raggruppamento fondamentale dell'organizzazione scolastica. Gli alunni sono normalmente iscritti a ciascuna classe in base al criterio dell'età anagrafica. Tuttavia, è possibile la formazione di raggruppamenti diversi, con alunni di classi diverse, in relazione alle attività da svolgere e agli obiettivi da perseguire. La classe è formata da un minimo di 15 alunni e un massimo di 26-27 alunni (25 limitatamente all'a.s. 2009/2010). Di norma il numero massimo di bambini per classe è ridotto a 20 nel caso siano presenti alunni disabili. Nelle scuole operanti nei comuni montani o nelle piccole isole, è ammessa la costituzione di classi con un minimo di 10 alunni.

Se popolazione scolastica è in numero così esiguo da non consentire il funzionamento classi distinte per età degli alunni, è possibile la costituzione delle pluriclassi, cioè classi diverse raggruppate in modo da costituire una sola classe dal punto di vista amministrativo. Il fenomeno, assolutamente marginale, riguarda oggi un limitatissimo numero di alunni. I docenti che operano nelle pluriclassi devono progettare e realizzare attività diversificate in relazione alle varie classi contemporaneamente presenti nel medesimo raggruppamento.

L'età anagrafica è il criterio prioritario di riferimento anche per l'iscrizione degli alunni stranieri; in questo caso, però, il corpo docente può prendere in considerazione altri elementi, quali l'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, il percorso di studi seguito in precedenza, l'accertamento del livello di preparazione (10.7.).

Gli insegnanti nella scuola primaria sono generalisti (possono insegnare tutte le discipline). Il numero di insegnanti per classe varia in base all'organizzazione oraria (4.9.2.). Infatti, a partire dal presente a.s. 2009/2010, nelle prime classi funzionanti con l'orario settimanale di 24, 27 o 30 ore, è previsto, di norma, l'impiego di un solo insegnante per classe, eventualmente affiancato da altri insegnanti per l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica. La presenza di due insegnanti, non in compresenza, è prevista per le classi funzionanti su 40 ore settimanali. Nelle classi successive alle prime alle quali si applica, fino a esaurimento, la precedente organizzazione oraria di 27, 30 o 40 ore settimanali, è previsto l'impiego di più insegnanti per classe (fino a un massimo di tre), non in compresenza.

[C.M. 15 gennaio 2009, n. 4](#)

[DPR 20 marzo 2009, n. 81](#)

[DPR 20 marzo 2009, n. 89](#)

[DPR 8 marzo 1999, n. 275](#)

[Legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

4.9. Organizzazione dei tempi scolastici

Il Ministero definisce ogni anno le scadenze per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione e il calendario delle festività a rilevanza nazionale, che si applica a tutti i livelli di istruzione (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Le singole Regioni determinano il calendario scolastico (inizio e fine delle lezioni, periodi di chiusura delle scuole in coincidenza delle festività nazionali, altri periodi di vacanza) per adattarlo alle esigenze del proprio territorio (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Ogni anno, il Ministero pubblica sul proprio sito un prospetto riassuntivo delle date di inizio e fine delle attività didattiche per Regione, con le date delle festività valide a livello nazionale e di quelle eventualmente stabilite a livello locale.

A livello centrale viene definito il monte orario minimo e massimo delle attività didattiche. Dall'a.s. 2009/2010 viene gradualmente applicato, a partire dalle classi prime, il monte orario definito su base settimanale, come stabilito dal DPR 89/2009 in applicazione della legge 169/2008. Per le classi successive alle prime, fino a esaurimento, continua ad applicarsi il monte orario annuale stabilito dal D. Lgs 59/2004 (4.9.2.).

L'orario settimanale e giornaliero, con la distribuzione delle attività nei vari giorni della settimana (non meno di cinque) e nelle fasce antimeridiana e pomeridiana, viene deliberato dal Consiglio di circolo o di istituto (2.6.4.1.).

Per quanto riguarda infine l'accoglienza extrascolastica degli alunni prima o dopo le lezioni, la competenza a fornire questo tipo di servizio è dei Comuni e quindi esso è condizionato, oltre che dalle richieste dell'utenza, dalla disponibilità, soprattutto finanziaria e di personale, delle Amministrazioni locali.

[C.M. 15 gennaio 2009, n. 4](#)

[D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#)

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#)

[DPR 20 marzo 2009, n. 89](#)

[Legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

4.9.1. Organizzazione dell'anno scolastico

L'anno scolastico è organizzato come segue:

- l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto;
- le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché delle attività di aggiornamento del personale, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno;
- allo svolgimento delle lezioni devono essere assegnati almeno 200 giorni;
- l'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi (quadrimestri o trimestri), con decisione del Collegio dei docenti valida per tutte le classi della stessa scuola.

[D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#)

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

4.9.2. Orario settimanale e giornaliero

Le scuole, sulla base della loro autonomia, possono adottare soluzioni flessibili, in base alle richieste delle famiglie, alle disponibilità di organico, alle strutture e ai servizi funzionanti. Il Consiglio di circolo o di istituto

(2.6.4.1.), inoltre può deliberare di distribuire il monte orario annuale complessivo del curriculum anche in forma diversificata nelle diverse settimane dell'anno scolastico, ferma restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali.

Nell'a.s. 2009/2010, a partire dalle prime classi, le famiglie possono scegliere fra le seguenti articolazioni di organizzazione oraria settimanale:

- orario di 24 ore settimanali;
- orario di 27 ore settimanali;
- orario fino a 30 ore settimanali, comprensivo di attività opzionali facoltative aggiuntive rispetto all'orario di 27 ore settimanali (fino a tre ore in più a settimana);
- orario di 40 ore settimanali, comprensive della mensa, corrispondente al modello del 'tempo pieno'.

Le famiglie esprimono la preferenza per l'orario al momento dell'iscrizione, in modo che la scuola possa organizzare le classi sulla base delle richieste. L'attivazione delle classi funzionanti con l'orario fino a 30 ore o a 'tempo pieno' (40 ore) è subordinata alla disponibilità di organico e di servizi idonei, nonché alla presentazione di un numero di richieste sufficienti a costituire la classe.

Per le classi successive alla prima, fino al loro esaurimento, continua ad applicarsi il precedente orario, definito su base annuale, così come scelto dalle famiglie al momento dell'iscrizione:

- solo orario obbligatorio di 891 ore annuali (corrispondenti a circa 27 ore a settimana);
- orario obbligatorio di 891 ore + massimo 99 ore destinate ad attività facoltative e opzionali, corrispondente a una media di 30 ore a settimana, non comprensive della mensa. La scuola deve programmare tali attività nell'ambito del proprio POF (2.6.4.) tenendo conto sia delle prevalenti richieste delle famiglie sia delle professionalità effettivamente esistenti tra i docenti;
- un orario annuale fino a un massimo di 1320 ore, corrispondenti alle 40 ore settimanali del 'tempo pieno', comprensive della mensa.

Le lezioni devono essere distribuite su un minimo di 5 giorni a settimana, ma le scuole sono autonome per l'organizzazione dell'orario giornaliero.

[C.M. 15 gennaio 2009, n. 4](#)

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[DPR 20 marzo 2009, n. 89](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

[Legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

4.10. Curriculum, materie e numero di ore

Nella scuola primaria, il curriculum è definito sulla base delle *Indicazioni nazionali* per i piani di studio personalizzati, introdotte in via transitoria dal Decreto Legislativo 59/2004 e aggiornate dalle *Indicazioni per il curriculum* del 2007.

Le *Indicazioni nazionali* del 2004 definiscono, per la scuola primaria:

- gli obiettivi generali del processo formativo: valorizzare l'esperienza del fanciullo; la corporeità come valore; esplicitare le idee e i valori presenti nell'esperienza; dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali; dalle idee alla vita; il confronto internazionale; la diversità delle persone e delle culture come ricchezza; praticare l'impegno personale e la solidarietà sociale;

- gli obiettivi specifici di apprendimento, che sono elencati in relazione alle discipline: italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive. Per ciascuna disciplina e per ciascuna delle articolazioni interne della scuola primaria (classe prima; primo biennio; secondo biennio) vengono indicate le conoscenze e le abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno. Inoltre, sono indicati gli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, alimentare, ambientale, alla salute e all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitaria a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe. Gli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'insegnamento della religione cattolica sono stati definiti d'intesa con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e approvati con D.P.R. 30 marzo 2004, n. 122.

Infine, il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (Pecup), rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare alla fine del primo ciclo di istruzione e dovrebbe costituire il punto di riferimento complessivo dell'azione educativo-didattica dei docenti.

Le *Indicazioni nazionali* hanno previsto, inoltre, l'introduzione del portfolio delle competenze individuali che accompagna ciascun bambino nel percorso scolastico. Il portfolio comprende una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti e una documentazione di elaborati che offra indicazioni di orientamento fondate sulle risorse, i modi e i tempi dell'apprendimento, gli interessi, le attitudini e le aspirazioni personali dei bambini. Nel 2006 il Ministero ha precisato che il portfolio non è obbligatorio, ma bensì una tra le eventuali forme di documentazione dei processi formativi la cui scelta è rimessa alla piena autonomia delle scuole e come tale ha un valore prettamente formativo e didattico.

Nell'a.s. 2007/2008, le *Indicazioni nazionali* sono state affiancate dalle *Indicazioni per il curricolo*, introdotte in via sperimentale con la prospettiva di un lavoro di validazione sul campo, in modo da raccogliere elementi di conoscenza e suggerimenti per la redazione definitiva del documento.

Le *Indicazioni per il curricolo* individuano quale finalità della scuola la promozione del pieno sviluppo della persona, mediante l'accompagnamento degli alunni nell'elaborazione del senso delle loro esperienze, la promozione della pratica consapevole della cittadinanza attiva, l'acquisizione degli alfabeti di base della scrittura. Esse delineano un curricolo finalizzato all'acquisizione di obiettivi di apprendimento ritenuti strategici per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle *Indicazioni* stesse.

Ciò che maggiormente caratterizza le *Indicazioni* del 2007 rispetto a quelle del 2004 è: il rilancio del curricolo rispetto ai piani di studio personalizzati; l'assunzione dell'educazione alla pratica consapevole della cittadinanza attiva come finalità a cui tendere costantemente mediante l'apporto di tutte le discipline e le relative attività didattiche; la definizione di traguardi per lo sviluppo delle competenze come riferimenti per l'azione didattica; l'individuazione di obiettivi di apprendimento essenziali e non eccessivamente analitici, in modo da valorizzare l'autonomia delle scuole e la professionalità dei docenti nella elaborazione del curricolo.

Il DPR 89/2009 ha poi stabilito che, a partire dall'a.s. 2009/2010, e per non più di tre anni, saranno applicate le *Indicazioni Nazionali* del 2004, aggiornate dalle *Indicazioni per il curricolo* del 2007. Nel periodo dal 2009/2010 al 2011/2012, le attività svolte dalle scuole saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (2.6.1.3.) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (9.3.). Gli esiti di questo monitoraggio potranno portare all'eventuale revisione delle *Indicazioni nazionali* del 2004.

Inoltre, la legge 169/2008 ha previsto l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' allo scopo di approfondire la conoscenza della Costituzione italiana e sviluppare i valori della cittadinanza attiva. Nell'a.s. 2008/2009 è stato chiesto alle scuole interessate di elaborare progetti sul tema, al fine di creare un patrimonio di buone pratiche da rendere accessibili sul territorio nazionale. Dei progetti presentati, ne sono stati selezionati 104, per un totale di 350 scuole coinvolte, come destinatari di finanziamenti specifici, utili per la realizzazione dei progetti stessi. Nell'a.s. 2009/2010 l'insegnamento

'Cittadinanza e Costituzione' viene avviato in via sperimentale in tutte le scuole, attraverso percorsi didattici progettati dalla singola scuola anche avvalendosi delle opportunità messe a disposizione a livello locale.

Nella scuola primaria non sono previsti orari disciplinari. Solo l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica hanno un orario definito: per l'insegnamento della lingua inglese sono previste un'ora nella classe prima, due ore nella classe seconda e tre ore nelle classi terza, quarta e quinta, per un totale minimo obbligatorio di 396 ore nel corso della scuola primaria. All'insegnamento della religione cattolica o alle attività alternative per coloro che decidono di non avvalersi di tale insegnamento, sono invece riservate due ore settimanali.

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

DPR 20 marzo 2009, n. 81

DPR 20 marzo 2009, n. 89

DPR 30 marzo 2004, n. 121 e n. 122

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

Legge 6 agosto 2008, n. 133

4.11. Metodi e materiali didattici

La libertà d'insegnamento è un principio stabilito dalla Costituzione della Repubblica italiana (art.33), e da esso discende la libertà di scelta metodologica dei docenti. Tale libertà, però, viene garantita ai docenti non in quanto tali, ma ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di educazione e istruzione determinati dalle leggi dello Stato. Il Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/1999) stabilisce che "La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa (2.6.4.)...e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse, favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie didattiche".

È da sottolineare che il POF deve essere a sua volta coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale.

Ferma restando la libertà d'insegnamento, i Programmi del 1985 esplicitavano alcune caratteristiche generali fondamentali dell'azione didattica nella scuola primaria: partire dall'esperienza dell'alunno; attivare sollecitazioni sociali (dialoghi, conversazioni, discussioni, lavori di gruppo, attività ludiche), operative (materiali, strumenti, attrezzature, situazioni laboratoriali), culturali (incontro con i saperi) per promuovere la prima alfabetizzazione culturale (padronanza dei fondamentali tipi di linguaggio, delle modalità di indagine e dei quadri concettuali di ogni disciplina) e la convivenza democratica.

I libri di testo sono adottati dal Collegio dei docenti (2.6.4.1.) di ciascuna scuola in base alle scelte degli insegnanti di ciascuna classe. I libri sono gratuiti per gli alunni e la spesa per l'acquisto è a carico dei comuni, secondo quanto stabilito da ciascuna legge regionale sul diritto allo studio. Il Ministero stabilisce il prezzo di copertina dei libri.

Per l'a.s. 2009/2010 i prezzi di copertina sono i seguenti (D.M. 8 aprile 2009, n. 41 – Allegato 2):

Classe	Libro della prima classe	Sussidiario	Sussidiario dei linguaggi	Sussidiario delle discipline	Religione	Lingua straniera	Totale
1a	€ 9,87				€ 6,05	€ 2,99	€ 18,91
2a		€ 13,82				€ 4,46	€ 18,29
3a		€ 19,76				€ 5,95	€ 25,71
4a			€ 12,78	€ 15,86	€ 6,06	€ 5,95	€ 40,66
5a			€ 15,50	€ 18,50		€ 7,44	€ 41,44
Totale	€ 9,87	€ 33,58	€ 28,28	€ 34,36	€ 12,12	€ 26,80	€ 145,00

A partire dall'a.s. 2009/2010, l'adozione dei nuovi libri di testo nella scuola primaria avviene ogni 5 anni, invece che ogni anno. Le scuole hanno, inoltre, l'obbligo di adottare i libri di testo per i quali gli editori si sono impegnati a non modificarne il contenuto per 5 anni (ad eccezione delle parti che richiedono aggiornamenti necessari), scegliendo preferibilmente i libri disponibili anche in forma digitale o mista. A partire dal 2011/2012 le scuole dovranno adottare libri utilizzabili esclusivamente in versione interamente scaricabile o mista. Per la realizzazione dei testi, gli editori devono attenersi alle indicazioni tecniche fornite dal Ministero (D.M. 41/2009).

Le scuole primarie sono generalmente dotate di molti materiali e strumenti didattici, di supporto all'insegnamento delle varie discipline. È incentivata la predisposizione di laboratori o di spazi attrezzati come biblioteche, palestre, laboratori scientifici e musicali. A partire dalla seconda metà degli anni novanta sono stati promossi e realizzati programmi ministeriali per la diffusione nelle scuole delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e oggi molte scuole primarie sono dotate di laboratori informatici.

Più recentemente, le *Indicazioni per il curricolo* (4.10.) individuano le seguenti impostazioni metodologiche di fondo: valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, attuare interventi adeguati nei confronti delle diversità, favorire l'esplorazione e la scoperta, incoraggiare l'apprendimento cooperativo, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, realizzare percorsi in forma di laboratorio.

L'acquisto dei materiali, degli strumenti, delle attrezzature didattiche è di competenza di ogni singola istituzione scolastica, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio. Anche gli enti locali possono contribuire a tali acquisti sulla base di quanto stabilito dalle rispettiva legge regionale sul diritto allo studio.

[Costituzione della Repubblica Italiana](#)

[DPR 8 marzo 1999, n. 275](#)

[Legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

[Legge 6 agosto 2008, n. 133](#)

4.12. Valutazione degli alunni

La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto (4.9.1.).

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico e di ciascun periodo didattico (la scuola primaria è suddivisa in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due periodi didattici di due anni ciascuno).

La valutazione periodica e finale degli alunni è affidata al docente o ai docenti contitolari della classe e riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano dell'offerta formativa, nel quale il Collegio dei docenti definisce anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente e equo. Ai docenti è affidata anche la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria (4.14.).

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nelle singole discipline avviene con l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Il comportamento viene invece valutato attraverso un giudizio espresso nelle forme (analitica o sintetica) deliberate dal Collegio dei docenti della scuola.

Nella scheda personale di valutazione sono riportati, sia in cifre sia in lettere, i voti numerici relativi a ciascuna disciplina, fatta eccezione per la Religione Cattolica, e il giudizio sul comportamento.

A parte questi requisiti fondamentali, le scuole hanno comunque autonomia per la predisposizione del proprio modello di scheda di valutazione.

La valutazione nella quotidianità scolastica viene svolta in autonomia dal singolo docente.

La non ammissione alla classe successiva è possibile solo in via eccezionale. Tale decisione richiede il parere unanime dei docenti e deve essere adeguatamente motivata.

Non sono previsti esami al termine della scuola primaria (4.13.).

Gli apprendimenti degli alunni sono oggetto anche di una valutazione esterna svolta dall'Invalsi (*Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione*, 9.2. 9.4.).

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (ex-CEDE)

[D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#)

[DPR 22 giugno 2009, n. 122](#)

[Legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

4.13. Avanzamento degli alunni

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva sulla base degli esiti dello scrutinio finale, al quale partecipano tutti i docenti contitolari della classe. Non sono previsti esami finali per il passaggio da una classe a quella successiva.

La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi eccezionali con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e specificatamente motivata. Se l'alunno è stato comunque ammesso nonostante alcune carenze, ne viene data notizia alle famiglie attraverso una nota inserita nella scheda di valutazione.

Anche il passaggio dall'ultimo anno di scuola primaria al primo anno di scuola secondaria di primo grado avviene con le stesse modalità. Gli alunni non devono sostenere un esame conclusivo al termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, insieme alla scuola secondaria di primo grado, un unico ciclo di istruzione denominato "primo ciclo" e la Costituzione italiana prevede gli esami finali solo al termine di ciascun ciclo di istruzione.

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[DPR 22 giugno 2009, n. 122](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

4.14. Certificazione

Le valutazioni periodiche e finali relative agli apprendimenti e al comportamento vengono documentate nella scheda di valutazione dell'alunno (4.12.). Nel frontespizio della scheda di valutazione rilasciata al termine dell'anno scolastico, viene riportata anche l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva. La scheda di valutazione viene consegnata alle famiglie.

Al termine dell'ultimo anno della scuola primaria gli alunni ricevono, come gli altri anni, la scheda individuale di valutazione, sul cui frontespizio è riportata l'ammissione o non ammissione al primo anno della scuola secondaria di primo grado. La scheda è accompagnata da una certificazione che descrive le competenze raggiunte dall'alunno al termine della scuola primaria. Non è previsto il rilascio di una certificazione specifica che attesti il completamento del percorso di istruzione primaria, dal momento che esso fa parte del più ampio primo ciclo di istruzione.

Le scuole predispongono autonomamente sia la scheda di valutazione sia l'attestato, purché nel rispetto dei requisiti essenziali fissati dal Ministero (cognome e nome dell'alunno, data di nascita, classe frequentata, riferimento agli atti d'ufficio e al giudizio formulato dagli insegnanti di classe, dichiarazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva, firma del dirigente scolastico).

C.M. 3 dicembre 2004, n. 85

DPR 22 giugno 2009, n. 122

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

4.15. Orientamento didattico

Nella scuola primaria l'orientamento ha una funzione educativa, in quanto finalizzato a promuovere nell'alunno la costruzione dell'identità e lo sviluppo dell'autonomia. Nella direttiva ministeriale n. 487 del 6 agosto 1997 si afferma che l'orientamento "si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita" ed è quindi "parte integrante dei curricoli di studio sin dalla scuola dell'infanzia" nonché "attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado".

4.16. Settore privato

Cfr. 3.14..

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

Legge 10 marzo 2000, n. 62

Legge 3 febbraio 2006, n. 27

4.17. Varianti organizzative, strutture alternative

Non esistono varianti organizzative e strutture alternative significative della scuola primaria, al di là della distinzione sull'orario di funzionamento (cfr. 4.9.2.).

Tuttavia, è ammessa la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione nella modalità della scuola familiare, o presso una scuola non statale e non paritaria.

Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi. In questo caso, i genitori devono presentare, al Dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza, un'apposita dichiarazione, da rinnovare ogni anno, di possedere le capacità tecniche ed economiche per sostenere questo tipo di istruzione. Il Dirigente scolastico ha l'onere di accertare la fondatezza della certificazione.

Gli alunni che assolvono l'obbligo di istruzione nella scuola familiare devono sostenere gli esami di idoneità ogni anno e, comunque, per accedere a una classe della scuola statale o paritaria. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria, devono sostenere l'esame di idoneità solo per iscriversi a una scuola statale o paritaria e al termine della scuola primaria per accedere alla scuola secondaria di primo grado.

Gli alunni che assolvono all'obbligo di istruzione con tali modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola primaria statale o paritaria.

L'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto allo studio viene garantito anche ai bambini in situazione di degenza. L'offerta formativa per i bambini ospedalizzati si realizza, per tutti i livelli scolastici, sia attraverso la scuola in ospedale che con l'istruzione domiciliare. Nei principali ospedali e reparti pediatrici sono attive le sezioni ospedaliere in cui insegnanti adeguatamente preparati assicurano agli alunni un'offerta formativa corrispondente a quella della scuola ordinaria. Inoltre, viene mantenuto uno stretto rapporto con la scuola di appartenenza del bambino, anche ai fini della valutazione periodica e finale del percorso di istruzione che, in casi di periodi di degenza particolarmente lunghi, viene svolta direttamente dagli insegnanti dei corsi in ospedale.

L'alunno che non è ricoverato in ospedale ma che, per motivi di salute, è impossibilitato a frequentare la scuola per un lungo periodo di tempo può, attraverso il servizio di istruzione domiciliare essere seguito a casa da uno o più insegnanti. Il servizio viene attivato dietro richiesta documentata dei genitori alla scuola di appartenenza che redige uno specifico progetto didattico da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio Scolastico Regionale competente (2.6.1.2.).

Infine, il Ministero promuove anche progetti a sostegno dell'educazione e istruzione dei minori nei luoghi di detenzione allo scopo di facilitare il loro reinserimento nei percorsi di istruzione ordinari e combattere la dispersione scolastica.

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[DPR 22 giugno 2009, n. 122](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

4.18. Dati statistici

Tabella 1 - Unità scolastiche, classi, alunni, docenti della scuola primaria statale

Anno scolastico	Unità scolastiche	Classi	Alunni	Personale docente
2008/2009	16.031	137.095	2.571.627	261.079

Tabella 2 - Rapporto alunni-docente di ruolo e alunni-classe della scuola primaria statale


Anno scolastico	Alunni per docente	Alunni per classe
2008/2009	10,5	18,8

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi '*La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009*' (Tavola B3 e pp. 102; 170).

[La scuola statale: sintesi dei dati - Anno scolastico 2008/2009](#)

5. Istruzione secondaria e post-secondaria non terziaria

Organizzazione del sistema educativo italiano, 2009/10



L'istruzione secondaria è costituita da un livello inferiore, denominato scuola secondaria di primo grado, e da un livello superiore che coincide con il secondo ciclo di istruzione.

La scuola secondaria di primo grado è obbligatoria, ha la durata complessiva di tre anni ed è frequentata da alunni di età compresa fra 11 e 14 anni (5.7.1.). Insieme alla scuola primaria, anch'essa obbligatoria, forma il primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di otto anni. Pur nella unità del ciclo, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado mantengono le proprie specificità.

Il livello secondario superiore, denominato secondo ciclo di istruzione, è costituito dalla scuola secondaria di secondo grado (o scuola secondaria superiore) di competenza statale, e dai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. I primi due anni del secondo ciclo sono obbligatori (2.4.). I due anni di obbligo di istruzione possono essere assolti in tutti i percorsi del livello secondario superiore, sia di competenza statale che regionale.

L'istruzione secondaria di secondo grado di competenza statale si svolge nei **licei**, negli istituti tecnici e negli istituti professionali. Gli studi nei licei e negli istituti tecnici hanno la durata complessiva di 5 anni (da 14 a 19 anni di età), ad eccezione del liceo artistico che prevede anche un percorso di 4 anni più un eventuale anno integrativo. Negli istituti professionali i percorsi di studio hanno la durata di 3 anni e possono essere seguiti da ulteriori 2 anni di studio.

La formazione professionale iniziale (FPI) di competenza regionale, è realizzata dalle agenzie formative accreditate (5.5.4.) presenti sul territorio nazionale. Questo ambito di formazione prevede:

- percorsi di istruzione e formazione professionale di base, rivolti a giovani che abbiano concluso il primo ciclo di istruzione (cfr. 2.4.). Hanno durata triennale e portano al conseguimento di un attestato di qualifica regionale. Nella maggior parte dei casi si svolgono con il partenariato di una istituzione scolastica;
- percorsi di formazione di secondo livello per giovani che hanno concluso il percorso di istruzione secondaria superiore o che hanno conseguito una qualifica professionale di base;
- percorsi di apprendistato (cfr. 5.4.4.).

La disposizione dell'art. 117 della Costituzione, così come modificato nel 2001, che assegna alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in relazione all'istruzione e alla formazione professionale, non ha ancora trovato attuazione (5.1.).

Infine, a livello post-secondario, sono previste due tipologie di offerta nell'ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore: l'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e quella riguardante i percorsi IFTS (cfr. 5.4.5.).

[D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226](#)

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[D.M. 22 agosto 2007, n. 139](#)

[Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

5.1. Quadro storico

La struttura del sistema scolastico italiano, in particolare per quanto riguarda l'istruzione secondaria, è rimasta per diverso tempo quella definita dalla Riforma Gentile del 1923 (2.1.), salvo alcune modifiche apportate successivamente, sempre nel periodo fascista, come il passaggio dell'istruzione tecnica e professionale al Ministero della pubblica istruzione. Nel 1939 il ministro Bottai aveva fatto approvare dal Consiglio nazionale del fascismo la "Carta della scuola", che delineava una nuova riforma, rimasta però inattuata a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale, salvo per quanto riguarda l'unificazione in una unica scuola media del Ginnasio inferiore, dei corsi inferiori dei licei scientifici e femminili, degli Istituti tecnici commerciali e per l'agrimensura, dell'istituto magistrale (Legge n. 899 del 1° luglio 1940).

Nel dopoguerra inizia una nuova fase, segnata dapprima dalle concezioni cosiddette democratiche, tese a garantire a tutti i ragazzi pari condizioni di accesso alla scuola. L'art. 34 della Costituzione stabilisce che "L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". Inoltre, l'art. 117 della Costituzione assegna alle Regioni le competenze in materia di "istruzione artigiana e professionale".

La Legge n. 264 del 1949, che rimarrà sino agli anni Settanta il principale strumento normativo del sistema di formazione professionale, disciplina per la prima volta la materia dell'addestramento professionale e lo assegna al Ministero del Lavoro. La legge si rivolge ad un'utenza per lo più adulta; provvede sia alla riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati, sia a quella di manodopera già occupata di età non superiore ai 45 anni. L'organizzazione dei corsi di addestramento professionale viene assegnata a enti, istituzioni, associazioni, centri di formazione di varia natura e matrice culturale. Nel 1951 i corsi di addestramento professionale vengono estesi all'utenza giovanile, ponendo le basi per lo sviluppo di quella formazione professionale iniziale che sarà destinata a divenire per molto tempo la parte più consistente dell'intero sistema di formazione professionale regionale.

Nel 1962 viene istituita la scuola media unica obbligatoria, della durata di tre anni, al posto dei preesistenti indirizzi della scuola media "Bottai", che dava accesso agli Istituti superiori, e della scuola secondaria di avviamento professionale agrario, industriale-artigiano, commerciale e marinaro. Ulteriori modifiche sono state apportate con la Legge 16 giugno 1977, n. 348. I primi Programmi nazionali per la scuola media unica sono stati approvati nel 1963, e nuovi programmi sono stati poi introdotti nel 1979, dopo alcuni ulteriori cambiamenti ordinamentali introdotti dalla Legge 348/1977, nell'ambito di politiche scolastiche ormai tese a garantire il successo formativo, in base all'art. 3 della Costituzione, secondo cui "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." Per garantire a tutti il diritto all'educazione,

condizione indispensabile per la piena realizzazione della persona, la scuola è richiesta di individualizzare l'insegnamento, in modo da adattarlo ai diversi modi di apprendere di ciascuno e ridurre i condizionamenti dell'ambiente socio-economico-culturale di appartenenza.

Il D.P.R. n. 10 del 15 gennaio del 1972, emanato subito dopo la creazione delle Regioni, trasferisce le competenze ministeriali in materia di "istruzione artigiana e professionale" alle Regioni; si tratta del solo settore extrascolastico.

Emblematica delle nuove politiche dell'uguaglianza e dell'inclusione è la legge n. 517 del 1977, che realizza le condizioni per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole comuni.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, il nuovo clima ha portato alla modifica "sperimentale" (in realtà è durata circa trent'anni) dell'esame di Stato (D.Lgs. n. 9 del 15 febbraio 1969) e alla liberalizzazione degli accessi all'Università (Legge n. 910 dell'11 dicembre 1969).

Occorre però soprattutto evidenziare che questa scuola, in mancanza di una riforma organica, ha risposto alle esigenze di modernizzazione espresse dalla società, e in particolare dal mondo delle professioni, con le "sperimentazioni", promosse dapprima in forma autonoma con richiesta di autorizzazione al Ministero, e successivamente in forma "assistita", ossia sulla base di progetti promossi e coordinati dal Ministero stesso. Oltre alle sperimentazioni coordinate dalle singole direzioni generali, alcune sperimentazioni promosse negli anni novanta hanno coinvolto più tipi di istruzione, come il Piano Nazionale di Informatica, il Progetto Brocca, i curricula dell'autonomia. Nel 1997, con D.M. 10 marzo, sono stati soppressi i corsi di studio triennali della scuola magistrale e quelli quadriennali dell'istituto magistrale, che sono stati sostituiti dal liceo socio-psico-pedagogico e dal liceo delle scienze sociali.

Nel 2000, il Decreto Ministeriale n. 234 ha recepito nell'ordinamento le sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999-2000. Dal momento dell'entrata in vigore dell'autonomia, poi, le istituzioni scolastiche possono attivare, d'intesa con gli attori istituzionali regionali e nel contesto del D.Lgs. 112/1998, nuovi percorsi formativi.

Il risultato è che attualmente, al di là della formale definizione dei tipi e degli indirizzi tuttora vigente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 297/1994 – per cui "Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte" – esistono un centinaio di sperimentazioni "ordinamentali" e oltre ottocento sperimentazioni autonome, e nella stessa istituzione possono coesistere corsi ordinamentali del proprio e di altri indirizzi, così come corsi sperimentali del proprio e di altri indirizzi, come evidenzia una tabella pubblicata nell'ambito del rapporto del Servizio Statistico del Ministero della Pubblica Istruzione 'I percorsi formativi della scuola secondaria di secondo grado statale tra corsi di ordinamento, sperimentazioni e autonomia': "I giovani che si iscrivono ad una scuola secondaria si trovano quasi sempre a dover scegliere non solo l'istituto scolastico, ma anche tra i diversi indirizzi e/o sperimentazioni proposti dall'istituto stesso. L'offerta delle scuole, infatti, si articola il più delle volte in un corso di ordinamento e in altri corsi a carattere sperimentale che, in alcuni casi, possono essere sperimentazioni di indirizzo diverso rispetto alla denominazione ufficiale della scuola. A titolo di esempio, non è raro trovare scuole caratterizzate da un codice del tipo istituto tecnico che comprendono al loro interno, oltre al corso di ordinamento a indirizzo tecnico, un altro corso di studi sperimentale che rilasci un diploma di liceo scientifico o linguistico".

Nel 2000 la legge n. 30, dopo circa trent'anni di dibattito sulla riforma della scuola secondaria di secondo grado, aveva definito un nuovo quadro, prevedendo la trasformazione di tutti gli istituti in licei nell'ambito delle seguenti aree: classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. La legge 30 non è mai stata attuata ed è stata abrogata dalla Legge 53/2003 (vedi sotto).

La legge n. 3/2001, ha riformato il titolo V della parte II della Costituzione. In particolare, l'art. 117 distingue: a) l'istruzione, sulla quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di norme generali, livelli essenziali delle prestazioni e detta i principi fondamentali per la legislazione concorrente delle Regioni, e b) l'istruzione e

formazione professionale demandata alla legislazione regionale, pur rimanendo i livelli essenziali delle prestazioni di competenza esclusiva dello Stato anche in questo settore.

Nel 2003, con la legge 28 marzo 2003, n. 53, è iniziato un processo di riforma dell'intero sistema educativo che, in base alla legge stessa, si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo comprensivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo comprensivo del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

La legge n. 53/2003 ha inoltre introdotto il diritto/dovere all'istruzione e formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione, costituito dai licei, e nel sistema di istruzione e formazione professionale. Il Decreto Legislativo n. 59/2004, in attuazione di quanto previsto dalla legge di delega 53/2003, ha definito le norme generali per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, la quale a decorrere dall'a.s. 2004/2005 è stata regolamentata secondo la nuova normativa, applicata immediatamente nella classe prima e gradualmente alle classi seconda e terza negli anni successivi.

La scuola secondaria di secondo grado ha invece continuato a funzionare secondo il vecchio ordinamento, in quanto i relativi regolamenti attuativi della Legge 53/2003 non sono mai entrati in vigore. Per gli sviluppi successivi alla legge 53/2003, cfr. 2.1..

Per quanto riguarda la FPI, il 19 giugno del 2003 è stato sancito l'Accordo Stato-Regioni che ha istituito i percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale, all'interno dei quali veniva assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione. In seguito, in base alla legge n. 296/2006 che ha elevato la durata dell'obbligo di istruzione a 10 anni (16 anni di età), i percorsi triennali sono diventati, insieme alla scuola secondaria superiore e dopo la fine della scuola del primo ciclo, un segmento per assolvere l'obbligo di istruzione (legge 133/2008).

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Costituzione della Repubblica Italiana

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

D.M. 22 agosto 2007, n. 139

Legge 2 aprile 2007, n. 40

Legge 28 marzo 2003, n. 53

Legge 4 agosto 1977, n. 517

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Riforma Gentile

5.2. Dibattiti in corso e prospettive future

L'istruzione secondaria, sia di primo che di secondo grado, è stata oggetto della riforma introdotta dalla Legge 53/2003 e dai successivi decreti attuativi. Tuttavia, la riforma è stata applicata, a partire dall'a.s. 2004/2005, solo al livello secondario inferiore

Nel frattempo, i successivi due governi che si sono susseguiti dal 2006 a oggi (2.1.), espressioni di opposte maggioranze parlamentari, sono ulteriormente intervenuti su diversi aspetti del sistema educativo di

istruzione e formazione. In particolare, per i livelli secondario inferiore e superiore, gli interventi hanno riguardato l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, la riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, la valutazione degli alunni e il riassetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola secondaria di primo grado. Di questi interventi, quelli già applicati sono descritti nei rispettivi paragrafi del presente capitolo mentre, di seguito, sono fornite alcune informazioni sintetiche sugli aspetti ancora in via di definizione.

Riforma dei licei

Attualmente, è in corso la riorganizzazione dei licei, sulla base di quanto previsto dal piano di attuazione della legge 133/2008. Lo schema di regolamento che contiene le norme relative alla riforma, sta percorrendo l'iter di approvazione. Ad oggi, la versione definitiva del regolamento, nella forma di Decreto del Presidente della Repubblica, non è stata ancora emanata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale..

In base allo schema di regolamento, la riforma prevede la riorganizzazione dell'attuale percorso liceale (i tre licei ordinamentali, artistico, classico e scientifico, più gli indirizzi sperimentali, come per es. il liceo linguistico e il liceo socio-psico-pedagogico) in 6 licei: artistico, classico, scientifico, linguistico, musicale e coreutico, delle scienze umane.

Alcune delle altre novità introdotte sono: l'insegnamento della lingua latina obbligatorio nel liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane e opzionale nel liceo artistico e nel liceo musicale e coreutico, l'insegnamento obbligatorio della lingua straniera per tutti i 5 anni del corso di studio, un incremento orario dell'insegnamento della matematica, della fisica e delle scienze, la valorizzazione delle discipline giuridiche ed economiche, l'introduzione al quinto anno del CLIL (apprendimento integrato di lingua e contenuto) che prevede l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, la possibilità di costituire dipartimenti disciplinari e un comitato scientifico come articolazioni del Collegio dei docenti.

La riforma sarà applicata in maniera graduale a partire dall'a.s. 2010/2011.

Riforma degli istituti tecnici e professionali

Attualmente, è in corso la riorganizzazione degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di quanto previsto dal piano di attuazione della legge 133/2008. Gli schemi di regolamento che contengono le norme relative alla riforma, stanno percorrendo l'iter di approvazione. Ad oggi, le versioni definitive dei regolamenti, nella forma di Decreti del Presidente della Repubblica, non sono state ancora emanate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

La riforma prevede il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, caratterizzati oggi da una forte frammentazione.

In base agli schemi di regolamento, gli istituti tecnici offriranno percorsi di studio in 2 settori: il settore economico, articolato in 2 indirizzi, e il settore tecnologico, articolato in 9 indirizzi.

Gli istituti professionali offriranno percorsi di studio in 2 settori: il settore dei servizi, articolato in 5 indirizzi, e il settore industria e artigianato. I corsi avranno la durata di 5 anni e si concluderanno con il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore (attualmente gli istituti professionali offrono anche percorsi triennali per il conseguimento di un diploma di qualifica).

Per entrambi i tipi di percorsi, alcune delle novità introdotte sono: l'orario settimanale di 32 ore effettive più alcune ore di laboratorio, l'incremento delle ore di insegnamento della lingua inglese (nei tecnici), il potenziamento di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro (nei professionali), la costituzione di dipartimenti e di un comitato tecnico-scientifico come articolazioni del Collegio dei docenti.

La riforma sarà applicata in maniera graduale a partire dall'a.s. 2010/2011.

Istruzione e formazione tecnica superiore

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25 gennaio 2008 è stato riformato il sistema dell'Istruzione e Formazione Post-secondaria non terziaria. Il DPCM, infatti, individua tre tipologie di intervento:

- l'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori,
- l'offerta formativa riguardante i percorsi IFTS,
- le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali.

La definizione dei curricula dei diversi tipi di percorsi è al momento in fase di attuazione.

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[D.P.C.M. del 25 gennaio 2008](#)

[DPR 20 marzo 2009, n. 81](#)

[DPR 20 marzo 2009, n. 89](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

[Legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

[Legge 6 agosto 2008, n. 133](#)

5.3. Quadro legislativo specifico

Vedi punti che seguono

5.3.1. Istruzione secondaria

Le norme fondamentali che concorrono a definire l'attuale assetto ordinamentale della scuola secondaria di primo e di secondo grado sono:

- decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico) che raggruppa tutte le principali norme di legge in vigore in materia di pubblica istruzione (con esclusione dell'istruzione universitaria). Ne è previsto un aggiornamento per adeguare il testo alla normativa che è stata emanata negli ultimi anni;
- legge 15 marzo 1997, n. 59 e il successivo regolamento 8 marzo 1999, n. 275 che, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, hanno attribuito e regolamentato l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle scuole (2.6.4.);
- legge 10 dicembre 1997, n. 425 che ha riformato gli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria superiore (ex esami di maturità), con le modifiche apportate dall'art.22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sulla composizione delle Commissioni d'esame;
- legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha elevato l'obbligo delle attività formative fino a 18 anni;
- legge 10 marzo 2000, n. 62 in materia di parità scolastica (5.19.);
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato la ripartizione delle competenze, anche in materia di istruzione fra Stato e Regioni;
- la legge di delega 28 marzo 2003, n. 53 che ha introdotto la riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione (2.2.). In attuazione della legge 53/2003 sono stati emanati i seguenti sei decreti legislativi:

- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 'Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione';
- D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 'Istituzione del Servizio nazionale di valutazione (9.3.) del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto';
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 'Definizione delle norme generali sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione';
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 'Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro';
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 'Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione';
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227: 'Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento'.
 - Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 che conferma l'elevamento al 20%, effettuato con D.M. 28 dicembre 2005, della quota dell'orario obbligatorio riservata all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Con nota prot. n. 721/DIP/Segr. del 22 giugno 2006 si puntualizza che la quota del 20% deve intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione;
 - legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, per quanto riguarda l'ordinamento scolastico, ai commi dal 601 al 636 stabilisce:
 - l'elevamento a dieci anni della durata dell'obbligo scolastico di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, da assolversi a scuola o nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionali di competenza regionale (ex accordo 19 giugno 2003), e a 16 anni dell'età per l'accesso al mondo del lavoro; il Regolamento è stato poi emanato con D.M. 22 agosto 2007, n. 139 (vd. sotto);
 - la riduzione dell'orario settimanale degli istituti di istruzione professionale;
 - la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), cfr. cap. 5.;
 - legge 11 gennaio 2007, n. 1 che introduce il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che prevede nuovamente la presenza dei commissari esterni, nella misura della metà dei componenti la Commissione, oltre al Presidente. Gli esami si sono svolti con la nuova normativa a partire dalla fine dell'a.s. 2006/2007;
 - decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 che reintroduce nel sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e professionali, e contestualmente sopprime il liceo tecnologico e il liceo economico previsti dal D.Lgs. 226/2005. Il D.L. è stato poi convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40;
 - decreto ministeriale del 31 luglio 2007 che introduce in via sperimentale le *indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione* (5.13.1.);
 - decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 che contiene le disposizioni per l'attuazione dell'elevamento a dieci anni dell'istruzione obbligatoria, così come previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), vedi sopra;
 - Decreto legge n.147 del 7 settembre 2007, convertito con modificazioni con legge n.176 del 25 ottobre 2007, che reintroduce il giudizio di ammissione dello studente, da parte del Consiglio di classe, all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione e introduce, sempre in sede del citato esame di Stato, una prova scritta a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti;

- DPR 21 novembre 2007, n. 235 che introduce delle modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (2.7.1.);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" (5.3.3.);
- legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 25 luglio 2008, n. 112 che detta le misure di contenimento della spesa pubblica anche per quanto riguarda l'organizzazione scolastica. La legge dispone, a partire dall'a.s. 2009/2010, una serie di interventi, fra i quali la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attraverso appositi Regolamenti. Inoltre, ha reso ordinamentali i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, rendendoli uno dei canali in cui assolvere l'obbligo di istruzione. Per i regolamenti già emanati (DPR 81/2009 e DPR 89/2009), vedi sotto;
- legge 20 ottobre 2008, n. 169 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 1° settembre 2008, n. 137 che ha introdotto, a partire dall'a.s. 2008/2009, nuovi criteri per la valutazione e la progressione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, (4.12. 5.15.), prevedendo comunque la successiva emanazione di un apposito Regolamento di coordinamento delle norme in materia di valutazione (vd. sotto, DPR 122/2009). La legge ha inoltre previsto, a partire dall'a.s. 2009/2010, una riorganizzazione dell'orario di funzionamento delle scuole primarie, l'introduzione in via sperimentale dell'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione', nuovi criteri per l'adozione dei libri di testo;
- DPR 20 marzo 2009, n. 81 sulla riorganizzazione della rete scolastica, la definizione degli organici e la formazione delle classi, come previsto dalla legge 133/2008;
- DPR 20 marzo 2009, n. 89 che dispone la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione a partire dall'a.s. 2009/2010, come previsto dalla legge n. 133 del 2008 (in particolare orari disciplinari e classi di concorso nella scuola secondaria di primo grado);
- DPR 22 giugno 2009, n. 122 di coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Il Regolamento, è applicato a partire dall'a.s. 2009/2010, sebbene alcune misure siano state applicate già nell'a.s. 2008/2009;
- DM 16 dicembre 2009, n. 99 che modifica i criteri di attribuzione della lode a livello di istruzione secondaria superiore e definisce le nuove tabelle per l'attribuzione del credito scolastico (5.15.2.).

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286

D.M. 22 agosto 2007, n. 139

DPR 20 marzo 2009, n. 81

DPR 20 marzo 2009, n. 89

DPR 22 giugno 2009, n. 122

DPR 8 marzo 1999, n. 275

Legge 10 dicembre 1997, n. 425

Legge 10 marzo 2000, n. 62

Legge 11 gennaio 2007, n.1

Legge 15 marzo 1997, n. 59

Legge 17 maggio 1999, n. 144

Legge 2 aprile 2007, n. 40

Legge 25 ottobre 2007, n. 176

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Legge 28 marzo 2003, n. 53

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

Legge 6 agosto 2008, n. 133

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

5.3.2. Formazione professionale iniziale di primo livello

La formazione professionale di competenza delle Regioni è regolamentata dalle legislazioni regionali nell'ambito della legge-quadro nazionale 21 dicembre 1978, n. 845 e della riforma del titolo V della Costituzione approvata nel 2001.

Il quadro normativo di riferimento, oltre che dalla normativa generale relativa all'intero sistema di istruzione e formazione (2.3.), è costituito da:

- la Costituzione italiana che attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva in materia di formazione professionale, a seguito della legge costituzionale 3/2001 che ne ha riformato il titolo V;
- la legge-quadro 845/1978 che attribuiva alle Regioni una competenza primaria ma non esclusiva in materia, nell'ambito di indirizzi definiti a livello centrale. In mancanza dei regolamenti attuativi della riforma del titolo V della Costituzione, la legge-quadro rimane la norma di riferimento;
- la legge 196/97, che ha dato il via ad un profondo processo di rinnovamento e riqualificazione del sistema di formazione professionale. Tale rinnovamento si inquadra in un contesto più ampio di riforma della pubblica amministrazione e decentramento di poteri e funzioni, attuato con le c.d. leggi Bassanini (l.59/97, dlgs. 469/97, dlgs.112/98) e poi confluito nella recente riforma del titolo V della Costituzione (legge 3/2001);
- la legge 53/2003 che ha previsto l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale anche nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (ex accordo del 19 giugno 2003), in integrazione con il sistema scolastico. Al fine di rendere reversibili le scelte e possibili i passaggi dal sistema della scuola a quello della FPI e viceversa, in sede di Conferenza Stato-Regioni sono stati realizzati numerosi Accordi e documenti che riguardano la condivisione, a livello nazionale, di dispositivi per il riconoscimento crediti finalizzati ai passaggi da un canale all'altro (accordo 28 ottobre 2004) e la definizione, per i percorsi di istruzione e formazione professionale, di standard formativi minimi sulle competenze di base e tecnico professionali di riferimento a livello nazionale;

- la legge 30/2003 (Riforma Biagi) e il Decreto legislativo 276/2003 che hanno introdotto tre tipologie di apprendistato (cfr. 5.4.4.);
- la legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) che ha innalzato l'età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni e ha previsto il prolungamento della durata dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni (fino a 16 anni di età), da assolversi nella scuola o nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, mantenendo comunque il diritto/dovere all'istruzione e formazione per almeno 12 anni o fino al conseguimento della qualifica professionale;
- il Decreto ministeriale 139/2007 che regola l'elevamento dell'obbligo di istruzione a 10 anni e definisce le competenze chiave per la cittadinanza da acquisire alla fine dell'istruzione obbligatoria a prescindere dal canale scelto. Il Decreto definisce anche le competenze di base da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria in relazione a quattro 'assi culturali' (cfr. 5.4.2.);
- Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007 che definisce i criteri di qualità a cui devono attenersi le agenzie formative che erogano i percorsi triennali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Legge 133/2008 che ha reso ordinamentali i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, rendendoli uno dei canali in cui assolvere l'obbligo di istruzione dopo la scuola secondaria di primo grado.

D.M. 22 agosto 2007, n. 139

Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007

Legge 2 aprile 2007, n. 40

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Legge 6 agosto 2008, n. 133

5.3.3. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria

L'istruzione e formazione post-secondaria si svolge nel sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e nei corsi di formazione professionale di secondo livello organizzati e gestiti dalle Regioni.

Formazione professionale iniziale di secondo livello

Cfr. 5.3.2.

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

I corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) sono stati istituiti, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e sono regolamentati dal Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436.

In base a tale normativa, le Regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite dal Comitato Nazionale e approvate dalla Conferenza Unificata. Il Comitato Nazionale, costituito con Decreto Ministeriale della Pubblica Istruzione del 28 gennaio 2000, ha il compito di formulare proposte per l'adozione di linee guida per l'accesso, la determinazione degli standard, il riconoscimento dei crediti, le modalità di certificazione dei percorsi IFTS, fermo restando il ruolo delle Regioni nella programmazione dell'offerta formativa.

Il sistema IFTS è stato rilanciato negli ultimi anni dai Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro, i quali hanno stipulato in data 25 novembre 2004 un importante accordo con le Regioni e gli Enti Locali per il periodo

2004/06. L'accordo ha istituito Poli Formativi, costituiti dai soggetti coinvolti in questo tipo di formazione, riferiti a specifici settori produttivi, allo scopo di favorire il collegamento con la ricerca e la cooperazione in rete in ambito nazionale e comunitario. Inoltre, sono state introdotte le nuove figure professionali dei servizi assicurativi e finanziari (cfr. 5.11.5.).

La legge finanziaria 2007 (art.1, comma 631) ha previsto la riorganizzazione del sistema IFTS, nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica.

Le linee guida per la riorganizzazione sono state adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, che ha definito gli standard dei percorsi e le modalità di accesso e certificazione dei medesimi. La riorganizzazione prevede le seguenti tipologie di intervento (5.13.5.):

- l'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori
- l'offerta formativa riguardante i percorsi IFTS.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Accordo 25 novembre 2004

Costituzione della Repubblica Italiana

Legge 17 maggio 1999, n. 144

Legge 2 aprile 2007, n. 40

5.4. Obiettivi generali

Vedi punti che seguono.

5.4.1. Istruzione secondaria inferiore

La scuola secondaria di primo grado, "attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e di rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale." [...] "la scuola organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento delle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea: è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione." (D.Lgs 19 febbraio 2004, n. 59)

Le *Indicazioni nazionali* per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di primo grado, definiscono gli obiettivi generali del processo formativo (scuola dell'educazione integrale della persona, scuola che colloca nel mondo, scuola orientativa, scuola dell'identità, scuola della motivazione e del significato, scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi) e gli obiettivi specifici di apprendimento, che i docenti dovrebbero interpretare e tradurre in obiettivi formativi.

Le *Indicazioni per il curriculum*, introdotte in via sperimentale per il biennio 2007/2008 e 2008/2009, individuano, quali finalità comuni alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, l'accompagnamento degli alunni nella elaborazione del senso della propria esperienza, la promozione della pratica consapevole della cittadinanza attiva, l'acquisizione degli alfabeti della base della cultura; le *Indicazioni* definiscono poi, per ciascuna disciplina e in relazione alla elaborazione del curriculum da parte delle scuole, obiettivi di apprendimento (meno numerosi e più essenziali rispetto a quelli delle Indicazioni del 2004) e guardi per lo sviluppo delle competenze (5.13.1.).

Il Pecup (Profilo educativo culturale e professionale) dello studente rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni (alla fine del primo ciclo di istruzione) dovrebbe sapere e fare per essere l'uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui al termine del primo ciclo di istruzione (5.13.1.).

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

5.4.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

L'istruzione liceale classica e scientifica hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari, mentre l'istruzione liceale artistica ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria.

Ogni istituzione scolastica ha comunque definito le proprie finalità nell'ambito delle scelte educative previste dal Piano dell'Offerta Formativa (POF, 2.6.4.), tenendo conto dei cambiamenti e delle tendenze in atto a livello socio-economico-culturale, delle norme nel frattempo intervenute, delle specificità connesse ai vari tipi di corsi, ordinamentali e sperimentali.

Gli ultimi due anni di istruzione obbligatoria, della durata complessiva di 10 anni (2.5.) coprono il primo biennio della scuola secondaria superiore, sia generale che professionale. Di conseguenza, al fine di assicurare una formazione equivalente a tutti i percorsi di istruzione, sono stati definiti i saperi e le competenze che tutti gli studenti devono aver acquisito al termine dell'istruzione obbligatoria e che vanno a integrare i programmi specifici per i diversi percorsi di istruzione secondaria superiore attualmente in vigore (5.13.2. 5.13.3.).

Tali saperi e competenze sono organizzati in riferimento a quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico sociale. Saperi e competenze costituiscono, a loro volta, il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione di competenze chiave idonee a preparare i giovani alla vita adulta e ad apprendere in tutto l'arco della vita. Le competenze chiave sono: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l'informazione (DM 139/2007).

[D.M. 22 agosto 2007, n. 139](#)

5.4.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

L'istruzione tecnica ha il fine di preparare all'esercizio di funzioni tecniche e amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciali e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico e aeronautico; l'istruzione professionale ha per fine quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciali e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico; l'istruzione artistica ha per fine quello di addestrare al lavoro e alla produzione artistica a seconda delle tradizioni, dell'industria e delle materie proprie del luogo.

Le finalità dichiarate da ogni istituzione scolastica nel POF tengono conto dei cambiamenti e delle tendenze in atto a livello socio-economico-culturale, delle norme nel frattempo intervenute, delle specificità connesse ai vari tipi di corsi, ordinamentali e sperimentali.

Inoltre, gli studenti devono aver acquisito i saperi e le competenze comuni previsti per tutti i percorsi di istruzione secondaria superiore al termine dell'obbligo di istruzione (D.M. 139/2007). Per ulteriori dettagli, cfr. 5.4.2..

[D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#)

[D.M. 22 agosto 2007, n. 139](#)

5.4.4. Formazione professionale iniziale di primo livello

I percorsi triennali della formazione professionale iniziale (FPI) di primo livello gestita dalle Regioni, hanno l'obiettivo di far conseguire una qualifica ai giovani che abbiano concluso il primo ciclo di istruzione e vogliano adempiere l'obbligo di istruzione (16 anni di età) nell'ambito della Formazione professionale e acquisire una qualifica triennale entro i 18 anni di età (assolvendo al diritto/dovere, 2.4.).

I corsi triennali sono organizzati secondo due tipologie:

- percorsi di formazione professionale centrati maggiormente sull'attività delle agenzie formative, con prevalenza di docenti della formazione professionale, e finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale;
- percorsi di istruzione integrati da moduli di formazione professionale, incentrati maggiormente sulle scuole, con prevalenza di docenti scolastici, e finalizzati, oltre che al conseguimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti scolastici, al conseguimento di un attestato di qualifica professionale o al riconoscimento dei crediti per il passaggio alla Formazione professionale. In alcune Regioni coesistono ancora percorsi biennali e, in alcuni casi, annuali, a cui spesso si accede dopo uno o due anni di frequenza scolastica per completare i tre anni di formazione.

Per quanto riguarda le competenze tecnico-professionali dei percorsi professionali triennali, sono stati stabiliti gli standard formativi minimi (articolati in competenze) relativi a 19 qualifiche professionali (cfr. 5.11.4.) al fine di rendere possibile, anche grazie ai dispositivi nazionali di qualifica e certificazione, la spendibilità delle qualifiche professionali su tutto il territorio nazionale e permettere i passaggi tra i sistemi della istruzione scolastica e della formazione professionale.

Inoltre, è previsto l'istituto dell'apprendistato che si svolge secondo le seguenti tre tipologie:

- Apprendistato ai fini dell'assolvimento del diritto/dovere: sulla base di questo contratto possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che abbiano compiuto i 16 anni di età. Il contratto ha durata non superiore a 3 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
- Apprendistato professionalizzante: sulla base di questo contratto possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata non può essere inferiore a due anni e superiore a sei e varia in base al tipo di qualifica da conseguire. Viene prevista una quota di formazione, sia interna che esterna;
- Apprendistato per l'acquisizione di un titolo di secondo livello o per percorsi di alta formazione per soggetti di età compresa fra i 18 e 29 anni.

Per tutte le tipologie di apprendistato la definizione dei profili formativi è demandata alle Regioni e alle istituzioni coinvolte in base alla tipologia di apprendistato (Ministeri, parti sociali, università). In base alla normativa più recente (legge 133/2008), in caso di formazione esclusivamente aziendale, la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa totalmente ai contratti collettivi nazionali.

Al contratto di lavoro deve essere allegato il Piano Formativo Individuale dell'apprendista, un documento contenente la programmazione dell'attività formativa che verrà svolta dal giovane per tutta la durata del contratto. Inoltre, deve essere presente un tutor che abbia la formazione e le competenze adeguate per seguire il percorso dell'apprendista all'interno dell'azienda.

L'apprendistato per l'assolvimento del diritto/dovere è ancora una misura non disponibile per le imprese e per i giovani, in quanto manca una regolamentazione da parte delle Regioni e delle Province autonome, attraverso una intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. Pertanto il contratto di apprendistato oggi disponibile per minori di 18 anni di età, rimane quello previsto dalla legge 196/1997 e successivi decreti attuativi.

Al contrario, il contratto di apprendistato professionalizzante ha avuto una progressiva attuazione sul piano della regolamentazione regionale e della contrattazione collettiva.

Infine, per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione sono state avviate delle sperimentazioni promosse e finanziate dal Ministero del lavoro, che hanno riguardato solo alcune Regioni.

5.4.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria

Formazione professionale iniziale di secondo livello

I corsi di formazione professionale di secondo livello sono finalizzati all'apprendimento di competenze professionali che implicano un elevato contenuto teorico, tecnico, tecnologico e gestionale, anche attraverso esercitazioni pratiche e stage in azienda. Sono progettati dagli enti per rispondere ai bisogni di professionalità del territorio e offrire una serie di opportunità diversificate, anche in rapporto con il sistema delle imprese.

Si tratta di corsi di formazione a tempo pieno (che possono andare, in genere, dalle 400 alle 600 ore), al termine dei quali i giovani conseguono una qualifica professionale di secondo livello.

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) è articolato in percorsi che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dall'internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.

Le figure professionali relative ai percorsi sono connotate da un elevato grado di conoscenze culturali e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali approfondite e mirate e sono corrispondenti a quelle previste al IV livello CEE (Decisione 85/368/CEE).

Dal 2002 sono stati definiti gli standard minimi delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali che individuano la base comune delle competenze di ciascuna figura di riferimento.

Uno dei principali obiettivi di questo tipo di formazione è quello di far conseguire a giovani e adulti una specializzazione tecnica superiore, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.

In questo ambito di formazione sono previste due modalità di offerta, una realizzata dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) attraverso percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore, l'altra riguardante i percorsi IFTS (5.13.5.).

5.5. Tipi di istituti

Vedi punti che seguono.

5.5.1. Istruzione secondaria inferiore

L'istruzione secondaria inferiore è offerta dalle scuole secondarie di primo grado, sia statali che paritarie presenti in modo generalizzato su tutto il territorio nazionale.

È prevista la possibilità di creare, sotto la direzione di un unico Dirigente scolastico (2.6.4.1.), istituti comprensivi costituiti da scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e anche scuole dell'infanzia. Non

esistono tipologie diverse di scuola secondaria di primo grado. Tuttavia, è ammessa la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione nella modalità della scuola familiare (4.17.), o presso una scuola non statale e non paritaria (5.20.).

5.5.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Le scuole che appartengono all'istruzione secondaria superiore di tipo generale sono:

- liceo classico: corso di 5 anni suddiviso in: un biennio denominato 'ginnasio' (classi quarta e quinta, perché prima dell'istituzione della scuola media, era preceduto da un triennio di ginnasio inferiore) e successivi 3 anni di liceo;
- liceo scientifico: corso di 5 anni, che nel triennio accentua la preparazione scientifica;
- liceo artistico: corso di 4 anni, che dopo un biennio comune si articola nelle due sezioni di arti figurative e scenografia e di architettura. Con la frequenza di un quinto anno chiamato 'corso integrativo', è possibile l'iscrizione all'Università. È da osservare che, utilizzando lo strumento della sperimentazione ormai quasi tutti i licei artistici hanno adottato un corso di studi di durata quinquennale, al termine del quale è possibile l'iscrizione all'Università senza la necessità di frequentare l'anno integrativo;
- liceo socio-psico-pedagogico: ha sostituito, come sperimentazione, il soppresso istituto magistrale. Fornisce una preparazione rivolta alla prosecuzione degli studi a livello universitario, con particolare riguardo a quelli di preparazione alla professione docente in tutti i tipi di scuola e le basi per lo svolgimento di attività rivolte al sociale;
- liceo linguistico: è stato introdotto in forma sperimentale nelle scuole statali, mentre funziona formalmente in alcune scuole paritarie.

L'organizzazione dei licei è al momento oggetto di riforma. Per ulteriori dettagli, cfr. 5.2..

5.5.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Le scuole che appartengono all'istruzione secondaria di tipo professionale sono:

- istituti tecnici: corsi di 5 anni, organizzati in un biennio comune di base e in un successivo triennio, suddiviso in indirizzi e specializzazioni (5.11.3.);
- gli istituti professionali: i corsi si articolano in un triennio che si conclude con un diploma di qualifica e in un successivo biennio post-qualifica (4° e 5° anno) che dà accesso all'università (5.17.3.);
- gli istituti d'arte: corsi di 3 anni divisi in sezioni a seconda delle lavorazioni artistiche cui è indirizzata la specializzazione: pittura decorativa, scultura decorativa, arti grafiche, arte del legno, arte della ceramica, arte dei metalli, ecc. Al termine del corso si consegue il Diploma di Maestro d'Arte. Gli insegnamenti di arti specializzate prevedono esercitazioni di laboratorio. Dopo il triennio, possono essere istituiti corsi biennali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore di Arte applicata che dà accesso all'università (5.17.3.).

Gli studenti dai 15 ai 18 anni hanno la possibilità di frequentare corsi di secondo grado, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro. I corsi si svolgono sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa sulla base di convenzioni con imprese o associazioni di categoria, enti pubblici o privati. Inoltre è possibile frequentare, negli istituti di istruzione e formazione professionale, corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi (di istruzione e di formazione professionale). Dopo l'elevamento a dieci anni della durata dell'obbligo scolastico e il contestuale innalzamento da 15 a 16 anni dell'età minima per l'accesso al lavoro, si ritiene che anche le attività di alternanza scuola-lavoro non possano coinvolgere alunni di età inferiore ai 16 anni.

L'organizzazione degli istituti tecnici e degli istituti professionali è al momento oggetto di riforma. Per ulteriori dettagli, cfr. 5.2..

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77

Legge 27 ottobre 1969, n. 754

5.5.4. Formazione professionale iniziale di primo livello

I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale sono erogati dalle Agenzie formative, strutture di formazione professionale accreditate dalle Regioni.

Tutte le strutture formative che desiderano realizzare interventi con risorse pubbliche devono essere preventivamente accreditate.

Per essere accreditate dalla Regione le singole sedi operative delle strutture formative devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: adeguate strutture logistiche e capacità gestionali, situazione economica, competenze professionali, livelli di efficacia e efficienza nelle attività pregresse e interrelazioni con il sistema sociale e produttivo del territorio.

I criteri e i livelli minimi per l'accreditamento delle strutture sono stati determinati a livello nazionale; i requisiti e le procedure sono state definite dalle Regioni.

Recentemente, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e tecnico professionali, nonché il successo formativo a tutti i giovani che decidono di assolvere l'obbligo di istruzione nel canale della FPI, è stato emanato il decreto interministeriale del 29 novembre 2007 il quale definisce i criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi sperimentali triennali.

5.5.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria

Formazione professionale iniziale di secondo livello

Cfr. 5.5.4..

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Gli Istituti Tecnici Superiori (5.13.5.) si configurano come fondazioni di partecipazione. I soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:

- un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'articolo 13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;
- una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;
- una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;
- dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;
- un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

I percorsi dell'IFTS sono progettati e gestiti da almeno quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile.

5.6. Accessibilità geografica

Rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di residenza e dalle condizioni socio-economiche individuali, è un dovere dello Stato, stabilito dalla Costituzione Repubblicana (artt. 33-34).

Al raggiungimento di questo fine sono impegnate le amministrazioni statali centrali e periferiche, le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni) che devono provvedere alla istituzione e al funzionamento in tutto il territorio nazionale, in relazione all'età degli alunni, alla configurazione geografica dell'ambiente e alle condizioni sociali delle famiglie.

Mentre negli anni dell'espansione demografica si è avuto un aumento del numero delle scuole, da quando il processo si è invertito è sorta la necessità di procedere a una razionalizzazione della rete scolastica per ottimizzare l'uso delle risorse. Oggi il calo demografico è ancora in atto al sud e nelle isole, mentre la tendenza si è invertita nelle regioni del centro e del nord; oltre all'aumento dei bambini italiani nelle scuole di queste ultime regioni va poi considerato il numero degli alunni stranieri, che affluiscono sempre più numerosi.

Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica sono attribuite alle Regioni, in modo da avere una distribuzione sul territorio sempre più vicina agli utenti. Lo scopo è, infatti, quello di decongestionare i capoluoghi di provincia predisponendo un'offerta formativa di qualità anche a livello sub-provinciale, nei centri grandi e medi.

Per quanto riguarda l'offerta di formazione professionale di competenza regionale, affidata a strutture formative private o pubbliche, questa presenta il problema di una non omogenea distribuzione degli enti sul territorio nazionale, il che rende spesso difficile per l'utenza la scelta e la frequenza dei percorsi relativi alle diverse qualifiche.

[D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#)

5.7. Condizioni di ammissione e scelta della scuola

Vedi punti che seguono.

5.7.1. Istruzione secondaria inferiore

Hanno l'obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso dell'attestato finale di ammissione rilasciato al termine della scuola primaria (4.14.). Gli alunni delle scuole statali o paritarie non devono sostenere alcun esame conclusivo per passare dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, in quanto gli esami vengono sostenuti solo a conclusione di ogni ciclo di istruzione (il primo ciclo si conclude con l'ultimo anno di istruzione secondaria di primo grado).

Gli alunni che hanno completato l'istruzione primaria in una scuola non paritaria o familiare (5.19. 5.20.), accedono all'istruzione secondaria di primo grado a seguito dell'esito positivo dell'esame di idoneità sostenuto presso una scuola primaria statale o paritaria. Alle classi 2^a e 3^a si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiono entro il 30 aprile, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

In generale, la scelta della scuola da parte delle famiglie è libera. Tuttavia limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'Amministrazione Scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, i criteri di accettazione delle domande sono stabiliti dalle singole scuole. La domanda di iscrizione viene

trasmessa direttamente dalla scuola primaria di appartenenza alla scuola secondaria di primo grado prescelta.

All'atto dell'iscrizione i genitori e gli studenti firmano il 'Patto di corresponsabilità', un documento che definisce in modo dettagliato i diritti e i doveri della scuola, delle famiglie e degli studenti (es. uso dei telefonini e dispositivi elettronici a scuola).

C.M. 15 gennaio 2009, n. 4

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

D.M. 22 agosto 2007, n. 139

5.7.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Devono iscriversi alle scuole dell'istruzione secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali) coloro che hanno superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo (5.15.1.). Infatti, l'obbligo di istruzione dura complessivamente 10 anni e si conclude al termine del secondo anno della scuola secondaria superiore. L'obbligo di istruzione può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (5.7.4.).

In generale, la scelta della scuola da parte delle famiglie è libera. Tuttavia limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'Amministrazione Scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, i criteri di accettazione delle domande sono stabiliti dalle singole scuole. La domanda di iscrizione viene trasmessa direttamente dalla scuola di appartenenza alla scuola secondaria di secondo grado prescelta.

All'atto dell'iscrizione i genitori e gli studenti firmano il 'Patto di corresponsabilità', un documento che definisce in modo dettagliato i diritti e i doveri della scuola, delle famiglie e degli studenti (es. uso dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici a scuola).

C.M. 15 gennaio 2009, n. 4

D.M. 22 agosto 2007, n. 139

5.7.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Si rimanda a quanto descritto al paragrafo 5.7.2..

5.7.4. Formazione professionale iniziale di primo livello

Il solo requisito per l'accesso alla formazione professionale di primo livello (5.4.4.) è il completamento del primo ciclo di istruzione e, per l'iscrizione al primo anno, in genere un'età inferiore ai 15 anni. Per l'entrata dei giovani provenienti da altri percorsi nelle annualità successive (le cosiddette passerelle), l'età consentita è inferiore ai 18 anni.

Per la formazione esterna degli apprendisti non esistono requisiti se non l'età che non può essere inferiore ai 16 anni (coincidente con l'età in cui termina l'obbligo di istruzione ed è ammesso l'accesso al mondo del lavoro); l'amministrazione regionale e/o provinciale deve offrire i corsi attraverso la chiamata dei giovani da parte dei Servizi locali per l'impiego.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

5.7.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria

Formazione professionale iniziale di secondo livello

I corsi sono riservati a coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore (corsi post-diploma) o una qualifica di primo livello (corsi post-qualifica professionale).

Per l'accesso sono spesso realizzate forme di selezione, con l'adozione di prove oggettive, quali test di ingresso o colloqui; talvolta sono richiesti ulteriori requisiti specifici (per es. un determinato diploma di istruzione secondaria superiore, una specifica esperienza pregressa nel settore professionale di riferimento).

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Ai corsi promossi dagli Istituti Tecnici Superiori accedono giovani e gli adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (5.17.2.).

Ai percorsi IFTS (di 800/1000 ore) accedono giovani e gli adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale di tecnico. L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

D.M. 22 agosto 2007, n. 139

5.8. Tasse di iscrizione e/o di frequenza

Il livello secondario inferiore è compreso nell'istruzione obbligatoria e pertanto l'iscrizione e la frequenza sono gratuite.

Tasse di iscrizione e frequenza sono richieste solo nelle scuole secondarie di secondo grado. L'ammontare è modesto ed è stabilito dallo Stato.

Tuttavia, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, in quanto soggetti al diritto/dovere all'istruzione e alla formazione (2.4.).

In base al reddito familiare si può essere esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. I limiti di reddito sono comunicati ogni anno con circolare ministeriale.

Le scuole possono invece chiedere alle famiglie di versare contributi essenziali per il funzionamento dei laboratori, per le attività integrative e sportive e per l'acquisto del materiale di consumo.

I corsi di formazione professionale di competenza regionale (5.4.4. 5.4.5.) e i corsi del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono gratuiti (5.13.5.).

5.9. Aiuti finanziari agli studenti

Aiuti finanziari sono previsti sia dalla legislazione statale sia dalle legislazioni regionali. Per quanto riguarda lo Stato, la legge sulla parità 10 marzo 2000, n. 62 (5.19.) prevede, per gli alunni delle scuole statali e paritarie, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e per la successiva frequenza della scuola secondaria, borse di studio da assegnare con priorità a favore delle famiglie in condizioni disagiate, consistenti, non in erogazione diretta di denaro, ma nella possibilità di detrarre dalle imposte una somma pari alla spesa sostenuta.

Più consistenti sono gli aiuti previsti dalle Regioni, alle quali è attribuita la competenza in materia di diritto allo studio. Le forme di questi interventi, diretti o tramite Province e Comuni, variano da regione a regione. In generale possono consistere in:

- buoni-scuola, a copertura, di norma parziale, delle spese sostenute per l'istruzione;
- contributi per l'acquisto di libri e sussidi didattici;
- fornitura gratuita o semigratuita dei servizi di mensa e trasporto;
- assegni una tantum agli alunni di famiglie in condizioni di disagio economico-sociale;
- provvidenze particolari per i soggetti disabili;
- posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e agli istituti professionali.

I corsi della formazione professionale iniziale sono gratuiti. Sono finanziati annualmente dalle Regioni attraverso fondi nazionali erogati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Istruzione e anche fondi propri. Quelli di secondo livello sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

I corsi IFTS sono gratuiti. I corsi sono cofinanziati dal Ministero e dalle Regioni, ma possono essere previsti anche finanziamenti privati.

[Legge 10 marzo 2000, n. 62](#)

5.10. Livelli di età e gruppi di alunni

Vedi punti che seguono.

5.10.1. Istruzione secondaria inferiore

La scuola secondaria di primo grado ha la durata di 3 anni (2.4.). Da un punto di vista didattico, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno che ha la finalità di consolidare il percorso disciplinare e di rafforzare l'orientamento e il raccordo con il secondo ciclo.

In generale, la scuola secondaria di primo grado è frequentata da ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 14 anni. In futuro, in seguito alla possibilità di iscrizione anticipata a partire dalla scuola dell'infanzia, la scuola secondaria di primo grado potrà essere frequentata anche da ragazzi di 10 anni (cfr. 4.6.). Le classi sono organizzate in base all'età. Le prime classi sono formate da un minimo di 18 a un massimo di 27-28 alunni (25 limitatamente all'a.s. 2009/2010), mentre le classi seconde e terze devono essere costituite da un minimo di 20 alunni. Di norma il numero massimo di alunni per classe è ridotto a 20 nel caso siano presenti alunni disabili. Nelle scuole operanti nei comuni montani o nelle piccole isole, è ammessa la costituzione di classi con un minimo di 10 alunni. Se popolazione scolastica è in numero così esiguo da non consentire il funzionamento classi distinte per età degli alunni, è possibile costituire classi con alunni di età diverse.

In una classe ci sono più insegnanti specialisti, che insegnano una materia o più discipline. In genere, gli insegnanti seguono la classe per tutto il percorso di tre anni.

[D.M. 24 luglio 1998, n. 331](#)

[DPR 20 marzo 2009, n. 81](#)

5.10.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Nell'organizzazione del piano di studi, i percorsi liceali sono distinti in un biennio e un triennio. Il biennio è frequentato da ragazzi in età compresa fra i 14 anni e i 16 anni, il triennio da ragazzi fra i 16 anni e i 19 anni,

salvo ripetenze. In futuro, coloro che hanno anticipato l'iscrizione alla scuola primaria di 4 mesi (4.6.), arriveranno ovviamente con 4 mesi di anticipo anche alla scuola secondaria di secondo grado, se avranno seguito un percorso scolastico regolare.

In linea generale, nelle scuole secondarie di secondo grado le classi sono formate da un minimo di 27 e un massimo di 30 studenti (28 limitatamente all'a.s. 2009/2010); negli anni successivi le classi non possono avere meno di 22 studenti e, nell'ultimo anno, meno di 10 studenti. Di norma il numero massimo di alunni per classe è ridotto a 20 nel caso siano presenti alunni disabili. Nel caso di un numero di studenti inferiore al minimo previsto, si procede alla ricomposizione delle classi. I predetti numeri hanno valore indicativo e possono subire variazioni sia in aumento sia in diminuzione in relazione alla necessità di rispettare le dotazioni organiche stabilite dall'Ufficio Scolastico Regionale (2.6.1.2.).

In una classe ci sono più insegnanti specialisti, che insegnano una materia o più materie.

D.M. 24 luglio 1998, n. 331

DPR 20 marzo 2009, n. 81

Legge 6 agosto 2008, n. 133

5.10.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. 5.10.2., tenendo presente che gli istituti professionali, a differenza dei licei e degli istituti tecnici, sono organizzati in un triennio e in un successivo biennio (5.17.3.).

5.10.4. Formazione professionale iniziale di primo livello

I corsi della formazione professionale di primo livello sono rivolti ai giovani che hanno concluso il primo ciclo di istruzione (14 anni di età) e che vogliono assolvere l'obbligo di istruzione (16 anni di età) in questo canale o ottenere una qualifica entro i 18 anni, nell'ambito del diritto/dovere.

Le classi sono formate in genere da circa 20 giovani. Per la tenuta e gestione dei corsi, il numero minimo di allievi per gruppo classe non deve essere inferiore a 12.

Ogni classe è formata in base all'anno di iscrizione al corso (I, II e III anno) e in base alla denominazione della qualifica rilasciata al termine dei percorsi (ad es. classe di I anno "Operatore servizi alla ristorazione").

5.10.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria

Formazione professionale iniziale di secondo livello

I corsi della formazione professionale di secondo livello sono rivolti a giovani che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore (18 anni di età) o una qualifica di primo livello (per lo più nei percorsi triennali, cfr. 5.10.4.). Sono le Regioni che, di volta in volta, in base ai bandi emanati, anche in base alla natura e alle finalità dei corsi, stabiliscono le modalità di svolgimento, di partecipazione, di organizzazione. In genere una classe è formata da circa 20 allievi e viene stabilito un tetto minimo sotto il quale il corso non può essere attivato (in genere 12).

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Ai percorsi organizzati dagli ITS (5.13.5.) e a quelli [IFTS](#) accedono giovani e adulti. I corsi non sono organizzati in base a gruppi di età.

5.11. Specializzazione negli studi

Vedi punti che seguono.

5.11.1. Istruzione secondaria inferiore

Nella scuola secondaria di primo grado non si può parlare di una specializzazione degli studi, in quanto si tratta di una scuola obbligatoria unica.

Tuttavia, ci possono essere variazioni rispetto al programma comune, in base all'autonomia attribuita alle scuole nella definizione del curriculum. Cfr. 5.13.1..

5.11.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

I licei classici e i licei scientifici hanno una struttura unitaria di 5 anni che non prevede specializzazioni.

I licei artistici, invece, dopo un biennio comune si articolano in due specializzazioni di durata biennale: arti figurative e architettura. Nei licei artistici è poi prevista la possibilità di seguire un quinto anno integrativo che permette l'accesso all'istruzione superiore. Inoltre, molti istituti, per rispondere alle nuove esigenze della realtà socio-economico-culturale, hanno attivato, utilizzando lo strumento della sperimentazione, indirizzi di studio di durata quinquennale (5.5.2.).

Attualmente è in corso la riorganizzazione dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. L'attuazione graduale della riforma è prevista a partire dall'a.s. 2010/2011. Per ulteriori dettagli, cfr. 5.2..

5.11.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Le informazioni contenute in questo paragrafo si riferiscono all'a.s. 2009/2010. Al momento, è in corso la riorganizzazione dei licei, degli istituti tecnici, degli istituti professionali e degli istituti d'arte, attraverso una riforma che sarà applicata dall'a.s. 2010/2011 (per ulteriori dettagli, cfr. 5.2..

Istituti tecnici

Gli indirizzi principali sono i seguenti, tutti di durata quinquennale:

- Aeronautico – specializzazioni: navigazione aerea, assistenza alla navigazione aerea;
- Agrario - specializzazioni: agro-ambientale, agro-industriale, agro-territoriale, viticolo-enologico, vivaistico, zootecnico;
- Commerciale - specializzazioni: giuridico-economico-aziendale, perito aziendale, perito commerciale, programmatore ...;
- Industriale - specializzazioni: meccanica, elettrotecnica, elettronica, informatica, chimica, tessile, ...;
- Geometri - specializzazioni: edile territoriale, costruzioni;
- Nautico - specializzazioni: capitano, macchinista, costruttore;
- Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
- Turistico
- Per le attività sociali (già istituti tecnici femminili) – specializzazioni: artistico, chimico biologico, economiste dietiste, dirigenti di comunità.

Anche presso gli istituti tecnici sono stati attivati indirizzi sperimentali (es. informatico, biologico-sanitario, ecc.) ma è da rilevare che la grande maggioranza degli istituti ha adottato da tempo i progetti sperimentali assistiti elaborati dal Ministero per aggiornare programmi, materie e orari (5.13.3.).

Istituti professionali

Si articolano in settori e indirizzi di durata triennale:

- Settore agrario - Indirizzi:
 - agro-ambientale
 - agro-industriale
 - agri-turistico
- Settore industria e artigianato - Indirizzi:
 - edilizia
 - industrie elettriche
 - industrie elettroniche
 - industrie meccaniche
 - sistemi energetici
 - abbigliamento e moda
 - chimico-biologico
- Settore servizi - Indirizzi:
 - gestione aziendale
 - gestione aziendale linguistica
 - servizi turistici
 - grafica pubblicitaria
 - servizi di ristorazione
 - servizi sociali
- Settore Sanitario Ausiliario - Indirizzi:
 - ottico
 - odontotecnico
- Indirizzi atipici:
 - arte bianca
 - industria del mobile e dell'arredamento
 - industria del marmo
 - processi ceramici
 - industria grafica

- marittimo
- industria audiovisiva
- liuteria
- produzione dell'immagine fotografica
- orafo

Dopo il primo triennio di specializzazione, possono essere istituiti corsi biennali atti a consentire una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria superiore e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo professionale.

Istituti d'arte

Gli indirizzi ordinamentali sono una quarantina e riguardano molti settori: stampa e incisioni, tessuti e decorazioni, oreficeria, metalli, mobili, ceramica, pittura, vetro, scenotecnica, ecc.

Dopo il primo triennio di specializzazione, possono essere istituiti corsi biennali che consentano una formazione culturale e artistica di livello di scuola secondaria superiore e il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo artistico di arte applicata.

5.11.4. Formazione professionale iniziale di primo livello

Lo scopo della formazione professionale iniziale è qualificare i giovani di 14-17 anni di età i quali manifestino il desiderio di inserirsi, dopo un percorso di durata breve, nel mondo del lavoro. Il percorso garantisce tuttavia l'apprendimento di conoscenze e competenze relative agli assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale (cfr. 5.4.2.).

Sul versante professionalizzante, sono state individuate, in seguito all'Accordo Stato-Regioni del 5 febbraio 2009, le 19 qualifiche professionali, di cui sono stati definiti, per ognuna di esse, gli standard formativi minimi, articolati in attività, competenze e abilità. Al momento vi è una revisione, a livello di rapporti tra Stato e Regioni, per aggiornare tali obiettivi formativi e le stesse figure professionali.

Attualmente, le figure professionali previste dall'Accordo vigente sono le seguenti:

- operatore alla promozione turistica accoglienza turistica;
- operatore della ristorazione-cuoco-cameriere
- operatore del benessere
- operatore amministrativo segretariale
- operatore del punto vendita
- operatore di magazzino merci
- operatore grafico
- operatore edile
- operatore del legno e dell'arredamento
- operatore dell'autoriparazione
- installatore e manutentore impianti termo-idraulici
- installatore manutentore impianti elettrici

- operatore meccanico di sistemi
- montatore meccanico di sistemi
- operatore dell'abbigliamento
- operatore agroalimentare
- operatore agricolo
- operatore delle lavorazioni artistiche
- operatore delle produzioni chimiche

In alcune Regioni è previsto il IV anno di specializzazione.

Fondamentale, dal punto di vista applicativo, orientativo e professionalizzante, risulta la misura dello *stage*. La durata dello *stage* è determinata dalle singole Regioni, anche in base alla qualifica da conseguire. Nel primo anno tuttavia si presenta in genere di natura orientativa e si realizza attraverso visite guidate alle aziende del territorio; negli anni successivi è di natura applicativa e formativa, gli allievi lavorano in azienda e la loro formazione è coordinata e gestita dal tutor di *stage*, per l'ente di formazione, e dal tutor aziendale, per quanto riguarda l'azienda ospitante.

Accordo 5 febbraio 2009

5.11.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria

Formazione professionale iniziale di secondo livello

La gamma di offerte formative è piuttosto ampia e di norma dovrebbe rispondere ai fabbisogni professionali del territorio.

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

I percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (cfr. 5.13.5.) hanno lo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale in riferimento a sei aree tecnologiche: efficienza energetica; mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

I percorsi IFTS, invece, sono programmati dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata Stato/Regioni.

5.12. Organizzazione dei tempi scolastici

Il Ministero definisce ogni anno le scadenze per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione e il calendario delle festività a rilevanza nazionale (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Le singole Regioni determinano il calendario scolastico (inizio e fine delle lezioni, periodi di chiusura delle scuole in coincidenza delle festività nazionali, altri periodi di vacanza) per adattarlo alle esigenze del proprio territorio (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Ogni anno, il Ministero pubblica sul suo sito un prospetto riassuntivo delle date di inizio e fine delle attività didattiche per Regione, con le date delle festività valide a livello nazionale e di quelle eventualmente stabilite a livello locale.

Attualmente, la norma che stabilisce il monte ore annuale obbligatorio per la scuola secondaria inferiore è il DPR 89/2009, mentre per il livello secondario superiore la normativa di riferimento varia a seconda degli indirizzi (5.13.).

L'orario settimanale e giornaliero, con la distribuzione delle attività nei vari giorni della settimana (non meno di cinque), viene deliberato dal Consiglio di circolo o di istituto (2.6.4.1.).

Per ulteriori dettagli sull'organizzazione dei tempi scolastici, cfr. 5.12..

Attualmente è in corso la riorganizzazione dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. L'attuazione graduale della riforma è prevista a partire dall'a.s. 2010/2011. Per ulteriori dettagli, cfr. 5.2..

C.M. 15 gennaio 2009, n. 4

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

DPR 20 marzo 2009, n. 81

5.12.1. Organizzazione dell'anno scolastico

Istruzione secondaria di primo e di secondo grado

L'anno scolastico è organizzato come segue:

- l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto;
- le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché delle attività di aggiornamento del personale, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami conclusivi della scuola secondaria superiore;
- allo svolgimento delle lezioni devono essere assegnati almeno 200 giorni;
- l'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi (quadrimestri o trimestri), con decisione del Collegio dei docenti valida per tutte le classi della stessa scuola.

Nella scuola secondaria di primo grado l'orario annuale obbligatorio è di 990 ore, corrispondenti a 30 ore settimanali (5.12.2.).

A livello di scuola secondaria di secondo grado, l'orario è stabilito su base settimanale (5.12.2.).

Per i dettagli sulla distribuzione dell'orario annuale/settimanale per materia, cfr. 5.13..

Istruzione e formazione professionale (regionale) di primo e di secondo livello

Per quanto riguarda la formazione professionale di primo livello (percorsi triennali, cfr. 5.4.4.) svolta presso le Agenzie formative (5.5.4.), il numero delle ore complessive di formazione si attesta sulle 1000 ore circa l'anno. La ripartizione oraria si riferisce all'area delle competenze di base e trasversali, all'area delle competenze tecnico-professionali, alla personalizzazione dei percorsi e allo stage. Quest'ultima misura risulta la più gradita dagli allievi ed è considerata come lo strumento che faciliterà il loro futuro inserimento lavorativo. In generale, gli allievi frequentano i percorsi triennali 5 o 6 giorni la settimana per circa 5-6 ore al giorno, scandite come a scuola, dalla pausa di metà mattinata. Le lezioni dovrebbero iniziare a settembre, come le lezioni scolastiche, e finire a giugno-luglio; tuttavia i tempi possono variare a livello territoriale, in base alla programmazione regionale e alla disponibilità di finanziamenti stanziati annualmente dai Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione.

L'anno formativo può essere diviso in 2 quadrimestri o in 3 trimestri, scadenzati da forme di valutazione e di informativa alle famiglie sul rendimento degli allievi.

Relativamente ai percorsi integrati, svolti a scuola (5.4.4.), le attività formative si realizzano all'interno dell'orario normale di istituto, con la flessibilità curricolare (20% del monte ore), utilizzando eventuali ore di

approfondimento degli Istituti professionali, per un totale generalmente non eccedente le 300 circa ore annue.

In tutti i percorsi, in genere, fondamentale risulta la misura dello stage la cui durata (prevalentemente di natura orientativa nei primi anni e di natura applicativa in quelli seguenti) è determinata dalle singole Regioni, anche in base alla qualifica da conseguire (5.11.4.).

I corsi di secondo livello sono articolati su cicli brevi di durata annuale (400-600 ore) e solo raramente biennale.

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

I percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) hanno la durata complessiva di 4 semestri per un totale di 1800/2000 ore e, per particolari figure, possono avere una durata superiore fino a un massimo di 6 semestri.

I percorsi IFTS hanno la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore.

Per quanto riguarda i corsi degli ITS e gli IFTS data la grande flessibilità che ne caratterizza l'organizzazione, non è possibile, neppure nelle linee generali, indicarne il funzionamento che è stabilito, di volta in volta, in base alle loro caratteristiche.

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

DPR 20 marzo 2009, n. 89

5.12.2. Orario settimanale e giornaliero

Scuola secondaria di primo grado

A livello di scuola secondaria di primo grado, sono possibili i seguenti modelli di orario settimanale:

- il 'tempo ordinario', costituito da 30 ore settimanali (29 ore più 1 ora media a settimana per attività di approfondimento in materie letterarie), corrispondenti all'orario obbligatorio annuale di 990 ore;
- il 'tempo prolungato', costituito da una media di 36 ore settimanali o, in via eccezionale, 40 ore comprensive del tempo destinato alla mensa.

Entrambi i modelli sono comprensivi della quota riservata alle Regioni (ancora da definire), della quota d'istituto, attualmente pari al 20%, e dell'ora settimanale dedicata all'insegnamento della religione cattolica o alle attività alternative.

Al momento dell'iscrizione le famiglie esprimono la propria preferenza per uno dei due modelli di orario. Le lezioni devono essere distribuite su un minimo di 5 giorni a settimana, ma le scuole hanno autonomia per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario giornaliero.

Per i dettagli sul monte orario per materia, cfr. 5.13.1..

Scuola secondaria di secondo grado

Nella scuola secondaria di secondo grado gli orari sono molto diversi a seconda del numero delle discipline previste dai corsi di studio dei diversi indirizzi e dell'orario di insegnamento a loro riservato.

Nel liceo classico, l'orario settimanale è di 27 ore nei primi due anni, di 28 ore nel terzo anno e quarto anno, di 29 ore nel quinto anno. Nel liceo scientifico l'orario settimanale è di 25 ore in prima, 27 in seconda, 28 in terza, 29 in quarta, 30 in quinta. Nel liceo artistico l'orario settimanale è di 39 ore in prima e 40 ore in seconda

nel biennio comune; 43 ore in terza e 44 in quarta della sezione arti figurative e scenografia; 41 in terza e in quarta nella sezione architettura. Negli istituti tecnici l'orario settimanale varia da 32 a 38 ore, a seconda delle classi e degli indirizzi, mentre negli istituti professionali e negli istituti d'arte l'orario medio settimanale è di 36 ore.

Per i dettagli sul monte orario per materia, cfr. 5.13.2. 5.13.3..

Attualmente è in corso la riorganizzazione dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. L'attuazione graduale della riforma è prevista a partire dall'a.s. 2010/2011. Per ulteriori dettagli, cfr. 5.2..

Istruzione e formazione professionale (regionale) e Istruzione e formazione tecnica superiore

Per quanto riguarda la formazione professionale di competenza regionale e il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, data la varietà e flessibilità dell'organizzazione dei corsi, non è possibile in generale indicare le tendenze seguite dai diversi corsi (5.12.1.).

C.M. 15 gennaio 2009, n. 4

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

DPR 20 marzo 2009, n. 89

5.13. Curricolo, materie e numero di ore

Vedi punti che seguono.

5.13.1. Istruzione secondaria inferiore

Nella scuola secondaria di primo grado il curricolo è definito sulla base delle *Indicazioni nazionali* per i piani di studio personalizzati, introdotte in via transitoria dal Decreto Legislativo n. 59/2004, così come aggiornate dalle *Indicazioni per il curricolo* introdotte nel 2007.

Le *Indicazioni nazionali* del 2004 definiscono, per la scuola secondaria di primo grado:

- gli obiettivi generali del processo formativo: scuola dell'educazione integrale della persona; scuola che colloca nel mondo, scuola orientativa; scuola dell'identità scuola della motivazione e del significato; scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi; scuola della relazione educativa.
- gli obiettivi specifici di apprendimento, ordinati per discipline. Le discipline sono: religione (facoltativa), italiano, inglese, seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia, informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive. Per ciascuna disciplina e per ciascuna delle articolazioni interne della scuola secondaria di primo grado (primo biennio e classe terza) vengono indicate le conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno. Le *Indicazioni nazionali* esplicitano anche gli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che non costituisce una disciplina a sè stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono tutti i docenti del gruppo classe. Gli obiettivi specifici di apprendimento hanno lo scopo di indicare con la maggiore chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione che le scuole pubbliche sono tenute ad assicurare ai cittadini per mantenere l'unità del sistema educativo nazionale e impedire la frammentazione e la polarizzazione e, soprattutto, per consentire ai ragazzi la possibilità di maturare in tutte le dimensioni tracciate nel Pecup (vd. sotto) previsto per la conclusione del primo ciclo degli studi.

Inoltre, il Profilo educativo culturale e professionale dello studente (Pecup) rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare alla fine del primo ciclo di istruzione. Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) sono diventate competenze personali di ciascuno.

Le *Indicazioni nazionali* hanno previsto, inoltre, l'introduzione del portfolio delle competenze individuali che accompagna ciascun bambino nel percorso scolastico. Il portfolio comprende una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti e una documentazione di elaborati che offra indicazioni di orientamento fondate sulle risorse, i modi e i tempi dell'apprendimento, gli interessi, le attitudini e le aspirazioni personali dei bambini. Nel 2006 il Ministero ha stabilito che il portfolio non è obbligatorio, ma bensì una tra le eventuali forme di documentazione dei processi formativi la cui scelta è rimessa alla piena autonomia delle scuole e come tale ha un valore prettamente formativo e didattico.

Nell'a.s. 2007/2008 sono state introdotte in via sperimentale le *Indicazioni per il curricolo*, con la prospettiva di un lavoro biennale di validazione sul campo, in modo da raccogliere elementi di conoscenza e suggerimenti per la redazione definitiva del documento.

Le *Indicazioni per il curricolo* individuano quale finalità della scuola la promozione del pieno sviluppo della persona, mediante l'accompagnamento degli alunni nell'elaborazione del senso delle loro esperienze, la promozione della pratica consapevole della cittadinanza attiva, l'acquisizione degli alfabeti di base della scrittura. Esse delineano un curricolo finalizzato all'acquisizione di obiettivi di apprendimento ritenuti strategici per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle *Indicazioni* stesse.

Ciò che maggiormente caratterizza le *Indicazioni* del 2007 rispetto a quelle del 2004 è: il rilancio del curricolo rispetto ai piani di studio personalizzati; l'assunzione dell'educazione alla pratica consapevole della cittadinanza attiva come finalità a cui tendere costantemente mediante l'apporto di tutte le discipline e le relative attività didattiche; la definizione di traguardi per lo sviluppo delle competenze come riferimenti per l'azione didattica; l'individuazione di obiettivi di apprendimento essenziali e non eccessivamente analitici, in modo da valorizzare l'autonomia delle scuole e la professionalità dei docenti nella elaborazione del curricolo.

Il DPR 89/2009 ha stabilito che, a partire dall'a.s. 2009/2010, e per non più di tre anni, saranno applicate le *Indicazioni Nazionali* del 2004, aggiornate dalle *Indicazioni per il curricolo* del 2007. Nel periodo dal 2009/2010 al 2011/2012, le attività svolte dalle scuole saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (2.6.1.3.) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (9.3.). Gli esiti di questo monitoraggio potranno portare all'eventuale revisione delle *Indicazioni nazionali* del 2004.

Le seguenti tabelle, distinte per modello di orario (5.12.2.), riportano le ore di insegnamento relative alle singole discipline. Le tabelle si applicano a ciascuno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado (DPR 89/2009, art. 5).

Orario obbligatorio (30 ore settimanali)

Insegnamenti	Monte ore settimanale	Monte ore annuale
Italiano, Storia, Geografia	9	297
Attività di approfondimento in materie letterarie	1	33
Matematica e Scienze	6	198
Tecnologia	2	66
Inglese	3	99
2° Lingua Comunitaria	2	66
Arte e immagine	2	66
Scienze motorie e Sportive	2	66
Musica	2	66
Religione cattolica	1	33
	30	990

Orario prolungato (da 36 fino a 40 ore settimanali)

Insegnamenti	Monte ore settimanale	Monte ore annuale
Italiano, Storia, Geografia	15	495
Matematica e Scienze	9	297
Tecnologia	2	66
Inglese	3	99
2° Lingua Comunitaria	2	66
Arte e immagine	2	66
Scienze motorie e Sportive	2	66
Musica	2	66
Religione cattolica	1	33
Approfondimento a scelta delle scuole nelle discipline presenti nel quadro orario	1/2	33/66
	39/40*	1287/1320

* la tabella riporta il numero massimo di ore previsto per l'orario a tempo prolungato. Il Collegio dei docenti può, nell'ambito della propria autonomia, deliberare un orario inferiore, purché non al di sotto delle 36 ore settimanali complessive. Gli orari del tempo prolungato comprendono sempre il tempo destinato alla mensa, che viene ricavato riducendo il tempo delle discipline con un maggior numero di ore settimanali.

A richiesta delle famiglie, e compatibilmente con l'organico della singola scuola, è possibile destinare all'insegnamento della lingua inglese 5 ore complessive settimanali, utilizzando, oltre alle 3 ore previste dall'orario, le 2 ore settimanali dedicate all'insegnamento della seconda lingua straniera. Queste ultime possono essere utilizzate anche per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda per gli alunni stranieri.

Infine, la legge 169/2008 ha previsto l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' allo scopo di approfondire la conoscenza della Costituzione italiana e sviluppare i valori della cittadinanza attiva. Nell'a.s. 2008/2009 è stato chiesto alle scuole interessate di elaborare progetti sul tema, al

fine di creare un patrimonio di buone pratiche da rendere accessibili sul territorio nazionale. Dei progetti presentati, ne sono stati selezionati 104, per un totale di 350 scuole coinvolte, come destinatari di finanziamenti specifici, utili per la realizzazione dei progetti stessi. Nell'a.s. 2009/2010 l'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' viene avviato in via sperimentale in tutte le scuole, attraverso percorsi didattici progettati dalla singola scuola anche avvalendosi delle opportunità messe a disposizione a livello locale.

DPR 20 marzo 2009, n. 81

DPR 20 marzo 2009, n. 89

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

5.13.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Gli ultimi due anni di istruzione obbligatoria, della durata complessiva di 10 anni coprono il primo biennio della scuola secondaria superiore, sia generale che professionale (2.5.). Di conseguenza, al fine di assicurare una formazione equivalente in tutti i percorsi di istruzione, sono stati definiti i saperi e le competenze che tutti gli studenti devono aver acquisito al termine dell'istruzione obbligatoria, nel rispetto dei programmi specifici per i diversi percorsi di istruzione secondaria superiore attualmente in vigore (vd. sotto).

Tali saperi e competenze sono organizzati in riferimento a quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico sociale. Saperi e competenze costituiscono, a loro volta, il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione di competenze chiave idonee a preparare i giovani alla vita adulta e ad apprendere in tutto l'arco della vita. Le competenze chiave sono: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l'informazione (D.M. 139/2007).

Infine, la legge 169/2008 ha previsto l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' allo scopo di approfondire la conoscenza della Costituzione italiana e sviluppare i valori della cittadinanza attiva. Nell'a.s. 2008/2009 è stato chiesto alle scuole interessate di elaborare progetti sul tema, al fine di creare un patrimonio di buone pratiche da rendere accessibili sul territorio nazionale. Dei progetti presentati, ne sono stati selezionati 104, per un totale di 350 scuole coinvolte, come destinatari di finanziamenti specifici, utili per la realizzazione dei progetti stessi. Nell'a.s. 2009/2010 l'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' viene avviato in via sperimentale in tutte le scuole, attraverso percorsi didattici progettati dalla singola scuola anche avvalendosi delle opportunità messe a disposizione a livello locale.

È da tenere presente che, attualmente, è in corso la riorganizzazione dei licei. L'attuazione graduale della riforma è prevista a partire dall'a.s. 2010/2011. Per ulteriori dettagli, cfr. 5.2..

Per ulteriori dettagli sull'organizzazione oraria annuale, cfr. 5.12..

Liceo classico

I programmi di insegnamento per il liceo classico sono stati approvati nel 1945. Tuttavia, nel corso degli anni, oltre ad alcuni interventi normativi e alle sperimentazioni, è stato possibile per le scuole, in base alla loro autonomia, adattare i programmi alla loro offerta formativa, ad esempio introducendo altre materie o modificando le ore di insegnamento.

I programmi prevedono, nell'arco dei cinque anni, l'insegnamento delle seguenti materie: lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, lingua e letteratura straniera, storia, filosofia, scienze naturali, chimica, geografia, matematica e fisica, storia dell'arte, educazione fisica. L'insegnamento della religione o delle attività alternative è facoltativo per gli studenti.

Nei primi due anni (chiamati IV e V 'ginnasio', come gli ultimi due anni della scuola secondaria inferiore del vecchio sistema scolastico) c'è una prevalenza di materie umanistiche (italiano, latino, greco, storia) mentre a partire dal terzo anno viene introdotto l'insegnamento della filosofia, delle scienze e della fisica.

La distribuzione oraria settimanale prevista dai programmi del 1945 è riportata nella seguente tabella.

MATERIA	IV ginnasio*	V ginnasio	I liceo	II liceo	III liceo
Lingua e lettere italiane	5	5	4	4	4
Lingua e lettere latine	5	5	4	4	4
Lingua e lettere greche	4	4	3	3	3
Lingua e letteratura straniera	4	4			
Storia	2	2	3	3	3
Geografia	2	2			
Filosofia			3	3	3
Scienze naturali, chimica e geografia			4	3	2
Matematica	2	2	3	2	2
Fisica				2	3
Storia dell'arte			1	1	2
Religione	1	1	1	1	1
Educazione fisica	2	2	2	2	2
	27	27	28	28	29

Liceo scientifico

I programmi di insegnamento nel liceo scientifico sono stati approvati nel 1945. Tuttavia, nel corso degli anni, oltre ad alcuni interventi normativi e alle sperimentazioni, è stato possibile per le scuole, in base alla loro autonomia, adattare i programmi alla loro offerta formativa, ad esempio introducendo altre materie o modificando le ore di insegnamento.

I programmi prevedono, nell'arco dei cinque anni, l'insegnamento delle seguenti materie: lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura straniera, storia, filosofia, scienze naturali, chimica e geografia, matematica, fisica, disegno, educazione fisica. L'insegnamento della religione o delle attività alternative è facoltativo per gli studenti.

Nel liceo scientifico c'è una prevalenza di ore dedicate all'insegnamento della matematica e alle materie scientifiche. La lingua straniera viene insegnata per tutti i cinque anni.

La distribuzione oraria settimanale prevista dai programmi del 1945 è riportata nella seguente tabella.

MATERIA	I	II	III	IV	V
Lingua e lettere italiane	4	4	4	3	4
Lingua e lettere latine	4	5	4	4	3
Lingua e letteratura straniera	3	4	3	3	4
Storia	3	2	2	2	3
Geografia	2	-	-	-	-
Filosofia	-	-	2	3	3
Scienze naturali, chimica e geografia	-	2	3	3	2
Fisica	-	-	2	3	3
Matematica	5	4	3	3	3
Disegno	1	3	2	2	2

Religione	1	1	1	1	1
Educazione fisica	2	2	2	2	2
Totali	25	27	28	29	30

Liceo artistico

I programmi di insegnamento nel [liceo](#) artistico sono quelli approvati con Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1239. Tuttavia, nel corso degli anni, oltre ad alcuni interventi normativi e alle sperimentazioni, è stato possibile per le scuole, in base alla loro autonomia, adattare i programmi alla loro offerta formativa, ad esempio introducendo altre materie o modificando le ore di insegnamento.

I programmi prevedono, nell'arco dei cinque anni, l'insegnamento delle seguenti materie: letteratura e storia, storia dell'arte, matematica e fisica, scienze naturali, chimica e geografia, educazione fisica, figura disegnata e figura modellata, ornato disegnato e ornato modellato, disegno geometrico, prospettiva, anatomia. L'insegnamento della religione o delle attività alternative è facoltativo per gli studenti

Liceo socio-psico-pedagogico

Il liceo socio-psico-pedagogico nasce direttamente come sperimentazione dei soppressi istituti magistrali e pertanto non esiste per questo tipo di liceo un corso ordinamentale.

Nella versione "Progetto Brocca" prevede 34 ore settimanali per tutte le cinque classi e i seguenti insegnamenti: religione o attività alternative (facoltative), italiano, storia, latino, lingua straniera, matematica, geografia, scienze della Terra, musica, diritto ed economia, storia dell'arte, filosofia, pedagogia, sociologia, legislazione sociale, metodologia della ricerca socio-pedagogica, fisica, chimica, biologia, educazione fisica.

[D.M. 22 agosto 2007, n. 139](#)

[Legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

5.13.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Gli ultimi due anni di istruzione obbligatoria, della durata complessiva di 10 anni coprono il primo biennio della scuola secondaria superiore, sia generale che professionale (2.5.). Di conseguenza, al fine di assicurare una formazione equivalente a tutti i percorsi di istruzione, sono stati definiti i saperi e le competenze che tutti gli studenti devono aver acquisito al termine dell'istruzione obbligatoria, nel rispetto dei programmi specifici per i diversi percorsi di istruzione secondaria superiore attualmente in vigore (vd. sotto).

Tali saperi e competenze sono organizzati in riferimento a quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico sociale. Saperi e competenze costituiscono, a loro volta, il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione di competenze chiave idonee a preparare i giovani alla vita adulta e ad apprendere in tutto l'arco della vita. Le competenze chiave sono: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l'informazione (D.M. 139/2007).

Infine, la legge 169/2008 ha previsto l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione' allo scopo di approfondire la conoscenza della Costituzione italiana e sviluppare i valori della cittadinanza attiva. Nell'a.s. 2008/2009 è stato chiesto alle scuole interessate di elaborare progetti sul tema, al fine di creare un patrimonio di buone pratiche da rendere accessibili sul territorio nazionale. Dei progetti presentati, ne sono stati selezionati 104, per un totale di 350 scuole coinvolte, come destinatari di finanziamenti specifici, utili per la realizzazione dei progetti stessi. Nell'a.s. 2009/2010 l'insegnamento di

'Cittadinanza e Costituzione' viene avviato in via sperimentale in tutte le scuole, attraverso percorsi didattici progettati dalla singola scuola anche avvalendosi delle opportunità messe a disposizione a livello locale.

È da tenere presente che, attualmente, è in corso la riorganizzazione degli istituti tecnici, degli istituti professionali e degli istituti d'arte. L'attuazione graduale della riforma è prevista a partire dall'a.s. 2010/2011. Per ulteriori dettagli, cfr. 5.2..

Per ulteriori dettagli sull'organizzazione oraria annuale, cfr. 5.12..

Istituti tecnici

L'istruzione tecnica è stato l'ordine di studi che ha subito, attraverso l'attivazione ormai in tutte le scuole di progetti sperimentali elaborati dal Ministero, le maggiori trasformazioni, sicché gli originari programmi, materie e orari fissati dal DPR 30 settembre 1961, sono da considerarsi da tempo non più applicati. In loro vece si applicano programmi, discipline e orari previsti dai progetti sperimentali che, ormai, riguardano tutte le specializzazioni dell'istruzione tecnica. Nell'impossibilità di elencarli analiticamente, ci si limita a dare le seguenti indicazioni di carattere generale:

- i programmi di insegnamento, sono stabiliti dai decreti che hanno autorizzato l'attivazione dei progetti sperimentali e si basano essenzialmente sul potenziamento dello studio delle materie umanistiche, scientifiche e tecniche a scapito delle esercitazioni pratiche. I programmi sono uguali nel biennio e si differenziano, nel triennio con riferimento alle specializzazioni;
- le discipline: nel biennio, oltre a religione o alla disciplina alternativa (facoltativa), sono italiano, storia, lingua straniera, matematica, fisica, scienze naturali, chimica e geografia, più alcune materie tipiche della specializzazione (es. disegno tecnico negli istituti tecnici industriali) ed esercitazioni pratiche: nel triennio, alle discipline del biennio, si aggiungono quelle caratterizzanti l'indirizzo di studio;
- l'orario settimanale varia da 32 a 38 ore, a seconda delle classi e degli indirizzi.

Istituti professionali

Mentre l'istruzione tecnica ha subito un processo di aggiornamento attraverso un largo utilizzo dello strumento della sperimentazione coordinata a livello ministeriale, l'istruzione professionale è stata, nel 1992, organicamente riformata secondo le linee sotto indicate.

Anzitutto, il numero delle qualifiche professionali è stato fortemente ridotto. Inoltre, il nuovo ordinamento ha introdotto il concetto di formazione di base nel primo triennio, anche come momento di orientamento per eventuali passaggi a corsi o scuole diverse. Le specifiche specializzazioni professionali, che si accentuano nel terzo anno, si conservano nel quarto e quinto anno.

Gli insegnamenti sono suddivisi in aree:

- area comune: italiano, storia, lingua straniera, diritto ed economia, matematica e informatica, scienze della terra e biologia, educazione fisica, religione (facoltativa per gli studenti) per complessive 22 ore settimanali nel primo e secondo anno, 12-15 ore settimanali nel terzo anno;
- area di indirizzo: discipline tecniche e professionali per 14 ore settimanali nella prima e seconda classe, 21-24 ore settimanali nella terza classe;
- area di approfondimento: 4 ore settimanali in tutte le classi, tenuto conto che, nell'ambito della riduzione dell'orario settimanale a 36 ore settimanali, le finalità e gli obiettivi propri dell'area di approfondimento dovranno essere realizzati mediante una organizzazione flessibile sfruttando le opportunità previste dall'autonomia.

I programmi, delineano standard e contenuti disciplinari per l'area comune e l'area di indirizzo, ma lasciano ampia libertà di programmazione ai docenti, perché l'insegnamento non può prescindere dagli obiettivi

propri di questi istituti collegati a specifici settori professionali, ma anche radicati nella realtà locale, nelle sue tradizioni culturali, economiche e produttive in continua evoluzione.

La gestione dell'area di approfondimento è affidata alla programmazione autonoma di ciascun istituto, in vista del conseguimento degli obiettivi generali individuati. Ferma restando la frequenza obbligatoria per tutti gli allievi, i gruppi classe possono essere scissi, individuando come momento aggregante per gli allievi le specifiche mete formative. Il Collegio dei docenti (2.6.4.1.), nell'individuare le attività didattiche dell'area di approfondimento, tiene anche conto dell'opportunità di attivare collegamenti operativi con le specifiche realtà territoriali, al fine di accentuare il carattere di orientamento pratico del settore professionale proprio di ciascun tipo di biennio.

In attesa del riordino complessivo del secondo ciclo, l'orario settimanale delle lezioni è stato fissato in in 36 ore, risultanti dalla somma di quelle dell'area comune e di quelle dell'area di indirizzo, mentre le finalità e gli obiettivi propri dell'area di approfondimento saranno realizzate mediante gli strumenti offerti dall'autonomia (nei limiti del 20% dell'orario).

Istituti d'arte

Non sono stati predisposti a livello nazionale specifici programmi di insegnamento. Questi, pertanto, sono stati elaborati dalle singole scuole.

Le discipline di cultura generale (italiano, storia, matematica, fisica, scienze naturali, chimica e geografia, storia dell'arte) sono in genere comuni a tutti i tipi di istituti; a queste si aggiungono le discipline tecniche e le attività di laboratorio che cambiano secondo la specializzazione.

L'orario minimo settimanale è generalmente di 36 ore, talvolta elevato fino a 44 ore.

[D.M. 22 agosto 2007, n. 139](#)

[Legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

5.13.4. Formazione professionale iniziale di primo livello

Le strutture formative che erogano i percorsi triennali in partenariato con la scuola non si rifanno a programmi di studio stabiliti a livello nazionale. Per realizzare l'intervento formativo predispongono invece un progetto didattico, sulla base di un'analisi dei compiti svolti e delle competenze necessarie relative alla figura professionale obiettivo dell'intervento finanziato dalla Regione. È ormai diffusa una progettazione degli interventi articolata per moduli riconducibili a tre tipologie di competenze: di base, trasversali, tecnico-professionali. In qualche caso le Regioni stabiliscono la percentuale o la quota minima di ore da dedicare alle diverse tipologie di competenze e allo stage.

La progettazione formativa degli enti e l'elaborazione dei curricula si riferiscono alla definizione nazionale dei saperi e delle competenze chiave (5.4.2.).

Per quanto riguarda invece il versante tecnico professionale, la base della progettazione formativa degli interventi prende a riferimento per lo più gli standard formativi minimi per le competenze tecnico professionali riferite a 14 qualifiche (5.11.4.).

I percorsi triennali erogati dalle scuole in partenariato con le agenzie formative invece seguono l'organizzazione del tipo di istituto che li realizza, ovvero tecnico ma più frequentemente professionale.

[D.M. 22 agosto 2007, n. 139](#)

5.13.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria

Formazione professionale iniziale di secondo livello

Non è possibile avere un quadro generale dei curricula e delle discipline specifiche presenti nei vari corsi di formazione professionale, in quanto l'organizzazione è decentrata e non esistono analisi generali di questo tipo. Anche il numero di ore di insegnamento non può essere indicato, neppure con medie generali, data la disomogeneità del carico orario dei corsi.

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Sono previste due tipologie di offerta nell'ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (D.P.C.M. 25 gennaio 2008):

a) l'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) attraverso percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore nelle seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie della informazione e della comunicazione. I percorsi hanno la durata di 4 semestri per un totale di 1800/2000 ore e, per particolari figure, possono avere una durata superiore fino a un massimo di 6 semestri.

b) l'offerta formativa riguardante i percorsi IFTS programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, della durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore, finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

5.14. Metodi e materiali didattici

Vedi punti che seguono.

5.14.1. Istruzione secondaria inferiore

I libri di testo sono scelti dagli insegnanti delle varie discipline e adottati dal Collegio dei docenti e, in linea di massima, non sono gratuiti.

A seconda delle specifiche situazioni regionali e in base a determinati limiti di reddito, può essere prevista una semigratuità dei libri di testo. Inoltre, il Ministero stabilisce ogni anno il prezzo massimo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

Per l'a.s. 2009/2010 il prezzo massimo complessivo della spesa per l'acquisto dei libri di testo è stato stabilito come segue (DM 8 aprile 2009, n. 41 – Allegato 3):

	1° anno	2° anno	3° anno
Prezzo	286,00 €	111,00 €	127,00 €

Per contenere la spesa a carico delle famiglie è prevista anche la possibilità del noleggio dei testi e del comodato d'uso, così come il rimborso parziale delle spese.

A partire dall'a.s. 2009/2010, l'adozione dei nuovi libri di testo nella scuola secondaria di primo grado avviene ogni 6 anni, invece che ogni anno. Le scuole hanno, inoltre, l'obbligo di adottare i libri di testo per i quali gli editori si sono impegnati a non modificarne il contenuto per 5 anni (ad eccezione delle parti che richiedono aggiornamenti necessari), scegliendo preferibilmente i libri disponibili anche in forma digitale o mista. A partire dal 2011/2012 le scuole dovranno adottare libri utilizzabili esclusivamente in versione interamente scaricabile o mista. Per la realizzazione dei testi, gli editori devono attenersi alle indicazioni tecniche fornite dal Ministero (D.M. 41/2009).

La libertà d'insegnamento è un principio stabilito dalla Costituzione della Repubblica italiana (art.33), e da esso discende la libertà di scelta metodologica dei docenti. Tale libertà, però, viene garantita ai docenti non in quanto tali, ma ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di educazione e istruzione determinati dalle leggi dello Stato. Il Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/1999) stabilisce che "La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa (2.6.4.)...e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie didattiche".

È da sottolineare che il POF deve essere a sua volta coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale.

Secondo le *Indicazioni nazionali* (5.13.1.), compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, è quello di assumersi la libertà di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle unità di apprendimento, considerando, da un alto, le capacità complessive di ogni ragazzo e, dall'altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la responsabilità di "render conto" delle scelte fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e dividerle.

Le *Indicazioni* non forniscono indicazioni metodologiche particolari, ma sul piano generale propongono la personalizzazione degli interventi, distinguendola dalla individualizzazione (l'individualizzazione si propone di far raggiungere a tutti gli alunni i medesimi obiettivi, variando i metodi in rapporto alle modalità di apprendimento degli alunni; la personalizzazione prevede piani di studio anche diversificati, in particolare nelle ore dedicate alle attività facoltative e opzionali).

Le *Indicazioni per il curricolo* (5.13.1.), pur nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, hanno individuato alcune impostazioni metodologiche di fondo, ritenute idonee a realizzare un ambiente di apprendimento capace di promuovere apprendimenti significativi e di garantire il successo formativo per tutti gli alunni. Esse sono: valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti; attuare interventi adeguati nei confronti delle diversità, per fare in modo che non diventino disuguaglianze; favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze; incoraggiare l'apprendimento collaborativo; promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di imparare ad apprendere; realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l'operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa.

Nel concreto della vita delle classi i metodi più utilizzati sono la lezione nelle sue varie forme, le esercitazioni, il lavoro di gruppo. In genere le scuole dispongono della palestra, della biblioteca e dei laboratori di informatica, scienze, multimedialità.

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

Legge 6 agosto 2008, n. 133

5.14.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

I libri di testo sono scelti dagli insegnanti delle varie discipline e adottati dal Collegio dei docenti.

I testi scolastici sono molti e vari, alcuni assai costosi, come dizionari e atlanti. Il Ministero dell'istruzione, nelle circolari annuali sull'adozione dei libri di testo, segnala "l'inderogabile esigenza di porre la massima attenzione al contenimento della spesa per le famiglie".

Il Ministero stabilisce ogni anno il prezzo massimo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, all'interno del quale i docenti devono operare le proprie scelte.

Per l'a.s. 2009/2010, il prezzo massimo (in Euro) per l'acquisto dei libri di testo è riportato nella seguente tabella (DM 8 aprile 2009, n. 41 – Allegato 4):

Tipologia di scuola	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Liceo classico	320,00	181,00	370,00	305,00	315,00
Liceo scientifico	305,00	210,00	310,00	280,00	300,00
Liceo artistico	260,00	170,00	250,00	190,00	200,00

Per contenere la spesa a carico delle famiglie è prevista anche la possibilità del noleggio dei testi e del comodato d'uso, così come il rimborso parziale delle spese.

A partire dall'a.s. 2009/2010, l'adozione dei nuovi libri di testo nella scuola secondaria di secondo grado avviene ogni 6 anni, invece che ogni anno. Le scuole hanno, inoltre, l'obbligo di adottare i libri di testo per i quali gli editori si sono impegnati a non modificarne il contenuto per 5 anni (ad eccezione delle parti che richiedono aggiornamenti necessari), scegliendo preferibilmente i libri disponibili anche in forma digitale o mista. A partire dal 2011/2012 le scuole dovranno adottare libri utilizzabili esclusivamente in versione interamente scaricabile o mista. Per la realizzazione dei testi, gli editori devono attenersi alle indicazioni tecniche fornite dal Ministero (D.M. 41/2009).

Per quanto riguarda i metodi didattici, una panoramica sulle modalità di progettazione didattica e di conduzione delle attività di insegnamento/apprendimento è difficile, a causa della molteplicità degli indirizzi. In generale la progettazione prevede un lavoro a livello di dipartimenti, per definire gli obiettivi disciplinari relativi alle varie annualità in ciascuna disciplina, e a livello di Consiglio di classe (2.6.4.1.) per definire gli obiettivi trasversali. Per quanto riguarda la didattica nell'ultimo decennio si sono sviluppate alcune attenzioni: alla prevenzione della dispersione, al metodo di studio, al recupero, così come è aumentato l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le scuole sono generalmente dotate della palestra, della biblioteca, dei laboratori scientifici e informatici, nonché di altri laboratori a seconda della specificità delle situazioni.

5.14.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

I libri di testo sono scelti dagli insegnanti delle varie discipline e adottati dal Collegio dei docenti.

I testi scolastici sono molti e vari, alcuni assai costosi, come dizionari e atlanti. Il Ministero dell'istruzione, nelle circolari annuali sull'adozione dei libri di testo, segnala "l'inderogabile esigenza di porre la massima attenzione al contenimento della spesa per le famiglie".

Il Ministero stabilisce ogni anno il prezzo massimo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, all'interno del quale i docenti devono operare le proprie scelte.

Nella seguente tabella è riportato il tetto di spesa massimo (in Euro) calcolato in media per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali (elaborazione da DM 8 aprile 2009, n. 41 – Allegato 4):

Tipologia di scuola	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Istituti tecnici	290,00	170,00	300,00	250,00	200,00
Istituti professionali	250,00	150,00	190,00	185,00	130,00

Per contenere la spesa a carico delle famiglie è prevista anche la possibilità del noleggio dei testi e del comodato d'uso, così come il rimborso parziale delle spese.

A partire dall'a.s. 2009/2010, l'adozione dei nuovi libri di testo nella scuola secondaria di secondo grado avviene ogni 6 anni, invece che ogni anno. Le scuole hanno, inoltre, l'obbligo di adottare i libri di testo per i quali gli editori si sono impegnati a non modificarne il contenuto per 5 anni (ad eccezione delle parti che richiedono aggiornamenti necessari), scegliendo preferibilmente i libri disponibili anche in forma digitale o mista. A partire dal 2011/2012 le scuole dovranno adottare libri utilizzabili esclusivamente in versione interamente scaricabile o mista. Per la realizzazione dei testi, gli editori devono attenersi alle indicazioni tecniche fornite dal Ministero (D.M. 41/2009).

Per quanto riguarda i metodi didattici, in generale valgono le stesse considerazioni effettuate per l'istruzione secondaria superiore di tipo generale (5.14.2.). Si può però aggiungere che i progetti sperimentali promossi dal Ministero, che ormai coinvolgono la quasi totalità degli istituti tecnici, sono ricchi di indicazioni metodologiche sia di carattere generale sia di tipo specifico per le singole discipline.

5.14.4. Formazione professionale iniziale di primo livello

I percorsi della formazione professionale prevedono un impianto articolato in momenti di accoglienza (per la conoscenza, formazione del gruppo, rilevazione dei requisiti d'ingresso), moduli didattici basati sulla centralità delle competenze, misure di supporto alle fasce deboli (stranieri e ragazzi in situazione di handicap o di disagio), orientamento e accompagnamento al lavoro, specie nella ultima annualità dei percorsi.

La formazione d'aula prevede sempre più, dal punto di vista didattico, l'utilizzo di tecniche e metodi didattici non tradizionali. Quindi, oltre alle lezioni frontali, sono sempre più diffusi il metodo per progetti, l'approccio basato su problemi, l'approccio cooperativo, simulazioni, giochi di ruolo, discussioni di gruppo, i quali non esauriscono l'intera didattica ma vengono utilizzati per diversificarla al fine di individualizzare l'apprendimento. Questo serve ad andare incontro a diverse tipologie di utenza, caratterizzate da demotivazione verso lo studio tradizionale, con una carriera scolastica spesso non lineare, e con stili cognitivi legati all'interesse per l'esperienza e per la pratica. La sfida di questi corsi è quella di programmare il processo di apprendimento-insegnamento in modo tale da conciliare le istanze sopra citate con l'acquisizione di conoscenze e competenze di tipo culturale e tecnico-professionale. Un posto di rilievo come strumenti a supporto sono lo stage, l'utilizzo dei laboratori, l'uso dell'informatica trasversale alle diverse discipline.

Esistono libri di testo specifici per la formazione professionale curati da case editrici che pubblicano anche i testi scolastici. I formatori sono liberi di predisporre dispense o di indicare i libri di testo che ritengono opportuni.

5.14.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria

Formazione professionale iniziale di secondo livello

Cfr. 5.14.4..

Le indicazioni metodologiche specifiche sono, di regola, contenute nei progetti che istituiscono i corsi. È sempre più diffuso l'utilizzo della formazione a distanza e di metodologie attive (approccio cooperativo, simulazioni, tecniche dei casi, multimedialità).

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Attualmente l'aspetto dei metodi e materiali didattici è in fase di definizione.

Nell'a.s. 2009/2010 si è comunque applicato il sistema che prevedeva percorsi strutturati in moduli e unità capitalizzabili.

Le Unità formative capitalizzabili prevedono lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per competenze di base si intende l'insieme delle conoscenze (e dello loro capacità d'uso) che costituiscono sia la base minima per l'accesso al lavoro, sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di

formazione ulteriore. Le competenze tecnico-professionali sono costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro a cui si riferisce nei diversi ambiti professionali. Le competenze trasversali (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc.) entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace in un contesto specifico.

5.15. Valutazione degli studenti

In generale, lo 'Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria' prevede, tra i diritti dello studente, quello ad "una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento".

5.15.1. Istruzione secondaria inferiore

Ai fini della validità dell'anno scolastico, un alunno deve frequentare almeno tre quarti del monte orario annuale (5.12.2.). Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe. Tuttavia, se il numero delle assenze è tale da pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione, l'alunno non può comunque essere ammesso all'anno successivo o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto (5.12.1.), mentre la valutazione finale si svolge al termine di ciascun anno scolastico e, a conclusione del primo ciclo di istruzione, con l'esame di Stato.

Le valutazioni periodiche e annuali, così come la valutazione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze acquisite, sono svolte dai docenti della classe.

Valutazione periodica e annuale

La valutazione periodica e annuale degli alunni riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano dell'offerta formativa, nel quale il Collegio dei docenti definisce anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. Ai docenti è affidata anche la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado (5.17.1.).

Alla fine di ogni periodo (trimestre o quadrimestre) e di ogni anno scolastico gli insegnanti della classe, riuniti nel Consiglio di classe, attribuiscono i voti finali (scrutinio) ai singoli studenti. I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al Consiglio di classe (2.6.4.1.), discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento viene effettuata con l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, così come la certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola secondaria di primo grado. Un voto pari a 6/10 corrisponde a una valutazione sufficiente.

Per essere ammessi all'anno successivo è necessario, oltre alla frequenza minima richiesta, aver ottenuto un voto uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento. La non ammissione deve essere deliberata dal Consiglio di classe a maggioranza, così come l'ammissione in presenza di insufficienze.

Un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, attribuito in casi gravi e debitamente motivato, comporta la non ammissione all'anno successivo e all'esame finale.

La valutazione degli alunni nella pratica quotidiana è rimessa all'autonomia del singolo docente.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si tiene al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

Per essere ammessi all'esame sono necessari i seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale
- aver ottenuto, nella valutazione finale del terzo anno, un voto uguale o superiore a 6/10 in ogni materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto
- aver ottenuto, nella valutazione finale del terzo anno, un voto uguale o superiore a 6/10 nel comportamento (un voto inferiore a 6/10 nel comportamento comporta sempre la non ammissione all'esame).

L'ammissione all'esame è deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe con un giudizio di idoneità espresso con un voto numerico in decimi.

Per lo svolgimento degli esami, in ogni scuola viene costituita una Commissione composta dagli insegnanti delle classi e da un membro esterno che la presiede. La commissione si articola in sottocommissioni, corrispondenti alle classi, che si occupano dello svolgimento e della valutazione delle prove d'esame.

L'esame prevede tre o quattro prove scritte (italiano, matematica ed elementi di scienza e tecnologie, lingue comunitarie che può essere effettuata con un'unica prova per le due lingue studiate oppure con due prove separate in giorni diversi) elaborate dalla commissione d'esame, un colloquio orale sulle materie dell'ultimo anno e una prova scritta di carattere nazionale elaborata dall'Invalsi (9.4.). Le prove si svolgono in giorni diversi in base al calendario stabilito a livello di singola scuola, ad eccezione della prova di carattere nazionale che si svolge in tutto il paese nella data stabilita ogni anno dal Ministero.

L'esame conclusivo viene valutato in modo complessivo con l'attribuzione di un unico voto numerico in decimi. Il voto finale viene calcolato facendo la media dei voti ottenuti in tutte le prove scritte, compresa quella di carattere nazionale, nel colloquio pluridisciplinare e nel giudizio di idoneità espresso per l'ammissione all'esame. L'esame è superato con esito positivo se la valutazione complessiva è uguale o superiore a 6/10. A coloro che ottengono un voto finale di 10/10 può essere attribuita la lode, con decisione assunta all'unanimità.

Il voto finale ottenuto all'esame è illustrato da una certificazione analitica delle competenze e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.

Il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e il conseguimento del relativo Diploma (5.17.1.) costituiscono titolo per l'accesso al secondo ciclo di istruzione.

[D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59](#)

[DPR 22 giugno 2009, n. 122](#)

[Legge 25 ottobre 2007, n. 176](#)

[Legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

5.15.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto (5.12.1.), mentre la valutazione finale si svolge al termine di ciascun anno scolastico e, a conclusione del secondo ciclo di istruzione, con l'esame di Stato.

Valutazione periodica e annuale

La valutazione periodica e finale degli alunni è affidata ai docenti della classe e riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano dell'offerta formativa, nel quale il Collegio dei docenti definisce anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente e equo. Ai docenti è affidata anche la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine dell'obbligo di istruzione (16 anni di età) e a conclusione del secondo ciclo (5.17.2.).

Alla fine di ogni periodo (trimestre o quadrimestre) e di ogni anno scolastico gli insegnanti della classe, riuniti nel Consiglio di classe, attribuiscono i voti finali (scrutinio) ai singoli studenti. I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al Consiglio di classe (2.6.4.1.), discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico.

La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, positivi da 6 a 10, negativi da 0 a 5.

Per i dettagli sugli effetti della valutazione ai fini dell'avanzamento degli studenti, cfr. 5.16.2..

Inoltre, il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, alla fine di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un punteggio che è dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza scolastica, eventuali crediti formativi, ecc. La somma dei punteggi costituisce il credito scolastico che non può essere superiore a 25 punti e che concorre a determinare il voto finale dell'esame di Stato (legge 425/1997 e legge 1/2007).

Per l'attribuzione del punteggio, il Ministero ha fornito la seguente tabella di conversione che si applica gradualmente, dall'a.s. 2009/2010, a partire dalle terzultime classi (D.M. 16 dicembre 2009 n. 99, Tabella A: 'candidati interni alla scuola'):

Media dei voti	Credito scolastico (punti)		
	I anno (2009/2010)	II anno (2010/2011)	III anno (2011/2012)
$M^* = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

*M = media dei voti ottenuti nelle singole discipline, compreso il comportamento

Alle penultime e ultime classi si applica, fino a esaurimento, la precedente tabella di conversione, (D.M. 22 maggio 2007, n. 42):

Media dei voti	Credito scolastico (punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M^* = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 10$	6-8	6-8	7-9

Infine, agli studenti sono riconosciuti dei crediti formativi relativi a competenze acquisite attraverso esperienze svolte al di fuori della scuola di appartenenza (ad esempio attraverso attività di formazione

culturale, artistica, sportiva o di cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere debitamente documentate ed essere comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, ai fini del calcolo del punteggio finale attribuito all'esame conclusivo, viene inglobato dal credito scolastico (vd. sotto).

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Alla conclusione dei corsi di scuola secondaria di secondo grado, sia generale che tecnica e professionale, i giovani sostengono un esame di Stato (legge 425/1997 e legge 1/2007).

L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

Ammissione dei candidati interni

Gli studenti sostengono l'esame nella scuola che hanno frequentato.

Per essere ammessi all'esame di Stato è necessario aver ottenuto un voto uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento. Un voto inferiore a 6/10 nel comportamento comporta sempre la non ammissione all'esame. I candidati devono inoltre aver recuperato i debiti contratti negli anni precedenti.

Il Consiglio di classe (2.6.4.1.) procede ad una valutazione complessiva dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l'esame.

Al termine di tale valutazione il Consiglio formula il giudizio di ammissione o non ammissione all'esame, accompagnato dal credito scolastico attribuito allo studente. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione <<Ammesso>> o <<Non ammesso>>, mentre i voti attribuiti nelle singole materie e nel comportamento sono riportati nella singola scheda di valutazione.

All'esame di Stato sono anche ammessi gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, esclusa la religione cattolica, e nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Ammissione dei candidati esterni

Sono ammessi all'esame di Stato anche coloro che:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
- siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
- siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

- abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché di quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Infine, devono sostenere l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno però frequentato tale anno, ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi (...) agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. (...) Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame (Legge 176/2007).

Commissione d'esame

"La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (2.6.1.2.), sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto non paritario è abbinata a una commissione di una scuola statale o paritaria.

Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

- i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;
- i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
- i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- i professori ordinari e i professori associati anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
- i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.” (Legge 1/2007)

Contenuti dell'esame

“L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio (...) la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al POF utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera (...).

I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite (...).

Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.” (Legge 1/2007)

Le prove si svolgono in base a un calendario stabilito ogni anno dal Ministero.

Esito dell'esame

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

Per le prove scritte, può essere attribuito un massimo di 45 punti, da ripartire in parti uguali tra le tre prove. A una prova valutata in modo sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10 punti. Il punteggio massimo che può essere attribuito al colloquio è 30 punti. A questi si sommano i punti del credito scolastico (massimo 25). Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.

L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti. La commissione può, all'unanimità, conferire la lode a chi raggiunge il punteggio massimo di 100 senza integrazioni e ha ottenuto voti uguali o superiori a 8/10, compreso il comportamento, negli ultimi tre anni del corso di studi.

A coloro che superano l'esame con esito positivo, viene rilasciato il relativo diploma con la certificazione integrativa sulla base dei modelli forniti dal Ministero (5.17.2.).

Per premiare le eccellenze sono possibili i seguenti riconoscimenti:

- benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
- ammissione a tirocini formativi;

- partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
- viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
- benefici di tipo economico;
- altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Infine, negli esami di ammissione ai corsi universitari 25 punti su 105 complessivi sono assegnati sulla base della qualità del percorso scolastico nella scuola secondaria superiore.

Per la valutazione esterna degli apprendimenti degli studenti connessa alla valutazione del sistema di istruzione e delle scuole, cfr. 9.5. 9.3..

Infine, presso l'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (cfr. 9.3.), è istituito un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare la nuova disciplina degli esami di Stato e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta.

D.M. 16 dicembre 2009, n. 99

DPR 22 giugno 2009, n. 122

DPR 23 luglio 1998, n. 323

Legge 10 dicembre 1997, n. 425

Legge 11 gennaio 2007, n.1

Legge 24 novembre 2009, n. 167

Legge 25 ottobre 2007, n. 176

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

O.M. 8 aprile 2009, n. 40

5.15.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. 5.15.2., con le seguenti precisazioni:

I candidati esterni sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte alle seguenti condizioni:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
- siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;
- compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
- siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
- abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

I candidati debbono documentare, altresì, di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.

Per quanto riguarda la seconda prova scritta, negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.

Per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del credito scolastico (5.15.2.), per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.

5.15.4. Formazione professionale iniziale di primo livello

L'attività di valutazione è realizzata dall'agenzia formativa/istituzione scolastica (a seconda dei modelli di percorsi triennali, 5.4.4.) per discipline ed avviene non solo al momento del rilascio della qualifica ma durante tutto il percorso formativo (valutazioni in itinere, rilascio dei crediti maturati) e nei passaggi intermedi del giovane, in caso voglia passare ad altro percorso.

Per quanto riguarda i percorsi triennali erogati dalle agenzie formative (quelli erogati dalle scuole rispondono alle modalità proprie del sistema della istruzione), la valutazione finale è effettuata attraverso un esame che può prevedere, oltre ad una valutazione di ammissione, tre prove (prova scritta su competenze di base, prova pratica su competenze professionali, colloquio).

La valutazione è in trentesimi; a fine anno questi vengono trasformati in crediti che possono andare da 60 a 100. Dopo i tre anni, per l'accesso all'esame finale, vengono calcolati i crediti maturati nei tre anni (da 180 a 300). La valutazione dell'esame finale, nel caso della qualifica conseguita nell'ente di formazione, è in trentesimi. Per l'accesso all'esame finale di qualifica è di fondamentale importanza il calcolo delle assenze degli allievi che non possono superare nel triennio il 20% del monte ore totale o il 30%, in caso di giustificati motivi, solo con l'accordo del Collegio docenti, l'organismo costituito da tutti i formatori del corso.

Per quanto riguarda la certificazione finale e intermedia essa è svolta dalle Regioni che disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi e delle tipologie certificatorie determinate a livello nazionale.

La certificazione finale e intermedia ha validità nazionale, così come sono riconosciuti i crediti maturati nei percorsi formativi, anche al fine di favorire il passaggio tra i sistemi della istruzione e della formazione.

Accordo 28 ottobre 2004

5.15.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria

Formazione professionale iniziale di secondo livello

I corsi di formazione professionale si concludono con le prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove, a giudizio della commissione esaminatrice, possono essere sia scritte che orali e pratiche. La condizione per ottenere l'attestato finale è la frequenza al corso per un totale di ore pari ai 2/3 del monte ore.

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Per i corsi promossi dagli Istituti Tecnici Superiori, ai fini del rilascio della certificazione da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'ITS, i corsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

I percorsi IFTS, invece, ai fini del rilascio della certificazione da parte delle Regioni, si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. Le Regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni e le indicazioni generali sia per la verifica finale delle competenze acquisite sia per la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

Per ulteriori dettagli, 5.16.5. 5.17.5..

5.16. Avanzamento degli studenti

Vedi punti che seguono.

5.16.1. Istruzione secondaria inferiore

Si rimanda a quanto detto al punto 5.15.1..

5.16.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Per essere ammessi all'anno successivo, è necessario aver ottenuto una votazione uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento (5.15.2.).

Se il voto in una o più materie è inferiore a 6/10 e l'insufficienza non è grave, il giudizio viene sospeso e lo studente deve recuperare le lacune entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Le scuole hanno autonomia per l'organizzazione di corsi di recupero o di altre modalità di aiuto per lo studente che debba colmare le proprie carenze. Prima dell'inizio dell'anno scolastico viene svolta la verifica sui livelli di apprendimento dello studente che, se ha ottenuto la sufficienza, è ammesso all'anno successivo. Se le insufficienze permangono, viene deliberata la non ammissione.

Un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, attribuito in casi gravi e debitamente motivato, comporta la non ammissione all'anno successivo e all'esame finale.

Lo studente può cambiare anche indirizzo di studi, ma deve superare un esame integrativo alla classe corrispondente di altro istituto. La corrispondenza si giudica tenendo conto del numero di anni intercorsi dal conseguimento del diploma rilasciato a conclusione del primo ciclo di istruzione e quelli che avrebbe impiegato per raggiungere la classe alla quale chiede di essere ammesso. L'esame integrativo verte sulle materie o parte di materie non comprese nel piano di studi del corso di provenienza.

Sono previsti interventi didattici integrativi a carico della scuola già nel corso del primo o del secondo anno al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro. Tali interventi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare è previsto la "co-progettazione" di moduli di raccordo sulle discipline non comprese nell'indirizzo di provenienza al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il Consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio individua le discipline da seguire e sulle quali sarà espressa una valutazione nello scrutinio finale, le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale, i moduli di raccordo per le discipline presenti solo nell'indirizzo di destinazione e che saranno oggetto di valutazione nello scrutinio finale al quale partecipano, ovviamente limitatamente agli allievi interessati, tutti i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo. A conclusione viene rilasciata una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie al passaggio.

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

DPR 22 giugno 2009, n. 122

Legge 30 ottobre 2008, n. 169

5.16.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. par. precedente 5.16.2..

5.16.4. Formazione professionale iniziale di primo livello

La certificazione finale e intermedia, con dispositivi nazionali sanciti in conferenza unificata, permette e garantisce ai giovani la prosecuzione in orizzontale e anche in verticale del percorso formativo. Cfr. 5.17.4..

Il rientro nel sistema scolastico avviene preferibilmente presso la scuola partner dell'agenzia formativa ma anche, eventualmente, in altri istituti, previa presa visione dei programmi svolti. L'allievo viene in ogni caso accompagnato durante il passaggio dal tutor o dall'orientatore.

Riguardo alla possibilità di accedere a percorsi ulteriori di istruzione e formazione, l'acquisizione della qualifica alla fine del III anno dei percorsi rende possibile l'iscrizione al IV anno di specializzazione erogato solo da alcuni enti formativi e solo per alcune figure professionali; rende possibile l'iscrizione al III o IV anno delle scuole secondarie superiori (soprattutto istituti tecnici e professionali). Inoltre con la qualifica professionale di I livello è possibile iscriversi ai percorsi di formazione professionale post qualifica o post diploma o essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante (per i giovani di età superiore a 18 anni). Attraverso l'accertamento delle competenze in entrata è inoltre possibile iscriversi ai percorsi degli IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, 5.13.5.).

5.16.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria

Formazione professionale iniziale di secondo livello

I corsi post-diploma (5.7.5.) permettono il passaggio agli IFTS, alla misura dell'apprendistato professionalizzante (5.2.) e all'università. Se invece i corsi sono post-qualifica professionale, è necessario, ad esempio per frequentare un percorso di IFTS, l'accertamento in fase di selezione, dell'acquisizione di specifiche competenze.

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Nel quadro dell'apprendimento permanente, la certificazione dei corsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori e dei percorsi IFTS è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

Per credito formativo acquisito in queste tipologie di percorsi si intende l'insieme di competenze che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso. Il riconoscimento dei crediti opera:

- a) al momento dell'accesso ai percorsi;
- b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema;

c) all'esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

I crediti formativi certificati possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari (CFU, cfr. 6.11.) nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, e da parte delle accademie, gli istituti e i conservatori. Le modalità del riconoscimento sono definite dai regolamenti didattici degli istituti accoglienti. Inoltre, i crediti acquisiti sono utili ai fini dell'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.

I diplomi di tecnico superiore e i certificati di specializzazione tecnica superiore costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.

Per i percorsi ITS si prevede che la certificazione sia realizzata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscano l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitino il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli, e si dichiara che per credito formativo si intende l'insieme di competenze esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Il riconoscimento dei crediti, che dovrà essere effettuato dall'istituzione a cui accede l'interessato, opererà:

- al momento dell'accesso ai percorsi;
- all'interno dei percorsi, per abbreviarli e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi;
- all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e di altri sistemi formativi.

Per i percorsi IFTS si prevede che i percorsi si concludano con verifiche finali delle competenze acquisite da parte di commissioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale e da esperti del mondo del lavoro.

5.17. Certificazione

Vedi punti che seguono.

5.17.1. Istruzione secondaria inferiore

Le scuole stabiliscono autonomamente le forme e le modalità per comunicare alle famiglie e agli alunni i risultati delle valutazioni periodiche e finali. In generale, i risultati delle valutazioni sono documentate nella scheda di valutazione dell'alunno.

A coloro che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione viene rilasciato il 'Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione', firmato dal presidente della Commissione esaminatrice. Sul diploma viene riportata la votazione espressa in decimi attribuita in sede di esame (5.15.1.). I Diplomi sono stampati dall'Istituto Poligrafico dello Stato sulla base del modello fornito dal Ministero (DM 22/2009), e sono distribuiti alle scuole attraverso gli Uffici Scolastici Provinciali (2.6.1.2.). Il Ministero ha fornito anche un modello di certificato, che accompagna il Diploma, sul quale sono riportati i dati anagrafici dello studente, la votazione ottenuta espressa in decimi, la durata del corso di studi, la lingua straniera e lo strumento musicale che sono stati oggetto di esame e il numero progressivo di iscrizione del 'Registro dei Diplomi', custodito dalla scuola sotto la responsabilità del Dirigente scolastico (CM 59/2009).

Inoltre, è prevista la predisposizione, attraverso un decreto del MIUR, di un modello per la certificazione delle competenze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Nell'attesa, le istituzioni scolastiche potranno procedere alla sperimentazione di propri modelli (CM 51/2009).

DPR 8 marzo 1999, n. 275

5.17.2. Istruzione secondaria superiore di tipo generale

Le scuole stabiliscono autonomamente le forme e le modalità per comunicare alle famiglie e agli alunni i risultati delle valutazioni periodiche e finali. In generale, i risultati delle valutazioni sono documentate nella scheda di valutazione dell'alunno

A coloro che superano l'esame finale (5.15.2. 5.15.3.) vengono rilasciati un diploma e una certificazione.

La certificazione attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, la somma dei punti ottenuti nelle tre prove scritte, il punteggio assegnato al colloquio, il credito scolastico, l'eventuale punteggio integrativo e i crediti formativi, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna.

I modelli per la certificazione e il Diploma sono predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (DM 3 marzo 2009, n. 26).

Diploma e certificazione sono redatti in quattro lingue comunitarie al fine di renderne possibile la lettura nei paesi dell'Unione Europea.

Inoltre, è prevista la predisposizione, attraverso un decreto del MIUR, di un modello per la certificazione delle competenze raggiunte dagli alunni al termine dell'obbligo di istruzione (5.4.2.) e del secondo ciclo. Per quanto riguarda il primo si è in attesa della adozione del modello già approvato anche dalla Conferenza unificata Stato-Regioni.

Conferenza unificata Stato/Regioni

DPR 22 giugno 2009, n. 122

DPR 23 luglio 1998, n. 323

Legge 11 gennaio 2007, n.1

5.17.3. Istruzione secondaria superiore di tipo professionale

Cfr. 5.17.2..

Negli istituti professionali e negli istituti d'arte, gli studenti conseguono una prima qualifica dopo tre anni di corso, ai quali possono essere aggiunti ulteriori due anni di studio per ottenere una qualifica di livello secondario superiore, a seguito del superamento dell'esame finale (5.15.3.).

Dopo aver conseguito la qualifica a seguito di esito positivo della frequenza del primo triennio, gli studenti possono: accedere al mondo del lavoro; iscriversi ai corsi biennali post-qualifica per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria; frequentare successivi moduli realizzati anche nella scuola in convenzione con la Regione per il conseguimento di un secondo e più elevato livello di qualifica.

A tale riguardo, va comunque tenuto presente che è attualmente in corso la riorganizzazione degli istituti tecnici e professionali. L'applicazione graduale della riforma è prevista a partire dall'a.s. 2010/2011 (5.2.).

5.17.4. Formazione professionale iniziale di primo livello

Le certificazioni nel sistema di formazione professionale sono finalizzate a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze acquisite dagli individui, nonché il riconoscimento di

titoli e qualifiche per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale. Oggetto della certificazione sono le competenze come insieme strutturato di conoscenze e abilità, riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione, esperienze lavorative, autoformazione. Le competenze certificate costituiscono credito formativo. Al riconoscimento del credito provvede la struttura educativa che accoglie il soggetto anche in collaborazione con la struttura di provenienza.

La certificazione delle competenze può essere effettuata:

- al termine di un percorso professionale, finalizzato all'acquisizione di una qualifica. Al termine del corso i giovani devono sostenere un esame davanti a una commissione in cui è rappresentata anche la Regione che è deputata a rilasciare la qualifica;
- in esito alla frequenza parziale di percorsi di formazione professionale, in caso di abbandono precoce del percorso formativo;
- a seguito di esperienze di lavoro o di autoformazione. In questo caso la certificazione avviene su richiesta degli interessati ed è finalizzata all'ammissione ai diversi livelli del sistema di istruzione e formazione professionale o all'acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio (certificazione per crediti formativi).

Recentemente, nel nostro ordinamento, è stato introdotto il libretto formativo. Si tratta di un documento rilasciato al momento della piena iscrizione a un corso di istruzione o formazione professionale. Su tale documento potranno essere annotate le iniziative a contenuto formativo alle quali il soggetto ha partecipato, tutte le tipologie di certificazioni acquisite e i relativi crediti. Titolare del libretto formativo è il soggetto, unico responsabile del suo aggiornamento, mentre a rilasciare il libretto sono le Regioni e Province che però possono delegare anche altri soggetti. Nel 2006 il Libretto Formativo è stato introdotto in via sperimentale solo in alcune Regioni e con modalità di applicazione differenziate a livello territoriale ma secondo un piano di lavoro comune e condiviso. Al termine del 2006 si è considerata la opportunità di una più capillare diffusione e delle condizioni di fattibilità per la messa a regime del Libretto per tutti i cittadini che lo richiederanno.

Per quanto riguarda la definizione a livello nazionale o regionale delle certificazioni finali e intermedie delle competenze e il riconoscimento dei crediti per il passaggio ad altro sistema si rimanda ai paragrafi 5.4.4. 5.11.4. 5.13.4. 5.15.4..

La funzione della certificazione è svolta dalle Regioni che disciplinano le procedure di attuazione tenuto conto degli standard minimi e delle tipologie certificatorie determinate a livello nazionale di cui sopra.

5.17.5. Istruzione e formazione post-secondaria non terziaria

Formazione professionale iniziale di secondo livello

Cfr. 5.17.4..

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

I percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore mentre i percorsi IFTS programmati dalle Regioni sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; entrambi costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi (cfr. 5.16.5.).

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

5.18. Orientamento scolastico/professionale, rapporto formazione/impiego

Il Ministero dell'istruzione ha istituito, nel 2004, il Comitato Nazionale per l'orientamento. Ne fanno parte, oltre al Ministro che lo presiede, rappresentanti del MIUR e del Ministero del Lavoro, della Confindustria, delle Camere di Commercio, dell'Associazione dei Comuni e delle Province, delle Regioni, degli Editori, dell'Università, nonché dell'INVALSI (9.3.) e dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (2.6.1.3.). Al Comitato, nel rispetto delle specifiche competenze, spetta di promuovere il confronto tra i soggetti della scuola, degli enti locali, dell'extrascuola e della Università per la definizione di linee di indirizzo, per l'individuazione di una metodologia di lavoro condivisa e per la realizzazione di iniziative operative, anche sperimentali, e di progetti pilota.

Dall'a.s. 2004/2005 il Ministero ha avviato il Piano Nazionale per l'Orientamento, secondo linee di sviluppo definite dal suddetto Comitato anche per la formazione del personale preposto all'orientamento a livello regionale.

Scuola secondaria di primo grado

L'orientamento rientra nei compiti fondamentali della scuola secondaria di primo grado. La legge 53/2003 stabilisce che tale scuola si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento e il raccordo con il secondo ciclo. La scuola secondaria di primo grado deve aiutare ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione e, nelle *Indicazioni nazionali* (5.13.1.) per i piani di studio personalizzati del 2004, si mette in rilievo che il carattere orientativo della scuola è intrinseco allo studio delle discipline e alle attività inter e transdisciplinari e come lo studio e le attività possano essere amplificate nella loro efficacia con un impiego accorto dei percorsi formativi facoltativi offerti ai preadolescenti. A tal fine, di particolare importanza è la funzione del docente tutor che, in costante rapporto con la famiglia e il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività opzionali e provvede alla compilazione del portfolio, funzione questa che assume un valore aggiunto nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Queste disposizioni vanno ora armonizzate con i cambiamenti normativi nel frattempo intervenuti, in particolare per quanto riguarda l'innalzamento dell'obbligo, la disapplicazione della normativa riguardante il tutor, la diversa funzione attribuita al portfolio e il processo di revisione delle *Indicazioni nazionali*.

Scuola secondaria di secondo grado

Al termine della scuola secondaria superiore, gli alunni possono iscriversi:

- all'istruzione superiore universitaria;
- all'istruzione superiore non universitaria;
- ai corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS , iscrizione peraltro consentita anche a chi ha l'ammissione al quinto anno;
- ai corsi di formazione professionale di secondo livello.

Varie sono le attività di orientamento, prevalentemente a carattere informativo, che vengono realizzate negli ultimi due anni di scuola secondaria superiore.

Le iniziative sono molteplici in relazione all'indirizzo del corso nel quale vengono programmate e della realtà socioeconomica e culturale del territorio in cui opera l'istituto scolastico, dei fondi e delle attrezzature di cui può disporre, provenienti non solo dal MIUR ma anche da aziende, associazioni di industriali, artigiani, professionisti, banche locali, ecc.

Poiché a partire dall'anno scolastico 1998-1999 è stata introdotta la pre-iscrizione all'istruzione universitaria, gli Istituti scolastici devono realizzare attività funzionali alla verifica della scelta della facoltà, effettuata dagli studenti, come, ad esempio, visite guidate all'università, o approfondimenti di temi disciplinari che portino a tale verifica.

Le attività di orientamento sono svolte secondo le più diverse modalità che variano da scuola a scuola e di anno in anno, in quanto manca una figura istituzionalmente preposta a tale compito.

Istruzione e formazione professionale (regionale) di primo livello

Le principali strutture deputate a orientare giovani e adulti sul mercato del lavoro, anche indirizzandoli agli interventi di formazione professionale, sono i Servizi per l'impiego territoriali. Si tratta di strutture che sono organizzate a livello provinciale con una pluralità di sedi locali, che operano nell'ambito di politiche attive del lavoro definite a livello regionale. I Servizi per l'impiego svolgono funzioni di informazione e orientamento alle opportunità formative e lavorative presenti sul territorio; infatti hanno anche il compito di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Il ruolo dei Servizi per l'impiego è particolarmente rilevante nel caso dei giovani che non hanno assolto il diritto/dovere: infatti essi contribuiscono alla gestione dell'anagrafe dei giovani in merito al loro stato formativo e attivano servizi di informazione, orientamento e tutoraggio al fine di controllare il fenomeno della dispersione.

Accanto ai Servizi per l'impiego, presso molte strutture di formazione professionale è attivo un servizio di orientamento che aiuta i giovani a formulare la scelta sul percorso da seguire e li supporta al termine del corso nella fase di ingresso nel mercato del lavoro.

L'orientamento e l'accompagnamento al lavoro è anche presente nel curriculum dei percorsi triennali e viene svolto da docenti/orientatori: l'orientamento è presente, con specifiche ore ad esso dedicate, durante tutto il percorso, al fine di rilevare eventuali difficoltà del giovane dettate da una scelta formativa iniziale rivelatasi inadatta, al fine di prevenire l'abbandono delle attività formative. Al terzo anno dei percorsi è dedicato inoltre un monte orario specifico all'accompagnamento al lavoro che consiste nell'offrire al giovane in uscita dai percorsi un bagaglio di conoscenze e competenze adeguate ad affrontare le strategie di ricerca attiva del lavoro, ad acquisire le corrette modalità di presentazione ad un colloquio e a redigere un buon curriculum vitae.

Altri centri di orientamento sono organizzati dai Comuni.

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex-INDIRE, ex-BDP, ex-IRRE)

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (ex-CEDE)

Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

5.19. Settore privato

Cfr. 3.14..

Prima dell'entrata in vigore della legge 27/2006 esistevano due tipi di scuola secondaria: le scuole legalmente riconosciute e le scuole parificate. Nelle scuole che non hanno chiesto o ottenuto il riconoscimento della parità, i corsi di studio già attivati prima del 2006 continuano a funzionare fino al loro completamento.

[Legge 10 marzo 2000, n. 62](#)

[Legge 3 febbraio 2006, n. 27](#)

5.20. Varianti organizzative, strutture alternative

La scuola secondaria non ha strutture alternative, né vengono praticate forme di insegnamento a distanza. Possono forse considerarsi una variante organizzativa i licei militari della "Nunziatella" a Napoli e "Morosini" a Venezia.

Dal 1967 funziona la Scuola Europea di Varese, istituita in applicazione del protocollo di Lussemburgo del 13 aprile 1962. A questa scuola, comprensiva del livello primario e del secondario (primo grado e secondo grado), possono iscriversi i figli degli appartenenti al personale della Unione Europea, ma possono esservi ammessi anche giovani di altre nazionalità.

Il corso di studi è articolato in 5 anni di livello primario, 3 anni di orientamento (corrispondenti alla scuola media), 4 anni di specializzazione per 5 indirizzi: latino-greco, latino-lingue moderne, latino-matematica-scienze, lingue moderne-matematica-scienze, scienze economiche e sociali.

Alla fine del corso viene rilasciato il diploma di licenza liceale europea che è valido nei Paesi della Comunità. In Italia equivale a un diploma di superamento dell'esame di Stato di liceo classico o liceo scientifico. Dall'anno scolastico 1993/1994 viene sperimentata in alcuni convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato un progetto di liceo classico europeo che ha il fine di favorire la formazione di una coscienza europea, in funzione di un rafforzamento sempre maggiore dell'Unione Europea.

Per informazioni sull'istruzione familiare e nei luoghi di degenza, cfr. 4.17..

5.21. Dati statistici

Tabella 1. Numero di iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, a.s. 2008/09

Livello di istruzione	Numero totale di iscritti
Scuola secondaria di primo grado	1.651.680
Scuola secondaria di secondo grado	2.566.462

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi 'La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009' (Tavola A)

Tabella 2. Unità scolastiche, classi e docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado, anno scolastico 2008/09

Livello di istruzione	Scuole	Classi	Docenti (a tempo indeterminato e determinato annuale)
Scuola secondaria di primo grado	7.099	77.645	164.739
Scuola secondaria di secondo grado	5.193	117.787	230.721

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi 'La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009' (Tavola A)

Tabella 3. Risultati degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e giudizio riportato all'esame, scuola secondaria di I grado, a.s. 2007/08

Licenziati	Giudizio riportato dai licenziati			
	Sufficiente	Buono	Distinto	ottimo
99,5	36,9	26,7	19,3	17,2

Fonte: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Rilevazione sugli scrutini ed esami di Stato conclusivi del I e II ciclo – a.s. 2007/2008, p.13.

Tabella 4. Risultati degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, e votazione riportata all'esame, per tipo di istituti, scuola secondaria di secondo grado, a.s. 2007/08

Tipo di scuola	Diplomati	Votazione riportata dai diplomati						
		60	61-70	71-80	81-90	91-99	100	100 con lode
Licei classici	99,0	6,5	21,9	24,4	19,5	13,5	11,9	2,3
Licei scientifici	98,6	8,6	26,0	25,3	17,5	11,5	9,4	1,6
Licei linguistici	96,3	15,2	29,1	24,6	15,6	8,6	6,1	0,8
Licei socio-psico-pedagogici	98,2	10,0	27,8	25,9	17,4	10,6	7,6	0,7
Istituti tecnici	96,4	16,3	34,4	24,0	13,3	7,0	4,5	0,4
Istituti professionali	96,8	16,3	36,7	24,6	12,7	6,5	2,9	0,1
Istruzione artistica	98,2	10,3	30,6	28,2	17,0	8,8	4,7	0,5
Totale	97,5	12,6	30,6	24,8	15,4	9,1	6,5	0,9

Fonte: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Rilevazione sugli scrutini ed esami di Stato conclusivi del I e II ciclo – a.s. 2007/2008, pp. 15-16.

Tabella 5. Distribuzione degli alunni iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado statali, per tipo di scuola, a.s. 2008/09

Licei classici	277.524
Licei scientifici	592.248
Licei artistici	41.528
Licei socio-psico-pedagogici	201.258
Istituti professionali	538.709
Istituti tecnici	862.349
Istituti d'arte	52.846
Totale	2.566.462

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi 'La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009', pp. 65-89.

Tabella 6 - Corsi finanziati dal 1998 al 2009, suddivisi per settore economico, nell'ambito dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Settore	Tot. Corsi
Agricoltura	269
Industria e artigianato - Manifatture	726
Industria e artigianato - ICT	683
Industria e artigianato - Edilizia	159
Commercio e turismo, trasporti - Trasporti	246
Commercio e turismo, trasporti - Turismo	530
Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale - Ambiente	361
Assicurativo Finanziario	25
Beni culturali	261
Altro	376
Totale generale	3.636

Fonte: Servizio IFTS - Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ex-Indire)

Tabella 7 - Partecipazione dei giovani 14-17 anni ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (a.s. 2005/2006- a.s. 2007/2008)

Annualità	Numero di allievi
2004/2005	72.034
2005/2006	96.580
2006/2007	117.481
2007/2008	130.431

Fonte: Monitoraggio Isfol, *Le misure per il successo formativo*, VIII Rapporto di monitoraggio, aprile 2009.

Tabella 8 - Stato formativo in Italia dei giovani 14-17enni. Anno 2007/2008.

	Valore assoluto	%
Iscritti a scuola	2.080.148	88,7
Iscritti alle agenzie formative	102.297	4,4
In apprendistato	41.028	1,7
Nessun percorso	121.070	5,2
Totale	2.344.543	100,00

Fonte: Monitoraggio Isfol, *Le misure per il successo formativo*, VIII rapporto di monitoraggio, aprile 2009.

Tabella 9. Percentuale di 14-17enni inseriti nei percorsi formativi, per per area territoriale. Anno 2007/2008.

	Nord ovest	Nord est	Centro	Sud	Totale
Iscritti a scuola	86,1	87	92,5	89,2	88,7
Iscritti alle agenzie formative	8,1	8,3	1,7	1,9	4,4
Con contratto di apprendistato	2,5	3	1,7	0,9	1,7
Nessun percorso	3,3	1,7	4,1	8	5,2
Totale	100	100	100	100	100

Fonte: Monitoraggio ISFOL, *Le misure per il successo formativo, VIII Rapporto di monitoraggio, aprile 2009.*

[La scuola statale: sintesi dei dati - Anno scolastico 2008/2009](#)


[Notiziario sulla scuola secondaria di I e II grado](#)

[Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica \(ex-INDIRE, ex-BDP, ex-IRRE\)](#)

[Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori \(ISFOL\)](#)

6. Istruzione terziaria

Organizzazione del sistema educativo italiano, 2009/10



L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

Tutto il settore dell'istruzione superiore in Italia è stato interessato ad un processo di cambiamento. Con queste riforme si è voluto sostenere la convergenza del sistema italiano di istruzione superiore verso il modello europeo delineato dagli accordi europei della Sorbona (1998), di Bologna (1999), di Praga (2001), di Berlino (2003) e di Bergen (2005). Su tale prospettiva europea la riforma dell'istruzione superiore in Italia ha previsto un sistema articolato in tre settori, o comparti, istituzionalmente e funzionalmente distinti:

- istruzione terziaria universitaria
- istruzione terziaria non universitaria offerta dal sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam)
- Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) (livello post-secondario non terziario, cfr. 5.) e le altre opportunità di istruzione offerta da istituti superiori (6.5.1.).

L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione dell'università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità. Le università hanno adottato i nuovi statuti dell'autonomia, che definiscono gli organi di governo dell'ateneo (rettore, senato accademico, consiglio d'amministrazione) e le strutture didattiche e di ricerca. L'università realizza i suoi fini istituzionali, che sono l'insegnamento e la ricerca scientifica, attraverso le facoltà, i corsi, i dipartimenti, gli istituti e i centri di servizio.

Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'Afam. Tali istituzioni formative sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.

6.1. Quadro storico

Vedi i punti che seguono.

6.1.1. Istruzione terziaria non universitaria

Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale Afam.

L'Accademia in senso moderno nasce nell'Italia del Rinascimento, allorché le libere riunioni di umanisti e artisti cominciarono a consolidarsi a Napoli, Firenze, Roma e Milano. A differenza delle istituzioni a carattere sostanzialmente letterario o scientifico, le Accademie di belle arti hanno un'identità prevalentemente artistica. La più antica fu quella delle Arti e del disegno, istituita a Firenze nel 1563 che diede inizio alla graduale emancipazione degli artisti dalle corporazioni medievali, per lo più chiamate "Compagnie di S. Luca". Accanto alle istituzioni letterarie, scientifiche e artistiche, si svilupparono le accademie dedicate principalmente, se non esclusivamente, alla musica. Nel tempo alcune di queste scuole di recitazione, allocate presso gli istituti di istruzione musicale, si staccarono dando vita alle due Accademie nazionali di arte drammatica e di danza a Roma.

Anche gli Istituti superiori per le industrie artistiche, pur avendo un'origine più recente, solo negli anni settanta hanno ricevuto concreta attuazione con la costituzione, in via sperimentale, di quattro istituti a Faenza, Firenze, Roma e Urbino, orientati prevalentemente alla formazione e alla qualificazione professionale di designer progettisti per le imprese produttrici di beni e servizi.

Tra le istituzioni con scopi prevalentemente didattici, anche i Conservatori di musica hanno origini antiche. A Napoli, furono alla nascita istituti di beneficenza sorti nel Seicento con lo scopo di avviare a un mestiere i ragazzi orfani, ma il primo esempio di conservatorio statale di tipo moderno nacque a Parigi nel 1784, dando subito impulso alla costituzione dei Conservatori di musica a Milano, Firenze, Roma e Napoli.

Accanto ai Conservatori di musica, gli Enti locali hanno promosso nel tempo la costituzione di istituti musicali pareggiati che, con ordinamenti curriculari analoghi, rilasciano titoli accademici aventi analogo valore legale.

È infine significativo rimarcare, accanto al ruolo storico che queste istituzioni rappresentano oggi nel panorama nazionale ed internazionale dell'arte, le molteplici attività di produzione artistica svolte in ambito locale, con importanti ricadute formative per il tessuto culturale e sociale delle diverse realtà del nostro Paese.

La fase più recente vede una riforma delle istituzioni artistiche e musicali italiane avviata con una legge del 1999. Tali istituzioni costituiscono un unico sistema, ispirato a principi e a criteri direttivi comuni, e finalizzato alla "valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché alla definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale".

Esse si configurano quali "...sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale" che "svolgono correlate attività di produzione", al pari delle istituzioni del sistema universitario.

A rafforzare tale dignità è intervenuta successivamente l'equiparazione alla laurea universitaria dei titoli accademici conseguiti nel sistema artistico e musicale italiano, ai fini di un pubblico concorso, ma anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi universitari (6.11.) da spendere nei due sistemi (Afam e universitario), il cui indirizzo politico e di coordinamento spetta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Queste istituzioni oggi godono di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria e possono rilasciare i nuovi titoli accademici (6.15.1. 6.15.3.).

6.1.2. Istruzione terziaria universitaria

L'origine di alcune fra le più antiche università italiane risale all'epoca medievale, quando varie categorie di cittadini si organizzarono in corporazioni o "universitates", in base all'attività economica o professionale esplicata: le prime istituzioni universitarie sorsero appunto come corporazioni di studiosi, "universitates doctorum" e tale fu ad esempio l'Università di Bologna. Altre università furono istituite da papi o imperatori nelle singole città.

Le università, anche se sorte spontaneamente come libere, subirono progressivamente l'ingerenza dello Stato e quasi tutte finirono per diventare istituti di Stato, come accadde con la Legge Casati del 1859.

La statalizzazione delle Università sancita dalla Legge Casati rimase in vigore sostanzialmente fino alla riforma Gentile (1923), la quale, essendo stata concepita con l'obiettivo di ridisegnare l'intero sistema scolastico, interessò anche l'Università. La normativa del 1923 concesse alle Università una certa autonomia per quanto riguardava la gestione amministrativa, lo svolgimento della didattica e la ricerca, per cui a esse venne riconosciuto la personalità giuridica.

La riforma Gentile attribuì agli studi universitari carattere prevalentemente scientifico e li disciplinò, pur facendo salva l'autonomia universitaria e la libertà di studio degli studenti. Con tale riforma fu anche istituito l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione, essendo stato attribuito alle lauree unicamente carattere accademico.

Nel corso degli ultimi quindici anni si sono realizzate rilevanti modifiche nella distribuzione dei poteri di governo dell'università:

- La creazione, nel 1989, mediante scorporo dal Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nel quale sono state accorpate le funzioni di coordinamento dei due settori dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica. L'obiettivo della legge di riforma è stato quello di separare il momento delle scelte di politica universitaria, assegnato al Ministero, da quello della gestione delle scelte, assegnato alle università e agli enti di ricerca. Altro obiettivo è stato quello di realizzare l'autonomia delle università. Al termine di questo processo il Ministero dell'Università è tornato a confluire in un unico Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
- Il progressivo e ampio trasferimento di poteri dal livello centrale di governo alle singole sedi universitarie. È dunque in crescita l'autonomia complessiva delle sedi universitarie: crescono in particolare l'autonomia statutaria e regolamentare, l'autonomia finanziaria, l'autonomia didattica, l'autonomia di reclutamento della docenza universitaria.
- Il trasferimento di ampi poteri normativi e regolamentari dal parlamento al governo mediante un complesso di misure di delegificazione, di delega di competenze, di decentramento di funzioni e di semplificazione amministrativa.
- La creazione o la riforma degli organi rappresentativi delle componenti della comunità accademica e degli organi di consulenza del Ministro in materia di università (Consiglio Universitario Nazionale, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario - CNVSU, attualmente in via di trasformazione nell'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca – ANVUR), 2.6.1.3..

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)

Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)

Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Legge Casati

6.2. Dibatti in corso e prospettive future

Vedi i punti che seguono.

6.2.1. Istruzione terziaria non universitaria

Nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'Afam è oggetto di un'ampia riforma avviata con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:

- i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici;
- il Ministero dell'Università e Ricerca esercita poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nei confronti delle istituzioni, nel rispetto dei loro principi di autonomia;
- le istituzioni formative sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi;
- le istituzioni attivano corsi di formazione ai quali si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le stesse istituzioni rilasciano specifici titoli accademici in campo artistico e musicale (6.15.1. 6.15.3.);
- saranno dichiarate le equipollenze tra i nuovi titoli di studio artistici e musicali e i titoli di studio universitari al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego, per le quali ne è prescritto il possesso, e per il riconoscimento dei CFU (6.11.);
- presso il MIUR, è istituito il CNAM, Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale col compito di esprimere pareri sugli schemi di regolamento di attuazione della legge, sui regolamenti didattici degli istituti, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico. Nella fase transitoria è previsto un CNAM provvisorio;
- con Decreti del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e 16 settembre 2005, n. 212 sono stati approvati rispettivamente il Regolamento di attuazione che contiene le norme relative all'autonomia statutaria e agli organi di governo (presidente, direttore, consiglio di amministrazione, consiglio accademico, collegio dei revisori, nucleo di valutazione, collegio dei professori, consulta degli studenti) ed il Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni Afam. L'ultimo regolamento, in via di approvazione, dal titolo 'Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico', conclude gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dà completa attuazione alla riforma del sistema AFAM.

Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Costituzione della Repubblica Italiana

DPR 28 febbraio 2003, n. 132

Legge 21 dicembre 1999, n. 508

6.2.2. Istruzione terziaria universitaria

Il Governo ha pubblicato nel novembre 2008 un documento programmatico nel quale individua "le linee guida per l'Università". I temi sui quali il Governo vuole intervenire sono dieci:

- autonomia, responsabilità, merito (la gestione responsabile e la sostenibilità economica sono condizioni essenziali dell'autonomia di cui le università giustamente godono);
- lo studente al centro dell'università (si propone di contrastare il numero degli abbandoni degli studi);
- l'offerta formativa (si propone di razionalizzare il numero degli insegnamenti universitari e dei corsi di laurea attivati);
- il diritto allo studio (si propone di aumentare le risorse destinate alla costruzione di residenze universitarie);
- il merito e la valutazione (si propone l'allocazione delle risorse sulla base di indicatori di qualità e la rapida entrata in vigore della nuova Agenzia nazionale per la valutazione – Anvur);
- la governance (si propone di ridefinire il ruolo del rettore dell'università e la durata della sua carica, rafforzando la capacità gestionale dell'ateneo e favorendo l'aggregazione federale delle università);
- il reclutamento e lo stato giuridico dei docenti (si propone una revisione dei criteri di selezione dei futuri docenti e la priorità ad un nuovo meccanismo di reclutamento dei giovani ricercatori ispirato ai principi della Carta europea dei ricercatori e basato sulla valutazione del merito);
- il dottorato di ricerca (si propone di contrastare l'eccessiva frammentazione dei dottorati con una riforma mirata ad elevare la qualità e l'internazionalizzazione dei corsi);
- il valore legale del titolo di studio (si propone l'accreditamento, per garantire il valore sostanziale dei titoli rilasciati dagli atenei, superando una concezione formalistica che è anche causa non ultima di alcune degenerazioni del sistema);
- la responsabilità finanziaria (si propone di adottare la contabilità economico-patrimoniale, contrastando l'indebitamento e utilizzando i meccanismi del finanziamento premiale).

Inoltre, la legge 1/2009, che ha introdotto delle modifiche nelle procedure concorsuali per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari, prevede che le università con una spesa per il personale troppo elevata (più del 90% dello stanziamento statale) non potranno effettuare nuove assunzioni. La legge avvia iniziative finalizzate all'assunzione di 4000 nuovi ricercatori. Introduce un meccanismo premiale nel finanziamento delle università: più finanziamenti (cioè almeno il 7% del Fondo del Finanziamento Ordinario e del Fondo Straordinario della Finanziaria 2008) saranno distribuiti alle Università migliori, quelle con offerta formativa, con qualità della ricerca scientifica, qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche migliori. La legge aumenta inoltre il fondo destinato alle borse di studio per gli studenti più meritevoli e prevede finanziamenti per la costruzione di alloggi per gli studenti universitari.

Il 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un disegno di legge per la riforma del sistema universitario. Si tratta di un provvedimento che interviene sui nodi cruciali del sistema: l'accentuazione dell'autonomia responsabile degli Atenei; strutture di governo e di organizzazione più snelle ed incisive; meccanismi di finanziamento basati sul merito e sulle valutazioni; nuove norme sul reclutamento dei docenti e relativi diritti e doveri. In particolare vengono ridefiniti organi ed articolazione interna delle Università, previste fusioni e federazioni di Atenei anche a fini di razionalizzazione delle sedi e delle strutture, nonché la programmazione triennale del reclutamento del personale accademico. Il disegno di legge prevede una delega al Governo per l'introduzione di meccanismi premiali, per la razionalizzazione della normativa contabile, per la

valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e della ricerca del personale. Sarà richiesta una valutazione a posteriori delle politiche di reclutamento e verrà rivista la normativa in materia di diritto allo studio. Viene prevista, tra l'altro, l'istituzione di un Fondo speciale per il merito, finalizzato ad incoraggiare eccellenza e merito dei migliori studenti tramite l'erogazione di borse di studio e la garanzia su prestiti d'onore. Al fine di rendere comprovata e meritevole la qualificazione scientifica del corpo docente, il disegno di legge prevede infine l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale, che costituirà requisito essenziale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

Il 17 dicembre 2009 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il regolamento che disciplina la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), istituito con personalità giuridica pubblica, con sede in Roma, dotato di autonomia amministrativa e contabile e vigilato dal Ministero. L'Anvur sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, assicurando la coerenza con le migliori prassi internazionali. Le Commissioni parlamentari e il Consiglio di Stato hanno espresso parere sul provvedimento.

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)

D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

D.M. 3 novembre 1999, n. 509

6.3. Quadro legislativo specifico

I principi generali che regolano l'istruzione superiore sono fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana. Essa afferma il principio che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. A difesa della libertà accademica, la Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (articolo 33). La Costituzione definisce poi il diritto all'istruzione superiore: i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34).

Costituzione della Repubblica Italiana

6.3.1. Istruzione terziaria non universitaria

La normativa che regola la riforma dell'Afam (6.5.1.) è la seguente:

- la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che istituisce il nuovo settore dell'istruzione superiore artistica e musicale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 che definisce l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, che ne ha definito i nuovi titoli accademici e gli ordinamenti didattici: le istituzioni dell'Afam possono istituire corsi di studio organizzati su tre cicli; il primo ciclo prevede corsi della durata di tre anni; il secondo ciclo prevede corsi biennali; è infine previsto un terzo ciclo di formazione alla ricerca;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 483, che definisce i nuovi ordinamenti didattici dei Conservatori di musica;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 482, che definisce i nuovi ordinamenti didattici delle Accademie di belle arti;
- Legge 9 gennaio 2009, n. 1 che converte in legge il Decreto 10 novembre 2008, n. 180 sul diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;

- Decreti Ministeriali del 30 settembre 2009, n. 123 e 124 con i quali sono stati definiti, in applicazione dell'art. 3 quinquies del Decreto legge 180/2009, convertito con modificazioni nella legge 1/2009, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di Musica.

DPR 28 febbraio 2003, n. 132

DPR 8 luglio 2005, n. 212

Legge 21 dicembre 1999, n. 508

6.3.2. Istruzione terziaria universitaria

Le tappe più significative del processo legislativo di riforma del sistema universitario sono:

- la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) che contiene disposizioni per un ampliamento dell'autonomia normativa, organizzativa, didattica e finanziaria delle Università;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari (che aveva introdotto, tra i titoli universitari il Diploma universitario);
- la legge 2 dicembre 1991, n. 390 che ha disciplinato in maniera organica la delicata materia del diritto agli studi universitari; le norme relative alla programmazione del sistema universitario che prevedono anche il decongestionamento delle sedi più affollate, con l'obiettivo di accrescere la qualità dell'insegnamento e migliorare, di conseguenza, il servizio didattico offerto agli studenti;
- la legge 3 luglio 1998, n. 210 che decentra il reclutamento dei docenti universitari di ruolo presso i singoli atenei (8.2.5.2.), e successivo regolamento di attuazione 177/2000;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 che attribuisce al Ministero il potere di disciplinare con uno o più decreti, emessi al termine di una complessa procedura, che prevede l'acquisizione di pareri di organi tecnici in rappresentanza del mondo universitario (quali CUN, CRUI e CNSU, 2.6.1.3.) e di organi di indirizzo politico (quali le competenti Commissioni parlamentari), la nuova organizzazione dei titoli e dei relativi ordinamenti;
- il Regolamento 3 novembre 1999, n. 509 in materia di autonomia universitaria, emanato in applicazione della legge 127/1997, che detta le disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dall'Università, attribuisce alle Università, ai fini della realizzazione della piena autonomia didattica e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge e dagli statuti degli atenei, il potere di emanare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio. Con tale Regolamento, che costituisce la carta fondamentale dell'autonomia universitaria si può ritenere completato il processo di piena attuazione dell'art. 33 della Costituzione nella parte in cui si riconosce alle Università il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

La normativa più significativa emanata dopo il 2001 è la seguente:

- il Decreto Ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 che contiene la programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 e il finanziamento di nuovi interventi: banca dati dell'offerta formativa, anagrafe nazionale degli studenti, decongestionamento degli atenei più affollati, istituzione delle nuove università telematiche, creazione di 'industrial liaison offices', progetto Lauree scientifiche, scuole di Dottorato, scuole superiori e alta formazione, internazionalizzazione;
- il Regolamento 22 ottobre 2004, n. 270, che corregge alcune norme della riforma del 1999: una nuova caratterizzazione del corso di laurea triennale, la nuova denominazione di Laurea magistrale della precedente Laurea specialistica, la revisione delle classi, maggiore flessibilità e autonomia delle università nella definizione dei contenuti curriculari;

- la Legge 4 novembre 2005, n. 230, che riordina la docenza universitaria: l'idoneità alla docenza viene stabilita con concorsi su base nazionale; nascita della nuova figura del professore aggregato; maggiori opportunità di utilizzare docenti esterni a contratto; introduzione di nuovi contratti a tempo determinato, non rinnovabili, per i giovani ricercatori (8.2.2.2.);
- il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, che fissa le nuove regole per la formazione degli insegnanti della scuola primaria e secondaria (8.1.2.);
- il Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, che riordina la disciplina di reclutamento dei docenti universitari;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la costituzione di un'unica agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'ANVUR (9.5.2.), in sostituzione dei due diversi Comitati, il CNVSU per il sistema universitario, e il CIVR, per la ricerca; la nuova agenzia svolgerà compiti di valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione;
- Decreto 16 marzo 2007, che determina le nuove classi delle Lauree e delle Lauree magistrali;
- Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, che definisce i requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- Legge 27 settembre 2007, n. 165, di delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca;
- Legge 9 gennaio 2009, n. 1, che ha introdotto modifiche nelle procedure concorsuali per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari.

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)

Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)

Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

Costituzione della Repubblica Italiana

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227

D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

D.M. 3 novembre 1999, n. 509

Legge 15 maggio 1997, n. 127

Legge 19 novembre 1990, n. 341

Legge 2 dicembre 1991, n. 390

Legge 3 luglio 1998, n. 210

Legge 4 novembre 2005, n. 230

Legge 9 gennaio 2009, n. 1

Legge 9 maggio 1989, n. 168

6.3.3. Terzo ciclo

Il Dottorato di ricerca è disciplinato:

- dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 per quanto riguarda la definizione dell'obiettivo fondamentale nonché i criteri generali per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi, la selezione dei candidati, il conferimento delle borse di studio;
- dal Decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 per quanto concerne la definizione dei requisiti di idoneità delle sedi universitarie ai fini dell'istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca, dal Decreto Ministeriale 23 marzo 2000, n. 117 di esecuzione della legge 210/1998;
- al Regolamento del 3 novembre 1999, n. 509, che definisce la Laurea specialistica quale titolo italiano di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca, come pure le modalità di riconoscimento dei titoli esteri ai soli fini dell'ammissione ai medesimi corsi.
- Le disposizioni sul Dottorato di ricerca contenute negli articoli già citati del Regolamento 509/1999 sono confermate dal Decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004, che attribuisce alle singole università la competenza dell'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca.

I corsi per l'ottenimento del Diploma di specializzazione di secondo livello (6.4.3.) sono disciplinati dai decreti ministeriali 509/1999 e 270/2004; la legge stabilisce che i corsi possono essere attivati esclusivamente in applicazione di specifiche norme legislative nazionali o di direttive dell'Unione Europea; la formazione universitaria di tipo specialistico è comunque garantita dai corsi di Laurea specialistica e di Master universitario di primo e secondo livello.

[D.M. 22 ottobre 2004, n. 270](#)

[D.M. 30 aprile 1999, n. 224](#)

[D.M. 3 novembre 1999, n. 509](#)

[DPR 23 marzo 2000, n. 117](#)

[Legge 3 luglio 1998, n. 210](#)

6.4. Obiettivi generali

Vedi punti che seguono.

6.4.1. Istruzione terziaria non universitaria

Gli obiettivi formativi dei corsi nelle istituzioni dell'Afam sono i seguenti:

- Il corso di Diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
- Il corso di Diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato, per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche, e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
- Il corso di Diploma accademico di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici.
- Il corso di Diploma di perfezionamento o Master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

Vedi anche 6.10.1. 6.15.1..

6.4.2. Istruzione terziaria universitaria

Gli obiettivi formativi dei corsi di studio di primo e secondo ciclo sono i seguenti:

- Il corso di Laurea (L) ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
- Il corso di laurea specialistica/magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
- Il corso per l'ottenimento del Diploma di specializzazione di primo livello ha l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali, a chi è già in possesso di una laurea magistrale.
- Il corso di Master universitario di primo livello ha l'obiettivo di garantire il perfezionamento scientifico e l'alta formazione permanente e ricorrente.

Vedi anche 6.10.2. 6.15.2..

6.4.3. Terzo ciclo

Gli obiettivi formativi degli studi di terzo ciclo nell'istruzione universitaria sono i seguenti:

- Il corso di Dottorato di ricerca ha il fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca altamente qualificata presso Università, enti pubblici e altri soggetti, anche privati.
- Il corso per l'ottenimento del Diploma di specializzazione di secondo livello ha l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità, per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
- Il corso di Master universitario di secondo livello, ha l'obiettivo di garantire il perfezionamento scientifico e l'alta formazione permanente e ricorrente a chi è già in possesso di una Laurea magistrale.

Gli obiettivi formativi degli studi di terzo ciclo nell'istruzione artistica e musicale (Afam) sono i seguenti:

- Il corso per l'ottenimento del Diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design, ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al Dottorato di ricerca universitario.

Vedi anche 6.5.3. 6.6.3. 6.10.3. 6.15.3..

6.5. Tipi di istituti

Vedi punti che seguono.

6.5.1. Istruzione terziaria non universitaria

Gli istituti che afferiscono all'Afam sono:

- Accademie di belle arti: istituti superiori di istruzione artistica, che hanno il fine principale di preparare all'esercizio dell'arte. Vi si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia. Esistono 20 Accademie di belle arti statali e 26 Accademie di belle arti legalmente riconosciute (6.17.).

- Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA): sono istituti statali per la formazione specifica nel campo del design (disegno e progettazione grafica). Ne esistono 4: a Faenza con indirizzo disegno della ceramica, a Roma e a Firenze con indirizzo disegno industriale, a Urbino con indirizzo progettazione grafica.
- Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio D'Amico": ha sede a Roma e offre corsi di formazione per attori e registi del teatro drammatico a cittadini italiani e stranieri tra i 18 e i 25 anni di età.
- Conservatori di musica: istituti superiori di istruzione artistica che hanno per fine l'istruzione musicale. Esistono 54 Conservatori di musica e 21 Istituti musicali pareggiati.
- Accademia nazionale di danza: istituto superiore di istruzione artistica, che ha il fine di formare danzatori e danzatrici, solisti, compositori di danza. Ha sede a Roma.

Altri istituti che offrono istruzione superiore non terziaria

Per completezza di informazione, di seguito viene fornita una lista di istituti superiori che, al momento, non offrono istruzione terziaria e che afferiscono a ministeri diversi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

- Scuola nazionale di Cinema (Centro Sperimentale di Cinematografia), con sede a Roma, offre corsi di durata triennale di preparazione specifica in uno dei seguenti settori: produzione, recitazione, regia, sceneggiatura, scenografia, arredamento e costume, fotografia, montaggio, tecnica del suono. Ogni corso ha la disponibilità di 6 posti, tranne quello di recitazione che ne ha 16 (8 per donne e 8 per uomini);
- Istituto centrale del restauro, con sede a Roma, offre corsi di studio quadriennali che provvedono all'insegnamento del restauro nelle seguenti aree: dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola, su tessuto, su cuoio, su carta e sculture lignee policrome; metalli, ceramica, vetro, smalti, oreficerie, avorio, osso, ambra e oggetti di scavo; mosaico, materiali lapidei naturali e artificiali, stucchi; manufatti fossili. Il numero di posti disponibili viene determinato annualmente nel bando per l'ammissione e la frequenza è obbligatoria;
- Scuola di restauro del Mosaico, gestita dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici di Ravenna con l'Istituto centrale del restauro di Roma, offre corsi quadriennali che provvedono all'insegnamento del restauro nelle seguenti aree: mosaico parietale, mosaico pavimentale, materiali lapidei naturali e artificiali, intonaci, stucchi. Il numero dei posti per ogni anno è di nove unità, di cui sei cittadini italiani e tre stranieri e la frequenza è obbligatoria;
- Scuola dell'Opificio delle pietre dure, con sede a Firenze. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e un anno di perfezionamento. Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato nel bando in base alle possibilità operative dell'Opificio;
- Scuole di archivistica paleografia e diplomatica: sono istituite presso alcuni Archivi di Stato e ne è stato fissato il numero a 17 in tutta Italia. La durata dei corsi è biennale, il numero dei posti a disposizione dipende dalle sedi e l'ammissione è subordinata al superamento di una prova di lingua latina;
- Accademie militari: Accademia Aeronautica di Pozzuoli, Accademia della Guardia di Finanza, Accademia militare navale di Livorno, Accademia militare dell'Esercito di Modena. Sono destinate a chi vuole intraprendere la carriera militare o svolgere la leva prolungata con funzioni di allievo ufficiale o sottotenente. L'ammissione ai corsi avviene tramite concorso indetto dai ministeri competenti e da esami fisici e psico-attitudinali. Dal 2000 sono aperte anche alle donne. La durata varia dai 2 anni (allievo ufficiale) a 5 (tenente). Offrono tutte la possibilità di seguire un corso di laurea in vari ambiti;
- Istituti Superiori di Scienze Religiose: sono strumento indispensabile per l'insegnamento della religione cattolica, anche da parte dei laici, nelle scuole italiane di diverso ordine e grado. L'accesso è libero e la durata dei corsi varia a seconda del titolo di studio che si vuole conseguire (3 anni per il diploma in Scienze religiose e 4 anni per il Magistero in Scienze religiose);

- Istituto centrale per la patologia del libro "Alfonso Gallo", è un organo del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede a Roma, la cui attività consiste essenzialmente nella ricerca finalizzata alla tutela, alla conservazione e al restauro dei materiali librari. Organizza stage di breve durata per professionisti, con l'aggiunta di un corso di formazione specialistica;
- Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari, con sede a Spoleto, organizza, col contributo del Fondo Sociale Europeo, un corso triennale per il conseguimento della qualifica professionale di "restauratore-conservatore dei beni librari e documentali".

Si accede ai corsi dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e tramite esami di ammissione, in quanto il numero di posti disponibili è limitato e definito annualmente. In alcuni casi, è richiesta una formazione precedente il cui riconoscimento può permettere l'esonero dagli esami di ammissione.

Infine, un discorso a parte deve essere fatto per le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli equiparati alla laurea (L). Si tratta delle scuole superiori di interpreti e traduttori (SSIT) private i cui corsi triennali godevano di riconoscimento legale ai sensi della Legge n. 697 dell'11 ottobre 1986. Le SSIT che modificano i propri ordinamenti didattici in conformità al regolamento contenuto nel DM (MIUR) n. 38 del 10 gennaio 2002, assumono la nuova denominazione (SSML); esse rilasciano titoli di studio nel settore della mediazione linguistica. Tali titoli si conseguono al completamento di corsi di istruzione superiore di durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari (6.11.); hanno lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, nonché di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche orali e scritte adeguate alle professionalità proprie dell'area della mediazione linguistica. Per essere ammessi occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo da parte degli organi della scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico richiede altresì il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le necessarie modalità di verifica. Deve essere comunque accertata, tra l'altro, l'ottima conoscenza della lingua madre da parte dei candidati. Gli insegnamenti sono affidati a professori e ricercatori universitari ovvero a esperti in possesso di idonea qualificazione in materia di traduzione e di interpretariato, nonché di documentata esperienza professionale acquisita in attività relativa alle stesse materie. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni. I diplomi delle SSML sono equipollenti a tutti gli effetti al Diploma di laurea (L) in Scienze della mediazione linguistica, rilasciato dalle università. Essi consentono l'accesso ai corsi di Laurea specialistica delle classi 39/S (Interpretariato di Conferenza) e 104/S (Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica).

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Legge 21 dicembre 1999, n. 508

6.5.2. Istruzione terziaria universitaria

L'istruzione superiore universitaria si realizza all'interno di 95 istituti di istruzione universitaria, di cui:

56 università statali, collocate su tutto il territorio nazionale;

3 politecnici statali, con sede a Bari, Milano e Torino;

16 libere università, o università non-statali che sono state legalmente riconosciute (6.17.);

3 Università per Stranieri, con sedi a Perugia (statale), Reggio Calabria (non-statale) e Siena (statale);

6 scuole/istituti superiori, dette "a ordinamento speciale" in quanto offrono esclusivamente studi e titoli dei due cicli più avanzati;

11 università telematiche.

6.5.3. Terzo ciclo

Il Regolamento 509/1999 e il Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 (autonomia didattica degli atenei), attribuiscono alle singole università la competenza dell'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca; esse ne definiscono il numero, le modalità di accesso, gli obiettivi formativi, la durata e il programma degli studi. L'attivazione dei corsi può avvenire anche mediante convenzioni fra più università e con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica.

Ogni università stabilisce, inoltre, i requisiti per il conferimento e l'importo delle borse di studio previste per ciascun corso di Dottorato di ricerca.

Le Università organizzano inoltre corsi per l'ottenimento del Diploma di specializzazione di secondo livello e corsi di Master universitario di secondo livello.

Le istituzioni del sistema Afam hanno la competenza ad attivare corsi per il conseguimento del Diploma accademico di formazione alla ricerca.

Vedi anche 6.4.3. 6.6.3. 6.10.3. 6.15.3..

[D.M. 22 ottobre 2004, n. 270](#)

[D.M. 3 novembre 1999, n. 509](#)

6.6. Condizioni di ammissione

Le condizioni di ammissione sono quelle indicate nei successivi paragrafi. Non sono previste deroghe. In questi ultimi anni si stanno sviluppando i corsi a distanza (per via telematica) che consentono, anche a chi è impegnato in attività lavorative o risiede in località lontane dalla sede dei corsi, di seguire gli studi senza la frequenza. Tuttavia, è sempre richiesto il possesso delle condizioni previste per l'ammissione.

6.6.1. Istruzione terziaria non universitaria

Per quanto riguarda il sistema Afam, ai corsi per l'ottenimento del Diploma accademico di primo livello (6.15.1.) si accede con un diploma di istruzione secondaria superiore (5.17.2.) o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

I regolamenti didattici richiedono inoltre il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza ammettono inoltre ai corsi di Diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, anche se privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.

Ai corsi per l'ottenimento del Diploma accademico di secondo livello, del Diploma accademico di specializzazione e del Diploma di perfezionamento o Master, si accede con la Laurea (L) o con il Diploma accademico di primo livello, ovvero con altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (6.15.).

Nel caso di Diploma di perfezionamento o Master, le istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del Diploma accademico di secondo livello o della Laurea magistrale (6.15.2.).

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

6.6.2. Istruzione terziaria universitaria

La legge del 2 Agosto 1999, n. 264 ha riordinato l'intera materia dell'accesso all'istruzione universitaria, definendo i criteri generali e indicando i corsi di studio, l'accesso ai quali è limitato a livello nazionale o su richiesta degli atenei. Attualmente è limitato l'accesso a tutti i corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, di veterinaria, e di architettura, ai corsi di Laurea (L) il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo del tirocinio, e ai corsi di Diploma di specializzazione (6.10.2. **6.10.3.**).

Per accedere a un corso di Laurea (L), occorre il possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore o di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Tuttavia, i due decreti ministeriali in materia di autonomia didattica (DM 509/1999 e DM 270/2004) stabiliscono che i regolamenti didattici delle singole università debbano richiedere anche il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti dovranno definire sia le conoscenze richieste per l'accesso che le modalità di verifica. Le verifiche possono avere luogo a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte contestualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. La verifica non positiva non preclude l'iscrizione: i regolamenti didattici delle università dovranno indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi che gli studenti sono tenuti a soddisfare nel primo anno di corso. Inoltre, secondo quanto precedentemente stabilito dal Decreto ministeriale n. 245 del 1997, gli alunni delle classi conclusive delle scuole secondarie di secondo grado devono presentare un modulo di pre-iscrizione all'università in modo da consentire agli Atenei di programmare e di migliorare la propria offerta organizzativa e didattica, e agli studenti di conoscere l'offerta formativa dei vari Atenei (per l'a.a. 2006/07 il periodo di presentazione dei moduli di pre-iscrizione è stato fissato tra il 6 marzo e il 10 aprile 2006).

Per l'accesso a un corso di laurea specialistica/magistrale occorre il possesso della Laurea (L) o del Diploma universitario di durata triennale, oppure di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica/magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato, le università devono stabilire specifici criteri di ammissione tra cui il possesso di determinati requisiti curriculari e la verifica della preparazione personale del singolo studente. In base alla valutazione dei crediti ottenuti nel ciclo precedente, il riconoscimento del titolo presentato per l'ammissione è totale (180 CFU) se il corso Laurea specialistica/magistrale scelto dal candidato è pienamente coerente con i contenuti del percorso triennale svolto (Laurea (L) o Diploma universitario); altrimenti, lo studente è iscritto al corso di Laurea specialistica/magistrale con un debito formativo.

Fanno eccezione i corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, regolati da normative dell'Unione europea, ai quali si è ammessi in base al possesso del Diploma di superamento dell'esame di Stato di istruzione secondaria superiore, e al superamento di una prova di selezione.

Per accedere a un corso per l'ottenimento di un Diploma di specializzazione di primo livello è necessario il possesso della Laurea (L) o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo; i decreti ministeriali stabiliscono i requisiti specifici di ammissione a ciascun corso, inclusi gli eventuali crediti aggiuntivi rispetto al titolo di studio presentato per l'accesso.

I requisiti di accesso ai corsi di Master universitario di primo livello sono analoghi a quelli sopra indicati per i corsi di Diploma di Specializzazione di primo livello; le singole università possono subordinare l'ammissione a un esame di ingresso o al possesso di requisiti specifici.

D.M. 21 luglio 1997 n. 245

D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

D.M. 3 novembre 1999, n. 509

Legge 2 agosto 1999, n. 264

6.6.3. Terzo ciclo

Ai corsi di Dottorato di ricerca si è ammessi per concorso da svolgersi secondo le modalità indicate dai regolamenti delle singole università.

Al concorso possono accedere coloro che siano in possesso della Laurea magistrale o di un titolo estero, riconosciuto come idoneo dalle competenti autorità accademiche.

Per l'accesso a un corso per l'ottenimento di un Diploma di specializzazione di secondo livello è necessaria la Laurea magistrale, o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo; i decreti ministeriali stabiliscono i requisiti specifici di ammissione a ciascun corso, inclusi gli eventuali crediti aggiuntivi rispetto al titolo di studio presentato per l'accesso.

Per accedere a un corso di Master universitario di secondo livello è necessaria la Laurea magistrale, o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo; le singole università possono subordinare l'ammissione a un esame di ingresso o al possesso di requisiti specifici.

Nell'ambito dell'Afam, ai corsi per il conseguimento del Diploma accademico di formazione alla ricerca si accede con il Diploma accademico di secondo livello, con la Laurea magistrale ovvero con altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Vedi anche 6.4.3. 6.5.3. 6.10.3. 6.15.3..

D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

D.M. 3 novembre 1999, n. 509

6.7. Tasse di iscrizione e/o di frequenza

Vedi punti che seguono.

6.7.1. Istruzione terziaria non universitaria

L'iscrizione e la frequenza sono regolate dalle istituzioni del sistema nell'ambito della loro autonomia. L'ammontare delle tasse e dei contributi è, generalmente, determinato dai rispettivi consigli di amministrazione e varia da istituto a istituto e da un anno all'altro, per cui non è possibile indicarne, anche in maniera approssimativa, l'entità.

6.7.2. Istruzione terziaria universitaria

Tutte le università godono di personalità giuridica e di autonomia finanziaria; di conseguenza sono i consigli di amministrazione dei singoli Atenei che stabiliscono l'ammontare delle tasse e dei contributi per ciascun corso di studio.

Occorre però tenere presente che:

- vi è una tassa minima di iscrizione all'università, stabilita per legge; essa varia, sia pure di poco, di anno in anno; per l'anno accademico 2006/07 l'importo è di euro 174,91, fissato con un Decreto ministeriale (MIUR) del 16 febbraio 2006;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 25 luglio 1997 (Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari) ha fissato un tetto massimo al contributo dovuto dagli studenti alla

copertura dei costi di gestione e dei servizi. Tale tetto non può superare il 20% del finanziamento statale assegnato agli Atenei.

Nel 2005/06 l'importo medio, tra tasse e contributi, versato dagli studenti per l'iscrizione ai corsi di Laurea (L) e di Laurea magistrale è stato di circa 880 euro. Vi sono differenze, anche notevoli, da università a università, in rapporto allo stato giuridico delle istituzioni (statali e non-statali), alla loro collocazione geografica sul territorio nazionale, alle diverse tipologie dei corsi di studio: le università dove studiare costa di più sono quelle non-statali, legalmente riconosciute (6.17.) inoltre le tasse sono più elevate nelle facoltà scientifiche rispetto a quelle umanistiche. La tendenza, comunque, è quella di un costante, graduale aumento: negli ultimi dieci anni, le tasse universitarie sono più che raddoppiate.

Per quanto concerne i corsi di Diploma di specializzazione di primo livello e quelli di Master universitario di primo livello, l'ammontare delle tasse di iscrizione è stabilito dai singoli Atenei in modo del tutto autonomo.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

6.7.3. Terzo ciclo

Di solito non è dovuta nessuna tassa per l'iscrizione ai corsi di Dottorato di ricerca (6.15.3.). I vincitori del concorso di ammissione ricevono un assegno mensile dall'università. Gli Atenei hanno tuttavia la facoltà di mettere a concorso anche posti di Dottorato di ricerca non coperti da borsa di studio; in questo caso i dottorandi devono pagare una tassa annuale di iscrizione, stabilita dai singoli atenei.

Anche l'importo delle tasse di iscrizione ai corsi di Diploma di specializzazione di secondo livello e ai corsi di Master universitario di secondo livello è stabilito dalle singole università.

6.8. Aiuti finanziari agli studenti

Vedi punti che seguono.

6.8.1. Istruzione terziaria non universitaria

Si rimanda a quanto descritto al par. 6.8.2..

6.8.2. Istruzione terziaria universitaria

La principale fonte normativa per la disciplina degli aiuti e dei servizi a favore degli studenti è rappresentata dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390. Tale legge stabilisce quanto segue:

Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari. Ogni 3 anni, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indica i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, le procedure di selezione ai fini dell'accesso ai servizi degli studenti meritevoli e meno abbienti, gli indirizzi per la graduale riqualificazione delle risorse economiche. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ha indicato, per il triennio decorrente dall'anno accademico 2001/02, i criteri per l'assegnazione dei servizi non destinati alla generalità degli studenti (borse di studio, prestiti d'onore, servizi abitativi e contributi per la mobilità internazionale); i corsi di studio per i quali sono concessi benefici; le procedure di selezione; i criteri per la determinazione delle condizioni economiche e del merito e per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi; gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, degli studenti in situazione di handicap e di quelli iscritti alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (6.5.1.).

Alle Regioni compete l'attivazione degli interventi ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del conseguente Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Gli interventi consistono nell'erogazione di servizi collettivi (mense, trasporto, alloggi, ecc.), assegnazione di borse di studio, assistenza sanitaria, prestiti

d'onore, ecc. Tali interventi vengono attuati da un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, costituito presso le singole Università. Una legge del 1995, la n. 549, ha istituito la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, finalizzata al conferimento di borse di studio e prestiti d'onore.

Alle Università spetta la funzione di organizzare i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. Debbono, quindi, provvedere a gestire le biblioteche, i laboratori, i corsi di lingue, i corsi a distanza, i corsi per studenti lavoratori, il lavoro studentesco part-time, l'orientamento universitario, ecc. Le Università possono concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi in rapporto al reddito e al merito degli studenti. Inoltre conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, dei corsi di Diploma di specializzazione e per i Dottorati di ricerca (6.15.3.) (queste ultime finanziate anche attraverso convenzioni su soggetti estranei all'Università).

Al fine di garantire la concessione della borsa di studio a tutti gli studenti idonei, è stato istituito a partire dal 1997 un fondo integrativo nazionale, che grava sui capitoli del bilancio del Ministero, da ripartire tra le Regioni.

Secondo la legge n. 390 del 1991, gli studenti di nazionalità straniera usufruiscono degli stessi servizi e aiuti finanziari previsti per i cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini italiani gli studenti apolidi o rifugiati politici. Tale normativa è stata riconfermata dalla legge del 1998, n. 40.

Sul piano del diritto allo studio, per migliorare le condizioni di alloggio degli studenti fuorisede è stata introdotta una detrazione del 19% del canone di locazione.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Costituzione della Repubblica Italiana

Legge 2 dicembre 1991, n. 390

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Legge 6 marzo 1998, n. 40

6.8.3. Terzo ciclo

Non sono previsti veri e propri aiuti finanziari, almeno non da parte statale. Le singole università possono tenere in considerazione le condizioni economiche degli studenti al momento dell'iscrizione ai corsi di Diploma di Dottorato di ricerca (6.15.3.) e dell'assegnazione della relativa borsa di studio, o per la frequenza dei corsi di Diploma di specializzazione. La legge finanziaria per il 2008 ha previsto un finanziamento statale aggiuntivo di 40 milioni di euro finalizzato ad incrementare l'assegno di dottorato di ricerca.

6.9. Organizzazione dell'anno accademico

In termini generali, l'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ma in concreto sono le singole facoltà a definire l'articolazione dell'anno accademico.

Infatti, la legislazione nazionale in materia di autonomia delle università stabilisce che i regolamenti didattici dei singoli Atenei e i regolamenti didattici dei corsi di studio devono disciplinare l'organizzazione di tutte le attività didattiche. In particolare tali regolamenti, che ai sensi dell'art. 11 della legge 341/1990 devono essere sottoposti preventivamente all'approvazione ministeriale, definiscono le procedure per lo svolgimento degli esami, le modalità di valutazione del profitto degli studenti, gli obiettivi, i tempi e i modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative, le disposizioni sugli obblighi di frequenza, ecc.

Legge 19 novembre 1990, n. 341

6.10. Indirizzi di studio, specializzazioni

Vedi punti che seguono.

6.10.1. Istruzione terziaria non universitaria

Le istituzioni dell'Afam rilasciano titoli aventi valore legale equivalenti alle lauree (6.15.1.), offrendo una specializzazione altamente qualificata nel campo delle arti visive, con le specializzazioni in pittura, scultura, decorazione, scenografia e, più recentemente, fotografia, multimedialità, nuove tecnologie per l'arte, scenografia cinematografica e televisiva, conservazione e restauro delle opere d'arte moderne e contemporanee; nel campo dell'arte drammatica, con i corsi di recitazione e di regia; nel campo della danza, con i corsi di danza classica e contemporanea e il corso di coreografia; nel campo della musica, con tutti gli strumenti musicali, ma anche jazz e la musica elettronica; nel campo del design, il design del prodotto, della comunicazione, dei sistemi e della moda.

I dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.

I corsi presso le istituzioni dell'Afam sono articolati come segue:

- per il primo ciclo:
 - corsi per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della durata normale di 3 anni (pari a 180 CA o crediti Ects);
- per il secondo ciclo:
 - corsi per il conseguimento Diploma accademico di secondo livello, della durata di ulteriori 2 anni (pari a 120 CA). Tale misura può essere modificata con il decreto del Ministro in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli;
 - corsi per il conseguimento del Diploma accademico di specializzazione, di durata variabile;
 - corsi per il conseguimento del Diploma di perfezionamento o Master, di durata minimo annuale (pari a 60 CA).

6.10.2. Istruzione terziaria universitaria

Con il Regolamento n. 509 del 3 novembre 1999 è stata definita la nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari attraverso l'individuazione di criteri generali atti a consentire agli atenei, in regime di completa autonomia, la progettazione dei propri corsi di studio. La realizzazione della riforma dei corsi è iniziata gradualmente a partire dall'anno accademico 2001/02, per cui i vecchi corsi hanno continuato a esistere, e in alcuni pochi casi ancora si possono trovare attivi, fino a loro progressivo e totale esaurimento.

Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento didattico di ateneo determinando in concreto il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo (6.11.2.).

La riforma prevede una nuova articolazione dei corsi per l'ottenimento dei relativi titoli del primo e secondo ciclo:

- per il primo ciclo:

- corsi di Laurea (L) della durata di 3 anni (pari a 180 CFU o crediti Ects);
- per il secondo ciclo:
 - corsi di laurea specialistica/magistrale della durata di 2 anni (120 CFU) ai quali si accede dopo aver conseguito la Laurea (L);
 - corsi di Diploma di specializzazione di primo livello, di durata variabile, ai quali si accede dopo la Laurea (L);
 - corso di Master universitario di primo livello, di durata minimo annuale (60 CFU), a cui si accede dopo la Laurea (L).

Nell'area sanitaria si è ritenuto opportuno di non applicare il modello sopra delineato (Laurea (L) e laurea specialistica/magistrale, 3 + 2 anni); i corsi di medicina e chirurgia, veterinaria e odontoiatria continuano a essere articolati in un unico ciclo (di 6 e 5 anni) in quanto la formazione in questi campi è vincolata da norme europee.

Si è presa una decisione analoga anche per gli studi in architettura, farmacia e giurisprudenza: in questi settori le università possono decidere autonomamente se attivare corsi secondo il modello 3 + 2 (Laurea (L) e Laurea magistrale), o corsi di Laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5-6 anni; i corsi a ciclo unico in architettura e farmacia sono attivati in conformità alle rispettive Direttive dell'Unione europea. Quanto a giurisprudenza, i corsi di Laurea (L) triennali della classe delle Lauree in scienze dei servizi giuridici, preparano profili professionali quali il consulente del lavoro, il giurista d'impresa, l'operatore giudiziario, l'esperto in relazioni sindacali, mentre i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) preparano alle professioni legali (avvocato, magistrato, notaio).

Nell'attuale fase di revisione della riforma del 1999, sono state definite a livello nazionale le nuove classi delle lauree a cui devono fare riferimento tutti gli atenei: 43 classi di Laurea (L) e 100 classi di Laurea magistrale (DM 16 marzo 2007).

Una classe raggruppa alcuni corsi di Laurea (L) o di Laurea magistrale che hanno, per ogni livello di appartenenza, gli stessi obiettivi formativi qualificanti e, di conseguenza, le stesse attività formative indispensabili che sono individuati a livello nazionale per ogni classe di laurea. All'interno delle classi, le Università potranno decidere di attivare o meno i corsi, in rapporto a vari fattori come la propria storia e tradizione accademica, le esigenze del mondo del lavoro e della competizione internazionale.

I corsi, e le classi alle quali appartengono, sono organizzati nelle aree di studio: sanitaria, scientifica, sociale e umanistica. Una lista completa delle classi di Laurea (L) e di Laurea specialistica/magistrale è accessibile dalla banca dati nazionale, costantemente aggiornata, sul sito: <http://off.miur.it>.

D.M. 3 novembre 1999, n. 509

6.10.3. Terzo ciclo

I corsi di Dottorato di ricerca afferiscono alle grandi aree della ricerca scientifica, e sono stabiliti dal regolamento delle singole università, come previsto dalla legge 210/98.

I corsi di Diploma di specializzazione di secondo livello sono attivati prevalentemente nelle discipline clinico-chirurgiche, per preparare a livello specialistico per l'esercizio delle professioni legali (avvocati, magistrati, notai), o per la professione di insegnante di scuola secondaria.

I corsi di Master universitario di secondo livello possono essere offerti in una grandissima varietà di campi disciplinari.

Per quanto riguarda il sistema Afam, cfr. 6.4.3.

Legge 3 luglio 1998, n. 210

6.11. Piani di studio

L'istruzione superiore, sia non universitaria che universitaria e, a maggior ragione, quella avanzata del terzo ciclo, ha come punto distintivo un'ampia libertà e autonomia che si estende, sia pure in misura diversa, ai programmi di insegnamento e alla istituzione e organizzazione dei corsi.

La lingua ufficiale di insegnamento è l'italiano; tuttavia già da diversi anni in molte università si tengono attività formative (seminari, conferenze) in lingua straniera (prevalentemente in inglese), mentre in epoca più recente ci si è attrezzati per tenere corsi di studio o singoli corsi disciplinari in lingua inglese.

Con il Regolamento n. 509 del 1999 è stato introdotto il CFU (credito formativo universitario) per contrastare la mancata saldatura tra la durata legale e quella effettiva dei corsi di studio, e di contenere l'alto tasso di abbandono degli studi universitari.

Le caratteristiche del CFU sono:

- i crediti formativi universitari rappresentano la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale. A un credito corrispondono minimo 25 ore di lavoro per studente;
- la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti;
- il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie lo studente;
- i regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi predeterminati;
- le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Nel quadro della sempre crescente mobilità degli studenti universitari, soprattutto nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, e delle problematiche connesse al riconoscimento dei titoli di studio universitari, si pone l'esigenza di stabilire criteri di corrispondenza tra i CFU e l'European Credit Transfer System (ECTS – sistema europeo di trasferimento dei crediti). Nell'ECTS, 60 crediti corrispondono a un anno di studio (in termini di carico di lavoro); 30 crediti corrispondono a un semestre e 20 a un trimestre.

Per quanto riguarda l'Afam, con il DPR n. 212 del 2005 è stato introdotto il CA (credito accademico), con le stesse caratteristiche del CFU descritto sopra.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

D.M. 3 novembre 1999, n. 509

DPR 8 luglio 2005, n. 212

6.11.1. Istruzione terziaria non universitaria

Per le istituzioni dell'Afam (6.5.1.), il 60% dei CA necessari per ciascun corso, è conseguito nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

- attività formative relative alla formazione di base;
- attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.

Oltre alle attività descritte sopra, i corsi prevedono:

- attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
- attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.

Inoltre, le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

Con il medesimo decreto è determinato anche il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente.

Le istituzioni dell'Afam disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici che sono approvati dal Ministero. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per via telematica.

Ogni regolamento didattico determina:

- le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;
- il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
- le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti.

Per le altre istituzioni di formazione superiore non universitaria, in considerazione della notevole diversità dei tipi di istituti, non esiste un indirizzo comune minimo. Peraltro, anche se in misura diversa, hanno un grado di autonomia didattica che, se pur non raggiunge i livelli dell'istruzione superiore dell'Afam e universitaria, è abbastanza elevato.

Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

6.11.2. Istruzione terziaria universitaria

Soprattutto in epoca recente le Università sono state caratterizzate dalla più ampia autonomia, non solo di ricerca ma anche didattica, che ha permesso a ciascuna di scegliere la natura e la struttura dei programmi di insegnamento. Dal 1990 il principio dell'autonomia ha contraddistinto sia il vecchio che il nuovo ordinamento (6.10.2.).

Data la premessa, è impossibile dare un quadro generale dei programmi e delle materie di ciascun corso, in quanto sono molto differenziati a seconda delle varie aree a cui afferiscono e delle decisioni che le autorità accademiche delle singole università prendono in merito all'istituzione dei vari corsi.

Il Regolamento n. 270 del 2004 detta i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio, demanda alle singole Università, nel rispetto delle disposizioni contenute nello stesso regolamento e nei successivi decreti ministeriali di attuazione, di stabilire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, intendendo per ordinamento l'insieme delle norme che disciplinano i curricula del corso di studio e per curriculum l'insieme delle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio (corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche e di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocinio, progetti, tesi, attività di studio individuale e di auto-apprendimento).

Le Università disciplinano, nei regolamenti didattici di Ateneo emanati con decreto del Rettore e approvati dal Ministero, gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio.

I regolamenti didattici di Ateneo:

- determinano la denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; nel caso della Laurea magistrale, tale prova finale deve obbligatoriamente prevedere la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
- disciplinano gli aspetti dell'organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento agli obiettivi, tempi e modi con cui le competenti strutture didattiche debbono provvedere alla programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative; alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori; alle procedure per lo svolgimento degli esami, compreso quello finale; alle modalità di valutazione del profitto dello studente che deve, comunque, essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova, con eventuale lode; alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti e all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale; alla valutazione della qualità delle attività svolte.

I regolamenti didattici dei corsi di studio, deliberati dalla competente struttura didattica e approvati con le procedure previste negli Statuti dell'Università, determinano in particolare l'elenco degli insegnamenti; gli obiettivi formativi specifici e i crediti; i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

Per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue straniere, è da ricordare che il Regolamento n. 270 del 2004 richiede per il conseguimento della Laurea (L) la conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, e che presso molte università esistono i Centri linguistici di Ateneo, che organizzano corsi di lingue per studenti italiani e stranieri e soprattutto offrono una vasta gamma di materiale audiovisivo e didattico per l'apprendimento delle lingue. Alcune sedi universitarie offrono corsi di lingue minoritarie.

Inoltre gli studenti possono partecipare a programmi di cooperazione universitaria internazionale e di scambi studenteschi con le università dei Paesi membri dell'Unione Europea e di altri Paesi.

Il Ministero ha stabilito, a livello nazionale, le classi di Laurea (L) e le classi di Laurea magistrale (6.10.2.).

Per ogni classe di laurea, il Ministero ha definito gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti attività formative ritenute indispensabili, raggruppandole in:

- attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

Ogni corso di studio deve inoltre prevedere:

- attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti;
- attività formative autonomamente scelte dallo studente;
- attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
- altre attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.

Ogni corso di studio può essere articolato al suo interno in più indirizzi od orientamenti, con le relative specificità curriculari.

I decreti ministeriali determinano, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano a ogni attività formativa e a ogni ambito disciplinare, rispettando il vincolo che la somma totale dei crediti riservati non possa essere superiore al 66%.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

6.11.3. Terzo ciclo

Anche nei corsi di studio di 3° ciclo elementi quali la scelta delle materie curriculari, la definizione dei programmi di studio, il numero delle ore o dei crediti, ecc. sono disciplinati da ciascuna università.

6.12. Metodi didattici

I docenti sono liberi di scegliere i metodi didattici; non esiste un'autorità incaricata di scegliere la metodologia da seguire. Possono essere date indicazioni metodologiche che, però, hanno valore di suggerimenti ma non carattere vincolante. L'uso di nuove tecnologie si va sempre più diffondendo, come anche i seminari, i lavori di gruppo e l'interdisciplinarietà. È rimessa alla libera determinazione dei docenti, attraverso il loro organo collegiale, la scelta del materiale didattico, il cui uso, sia da parte dei docenti che degli studenti, è gratuito.

6.12.1. Istruzione terziaria non universitaria

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica sono stabilite dai regolamenti didattici (6.11.1.) delle istituzioni dell'Afam.

6.12.2. Istruzione terziaria universitaria

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica sono stabilite dai regolamenti didattici di Ateneo (6.11.2.), nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.

D.M. 3 novembre 1999, n. 509

6.12.3. Terzo ciclo

Per quanto concerne i corsi di Dottorato di ricerca, la principale metodologia di insegnamento è insita nella natura stessa di questa tipologia di studi universitari, i quali sono finalizzati all'approfondimento delle metodiche proprie della ricerca scientifica.

Per quanto concerne i metodi didattici utilizzati nei corsi di diploma di specializzazione di secondo livello e nei corsi di Master universitario di secondo livello, vale quanto già esposto al punto 6.12..

6.13. Valutazione degli studenti

Vedi punti che seguono.

6.13.1. Istruzione terziaria non universitaria

Per le istituzioni dell'Afam, la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti, le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo e le modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode, sono demandate ai regolamenti didattici (6.11.1.).

Agli studenti sono attribuiti i crediti accademici, cfr. 6.11..

6.13.2. Istruzione terziaria universitaria

Le procedure e le modalità di valutazione degli studenti sono demandate ai regolamenti didattici di Ateneo (6.11.2.), con la limitazione concernente l'obbligo di una votazione in trentesimi per ogni esame (scala 0-30, con 18 come voto minimo) e in centodecimi per la prova finale (scala 0-110, con 66 quale voto minimo). Al valore massimo di ciascuna delle due scale valutative si può aggiungere la Lode come nota di particolare merito (30 e/con lode; 110 e/con lode).

Per conseguire la Laurea (L) lo studente deve aver acquisito 180 crediti (6.11.), comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, e aver discusso davanti alla Commissione d'esame una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e/o nel laboratorio, in base a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo.

Per conseguire la laurea magistrale lo studente dovrà acquisire ulteriori 120 CFU e discutere davanti alla Commissione d'esame un elaborato scritto, sempre in base a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo; la legislazione nazionale specifica che si deve trattare di una tesi elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un docente (relatore della tesi).

6.13.3. Terzo ciclo

Nel caso dei corsi di Dottorato di ricerca, anche le modalità di valutazione sono definite a livello di singola università. In genere al termine degli studi lo studente presenta la tesi, che è oggetto di discussione pubblica ed è valutata da un collegio di docenti esperti della materia.

Per quanto concerne i corsi di Diploma di specializzazione di secondo livello e quelli di Master universitario di secondo livello, i criteri di valutazione e le relative prove sono decisi dalle singole università.

6.14. Avanzamento degli studenti

Vedi punti che seguono.

6.14.1. Istruzione terziaria non universitaria

Il riconoscimento totale o parziale dei crediti (6.11.) acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'Afam o università o della formazione tecnica superiore (IFTS), compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico.

Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.

Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina.

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

Al Diploma accademico di secondo livello, Diploma accademico di specializzazione e Diploma di perfezionamento o Master si accede, oltre che con il Diploma accademico di primo livello, anche con la Laurea (L).

6.14.2. Istruzione terziaria universitaria

Attualmente i regolamenti didattici di Ateneo (6.11.2.) determinano le procedure e i criteri con cui la struttura didattica che accoglie lo studente che ha deciso di proseguire gli studi in altro corso della stessa Università, ovvero nello stesso o altro corso di altra Università, procederà al riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti. Gli stessi regolamenti possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. I regolamenti didattici – relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea a un altro, ovvero da una università a un'altra – assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. Nel caso di trasferimento tra corsi di laurea appartenenti alla stessa classe il riconoscimento dei crediti non potrà essere inferiore al 50%. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere comunque adeguatamente motivato.

Sempre ai regolamenti didattici di Ateneo è demandata l'organizzazione di un servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché di un servizio di tutorato per gli studenti in ogni corso di studio.

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)

6.14.3. Terzo ciclo

In tutte le tipologie di corsi del 3° ciclo le modalità di passaggio da un anno al successivo sono determinate da ogni singola università.

6.15. Certificazione

Vedi punti che seguono.

6.15.1. Istruzione terziaria non universitaria

Le istituzioni dell'Afam rilasciano i seguenti titoli:

- per il primo ciclo:
 - Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del relativo corso e con l'acquisizione di almeno 180 CA (3 anni);
- per il secondo ciclo:
 - Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del relativo corso e con l'acquisizione di almeno 120 CA (2 anni);
 - Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del relativo corso; non è stato stabilito un numero di crediti minimo, per la possibilità di variare la durata del corso, tenuto conto che a ogni anno corrispondono di norma 60 crediti;
 - Diploma di perfezionamento o Master, conseguito al termine del relativo corso e con l'acquisizione di almeno 60 CA (almeno 1 anno).

Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 CA.

I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.

Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

Le istituzioni rilasciano un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei (Diploma supplement), le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

6.15.2. Istruzione terziaria universitaria

Le università rilasciano i seguenti titoli:

- per il primo ciclo:
 - Laurea (L); i corsi hanno una durata legale di 3 anni (corrispondente a 180 CFU).
- per il secondo ciclo:
 - Laurea specialistica/magistrale; i corsi durano altri 2 anni (pari a 120 CFU), successivi ai 3 anni della Laurea (L) triennale. Un numero ristretto di corsi di Laurea specialistica/magistrale (medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, farmacia, architettura, giurisprudenza) ha una durata di 5 anni (6 per medicina e chirurgia). Tali corsi, ai quali si accede con il diploma di istruzione secondaria superiore (5.17.2. 5.17.3.) e dopo aver superato un esame di ammissione, sono regolati dalle direttive dell'UE.
 - Diploma di specializzazione di primo livello; i corsi possono essere istituiti in applicazione di specifiche leggi italiane o di direttive dell'UE. Vi si accede con la Laurea (L) e l'ammissione è subordinata al superamento di un concorso.
 - Master universitario di primo livello; vi si accede con la Laurea (L); la durata è di minimo 1 anno, il numero complessivo di CFU non deve essere inferiore a 60.

Il Rettore dell'Università, in quanto legale rappresentante dell'Università medesima, è l'autorità responsabile del rilascio dei titoli di studio. I titoli universitari hanno valore di qualifiche accademiche e non abilitano alle

professioni regolamentate. Essi aprono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione il cui superamento permette l'iscrizione al relativo albo professionale.

I regolamenti didattici di Ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico dello studente per conseguire un determinato titolo.

6.15.3. Terzo ciclo

Le Università rilasciano i seguenti titoli:

- Dottorato di ricerca: gli studi devono avere una durata di almeno 3 anni. Vi si accede con la Laurea specialistica/magistrale e l'ammissione è subordinata a un concorso;
- Diploma di specializzazione di secondo livello: i corsi possono essere istituiti in applicazione di specifiche leggi italiane o di direttive dell'UE. Vi si accede con la Laurea specialistica/magistrale e l'ammissione è subordinata al superamento di un concorso. Il Diploma si consegue dopo avere maturato fra i 180 e i 360 CFU;
- Master universitario di secondo livello: gli studi hanno la durata minima di 1 anno pari ad almeno 60 CFU.

Il tutto è disciplinato dai singoli regolamenti didattici di Ateneo (6.11.2.).

Gli istituti dell'Afam rilasciano il Diploma accademico di formazione alla ricerca (6.4.3. 6.5.3. 6.6.3.).

6.16. Orientamento universitario/professionale, rapporto formazione/impiego

Vedi punti che seguono.

6.16.1. Istruzione terziaria non universitaria

Non è possibile dare un'unica descrizione delle procedure che ogni istituzione mette in atto per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, anche perché queste non sono per lo più istituzionalizzate e dipendono dal tipo di professionalità che si forma presso i singoli istituti.

6.16.2. Istruzione terziaria universitaria

L'orientamento agli studi universitari è attualmente basato su quattro fasi essenziali:

- una prima fase in cui l'attività di orientamento si svolge a livello di scuole secondarie superiori e si concretizza con la "preiscrizione" all'Università, non obbligatoria (fissata, di norma, al 20 dicembre);
- una seconda fase, al momento dell'iscrizione, di accoglienza presso le Università, per la quale è fondamentale l'apporto di docenti, tutor e colleghi più anziani delle singole facoltà;
- una terza fase che prevede iniziative di affiancamento didattico per la progressione negli indirizzi di studio prescelti, nonché sostegni per eventuali cambi di facoltà e stage formativi;
- una quarta fase che prevede iniziative di orientamento professionale per approfondire la conoscenza degli sbocchi lavorativi.

È da sottolineare, poi, che sia all'interno che all'esterno delle Università risultano attivate molteplici iniziative volte a facilitare gli sbocchi occupazionali. A tal fine le Università promuovono la costituzione di consorzi e

convenzioni con imprese, che prevedono borse di studio, stage e tirocini, ecc. Con Decreto Ministeriale 509/1999, infine, l'orientamento è stato incluso tra le attività formative che devono obbligatoriamente essere previste nei regolamenti didattici di ateneo (6.11.2.).

Lo stage o tirocinio può essere effettuato durante gli studi universitari o dopo la loro conclusione, in combinazione con l'esame di Stato, secondo quanto previsto dalla legge per l'accesso alle professioni regolamentate (ordini professionali e rispettivi albi). Il tirocinio o stage può essere previsto esplicitamente dall'ordinamento didattico di un corso (sia esso di diploma universitario, di laurea o di livello post-laurea), può essere previsto da programmi internazionali, o può essere effettuato in forma libera, sulla base di un'offerta aziendale agli studenti e ai docenti, con o senza una preventiva convenzione tra azienda e università, con o senza riconoscimento accademico.

La legge 24 giugno 1997, n. 196, dal titolo "Norme in materia di promozione dell'occupazione" stabilisce, con l'articolo 18 "Tirocini formativi e di orientamento", i criteri generali per l'effettuazione di tirocini e stage. In particolare, la legge prevede che gli stage siano svolti nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione e sulla base di convenzioni fra i soggetti coinvolti (università, associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori, soggetti pubblici, ecc.), che i tirocinanti siano assicurati (responsabilità civile e infortuni sul lavoro), che sia prevista la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività e che sia possibile riconoscere alle attività svolte un valore come credito formativo universitario (6.11.).

Sulla base di quanto indicato, le associazioni delle aziende private e le università stipulano convenzioni-quadro, regolando così in modo uniforme l'offerta di stage delle singole imprese. In alcuni casi alle convenzioni aderiscono anche enti locali, enti pubblici e associazioni professionali. Da parte loro, molte università hanno creato un "ufficio stage" per razionalizzare l'offerta di queste opportunità e diffondere più e meglio l'informazione fra gli studenti sui tirocini pratico-applicativi previsti istituzionalmente nei corsi universitari, sugli stage offerti in convenzione tra università e associazioni di imprese e sull'offerta "libera" di stage da parte delle aziende, che possono rivolgersi direttamente agli studenti o, più frequentemente, a docenti universitari che si impegnano a individuare candidati fra i loro studenti.

A fianco degli uffici stage operano anche, in molte sedi, associazioni studentesche specializzate nell'offerta di stage. Si tratta prevalentemente di associazioni internazionali che raggruppano gli studenti di determinate aree disciplinari (economia, ingegneria, diritto, medicina, ecc.) e che operano attraverso una rete di sedi locali. Anche molte associazioni fra laureati si occupano di creare collegamenti tra l'università e le aziende e di agevolare il passaggio dall'università al mondo del lavoro anche attraverso la promozione di stage.

La nuova organizzazione dei titoli accademici introdotta dalla riforma del 1999 e l'introduzione della laurea (L) (triennale) e della Laurea specialistica (6.15.2.) hanno provocato una riorganizzazione delle libere professioni e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato (DPR 328/2001). Le professioni interessate al riassetto sono tredici: i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, gli architetti, gli assistenti sociali, gli attuari, i biologi, i chimici, i geologi, i geometri, gli ingegneri, i periti agrari, i periti industriali, gli psicologi. Gli albi professionali gestiti dagli Ordini e dai Collegi sono divisi in due sezioni, in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita nella formazione universitaria: alla sezione A si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; alla sezione B si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (L). Nelle sezioni degli albi professionali possono essere istituiti distinti settori, in relazione a specifici percorsi formativi a cui corrispondono circoscritte e individuate attività professionali.

Successivamente è stata modificata l'organizzazione delle professioni dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali: con Decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139, è stato infatti costituito un unico ordine professionale, denominato "Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", che accorpa i professionisti precedentemente afferenti a due distinti ordini e relativi albi.

Sono state aggiornate anche le disposizioni legislative in materia di professioni sanitarie infermieristiche, dell'ostetricia, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, prevedendo fra l'altro l'istituzione dei relativi ordini professionali (Legge 1° febbraio 2006, n. 43).

I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto dei CFU.

L'esame di Stato abilitante consiste in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Può essere previsto un periodo obbligatorio di tirocinio.

D.M. 3 novembre 1999, n. 509

Legge 24 giugno 1997, n. 196

6.16.3. Terzo ciclo

Anche nel caso del Dottorato di ricerca e delle altre tipologie di studi di 3° ciclo (Diploma di specializzazione e Master universitario, entrambi di secondo livello), le tematiche relative all'orientamento e alla transizione alla vita attiva, già illustrate nel paragrafo 6.16.2. sono da ricondursi all'interno delle attività didattiche e delle metodologie dei singoli corsi di studio, e pertanto ricadono sotto la responsabilità della struttura didattica che gestisce i rispettivi corsi di studio.

6.17. Settore privato

A questo livello di istruzione vi sono tre tipi di istituti:

- istituzioni per la formazione dei mediatori linguistici. Cfr. 6.5.1..
- università e altri istituti di istruzione superiore. In Italia esistono da tempo Università non statali, legalmente riconosciute, sorte su iniziativa di privati (che hanno messo a disposizione il patrimonio necessario per il loro funzionamento) e di Enti locali, di associazioni o fondazioni che assicurano a questi istituti le necessarie risorse. La legge 29 luglio 1991, n. 243 chiarisce che le Università non statali operano nell'ambito delle norme dell'art. 33 della Costituzione, delle leggi che le riguardano nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria e possono ottenere dallo Stato contributi in base al numero degli studenti iscritti, dei corsi di studio attivati, dell'organico del personale docente e tecnico-amministrativo e delle condizioni finanziarie, con specifico riferimento alle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.
- nell'ambito del settore artistico, esistono istituzioni il cui gestore può essere un ente locale o un soggetto meramente privato.

L'istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale va prevista nel quadro della programmazione dello sviluppo universitario e delle sue procedure e avviene mediante decreto del Ministro contestualmente all'approvazione dello Statuto e del Regolamento didattico di ateneo (DPR 27 gennaio 1998, n.25).

Se alle Università statali è riconosciuta ampia autonomia in ordine alle modalità di elezione, alla composizione e alle competenze dei vari organi universitari, ancora maggiore è l'autonomia normativa riconosciuta alle Università non statali, i cui Statuti, peraltro, prevedono in generale i principali organi esistenti nelle Università statali (Rettore, Direttore amministrativo, Senato Accademico, ecc.).

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Costituzione della Repubblica Italiana

DPR 27 gennaio 1998, n. 25

6.18. Varianti organizzative e strutture alternative

Per alcuni corsi universitari è stata prevista l'organizzazione degli studi a distanza. Le università possono attuare tale tipologia di organizzazione didattica, anche in forma di consorzio fra più università o con il concorso di altri Enti pubblici e privati.

I regolamenti didattici di Ateneo e dei corsi di studio disciplinano l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno e la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti.

6.19. Dati statistici

Tabella 1 - Popolazione studentesca universitaria – anno accademico 2008/2009

	Totale	di cui donne
Studenti iscritti	1.776.999	1.014.363
Studenti immatricolati al primo anno	465.422	263.681
Laureati (anno solare 2008)	293.299	169.522

Fonte: MIUR – Ufficio di statistica (<http://statistica.miur.it/>) – dati al 31 gennaio 2009.

Tabella 2 - Docenti universitari

Professori ordinari	18.929
Professori associati	18.256
Ricercatori	25.583
Totale	62.768

Fonte: MIUR – Ufficio di statistica (<http://statistica.miur.it/>) – dati al 31 dicembre 2008.

Tabella 3 – Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) – Anno accademico 2008-2009

	Totale	di cui donne
Studenti iscritti	70.631	38.463
Diplomati	10.023	5.704
Docenti	10.423	3.462

Fonte: MIUR – Ufficio di statistica (<http://statistica.miur.it/>)

7. Istruzione e formazione continua per i giovani usciti dal sistema educativo e per gli adulti

Vedi punti che seguono.

7.1. Quadro storico

A partire dagli anni 50, l'Educazione degli Adulti (ora Istruzione degli adulti – IdA) ha avuto come obiettivo principale quello di combattere il fenomeno dell'analfabetismo, ampiamente diffuso nel Paese. Dalle scuole popolari, istituite nel 1947 (e soppresse nel 1982), si è passati ai corsi di alfabetizzazione, per il conseguimento del titolo di scuola primaria e ai corsi per lavoratori (chiamati '150 ore'), per il conseguimento del titolo di scuola secondaria di primo grado.

Negli anni Sessanta sono state istituite le sezioni serali per lavoratori-studenti negli istituti tecnici (Circolare Ministeriale 8 marzo 1968 n. 140) e, nel decennio successivo, il loro sviluppo allargato agli istituti professionali ha imposto alcune importanti modifiche, tra cui quelle relative all'adattamento dei corsi alle specifiche esigenze degli adulti.

Le maggiori trasformazioni sono però intervenute negli anni 90, con la creazione dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) e una maggiore diffusione dei corsi serali presso tutte le scuole secondarie di secondo grado, con le relative disposizioni di adeguamento e trasformazione.

I Centri Territoriali Permanenti (CTP)

Con Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 455 del 29 luglio 1997, sono stati istituiti i Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'istruzione e la formazione in età adulta. Essi sono nati dalla necessità di garantire un'offerta formativa più ampia e diffusa, che rispondesse in maniera più efficace alle diverse istanze sociali emergenti a livello nazionale. L'Ordinanza ha di fatto rimodellato il sistema dell'istruzione degli adulti, sopprimendo e coagulando i precedenti corsi di alfabetizzazione e i corsi per lavoratori. Il ruolo dei CTP come elemento di punta nell'educazione e nell'istruzione della popolazione adulta è stato ribadito nella Conferenza Unificata Stato/Regioni del 2 marzo 2000, nella quale si specifica che occorre assicurare "un'offerta formativa integrata tra Università, scuole e agenzie di formazione professionale" che trova "un punto di riferimento nei Centri territoriali per l'educazione degli adulti".

I Corsi serali presso le scuole secondarie di secondo grado

La circolare ministeriale 7809 del 25 luglio 1990, ha dato un particolare impulso ai Corsi serali negli istituti secondari di secondo grado, più specificatamente nelle cosiddette "scuole serali". L'innovatività di tale circolare risiede non solo nell'idea della revisione dei programmi da impostare secondo impianti modulari, ma anche nel superamento della classe "intesa come unità rigidamente definita nella composizione, nell'offerta formativa (...) e nella stessa collocazione fisica".

Cinque anni dopo è stato promosso il progetto SIRIO, per modulare i programmi ordinari degli istituti tecnici alle specifiche esigenze degli studenti adulti. L'idea guida del progetto è stata quella di innestare una serie di elementi flessibili che tenessero conto dell'approccio al sapere in età adulta, dell'integrazione fra competenze di cultura generale e professionale, della valorizzazione dell'esperienza pregressa dagli studenti tanto in campo lavorativo che culturale.

Nell'Accordo della Conferenza Unificata Stato/Regioni del 2 marzo 2000 si precisa che questo settore, insieme ai CTP, costituisce "un altro baricentro dell'attività dell'EdA, in grado di fornire risposte alla domanda di cultura e di formazione di chi ha già il titolo dell'obbligo".

Conferenza unificata Stato/Regioni

Accordo 2 marzo 2000, n. 223

Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455

7.2. Dibattiti in corso e prospettive future

La legge 53/2003 di riforma della scuola ha inserito, tra i principi e i criteri direttivi che definiscono il sistema educativo di istruzione e formazione, quello dell'“apprendimento in tutto l'arco della vita”. Per la realizzazione di tale finalità la stessa legge ha previsto un piano programmatico di interventi finanziari anche a sostegno “degli interventi per lo sviluppo dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e per l'educazione degli adulti”.

Per dare attuazione al principio generale di apprendimento lungo l'arco della vita, nel settore dell'istruzione, secondo quanto emerge dai dibattiti in corso e riprendendo alcune sollecitazioni già espresse nell'Accordo del 2000, sono in fase di analisi alcune azioni di carattere strategico.

- Formulazione di una nuova normativa sull'Istruzione degli Adulti (IdA) che regoli i rapporti interistituzionali e fornisca indicazioni generali di natura sistemica e organizzativa.
- Rafforzamento dell'interazione tra sistemi formativi, anche attraverso la creazione di un organismo tecnico nazionale.
- Valorizzazione e qualificazione dei CTP quali strutture di servizio per concorrere alla raccolta della domanda di formazione, all'orientamento rispetto all'offerta formativa territoriale e all'organizzazione dell'offerta formativa integrata nell'ambito degli obiettivi definiti a livello locale e generale.
- Potenziamento dell'offerta formativa attraverso il rafforzamento degli accordi di rete tra CTP e Corsi Serali.
- Sviluppo delle misure di sistema messe in opera dal MIUR per la formazione del personale impegnato nell'IdA e per l'innovazione organizzativa, metodologica e didattica al fine di incrementare la partecipazione degli adulti alle attività formative e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona.

Attualmente, il sistema dell'istruzione degli adulti è in fase di riforma. Al riassetto ha dato impulso il Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2007, che prevede la costituzione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (“CPIA”). I centri avranno autonomia didattica e il riconoscimento di un proprio organico. Potranno erogare corsi per:

- il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado)
- l'acquisizione delle certificazioni di assolvimento dell'obbligo di istruzione
- il conseguimento del titolo della scuola secondaria di secondo grado
- l'alfabetizzazione funzionale
- l'alfabetizzazione degli immigrati

Il dimensionamento riguarda sia i corsi gestiti dai CTP, sia i corsi serali. Come evidenziato dalla recente Nota Prot. 1033 del 22 aprile 2009, l'assetto organizzativo-didattico e gestionale dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti è parte integrante dell'intero impianto dell'istruzione secondaria di secondo grado. Lo stesso documento precisa, inoltre, che gli interventi di revisione e di riordino previsti avranno effetto a partire dall'anno scolastico 2010/11.

Il 12 giugno 2009 è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo Schema di regolamento recante le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per

gli adulti, ivi compresi i corsi serali, in base a quanto disposto dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Lo schema di regolamento è attualmente all'esame della conferenza Stato/Regioni.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Legge 28 marzo 2003, n. 53

7.3. Quadro legislativo specifico

Per quanto concerne i CTP, si richiamano:

- Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 "Educazione in età adulta. Istruzione e formazione". L'ordinanza ha previsto il funzionamento dei CTP, con l'obiettivo di predisporre un servizio diretto a coniugare il diritto all'istruzione con il diritto all'orientamento, al ri-orientamento e alla formazione professionale.
- Accordo sancito in Conferenza unificata in data 2 marzo 2000 sulla "riorganizzazione e potenziamento dell'educazione permanente degli adulti". Con questo Accordo Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, in vista della necessità di riorganizzare l'educazione degli adulti nell'ambito del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, hanno stabilito diverse nuove azioni per la riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione degli adulti. Il documento allegato all'accordo rileva l'esigenza di integrazione dei diversi livelli istituzionali, dei contenuti e dei modi degli interventi, delineando l'architettura del sistema EdA che passa da una organizzazione per sistemi chiusi ad una organizzazione di rete. In tal modo l'educazione degli adulti viene ad essere costituita dall'insieme delle opportunità educative formali (istruzione e formazione professionale certificata), e non formali (cultura, educazione sanitaria, sociale, formazione nella vita associativa, educazione fisico-motoria) aventi per obiettivo la formazione di competenze personali di base nei diversi campi, trasferibili e certificabili.
- Direttiva ministeriale n. 22 del 6 febbraio 2001 contenente "Linee guida per l'attuazione, nel sistema di Istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 2 marzo 2000". Nella direttiva, di durata pluriennale ed in corso di revisione, sono allegati due documenti: l'allegato A che rappresenta una nota tecnica per la progettazione e la certificazione dei percorsi individuali di alfabetizzazione funzionale degli adulti; l'allegato B che fornisce le indicazioni per la definizione dei dispositivi di certificazione e documentazione dei percorsi di educazione permanente degli adulti. Oltre ai corsi previsti dall'ordinamento scolastico per conseguire la licenza elementare, la licenza media e il diploma di istruzione secondaria superiore, con questa direttiva i CTP sono invitati a intraprendere nuove modalità formative, attraverso percorsi individuali, modulari e flessibili, al fine di favorire l'acquisizione dei linguaggi e delle competenze necessarie.
- Circolare Ministeriale n. 24 del 1° marzo 2006 contenente 'Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri', nella quale viene sottolineato il ruolo fondamentale dei CTP nell'integrazione dei ragazzi stranieri compresi tra i 15 e i 18 anni, soprattutto nel quadro della collaborazione da essi intrapresa con gli organismi di istruzione e formazione professionale.

Per quanto concerne i corsi serali presso le scuole secondarie di secondo grado, si richiamano:

- Circolari ministeriali n. 7809 del 25 luglio 1990 e n. 305 del 20 maggio 1997 relative all'organizzazione dei corsi serali. Le circolari hanno determinato lo sviluppo e la trasformazione dei Corsi serali nelle scuole secondarie di secondo grado del settore professionale, dando nuovi orientamenti circa l'organizzazione didattica dei corsi, le iscrizioni, la valutazione, l'istituzione e formazione dei corsi, i corsi post-qualifica.
- Progetto Sirio, di diffusione di nuove modalità organizzative e didattiche negli istituti tecnici.

Oltre alla normativa di carattere generale indicata al par. 2.3., si indicano:

- Accordo sancito in Conferenza unificata in data 28 ottobre 2004, tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi (5.15.2.). L'accordo si colloca nella fase transitoria di attuazione della legge di riforma 53 del 2003 e stabilisce vari principi di carattere generale relativi alle qualifiche rilasciate. Tra questi assume una particolare rilevanza la necessità di valorizzare le qualifiche acquisite al termine dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale e di estendere tale valorizzazione a coloro che abbiano compiuto 18 anni di età, allo scopo di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone (all'accordo sono allegati modelli per le certificazioni). In particolare, il punto 9) dell'Accordo si riferisce ai soggetti in obbligo formativo o che abbiano compiuto il diciottesimo anno, i quali possono accedere ai percorsi di formazione professionale sulla base degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in contesti formali, non formali e informali, previo riconoscimento dei crediti formativi attraverso procedure trasparenti individuate dalle Regioni e dalle Province autonome.

- Ordinanza Ministeriale n. 87 del 3 dicembre 2004 "Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144". Contiene le disposizioni ministeriali in materia di passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, con i relativi modelli di certificazione.

Conferenza unificata Stato/Regioni

Accordo 2 marzo 2000, n. 223

C.M. 1° marzo 2006, n. 24

Legge 17 maggio 1999, n. 144

Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455

7.4. Obiettivi generali

Come stabilisce l'Accordo del marzo 2000 i CTP sono "luoghi di concertazione e di lettura dei bisogni formativi, di progettazione e di organizzazione delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, per l'alfabetizzazione culturale e funzionale, il consolidamento e la promozione culturale, la rimotivazione e il ri-orientamento, l'acquisizione e il consolidamento di conoscenze e di competenze specifiche, di pre-professionalizzazione e/o di riqualificazione professionale".

In particolare, le attività dei centri riguardano:

- accoglienza, ascolto e orientamento;
- alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione;
- apprendimento della lingua e dei linguaggi;
- sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
- recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale;
- acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale;
- rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità.

I Corsi Serali perseguono gli obiettivi di consolidamento delle competenze di base e di ampliamento delle stesse nella prospettiva di:

- qualificare giovani e adulti per i quali il titolo di scuola secondaria di primo grado non rappresenta più una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa;
- consentire la riconversione professionale o lo sviluppo culturale di adulti già inseriti in ambiti sociali e lavorativi e che vogliono sviluppare il proprio progetto di vita, personale e professionale.

Accordo 2 marzo 2000, n. 223

7.5. Tipi di istituti

Secondo quanto indicato dalla Ordinanza Ministeriale n. 455/97 i CTP:

- coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, insieme con le altre agenzie formative;
- gli Uffici Scolastici Regionali (2.6.1.2.) del MIUR istituiscono i Centri, a partire dalle situazioni dove esistano consolidate esperienze o in presenza di una domanda proveniente dalla comunità e dove sia prevedibile un flusso - in corso d'anno - di 90/110 utenti;
- con il fine di favorire gli utenti, le attività possono essere dislocate anche in sedi diverse da quelle scolastiche, messe a disposizione dai partner pubblici e privati.
- d'intesa col Ministero di Giustizia, le iniziative vengono assicurate anche nelle sedi carcerarie per gli adulti e negli istituti minorili.
- ogni CTP è amministrativamente legato ad un'istituzione scolastica.
- l'incarico di coordinatore del CTP viene conferito al Dirigente scolastico (2.6.4.1.) della scuola di cui al punto precedente.

I corsi serali istituiti presso le scuole secondarie di secondo grado prevedono:

- percorsi flessibili che valorizzino l'esperienza di cui sono portatori gli studenti, fondati sia sull'approccio al sapere in età adulta sia sull'integrazione di competenze relative alla cultura generale e alla formazione professionale;
- articolazioni di carattere modulare, che riguardano:
 - l'orario delle lezioni (distribuzione su cinque giorni, raggruppamento di materie per area in funzione di eventuali intese con le regioni, dell'accesso ai laboratori ecc);
 - il calendario scolastico (per consentire moduli intensivi e recuperi);
 - l'aggregazione degli studenti in gruppi scolastici per livelli.
- in taluni casi vengono sperimentate forme di insegnamento a distanza, per le quali le singole scuole hanno attivato momenti di ricerca e progettazione volti all'inserimento graduale di tale strategia di apprendimento nella propria offerta formativa;
- circa la tipologia di tali corsi, va rilevato che il 60,07% delle sedi è costituita da istituti tecnici (tecnico commerciali e industriali), il 33,45% da istituti professionali (per i servizi commerciali e turistici e professionali di industria e artigianato), e soltanto il 6,49% dai licei.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455

7.6. Accessibilità geografica

Sia i CTP sia le scuole serali hanno una distribuzione nazionale, con la seguente ripartizione tratta dall'ultimo monitoraggio effettuato dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (2.6.1.3.) su incarico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno scolastico 2007/08:

- I CTP sono stati in totale 532, di cui 212 situati nel Nord, 94 nel Centro e 226 nel Sud del Paese e hanno coinvolto complessivamente 402.288 iscritti. La regione con il maggior numero di CTP è la Lombardia (65), quella con il minor numero il Molise (3).
- Le "scuole serali" (7.2.) sono in totale 894, di cui 344 situate nel Nord, 202 nel Centro e 348 nel Sud del Paese e hanno coinvolto complessivamente 80.282 iscritti. Le regioni con il maggior numero di scuole serali sono la Puglia (120 punti di erogazione), quella con il minor numero il Molise (9).

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex-INDIRE, ex-BDP, ex-IRRE)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

7.7. Condizioni di ammissione

Alle attività dei CTP possono accedere tutti gli adulti e i giovani adulti a partire dal sedicesimo anno di età (l'obbligo di istruzione è attualmente fissato fino a 16 anni, cfr. 2.5.) privi del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché quelli che, pur in possesso di tale titolo, vogliono rientrare nei percorsi di istruzione e formazione.

Ai Corsi serali sono ammessi:

- i possessori del titolo di scuola secondaria di primo grado;
- coloro che hanno compiuto studi certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti formali);
- coloro che hanno maturato esperienze in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l'indirizzo di studi (crediti non formali).

Il riconoscimento dei titoli è automatico nella prima ipotesi, mentre nelle altre occorre una valutazione caso per caso, sulla base di specifici accertamenti.

7.8. Tasse di iscrizione e/o di frequenza

Per i CTP nessuna tassa è dovuta per l'iscrizione e la frequenza dei corsi.

Per i Corsi serali è prescritta una tassa della stessa entità dei corrispondenti corsi diurni.

Alle spese per il funzionamento dei CTP e dei Corsi Serali si fa prevalentemente fronte con:

- fondi di bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica;
- contributi erogati dallo Stato sulla base della legge 440 del 18 dicembre 1997 relativa al "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi", destinato alla "piena realizzazione dell'autonomia scolastica ... e allo sviluppo della formazione continua e ricorrente" (art. 1 comma 1).

Ai predetti fondi possono aggiungersi:

- fondi CIPE;
- contributi delle Regioni e degli enti locali.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Legge 18 dicembre 1997, n. 440

7.9. Aiuti finanziari ai soggetti in formazione

Data la sostanziale gratuità dei corsi, non sono previste forme particolari di aiuti finanziari ai frequentanti. I contratti di lavoro di alcune categorie di lavoratori (primi tra tutti quelli dei metalmeccanici) prevedono permessi retribuiti per consentire la frequenza di corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria inferiore o, più raramente, di quello di scuola secondaria superiore.

7.10. Principali aree di specializzazione

L'offerta formativa dei CTP si riferisce alle seguenti tipologie di corso erogate:

- corsi del primo ciclo di istruzione (il 20,74% dei 20.318 corsi erogati dai CTP), ripartiti in:
 - corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale (10,35% del totale);
 - corsi di scuola secondaria di I grado con esame di stato - 150 ore (10,39% del totale);
- corsi a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale (20,21% del totale);
- corsi brevi e modulari, di alfabetizzazione funzionale (59,05% del totale).

Riguardo alla tipologia di questi ultimi corsi, va rilevato che i più graditi sono stati i corsi per l'apprendimento dell'informatica (31,48% del totale dei corsi brevi modulari) ed i corsi di apprendimento di una lingua straniera, in particolare l'inglese (28,94).

È da evidenziare l'esistenza di un numero crescente di CTP impegnati nell'attivazione di percorsi formativi con il rilascio di crediti per l'accesso ai corsi serali finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica (spesso organizzati in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria di 2 grado Gestori di Corsi Serali, anche nell'ambito di sperimentazioni come, ad esempio, il progetto POLIS).

L'offerta formativa dei Corsi Serali appare notevolmente articolata. Gli indirizzi di studio più seguiti sono stati quelli degli istituti tecnici (il 60,65% degli iscritti ai corsi serali) e quelli degli istituti professionali (il 34,88%).

Oltre ai corsi serali, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado erogano anche altre tipologie di offerta formativa specificamente rivolte alla popolazione adulta: corsi a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale (899 iscritti) corsi e corsi brevi modulari, di alfabetizzazione funzionale (1.874 iscritti).

Fonte: Monitoraggio nazionale dell'offerta formativa per Adulti erogata dai Centri Territoriali Permanenti e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado gestori di Corsi Serali per l'anno scolastico 2007/08, realizzato dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (2.6.1.3.) su incarico della Direzione Generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti con i Sistemi Formativi (dati statistici consultabili on line sul portale IdA all'indirizzo www.indire.it/ida).

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex-INDIRE, ex-BDP, ex-IRRE)

7.11. Metodi didattici

Le scelte vanno rapportate al quadro delle disposizioni riguardanti l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento. In linea generale, si seguono i seguenti indirizzi:

- i piani di studio e la programmazione sono improntati ai criteri della flessibilità e della personalizzazione e supportati dall'utilizzazione di tecniche che consentano di suscitare interesse e partecipazione;
- si privilegia la strutturazione dell'offerta formativa per moduli;
- è considerato importante l'uso dei laboratori e delle nuove tecnologie;
- risultano essere fondamentali le fasi di accoglienza e di orientamento, specificamente previste, ad esempio, dall'O.M. 455/97 (7.3.);
- La fase di negoziazione del percorso con ogni iscritto viene spesso effettuata mediante il "patto formativo".

[Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455](#)

7.12. Formatori

Nei CTP i docenti appartengono alle dotazioni organiche delle scuole statali di riferimento. L'organico di base di ogni CTP è composto da 5 docenti, distribuiti su 4 aree: area delle materie letterarie (2 docenti); area matematica (1 docente); area delle lingue straniere (1 docente); area tecnologica (1 docente). I docenti non devono essere in possesso di qualifiche particolari o di pregresse esperienze che, tuttavia, costituiscono titoli preferenziali.

Nelle scuole serali l'organico dipende dalla tipologia dei corsi attivati.

La funzione di tutoring viene realizzata da uno dei docenti del Consiglio di classe. Tale funzione è espressamente e formalmente assegnata attraverso una nomina che prevede modalità, tempi e controlli per il suo espletamento; è svolta all'interno dell'orario di insegnamento con eventuali modifiche dell'orario di cattedra o con l'attribuzione di ore eccedenti.

In particolare, costituisce compito del tutor l'aiuto ai singoli allievi in difficoltà rispetto:

- al loro inserimento nel sistema scolastico;
- all'attivazione di strategie idonee a colmare carenze culturali;
- all'assistenza per sopravvenute difficoltà in ordine alle scelte degli studi o dei percorsi formativi

7.13. Valutazione/avanzamento dei soggetti in formazione

Fatta eccezione per i corsi che si concludono con l'esame per l'acquisizione del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado e di secondo grado, per i quali sono stabilite norme vincolanti in ordine alle prove d'esame e alla composizione della commissione esaminatrice, per tutti gli altri corsi esiste la più ampia libertà in ordine ai tempi, ai modi e ai criteri di valutazione degli allievi, decisioni rimesse ai docenti, ovviamente nell'ambito della normativa (numero minimo di giorni e ore di lezione, ecc.).

A livello di istruzione obbligatoria non si dà nessuna valutazione disciplinare né in corso di anno scolastico né in sede di esame, ma si tiene conto del reale livello culturale di partenza degli allievi e quello raggiunto.

7.14. Certificazione

I CTP rilasciano:

- il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (al termine di corsi di scuola secondaria di primo grado con esame di Stato);

- Certificazioni/attestati di partecipazione ai corsi a favore di cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e/o ai corsi brevi modulari, di alfabetizzazione funzionale;
- Certificati con il riconoscimento dei crediti spendibili nei corsi serali presso istituti di secondo grado per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e/o diploma di qualifica.

Le scuole serali (istituti di istruzione secondaria di secondo grado che organizzano corsi serali) rilasciano:

- Diploma di istruzione secondaria superiore (5.17.2.);
- Diploma di qualifica professionale (5.17.3.).

7.15. Rapporti formazione/lavoro

Il sistema fin qui descritto riguarda quella parte dell'educazione degli adulti rivolta alla formazione permanente finalizzata all'acquisizione di competenze di base, generali e professionalizzanti, erogate dalle istituzioni scolastiche statali.

Accanto a questo sistema, premesso che le leggi di riforma in corso di attuazione introducano sostanziali innovazioni al riguardo, vi è quello della formazione professionale regionale e quello della formazione continua che, in breve, riguardano, rispettivamente, la formazione professionale iniziale e quella successiva, rivolta ai lavoratori adulti, occupati o disoccupati, per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale. Per finire, si richiamano anche il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) volto a garantire una formazione tecnica di tipo superiore oltre che ai giovani, anche agli adulti, e l'istituto dell'apprendistato. Per quanto concerne quest'ultimo, la recente legge di riforma del mercato del lavoro (14 febbraio 2003, n. 30) distingue l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale, che riguarda i giovani tra i 15 e i 18 anni e l'apprendistato professionalizzante, che riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni.

[Legge 14 febbraio 2003, n. 30](#)

7.16. Settore privato

Le attività di formazione continua possono essere svolte anche da privati. Le imprese, ad esempio, programmano attività di formazione per i propri dipendenti. Iniziative sono assunte anche da enti di formazioni, associazioni di categoria, associazioni professionali, ecc. Ancora, sul versante dell'offerta non formale, si segnalano le università popolari, le università della terza età, le associazioni ricreativo-culturali e di volontariato, le biblioteche, i musei, i teatri.

Alcune di queste iniziative possono essere finanziate, in tutto o in parte, da enti pubblici. I criteri di sovvenzione e le forme di controllo variano da ente a ente.

7.17. Dati statistici

Tabella n.1 - Corsi del primo ciclo di istruzione, a.s. 2007/2008

Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale	
n. di corsi	2 102
n. di iscritti	43 531
n. di frequentanti	35 557
Corsi di scuola secondaria di I grado con esame di stato - (150 ore)	
n. di corsi	2 111
n. di iscritti	42 310
n. di frequentanti	28 664
Totale corsi del primo ciclo di istruzione	4 213
Totale numero di iscritti	85 841
Totale numero di frequentanti	64 221

Tabella n.2 - Corsi a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale, a.s. 2007/2008

Corsi a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale	
n. corsi	4.152 (1)
n. iscritti	79.776 (2)
n. frequentanti	67.102 (3)

(1) Di cui: 4.107 erogati dai CTP e 45 dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado gestori di corsi serali.

(2) Di cui: 78.877 iscritti ai corsi erogati dai CTP e 899 iscritti a quelli erogati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado gestori di corsi serali.

(3) Di cui: 62.250 frequentanti i corsi erogati dai CTP e 852 frequentanti quelli erogati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado gestori di corsi serali.

Tabella n.3 – Corsi brevi modulari, di alfabetizzazione funzionale, a.s. 2007/2008

Corsi brevi modulari, di alfabetizzazione funzionale	
n. corsi	12.092 (1)
n. iscritti	232.802 (2)
n. frequentanti	185.294 (3)

(1) Di cui: 11.998 erogati dai CTP e 1.874 dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado gestori di corsi serali.

(2) Di cui: 230.928 iscritti ai corsi erogati dai CTP e 1.874 iscritti a quelli erogati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado gestori di corsi serali.

(3) Di cui: 183.757 frequentanti i corsi erogati dai CTP e 1.537 frequentanti quelli erogati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado gestori di corsi serali.

Tabella n.4 – Utenza dei Corsi Serali, a.s. 2007/2008

Corsi Serali finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica	
n. iscritti	84.151 (1)
n. frequentanti	69.246 (2)

(1) Di cui: 6.642 iscritti ai Corsi Serali erogati dai CTP e 77.509 iscritti a quelli erogati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado gestori di corsi serali.

(2) Di cui: 5.090 frequentanti i Corsi Serali erogati dai CTP e 64.156 iscritti a quelli erogati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado gestori di corsi serali.

Fonte: Monitoraggio nazionale dell'offerta formativa per Adulti erogata dai CTP e dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado Gestori di Corsi Serali per l'anno scolastico 2007/08, realizzato dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica su incarico della Direzione Generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti con i Sistemi Formativi (dati statistici consultabili on line sul portale IdA all'indirizzo www.indire.it/ida).

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex-INDIRE, ex-BDP, ex-IRRE)

8. Insegnanti e personale dell'educazione

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Gli insegnanti delle scuole statali si distinguono in:

- insegnanti delle scuole dell'infanzia;
- insegnanti delle scuole del primo ciclo: scuola primaria;
- insegnanti delle scuole del primo ciclo: scuola secondaria di primo grado;
- insegnanti delle scuole dell'istruzione secondaria di secondo grado;
- insegnanti di religione cattolica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.

La funzione docente per queste categorie è definita in modo unico.

L'area del personale docente comprende anche:

- il personale educativo dei convitti e degli educandi femminili;
- gli assistenti delle scuole speciali statali.

A livello di istruzione terziaria si trovano:

- gli insegnanti dell'istruzione terziaria non universitaria;
- gli insegnanti dell'istruzione terziaria universitaria.

8.1. Formazione iniziale degli insegnanti

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

La formazione iniziale degli insegnanti di tutti i gradi di scuola avviene attualmente a livello universitario; per i docenti delle scuole dell'infanzia e primarie attraverso la frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria; per i docenti delle scuole secondarie attraverso la frequenza, dopo la laurea, di apposite scuole di specializzazione (SSIS); in entrambi i casi l'accesso è a numero programmato. I docenti che vogliono specializzarsi anche nel sostegno degli alunni disabili ricevono, sempre nell'ambito della formazione iniziale, una formazione aggiuntiva (8.5.). La laurea in scienze della formazione primaria e il Diploma di specializzazione abilitano all'insegnamento e costituiscono il presupposto per la partecipazione ai concorsi a cattedra per l'assunzione nei ruoli (ora assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato), rispettivamente delle scuole dell'infanzia e primarie e nelle scuole secondarie (8.1.2.).

Un discorso a parte va fatto per i docenti di religione cattolica. La legge 18 luglio 2003, n. 186 ne ha prevista l'immissione nei ruoli dello Stato, previo superamento di un concorso per titoli ed esami. I titoli sono quelli di qualificazione professionale previsti dal punto 4 della Intesa tra il MPI e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e cioè: titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in Teologia; attestato di compimento del corso di studi teologici in un seminario maggiore; diploma di magistero in scienze religiose; diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose. Per la copertura dei posti, sono stati indetti dal MIUR, nel mese di febbraio 2004, due distinti concorsi per titoli ed esami, uno per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, l'altro per la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, riservati, in sede di prima applicazione della legge, a docenti di tale materia con almeno 5 anni di servizio e in possesso dei titoli di studio prima indicati. Il programma d'esame comprendeva sia la

conoscenza degli ordinamenti e della legislazione scolastica, sia degli ordinamenti didattico-pedagogici in relazione alla fascia di età prevista dal grado di scuola per il quale si concorreva. Le prime assunzioni a tempo indeterminato sono state effettuate a decorrere dal 1° settembre 2005 sulla base delle graduatorie stilate al termine dei concorsi.

Non è prevista una particolare formazione iniziale dei docenti dell'istruzione superiore universitaria e non universitaria.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227

D.M. del 26 maggio 1998

DPR 16 dicembre 1985, n. 751

Legge 12 luglio 2006, n. 228

Legge 18 luglio 2003, n. 186

Legge 19 novembre 1990, n. 341

Legge 28 marzo 2003, n. 53

8.1.1. Quadro storico

L'Italia, fino a pochi anni fa, non aveva uno specifico sistema di formazione di base degli insegnanti.

Se si esclude la particolarità delle scuole magistrali e degli istituti magistrali che formavano professionalmente i docenti del livello preprimario e primario, non vi era in Italia un sistema, inteso nel senso più ampio del termine, che avesse come propria finalità costitutiva della formazione del personale docente.

Peraltro, gli istituti magistrali, di durata quadriennale rispetto a quasi tutti gli istituti di secondo grado aventi invece durata quinquennale, limitavano il loro intervento formativo al solo livello di istruzione secondaria, senza che la formazione conclusiva dei maestri avesse collocazione in ambito universitario.

Per i settori dell'istruzione secondaria, non esisteva alcuno istituto professionalizzante, nessuna specifica previsione formativa deputata specificamente alla docenza.

I laureati nelle diverse discipline provvedevano in proprio alla specifica formazione per svolgere l'attività di insegnante, che veniva riconosciuta attraverso l'abilitazione (8.1.4.2.) conseguita con i concorsi per le assunzioni.

Una formazione universitaria completa quale requisito indispensabile per l'ammissione ai concorsi era stata prevista sin dal 1974 (D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974, art. 7), ma solo negli anni Novanta, con un lungo processo di adattamento che ha richiesto alle università una specifica strutturazione e la definizione di nuovi piani di studio, si è avviata in Italia una vera formazione universitaria dei docenti.

Per gli insegnanti aspiranti all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono stati previsti i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria; per gli insegnanti laureati aspiranti all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria è stata prevista la Scuola biennale di specializzazione.

I paragrafi che seguono descrivono la situazione attuale, con l'avvertenza che essa ha ormai carattere interlocutorio fino a quando non sarà concluso il processo di revisione della materia, attualmente in corso (8.1.2.).

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227

Legge 12 luglio 2006, n. 228

8.1.2. Dibattiti in corso e prospettive future

La legge di riforma 53/2003 e il successivo Decreto Legislativo 227/2005 avevano previsto nuove procedure per la formazione iniziale e per il reclutamento degli insegnanti. Tuttavia, la riforma non ha mai trovato attuazione in quanto la norma contenuta nella legge 53/2003 e il relativo Decreto sono stati abrogati dalla legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) che ha comunque previsto una ulteriore revisione delle modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti da adottarsi con Decreto Ministeriale. Di fatto, quindi, fino all'a.s. 2007/2008 è stata applicata la normativa precedente alla legge di riforma del 2003.

L'iter di revisione è iniziato nuovamente a seguito della legge 133/2008 che ha anche previsto, a partire dall'a.s. 2008/2009, la sospensione delle procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento superiore (SSIS).

Il Decreto Ministeriale di riorganizzazione della materia è, al momento, in discussione. In linea generale, lo schema di Decreto sulle modalità di formazione iniziale degli insegnanti prevede, per l'insegnamento a tutti i livelli scolastici, la formazione universitaria della durata complessiva di 5 anni (laurea magistrale): per gli insegnanti dei livelli preprimario e primario, si prevede la laurea magistrale ottenuta con un percorso di studi di 5 anni a ciclo unico, comprensivo di 600 ore di tirocinio; per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, si prevede un corso di laurea magistrale di 2 anni (successivi alla laurea triennale) seguiti da un anno di tirocinio.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227

Legge 28 marzo 2003, n. 53

8.1.3. Quadro legislativo specifico

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

La legge 19 novembre 1990, n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari e il Decreto MURST del 26 maggio 1998 prevedono per questi insegnanti un corso di laurea in scienze della formazione primaria di quattro anni, articolato in un biennio comune e in due indirizzi successivi, uno per la scuola dell'infanzia e uno per la scuola primaria (8.1.4.1.). I docenti immessi in ruolo precedentemente con il possesso del diploma quadriennale, continuano a insegnare fino al pensionamento.

Per insegnare nelle scuole secondarie, continua ad essere in vigore (8.1.2.) il percorso secondo cui prima è necessario conseguire una normale laurea non specificamente orientata all'insegnamento, e successivamente frequentare la scuola biennale di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) prevista dalla L. 341/1990 e organizzata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del MURST del 26 maggio 1998. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione (8.1.4.2.). Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. I docenti ammessi in ruolo in precedenza continuano a insegnare, anche se privi dei suddetti requisiti ma in possesso di laurea e di abilitazione all'insegnamento conseguita in corsi o concorsi ordinari o riservati.

La legge 53/2003 di riforma del sistema di istruzione, aveva introdotto nuove modalità di formazione e accesso all'insegnamento, prevedendo che la formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, fosse affidata alle università e alle istituzioni di Afam (6.5.1.), e si svolgesse nei corsi di Laurea magistrale (6.15.2.) e nei corsi di Diploma accademico di secondo livello (6.15.1.). Il decreto attuativo dell'art. 5 della legge di riforma, concernente la "Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento" era stato poi emanato il 17 ottobre 2005.

La legge finanziaria 2008 ha abrogato l'art.5 della legge 53/2003 e il Decreto Legislativo 227/2005, stabilendo al contempo che con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca venga definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari indetti con cadenza biennale. Ciò al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato.

Attualmente continua ad applicarsi la normativa in vigore prima della legge 53/2003.

8.1.4. Istituti, livello e modelli di formazione

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Vedi punti che seguono.

8.1.4.1. Istruzione preprimaria e primaria

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Non esistono centri specifici dedicati alla formazione iniziale dei docenti, ma questa avviene nelle università.

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

Il modello di formazione per gli insegnanti dell'istruzione preprimaria e primaria è di tipo simultaneo, infatti il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi, uno per la scuola dell'infanzia e l'altro per la scuola primaria e il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Il corso di laurea afferisce di norma alla facoltà di scienze della formazione: per il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'ateneo e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili. L'università può attivare il corso di laurea anche nell'ambito di un coordinamento interfacoltà, definendo secondo i propri ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici, didattici e amministrativi responsabili.

L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:

- almeno il 20% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola primaria e almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola dell'infanzia è relativo ad attività didattiche di cui all'area n.1 (formazione per la funzione docente 8.1.6.);
- almeno il 35% dei crediti complessivi nell'indirizzo della scuola primaria e almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola dell'infanzia è relativo ad attività didattiche di cui all'area 2 (contenuti dell'insegnamento primario 8.1.6.);
- almeno il 5% dei crediti complessivi è riservato a insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilità di opzioni individuali anche all'interno delle aree di cui ai precedenti punti ;
- il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attività didattica per ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola primaria, prevede altresì il conseguimento di un più elevato numero di crediti formativi universitari (6.11.)

relativi all'area 2, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola primaria.

Sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi di base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate a esperienze nel settore del sostegno (8.5.).

8.1.4.2. Istruzione secondaria

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

La formazione iniziale degli insegnanti dell'istruzione secondaria segue il modello consecutivo, in quanto richiede il conseguimento di un diploma post-universitario di specializzazione presso le SSIS.

La scuola di specializzazione all'insegnamento secondario ha la durata di 2 anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente a ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

- le lauree che danno accesso a una delle classi di abilitazione all'insegnamento;
- per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati (6.5.1.);
- i titoli universitari conseguiti in un paese dell'Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari alle quali si riferiscono i diplomi di Laurea di cui sono titolari gli specializzandi.

La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantisce con la collaborazione delle facoltà interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di ateneo. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreto del MIUR. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.

Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformità ai seguenti criteri:

- almeno il 20% dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 (8.1.6.);
- almeno il 20% dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche dell'area 2 (8.1.6.);
- nell'ambito degli insegnamenti indicati ai punti precedenti, l'offerta da parte dell'università deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.

Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:

- valuta il percorso formativo compiuto nell'università, riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, ad eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;

- definisce un curriculum integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;
- prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curriculum risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;
- disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.

Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri a una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

Sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate a esperienze nel settore del sostegno.

8.1.5. Condizioni di ammissione

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

8.1.5.1. Istruzione preprimaria e primaria

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Per accedere al corso di laurea in scienze della formazione primaria è necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.

L'accesso ai corsi di laurea è subordinato al superamento di una prova d'esame, in quanto il numero dei posti è programmato a livello nazionale sulla base delle previsioni di fabbisogno di personale docente nelle scuole. Per l'anno accademico 2007/2008 il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 29 maggio 2007 ha fissato in 6.727 i posti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e in 164 i posti per gli studenti non comunitari residenti all'estero e ha ripartito tali posti tra le Università sedi del corso di laurea.

8.1.5.2. Istruzione secondaria

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni che seguono si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Per accedere alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) occorre il diploma di laurea e il superamento di un esame di ammissione. Il numero dei posti disponibili è predefinito e sono quindi ammessi coloro che si siano collocati in posizione utile nella graduatoria.

L'esame consiste in una prova scritta, predisposta da ciascuna università (soluzione di 50 quesiti a risposta multipla) integrata da una seconda prova (colloquio ovvero elaborato scritto atto a verificare la predisposizione del candidato alle discipline oggetto della scuola di specializzazione). Il numero dei posti disponibili è programmato a livello regionale sulla base delle previsioni di fabbisogno di personale docente nelle scuole. Per l'anno accademico 2007/08 il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 20 giugno 2007 ha fissato in 11 830 il numero dei posti disponibili ed ha ripartito tali posti tra le Università sedi delle SSIS.

8.1.6. Curriculum, competenze specifiche, specializzazione

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni che seguono si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Una distinzione per materie si ha solo nella scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario e corrisponde alle discipline esistenti nei corsi di studio di tale grado di istruzione.

Gli insegnanti formati per un livello di istruzione non sono qualificati per insegnare anche ad altri livelli, a meno che non siano in possesso anche della specializzazione per tali livelli.

Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea in scienze della formazione primaria e della scuola di specializzazione sono disciplinati dalle Università nei rispettivi regolamenti didattici in conformità ai criteri fissati col Decreto Ministeriale 26 maggio 1998. Tale decreto indica l'obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola di specializzazione, stabilisce i contenuti minimi qualificanti, le attività didattiche nonché le procedure di verifica e di valutazione del rendimento.

“Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante:

- possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;
- ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;
- esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;
- inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;
- continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;
- rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;
- rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, all'interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;
- organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;
- gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;
- promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;
- verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

- assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.”

Per quanto riguarda il corso di laurea in scienze della formazione, l'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

- Area 1: formazione per la funzione docente. Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nel campo pedagogico, metodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico, igienico-medico, nonché relative all'integrazione scolastica per allievi disabili;
- Area 2: contenuti dell'insegnamento primario. Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola dell'infanzia, attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario, matematico-informatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative;
- Area 3: laboratorio. Comprende l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche;
- Area 4; tirocinio. Comprende le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.

Anche per la scuola di specializzazione, l'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:

- Area 1: formazione per la funzione docente. Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente;
- Area 2: contenuti formativi degli indirizzi. Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere;
- Area 3: laboratorio. Comprende l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche, con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi;
- Area 4: tirocinio. Comprende le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.

Le attività didattiche comprendono il laboratorio e il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 10% dei crediti formativi universitari (6.11.) relativi al corso di laurea e non meno del 20% dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20% dei crediti per il corso di laurea e non meno del 25% dei crediti per la scuola.

Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni università i regolamenti didattici:

- disciplinano le attività didattiche, prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;

- definiscono in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti di un semestre;
- determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti;
- definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;
- possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo le rimanenti attività didattiche non possono superare le 100 ore.

Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o del diploma di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola.

8.1.7. Valutazione, certificazione

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni che seguono si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

I modi, le fasi e i criteri di valutazione non sono stabiliti da organi esterni ma dalle singole università nei rispettivi ordinamenti didattici. I titoli finali sono generalmente di due tipi: il diploma, che si limita a indicare il tipo di laurea o di specializzazione con il voto conclusivo, e il certificato che contiene anche l'indicazione degli esami sostenuti con i relativi voti.

8.1.7.1. Istruzione preprimaria e primaria

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni che seguono si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Al termine dei corsi di laurea gli studenti sostengono un esame secondo le modalità fissate dai rispettivi ordinamenti didattici.

La laurea in scienze della formazione primaria ha valore abilitante e consente, in relazione all'indirizzo prescelto, l'inclusione nelle graduatorie per le supplenze e l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

8.1.7.2. Istruzione secondaria

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni che seguono si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Al termine delle SSIS gli studenti sostengono un esame secondo le modalità fissate dai rispettivi ordinamenti didattici.

Il diploma di specializzazione all'insegnamento secondario ha valore abilitante e consente, in relazione alla specializzazione acquisita, l'inclusione nelle graduatorie per le supplenze e l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola secondaria.

8.1.8. Percorsi alternativi di formazione

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni che seguono si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Non esistono percorsi di formazione alternativi per gli insegnanti dell'istruzione prescolare, primaria e secondaria.

8.2. Condizioni di servizio degli insegnanti

Gli insegnanti delle scuole statali sono titolari di diritti e di doveri stabiliti con leggi e con i contratti di lavoro. La libertà di insegnamento è garantita dalla Costituzione ed è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale, diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Quanto sarà detto in seguito si applica solo ai docenti delle scuole dello Stato. Ai docenti delle scuole non statali, invece, si applicano, sia per quanto riguarda lo stato giuridico che il trattamento economico, le condizioni previste dai contratti di lavoro stipulati con i gestori delle scuole.

Le condizioni di servizio degli insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono regolamentate in maniera sostanzialmente unitaria, soprattutto sotto il profilo normativo (Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297 e contratti collettivi di lavoro).

Le condizioni di servizio dei docenti dell'istruzione universitaria sono regolamentate solo per legge.

Le categorie del personale docente dell'istruzione universitaria sono:

- professori di ruolo: distinti in professori ordinari (o di prima fascia) e professori associati (o di seconda fascia). Le due fasce hanno carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca. Entrambe svolgono funzioni di insegnamento;
- ricercatori: hanno il compito di contribuire allo sviluppo della ricerca e di svolgere compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiale;
- professori a contratto: il regolamento n. 212/98 emanato dal MURST dispone che le Università, al fine di fronteggiare particolari esigenze didattiche ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative, possono stipulare, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, contratti di diritto privato a tempo determinato (1 anno, rinnovabile per non più di 6 anni) con studiosi ed esperti, selezionati attraverso specifiche procedure;
- collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua: le Università, per le esigenze di apprendimento delle lingue, possono assumere collaboratori ed esperti di madre lingua, in possesso di laurea o di altro adeguato titolo universitario straniero, con contratto di diritto privato;
- lettori in scambio: in esecuzione di accordi bilaterali di cooperazione culturale, le Università - previa autorizzazione ministeriale - possono conferire a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di letteratura straniera.

Poiché le categorie stabili degli insegnanti universitari sono quelle dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, le informazioni sulle condizioni di servizio che sono presenti nei paragrafi che seguono, si riferiscono a tali categorie.

[Costituzione della Repubblica Italiana](#)

[D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#)

8.2.1. Quadro storico

Vedi punti che seguono.

8.2.1.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

L'insegnante ha sempre avuto uno stato giuridico di dipendente dello Stato. Anche gli insegnanti elementari, in origine dipendenti comunali, sono diventati - prima (nel 1911) quelli dei Comuni piccoli e medi e poi (nel 1933) quelli dei grandi Comuni - impiegati statali. Per un lungo periodo di tempo ogni ridefinizione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha comportato modifiche anche allo stato giuridico ed economico degli insegnanti, ma attualmente il comparto scuola costituisce un settore del tutto autonomo, soggetto a una specifica contrattazione sindacale.

Agli inizi degli anni '90 è stata introdotta in ambito pubblico la privatizzazione dei contratti di lavoro, in analogia a quanto previsto per i settori privati. La riforma ha riguardato anche il comparto della scuola, con la conseguenza che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola viene definito in forma autonoma e privatistica con il solo vincolo, per la parte retributiva, di sottostare alle limitazioni finanziarie disposte dal bilancio dello Stato. Il contratto collettivo ha valore erga omnes, purché sia stato sottoscritto da organizzazioni sindacali rappresentative di almeno la metà del personale (esistono regole per definire tale rappresentatività che tengono conto del dato associativo e del dato elettorale attraverso cui si esprime la categoria).

A seguito della privatizzazione del contratto di lavoro, in tutti i comparti pubblici sono state previste specifiche relazioni sindacali per la definizione dei contratti integrativi e decentrati. Anche nella scuola è stata data attuazione a tale previsione, resa possibile anche dall'introduzione dell'autonomia scolastica e dal processo di decentramento, con l'elezione in ciascuna istituzione scolastica della rappresentanza unitaria dei lavoratori (RSU) con potere di contrattazione integrativa di istituto, da attuare nel confronto con il Dirigente scolastico (2.6.4.1.) rappresentante legale dell'istituzione.

Per quanto riguarda l'aggiornamento degli insegnanti, lo stato giuridico del 1974 (D.P.R. 419/1974) definiva l'aggiornamento, concepito come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo scientifico, come un diritto-dovere fondamentale del personale docente, da attuarsi sulla base di programmi annuali nell'ambito dell'istituto scolastico, e stabiliva un orario di servizio comprendente 20 ore mensili per le cosiddette attività non di insegnamento. Il Contratto 1988-1990 (D.P.R. 399/1988) ha successivamente stabilito che il piano annuale delle attività connesse con l'attività didattica, dovesse riservare alla formazione in servizio "un impegno fino a quaranta ore". Nel Contratto del 1995 la partecipazione alle attività di aggiornamento viene compresa nelle attività funzionali all'insegnamento e viene considerata un requisito indispensabile per il passaggio a posizioni retributive superiori. Nel Contratto del 1999 la formazione viene considerata un diritto non più connesso alla parola "dovere", è finalizzata al miglioramento e alla crescita professionale del personale e non è più legata alla progressione stipendiale. Dal punto di vista dei modelli, alla fine degli anni novanta si è affacciato il concetto di sviluppo professionale, che implica la connessione tra la crescita dei singoli soggetti e il miglioramento dell'offerta e dei risultati dell'istituzione scolastica. Nei contratti più recenti la formazione viene considerata "una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane".

8.2.1.2. Istruzione terziaria

Il Testo Unico n. 1592 del 1933 articolava il personale docente dell'università in professori di ruolo e professori incaricati e prevedeva un concorso per titoli, aperto a tutti, per l'accesso ai ruoli. I professori erano assimilati agli impiegati civili dell'amministrazione statale.

È con la legge 18 marzo 1958, n. 311 che viene definito lo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

Per ulteriori dettagli sulle riforme in corso, cfr. 8.2.2.2..

Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592

8.2.2. Dibattiti in corso e prospettive future

Vedi punti che seguono.

8.2.2.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Le informazioni contenute in questo paragrafo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

La legge finanziaria 2008 ha previsto l'adozione di una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente (cfr. 8.1.2.).

Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro valido per il quadriennio giuridico 2006-2009, stipulato in via definitiva il 29 novembre 2007, ha incluso nel profilo professionale dei docenti le competenze relative alla documentazione e alla valutazione, che si aggiungono così a quelle disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e ricerca. Viene inoltre introdotta (art.31) la prospettiva di destinare eventuali finanziamenti aggiuntivi al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d'innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d'aula e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

8.2.2.2. Istruzione terziaria

Preceduta da un intenso dibattito all'interno degli atenei, è entrata in vigore, dopo l'approvazione del Parlamento, la Legge 4 novembre 2005, n. 230 che riordina la docenza universitaria. Queste ne sono le caratteristiche principali:

- è introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari, che mira a garantire la qualità della docenza a livello nazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei. In luogo degli attuali concorsi banditi dalle università, che talvolta hanno dato luogo a eccessivo localismo e insufficiente selettività, viene introdotta una idoneità nazionale quale presupposto per la successiva chiamata da parte delle università, sulla base di trasparenti procedure di valutazione comparativa;
- è introdotta la nuova figura di ricercatore a tempo determinato, essenzialmente dedicata all'attività di ricerca, che consentirà un massiccio ingresso di giovani nel sistema universitario, assicurando la necessaria formazione di professionalità elevate, sia per l'accesso alla docenza universitaria, sia per le esigenze del sistema produttivo, degli enti di ricerca, e più in generale del Paese;
- coniugando equità e merito, è data soluzione concreta all'annoso problema dei ricercatori universitari, che da molto tempo lavorano nell'università e non hanno ad oggi avuto adeguate opportunità per l'accesso alla docenza. A favore di queste figure sono previste riserve e maggiorazioni nell'ambito dei giudizi di idoneità a professore associato, che in pochi anni consentiranno il passaggio di tutti gli attuali ricercatori nella fascia degli associati, una volta superato il giudizio rigoroso e selettivo di idoneità nazionale;
- a tutti coloro che svolgono incarichi di insegnamento è attribuito il titolo di professore aggregato, quale riconoscimento dell'importante compito svolto;
- è introdotta in via legislativa la possibilità di chiamata diretta, sui posti di professore ordinario e associato, di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello, così da favorire il "rientro dei cervelli";
- sarà possibile attivare posti di professore straordinario di durata temporanea, sulla base di convenzioni con imprese o enti esterni, a totale carico dei medesimi;

- sono previste convenzioni di ricerca con imprese o enti esterni, che potranno prevedere compensi aggiuntivi a favore dei professori che vi partecipano;
- il trattamento economico dei professori universitari, che rimane articolato secondo il regime prescelto, a tempo pieno ovvero a tempo definito (8.2.11.2.), è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Ai professori a tempo pieno è attribuita un'eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione a ulteriori impegni nelle attività di ricerca, didattica e gestionale e ai risultati conseguiti.
- i concorsi per la copertura dei posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato potranno essere banditi fino al 30 settembre 2013, con una priorità per gli attuali contrattisti e assegnisti, per i dottori di ricerca e per i borsisti post-doc.

A norma dell'articolo 1, comma 5, della suddetta Legge 230/2005, è stato approntato un nuovo provvedimento per disciplinare le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento in ruolo dei professori universitari. È il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, che stabilisce:

- l'attivazione di procedure distinte per ciascuna fascia di docenti e per ciascun settore disciplinare;
- l'autorità che deve indire le procedure (il Ministro competente, previa indicazione da parte delle università del numero di posti da coprire);
- il numero massimo di idoneità scientifiche nazionali da attribuire ad ogni tornata;
- la durata massima dell'idoneità scientifica nazionale ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento (quattro anni dal conseguimento);
- le modalità di formazione delle commissioni di valutazione;
- le modalità di individuazione delle sedi delle procedure;
- le modalità e i criteri di lavoro delle commissioni di valutazione;
- le modalità di controllo della legittimità degli atti valutativi (richiesta di parere al CUN, eventuale riesame degli atti, e nuovo parere del CUN);
- il limite di ammissibilità ai giudizi idoneativi (coloro che partecipano a tre procedure di idoneità e non la conseguono non possono essere ammessi alla prima tornata successiva per lo stesso settore o per i settori affini);
- il principio di non-limitazione nell'ammissione alle procedure in relazione alla cittadinanza dei candidati e ai titoli di studio in loro possesso;
- espletate le procedure di conferimento dell'idoneità scientifica nazionale, le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato (devono essere disciplinate dalle università con propri regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Legge 4 novembre 2005, n. 230

8.2.3. Quadro legislativo specifico

Vedi punti che seguono.

8.2.3.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Le informazioni contenute in questo paragrafo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Lo stato giuridico del personale insegnante ha la sua fonte normativa principalmente nel Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297 e nei contratti di lavoro del comparto scuola. La contrattazione collettiva integrativa, oltre che a livello nazionale, è prevista anche a livello regionale e, dal 1° settembre 2000, con l'entrata in vigore dell'autonomia, anche a livello di scuola.

In attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche, il rapporto di lavoro del personale docente è regolato da contratti individuali che possono essere a tempo indeterminato (per il personale prima definito di ruolo) e a tempo determinato (per il personale prima definito non di ruolo).

È di fondamentale importanza per il suo valore innovativo ricordare che, a seguito della riforma del rapporto di lavoro pubblico introdotta col Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le assunzioni non avvengono più attraverso atti unilaterali dell'Amministrazione (nomina), ma assumono la forma del contratto tra il docente e l'Amministrazione.

Di conseguenza la competenza a risolvere le relative controversie non appartiene più al Tribunale Regionale Amministrativo, ma al Pretore in funzione di giudice del lavoro.

Le condizioni di servizio del personale insegnante sono definite dal già citato Testo Unico e dal contratto nazionale di lavoro periodicamente rinnovato.

Con l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche e con la riforma del Ministero (2.6.1.1.) i provvedimenti amministrativi concernenti il personale insegnante (e anche il personale non insegnante) sono passati in parte alla competenza delle scuole e in parte a quella degli Uffici Scolastici Regionali, con possibilità, per questi di delega agli Uffici Scolastici Provinciali che sono articolazioni periferiche dei suddetti Uffici Regionali (2.6.1.2.).

[D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#)

[D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#)

8.2.3.2. Istruzione terziaria

La base normativa che definisce i ruoli e le condizioni di servizio è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che ha riordinato la docenza universitaria.

Le modalità concorsuali per accedere ai ruoli universitari, sono state definite con la legge 3 luglio 1998, n. 210 (cfr. 8.2.5.2.) e con il relativo regolamento di esecuzione. Modifiche di rilievo sono state introdotte con la Legge 4 novembre 2005, n. 230 e con il Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

È il MIUR che propone modifiche legislative alle condizioni di servizio dei docenti universitari, sentito anche il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) 2.6.1.3..

Per ulteriori dettagli sulle riforme in corso, cfr. 8.2.2.2..

[Consiglio Universitario Nazionale \(CUN\)](#)

[DPR 11 luglio 1980, n. 382](#)

[Legge 3 luglio 1998, n. 210](#)

8.2.4. Politica di pianificazione

Una vera politica di programmazione ha stentato finora a farsi strada. Solo in tempi recenti, con l'ultima riforma universitaria, sono stati previsti, per l'accesso ai corsi di laurea per l'insegnamento primario e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), posti limitati in base ai posti che si renderanno disponibili per effetto di pensionamenti e dell'andamento demografico della popolazione studentesca.

8.2.5. Accesso alla professione

Vedi punti che seguono.

8.2.5.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

La formazione iniziale degli insegnanti e la procedura per il loro reclutamento sono al momento oggetto di riforma (8.1.2.). Le informazioni che seguono si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Esistono solo due tipi di contratto di assunzione: a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Secondo quanto stabilito dall'art.399 del D.Lgs. 297/1994, l'accesso ai ruoli, ossia alle assunzioni a tempo indeterminato, ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente utilizzabili mediante concorsi per titoli ed esami, e per il rimanente 50% attingendo a graduatorie permanenti nelle quali sono inseriti coloro che hanno superato i concorsi per soli titoli.

Ai concorsi per esami e titoli sono ammessi, per le scuole dell'infanzia e primarie, coloro che sono in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, in relazione all'indirizzo prescelto, e per le scuole secondarie, i diplomati delle SSIS (cfr. 8.1.4.1. e 8.1.4.2.).

I docenti assunti a tempo in determinato sono nominati in prova; la prova coincide con l'anno di formazione, introdotto dalla legge n. 270 del 20 maggio 1982 e successivamente regolamentato dall'art. 440 del D.Lgs. 297/1994.

L'anno di formazione, che costituisce una formazione in ingresso, prevede attività di istituto con la guida e il supporto di un docente tutor designato dal Collegio dei docenti e nominato dal Dirigente scolastico (2.6.4.1.), e attività formative per l'approfondimento degli aspetti costitutivi della professionalità docente: metodologico-didattici, psico-pedagogici, relazionali e comunicativi, giuridici e amministrativi. L'art.68 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che queste attività vengano realizzate attraverso specifici progetti contestualizzati, che l'impostazione tenga conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi e che vengano create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dell'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute. Dall'a.s. 2001-2002 tali attività sono state organizzate in base al modello e-learning integrato, con l'affidamento all'Indire (ora Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, cfr. 2.6.1.3.), da parte del Ministero, di predisporre un ambiente di apprendimento on line specificamente dedicato al personale neo assunto a tempo indeterminato.

Al termine dell'anno scolastico, l'insegnante in prova deve redigere una relazione sulle esperienze e le attività svolte, e discuterla con il Comitato per la valutazione degli insegnanti (2.6.4.1.) al fine della conferma come assunto a tempo indeterminato.

Il reclutamento di docenti per posti di lavoro a tempo determinato disponibili per un solo anno scolastico viene effettuato sulla base di graduatorie di candidati in possesso del titolo di studio prescritto e aggiornate ogni tre anni (cfr. 8.2.6.1.).

Per le assunzioni a tempo determinato, ai fini della copertura di posti vacanti o della sostituzione del personale docente assente, anche per brevi periodi, si provvede secondo quanto stabilito dall'apposito

Regolamento (il più recente è stato emanato con D. M. 13 giugno 2007) e attingendo a graduatorie formate secondo quanto previsto dal relativo decreto ministeriale (il più recente è il D. M. 21 giugno 2007).

Per informazioni sui dibattiti in corso su questo argomento, cfr. 8.1.2..

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex-INDIRE, ex-BDP, ex-IRRE)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227

Legge 12 luglio 2006, n. 228

Legge 20 maggio 1982, n. 270

8.2.5.2. Istruzione terziaria

Per effetto del DPR 23 marzo 2000, n.117 di attuazione della legge n. 210 del 1998, che ha previsto procedure di reclutamento decentrate e non più a livello nazionale, i bandi di concorso per l'apertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, sono indetti dai Rettori delle singole Università.

Il concorso consiste nella valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni. Per il posto di professore associato è prevista altresì una discussione dei titoli e per quello di ricercatore due prove scritte e una orale.

La Commissione giudicatrice dei professori ordinari e dei professori associati, è composta da cinque componenti, di cui 4 esterni all'Università che ha bandito il concorso ed eletti dalla Comunità scientifica nazionale e solo 1 "interno". La Commissione per i ricercatori è costituita da 3 componenti, sempre elettivi, di cui 2 esterni e uno interno.

I procedimenti concorsuali devono concludersi entro 6 mesi con l'indicazione di un vincitore se si tratta del posto di ricercatore e di 2 idonei (nella fase transitoria di 3 idonei) nel caso dei professori ordinari e dei professori associati. Tra essi la Facoltà dell'Università che ha bandito il concorso ne può chiamare uno per la nomina in ruolo ma può anche deliberare di non chiamare nessuno. In quest'ultimo caso può chiamare idonei di concorsi espletati in altre Università ovvero bandire nuovamente il concorso. Se l'Università non adotta entro 60 giorni nessuna decisione per due anni non potrà procedere a nessuna chiamata.

Una modalità eccezionale di nomina senza concorso è prevista dall'art. 17 della legge 127/1997, che consente alle Università, nell'osservanza dei criteri stabiliti con Decreto Ministeriale, di procedere alla chiamata diretta di eminenti studiosi, di nazionalità italiana o straniera.

A seguito di quanto stabilito dall'art. 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, i concorsi indetti dalle singole università per il reclutamento dei docenti devono essere riservati ai soli professori che abbiano conseguito l'idoneità scientifica nazionale attraverso le corrispondenti procedure valutative.

Per ulteriori dettagli sulle riforme in corso, cfr. 8.2.2.2..

D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164

DPR 23 marzo 2000, n. 117

Legge 15 maggio 1997, n. 127

Legge 3 luglio 1998, n. 210

8.2.6. Status professionale

Vedi punti che seguono.

8.2.6.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

I docenti sono pubblici dipendenti ma con un contratto di diritto privato (8.2.1.1.). Il loro rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi, definiti in forma autonoma e privatistica con il solo vincolo, per la parte retributiva, di sottostare alle limitazioni finanziarie disposte dal bilancio dello Stato. Con il contratto a tempo indeterminato il docente entra a far parte della pianta organica della scuola e dei ruoli dello Stato. Con il contratto a tempo determinato il docente ha un rapporto di lavoro di carattere precario che si esaurisce, al massimo, al termine dell'anno scolastico.

Una volta ottenuta la nomina a tempo indeterminato, l'insegnante è collocato nella distinta area professionale del personale docente, che comprende i docenti della scuola dell'infanzia, i docenti della scuola secondaria di primo grado, i docenti della scuola secondaria di secondo grado diplomati e laureati, il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili, gli assistenti delle scuole speciali statali.

L'insegnante ha diritto alla sede di servizio e all'insegnamento corrispondente al tipo di scuola e al gruppo di discipline per le quali è stato assunto. Comunemente, per la scuola primaria si usa il termine posto di insegnamento e per quella secondaria cattedra di insegnamento. L'insegnante di scuola primaria ha titolo per insegnare tutte le discipline previste nell'ordinamento della scuola.

L'insegnante di scuola secondaria ha, fin dalla sua formazione iniziale, una preparazione specialistica per una o più discipline raggruppate per l'istituzione delle cattedre (per esempio, matematica e fisica). Con l'assunzione in servizio, egli acquisisce il diritto a insegnare la materia o le materie che costituiscono la cattedra ottenuta.

Lo stato giuridico degli insegnanti comprende diritti e doveri che in molti casi sono comuni al personale delle scuole di ogni ordine e grado; alcune differenze sono rilevabili nell'orario di servizio e nel trattamento economico.

Gli insegnanti assunti con un contratto a tempo determinato hanno uno stato giuridico particolare. Sono previste varie forme di contratto a tempo determinato (supplenze):

- supplenza annuale: viene conferita dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale (2.6.1.2.) per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), sulla base delle graduatorie provinciali permanenti (v. legge finanziaria 2007, art.1, comma 605, lett.c);
- supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche: viene conferita dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), sulla base della graduatorie provinciali permanenti;
- supplenza temporanea breve: viene conferita dal Dirigente scolastico (2.6.4.1.) sulla base delle graduatorie d'istituto, ha durata breve rapportata all'assenza del docente da sostituire.

I contratti a tempo determinato vengono dunque conferiti sulla base di specifiche graduatorie. Vi è proroga automatica del contratto, quando il docente titolare continua l'assenza senza interruzione. Il docente che ha in corso un contratto a tempo determinato non può assumerne uno nuovo più favorevole, abbandonando quello in corso, a meno che la nuova proposta non preveda la supplenza fino al termine delle attività didattiche.

8.2.6.2. Istruzione terziaria

Ai docenti universitari è stato sempre garantito uno stato giuridico particolare a garanzia della libertà di insegnamento. A eccezione del periodo fascista, non erano tenuti a prestare giuramento anche quando questo obbligo, ora abolito, vigeva per i docenti delle scuole primarie e secondarie. Godono pertanto dell'inaffidabilità e della più ampia libertà didattica e di ricerca, ma hanno il dovere di assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annue per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e di laurea.

Il loro stato giuridico è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980; lo stesso decreto detta le norme relative allo stato giuridico dei ricercatori. I predetti contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiale (comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali). Tale attività didattica dovrà essere non inferiore a 250 ore annue e annotata su apposito registro.

Per ulteriori dettagli sulle riforme in corso, cfr. 8.2.2.2..

[DPR 11 luglio 1980, n. 382](#)

8.2.7. Sostituzione degli insegnanti

Vedi punti che seguono.

8.2.7.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Le informazioni contenute in questo paragrafo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Alla sostituzione degli insegnanti assenti provvede il dirigente della scuola, nominando docenti iscritti in apposite graduatorie esistenti presso ogni scuola. Per l'iscrizione in tali graduatorie occorre possedere il prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento (8.1.4.2.) o, in subordine, il relativo titolo di studio ([laurea](#)).

8.2.7.2. Istruzione terziaria

Ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le supplenze possono essere conferite a professori ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o settore affine della stessa facoltà o, in mancanza, a professori di ruolo e ricercatori di altra Facoltà e dello stessa e o di altra Università. Le supplenze sono conferite con delibera del Consiglio di facoltà (2.6.4.2.).

[Legge 19 novembre 1990, n. 341](#)

8.2.8. Misure di sostegno per gli insegnanti

Vedi punti che seguono.

8.2.8.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Tra le funzioni del Dirigente scolastico (2.6.4.1.) vi è quella di valorizzazione delle risorse umane. Uno degli strumenti fondamentali per lo svolgimento di tale funzione è l'offerta di opportunità di formazione in servizio (8.2.10.).

8.2.8.2. Istruzione terziaria

Non esistono forme strutturate di sostegno per gli insegnanti, ma in base all'autonomia universitaria le singole università possono costituire dei Centri servizi di supporto alla didattica e alla ricerca le cui finalità vengono definite di volta in volta nell'atto costitutivo.

8.2.9. Valutazione degli insegnanti

In generale, il Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, emanato in attuazione della legge n.15/2009, riguardante l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto disposizioni per la misurazione e la valutazione delle performance organizzative e individuali, e ha previsto che con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano stabiliti i limiti e le modalità dell'applicazione di tali disposizioni al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

8.2.9.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

La valutazione dell'attività del docente è prevista in tre casi:

- al termine del periodo di prova da parte del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
- sempre da parte del Comitato se il docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato richiede la valutazione del servizio; tale valutazione può essere richiesta per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
- nel caso di accertamento disposto dall'amministrazione scolastica nell'ambito di un procedimento disciplinare o di dispensa dal servizio per incapacità o persistente insufficiente rendimento.

Per la valutazione che riguarda l'attività della scuola nel suo complesso, si rimanda al capitolo 9..

8.2.9.2. Istruzione terziaria

Le uniche forme di valutazione previste sono i giudizi di conferma a cui sono sottoposti dopo 3 anni i professori straordinari di prima fascia, i professori associati e ricercatori (8.2.13.2.).

Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, attraverso un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università e denominato "Nucleo di valutazione interna degli atenei".

Dal 1999 (Legge 19 ottobre 1999, n. 370, articolo 1, comma 2) i Nuclei di valutazione raccolgono attraverso questionari anonimi le opinioni degli studenti sulle attività didattiche e sui docenti universitari.

Per ulteriori dettagli sulle riforme in corso, cfr. 8.2.2.2..

[Legge 19 ottobre 1999, n. 370](#)

8.2.10. Formazione continua

Gli obiettivi della formazione, unitamente alle finalità e ai criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale. Attualmente, la materia della formazione in servizio dei docenti è regolamentata dagli articoli da 63 a 71 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il triennio 2006/2009. Secondo il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane.

La formazione è indirizzata a diversi scopi: prima formazione, formazione in servizio, mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, specifiche esigenze.

Le iniziative formative si svolgono ordinariamente al di fuori dell'orario di insegnamento, e la partecipazione ad esse costituisce per il personale un diritto, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.

Gli insegnanti hanno inoltre diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio.

Il Collegio dei docenti (2.6.4.1.) di ogni istituzione scolastica delibera ogni anno il Piano delle attività di aggiornamento e di formazione, in modo coerente con gli obiettivi e i tempi del POF (2.6.4.), considerando anche esigenze e opzioni individuali. Il Piano si articola in iniziative:

- promosse prioritariamente dall'Amministrazione;

- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l'Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.

Sono previsti tre livelli di attività e di assunzione di decisioni:

- all'Amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, per l'anno di formazione del personale neo assunto, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata all'attuazione di specifici istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo degli interventi; con direttiva annuale il MIUR definisce gli obiettivi assunti come prioritari nella progettazione e realizzazione degli interventi formativi, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili secondo i criteri individuati dal contratto, il ruolo dei diversi soggetti, organi e livelli istituzionali;
- l'Amministrazione scolastica regionale garantisce, su richiesta delle istituzioni scolastiche, servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali;
- le istituzioni scolastiche autonome, anche in rete o consorziate, programmano le iniziative di formazione e predispongono il relativo piano annuale (cfr. 8.2.10.).

Gli enti o le agenzie per la formazione del personale della scuola devono essere accreditati ed è necessario il riconoscimento delle iniziative di formazione da parte dell'Amministrazione. I soggetti che offrono formazione sono: quelli di per sé qualificati, come le istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari, interuniversitari e gli Istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (cfr. 2.6.1.3.), quelli qualificati a seguito di riconoscimento del Ministero (quali le associazioni professionali collegate a comunità scientifiche) e quelli accreditati.

Non ci sono norme particolari per le condizioni di ammissione ai corsi di aggiornamento e formazione in servizio.

I percorsi formativi sono quanto mai vari sia in relazione ai contenuti sia per quanto riguarda la durata: si può andare dall'intervento informativo di mezza giornata a corsi a programmazione pluriennale. Le istituzioni scolastiche autonome sono libere di progettare e realizzare gli interventi più rispondenti alle esigenze individuate. I corsi organizzati dall'Amministrazione, in particolare quelli di qualificazione, riqualificazione e riconversione, e quelli offerti dalle Università e da altri enti hanno un curriculum strutturato in obiettivi, contenuti e tempi.

I metodi utilizzati per la formazione sono assai vari e vanno dalle lezioni, studi di caso, simulazioni, esercitazioni di vario tipo, alla formazione online.

La normativa attuale non prevede un obbligo di verifica degli apprendimenti e di certificazione delle competenze acquisite, e tali azioni vengono quindi realizzate solo in talune iniziative in base alle scelte dei proponenti e alla libera accettazione dei partecipanti. In generale viene fornito un attestato di partecipazione al termine del corso, con l'indicazione delle giornate e/o delle ore frequentate.

Non esistono forme di verifica istituzionalizzate su come quanto appreso dalla formazione in servizio venga poi tradotto nella pratica didattica.

[Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica \(ex-INDIRE, ex-BDP, ex-IRRE\)](#)

[IRRE \(Istituto Regionale di Ricerca Educativa\)](#)

8.2.11. Trattamento economico

Vedi punti che seguono.

8.2.11.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Le informazioni contenute in questo paragrafo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Il trattamento economico del personale docente è costituito da due voci:

- la prima (trattamento fondamentale) comprende lo stipendio tabellare relativo alla posizione stipendiale, che include anche l'indennità integrativa speciale (somma che integra lo stipendio per adeguarlo al costo della vita); nel mese di dicembre di ogni anno viene inoltre corrisposta una tredicesima mensilità di importo pari al trattamento fondamentale spettante nel mese di dicembre; infine, ai docenti è corrisposto, se spettante, l'assegno per il nucleo familiare a carico;
- la seconda (trattamento accessorio) comprende la retribuzione professionale dei documenti, gli eventuali compensi per le ore eccedenti e le attività aggiuntive, le indennità e i compensi retribuiti con il fondo d'istituto, altre eventuali indennità previste dal contratto o da specifiche disposizioni di legge.

Si forniscono qui con riferimento al solo trattamento fondamentale, gli importi relativi alle posizioni stipendiali degli insegnanti al 31 dicembre 2007 (cfr. Tabella 2 allegata al CCNL 2006-2009).

Il personale docente è inquadrato nei seguenti livelli retributivi, indicati in euro al lordo e per 12 mesi, con l'avvertenza che dall'importo lordo della retribuzione vanno detratte cifre percentuali per l'importo progressivo sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e per contributi da versare al fondo di assistenza e previdenza.

Insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria

Da 0 a 2 anni	18.609,31
Da 3 a 8 anni	19.112,02
Da 9 a 14 anni	20.660,26
Da 15 a 20 anni	22.468,78
Da 21 a 27 anni	24.223,94
Da 28 a 34 anni	25.955,69
Da 35 anni	27.245,23

Insegnanti di scuola secondaria di primo grado

Da 0 a 2 anni	20.197,18
Da 3 a 8 anni	20.754,77
Da 9 a 14 anni	22.577,27
Da 15 a 20 anni	24.675,29
Da 21 a 27 anni	26.712,51
Da 28 a 34 anni	28.710,89
Da 35 anni	30.192,03

Insegnanti di scuola secondaria di secondo grado

Da 0 a 2 anni	20.197,18
Da 3 a 8 anni	21.341,39
Da 9 a 14 anni	23.172,23
Da 15 a 20 anni	25.430,65
Da 21 a 27 anni	28.307,39
Da 28 a 34 anni	30.192,03
Da 35 anni	31.694,41

Per quanto riguarda il trattamento accessorio, il contratto del 29 novembre 2007 fissa le misure del compenso orario lordo spettante per prestazioni aggiuntive all'orario di obbligo da liquidare a carico del bilancio della scuola nella misura di 35,00 euro per le ore aggiuntive di insegnamento, di 50,00 euro per le ore aggiuntive di insegnamento prestate nei corsi di recupero, di 17,50 per le ore aggiuntive non di insegnamento.

Tutti gli insegnanti al momento della nomina ricevono il trattamento economico del livello iniziale, non esistendo la possibilità di essere inseriti in un livello superiore in base ai risultati degli esami o di precedenti esperienze professionali.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

8.2.11.2. Istruzione terziaria

Per i professori ordinari, la retribuzione si compone dello stipendio base, dell'indennità integrativa speciale (somma che integra lo stipendio per adeguarlo al costo della vita) e dell'assegno aggiuntivo per il regime a tempo pieno (8.2.12.2.), se hanno optato per questo regime. Solo le prime due sono pensionabili.

Lo stipendio base è collegato a quello dei dirigenti generali di livello A dello Stato (ad esempio gli ambasciatori). Per chi ha optato per il regime a tempo pieno, la maggiorazione dello stipendio base è pari al 40 per cento.

La progressione di carriera si articola in 6 classi biennali di stipendio, con incrementi pari all'8% dello stipendio in atto alla nomina di professore ordinario.

I professori associati hanno le stesse voci retributive dei professori ordinari, ma il loro stipendio è pari al 70% di quello spettante al professore ordinario.

Il trattamento economico dei ricercatori universitari che optino per il regime a tempo pieno è pari al 70% di quello spettante al professore associato, a tempo pieno e di pari anzianità.

Per ulteriori dettagli sulle riforme in corso, cfr. 8.2.2.2..

Costo medio annuo pro-capite del personale universitario (anno 2006)

Personale universitario	Costo annuo in Euro
Professori ordinari	102.600
Professori associati	70.100
Ricercatori	48.400
Tecnici e amministrativi	32.500

8.2.12. Orario di lavoro e congedi

Vedi punti che seguono.

8.2.12.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Le informazioni contenute in questo paragrafo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Gli obblighi di lavoro del personale docente comprendono:

- le attività di insegnamento, che si svolgono, nell'ambito del calendario delle lezioni definito a livello regionale, in non meno di 5 giorni alla settimana e per 25 ore nella scuola dell'infanzia, 22 ore nella scuola primaria (alle quali vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione didattica) e 18 ore nella scuola secondaria;
- le attività funzionali all'insegnamento, in parte quantificate e in parte non quantificate, articolate in:
 - adempimenti individuali: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie;
 - attività collegiali (fino a 40 ore annue): partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti (2.6.4.1.), programmazione e verifica di inizio e fine anno, informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini (nella scuola dell'infanzia l'informazione riguarda l'andamento delle attività educative);
 - attività collegiali (fino a 40 ore annue): partecipazione alle attività degli organi collegiali (2.6.4.1.);
 - svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Possono essere previste eventuali attività aggiuntive di insegnamento fino a un massimo di 6 ore settimanali (per interventi di arricchimento dell'offerta formativa, per l'avviamento alla pratica sportiva...) e funzionali all'insegnamento, da retribuire con il fondo d'istituto e da deliberare da parte del Collegio dei docenti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e in coerenza con il POF (2.6.4.).

Infine i docenti possono effettuare ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo se assegnati a cattedre con un orario superiore a quello obbligatorio di insegnamento o per la sostituzione di colleghi assenti.

Le funzioni strumentali al POF sono state introdotte dal C.C.N.L. del 26.5.1999, al fine di supportare le finalità istituzionali dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Tali funzioni, confermate dai successivi contratti, sono identificate - unitamente ai criteri di attribuzione, al numero e ai destinatari - con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il POF. Ai docenti incaricati dello svolgimento delle funzioni strumentali, è assegnata una retribuzione accessoria lorda, non pensionabile, sulla base delle risorse annualmente assegnate dal MIUR.

Dal 1989 il personale della scuola può optare per il regime di servizio a tempo parziale, che è di norma pari al 50% del normale orario di servizio. Tuttavia per tutelare l'unità dell'insegnamento delle discipline da impartire, l'orario parziale può essere calcolato in misura diversa dalla metà. Comunque la percentuale dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica.

Il trattamento economico viene percepito in proporzione all'orario di servizio prestato.

Il contratto del 1999, confermato da quelli del 2003 e del 2007, ha introdotto ulteriori modifiche in materia di ferie, permessi e assenze, confermando anzitutto un trattamento differenziato tra docenti a tempo indeterminato (ex docenti di ruolo) e docenti a tempo determinato (ex supplenti).

I docenti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto, mantenendo la retribuzione, in ogni anno scolastico a:

- 30 giorni lavorativi di ferie, di cui 6 durante i periodi di attività didattica, fino a tre anni di servizio e a 32 dopo i primi tre anni; in caso di impedimento a usufruirne, in tutto o in parte, potranno essere usufuite entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
- 4 giornate di riposo introdotte dalla L.937/1977 in sostituzione delle festività soppresse, da fruirsi nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono durante i periodi di sospensione delle lezioni o durante il periodo compreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio dell'anno scolastico successivo; a queste si aggiunge la festività del Santo Patrono della località in cui il docente presta servizio, se ricade in un giorno lavorativo;
- permessi di 8 giorni complessivi per partecipare a concorsi o esami, di 3 giorni per lutto, di 3 giorni per particolari motivi personali o familiari documentati o autocertificati, di 15 giorni per matrimonio; di 5 giorni per partecipare a iniziative di aggiornamento;
- brevi permessi fino a 2 ore giornaliere (e per un massimo corrispondente all'orario settimanale di insegnamento), da recuperare entro 2 mesi;
- assentarsi per malattia per un periodo di 18 mesi, con retribuzione intera per i primi 9 mesi, pari al 90% per i successivi 3 e al 50% per ulteriori 6 mesi;
- permessi parentali a tutela della maternità con retribuzione intera nel periodo di astensione obbligatoria. Questo periodo comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi, ma la legge 8 marzo 2000, n.53 prevede la possibilità di posticipare di un mese l'astensione prima del parto al periodo successo al parto, a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Successivamente al periodo di astensione e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno di età del bambino. Inoltre, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi l'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni;
- permessi per ricoprire cariche pubbliche elettive.

I docenti possono inoltre - ma senza retribuzione - usufruire dell'aspettativa per motivi di famiglia o personali, di studio e di ricerca, per incarichi e borse di studio nonché, per un anno scolastico, per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della Pubblica Amministrazione, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

Ai docenti con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato con le seguenti limitazioni:

- le ferie sono proporzionali alla durata del servizio;
- se assunto con contratto stipulato per l'intero anno scolastico, o fino al termine delle attività didattiche, ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico, con retribuzione intera per il primo mese di assenza e ridotta al 50% nel secondo e terzo mese.

8.2.12.2. Istruzione terziaria

Ciascun professore o ricercatore può optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito. Il regime a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale, di consulenza o con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria. È invece compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali e dà titolo preferenziale per la partecipazione a consulenze e ricerche affidate alle Università, a

mezzo di convenzioni o contatti, da altre pubbliche amministrazioni, enti o privati. Il regime a tempo definito è incompatibile con le funzioni di Rettore, Preside di facoltà, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione, Direttore di dipartimento e Direttore dei corsi di Dottorato di ricerca e con l'esercizio del commercio e dell'industria. È compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza esterne.

L'impegno per l'attività di ricerca non è quantificabile; esso viene valutato attraverso una relazione sul lavoro scientifico svolto, presentata ogni 3 anni al Consiglio di facoltà.

In attesa di una specifica disciplina che regoli in modo organico, e in conformità con i principi dell'autonomia universitaria, il loro stato giuridico, i professori ordinari e i ricercatori usufruiscono delle tipologie di congedo ordinario e congedo straordinario e di aspettativa che spettano ai dipendenti pubblici.

Essi possono inoltre godere di un periodo di congedo per motivi di studio.

In particolare i professori e i ricercatori sono collocati d'ufficio in aspettativa per situazioni di incompatibilità con altre cariche, quali ad esempio l'elezione a cariche politiche, anche negli Enti locali, o la nomina a incarichi dirigenziali presso le amministrazioni dello Stato.

Ulteriori forme di aspettativa e di limitazione dell'attività didattica possono essere disposte in conseguenza dell'attribuzione al docente di compiti di direzione di istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche e istituti o enti di ricerca a carattere regionale, nazionale o internazionale.

Questi periodi di aspettativa sono utili ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

8.2.13. Promozione, avanzamento

Vedi punti che seguono.

8.2.13.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Le possibilità di migliorare il trattamento economico fondamentale sono due:

- il decorso del tempo, in quanto a determinate scadenze, come indicato nelle tabelle riportate nel par. 8.2.11.1. avviene il passaggio da una fascia stipendiale a quella superiore, purché il servizio sia stato prestato senza incorrere in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio, in caso contrario, il passaggio alla posizione stipendiale superiore viene ritardato;
- il passaggio, mediante concorso, alla carriera di Dirigente scolastico o alla carriera ispettiva. Le modalità di accesso alla funzione dirigenziale scolastica sono esposte al par. 8.3.1.. Alla carriera ispettiva si accede superando un concorso con 3 prove scritte e un colloquio sui tempi educativi e sulle competenze amministrative della funzione ispettiva, al quale sono ammessi, oltre ai dirigenti scolastici, anche gli insegnanti che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a 9 anni; per accedere alle prove d'esame occorre aver superato prove di preselezione effettuate mediante una serie di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali (8.4.1.).

I miglioramenti economici del trattamento accessorio non hanno carattere di generalità, in quanto sono legati alle attività aggiuntive di insegnamento (non più di 6 ore settimanali), alle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento oltre le ore annuali obbligatorie (esempio: le attività di progettazione, ricerca, documentazione, aggiornamento) e, limitatamente ai docenti designati dal Collegio dei docenti, alle funzioni strumentali al POF (2.6.4.). Inoltre, il contratto integrativo prevede compensi accessori al personale impegnato nei progetti elaborati nelle scuole situate nelle zone a rischio e in quelle collocate in aree a forte processo immigratorio. Infine, il contratto prevede la possibilità per i docenti di svolgere nella scuola attività

didattiche rivolte al pubblico, anche adulti, nella propria o in altre istituzioni scolastiche, con il divieto di rivolgere tale offerta formativa ai propri alunni relativamente alle materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.

8.2.13.2. Istruzione terziaria

All'atto della nomina i professori ordinari conseguono la qualifica di professore straordinario per la durata di tre anni accademici. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti a un giudizio di conferma. Anche i ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti a un giudizio di conferma che si basa su una valutazione dell'attività scientifica e didattica integrativa svolta.

Non esistono modalità di avanzamento per il passaggio da una categoria all'altra della docenza universitaria diverse dalla partecipazione ai concorsi. I professori associati e ordinari devono però aver previamente acquisito la specifica idoneità scientifica nazionale, come disposto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 (8.2.2.2.).

[D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164](#)

8.2.14. Mobilità

Vedi punti che seguono.

8.2.14.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Le informazioni contenute in questo paragrafo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Il docente può chiedere il passaggio a un insegnamento diverso nello stesso tipo di scuola, oppure a un altro tipo di scuola per le stesse discipline, o a scuole di livello diverso (ad esempio, passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria). Naturalmente per i passaggi occorre possedere i titoli di studio e professionali richiesti per l'assunzione nel posto desiderato.

La mobilità degli insegnanti può essere dovuta anche a cause indipendenti dalla loro volontà, derivanti dal riassetto della distribuzione delle scuole sul territorio, a sua volta conseguente a modifiche degli insediamenti abitativi, all'andamento demografico, alle reti viarie, alla riorganizzazione dei posti di insegnamento derivante dall'adozione di nuovi programmi o all'istituzione di nuovi corsi di studio. Può anche avvenire, con l'osservanza di procedure particolari di garanzia, per accertata situazione di incompatibilità ambientale. Il Decreto legge n.147 del 7 settembre 2007, convertito con modificazioni in Legge n.176 del 25 ottobre 2007, ha introdotto procedure più veloci per il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, stabilendo che, ove ricorrano ragioni d'urgenza, esso può essere disposto anche durante l'anno scolastico e, se le ragioni d'urgenza sono dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambiente scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico può adottare un provvedimento di sospensione senza sentire il Collegio dei docenti (2.6.4.1.).

Non è possibile il passaggio, per trasferimento, a scuole non statali, neppure se paritarie o gestite da Regioni, Province o Comuni, e viceversa.

L'art. 8, comma 3, e l'art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo 59/2004 che ha riformato il primo ciclo di istruzione prevedono, con riferimento ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, la permanenza nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico (primo e secondo biennio della scuola primaria; biennio nella scuola secondaria di primo grado). Tali commi sono stati però disapplicati dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 17 luglio 2006 tra l'Aran e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola.

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

8.2.14.2. Istruzione terziaria

I professori possono essere trasferiti a domanda ad altro insegnamento della stessa o di altra Facoltà della stessa Università ovvero, dopo un triennio, anche ad altra Università. Può altresì essere utilizzato temporaneamente nell'ambito della stessa Facoltà, scuola o dipartimento per l'insegnamento di una materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale, ecc. Può inoltre essere autorizzato a dirigere istituti e laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale, nonché a dedicarsi a esclusive attività di ricerca in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali, complessivamente per non più di 2 anni accademici in un decennio.

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

8.2.15. Licenziamento

Vedi punti che seguono.

8.2.15.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

Le informazioni contenute in questo paragrafo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Il contratto di lavoro può essere sciolto:

- a richiesta del docente, attraverso la presentazione di dimissioni. Le dimissioni decorrono dal 1° settembre dell'anno successivo alla data di presentazione. Non è previsto preavviso. L'insegnante che chiede le dimissioni dalle proprie funzioni senza trattamento di quiescenza, può accettare altro posto di lavoro pubblico o privato mantenendo i diritti acquisiti con i versamenti dei contributi previdenziali, trasferendoli nel monte pensioni della nuova carriera;
- per iniziativa dell'Amministrazione Scolastica, attraverso:
 - la destituzione, motivata da ragioni disciplinari, per atti in grave contrasto con i doveri connessi alla funzione docente;
 - la decadenza, motivata tra l'altro da assenza ingiustificata per oltre 15 giorni;
 - la dispensa, motivata da inidoneità fisica, incapacità, persistente insufficiente rendimento.

Nessuno di questi provvedimenti comporta la perdita del diritto alla pensione già maturata.

8.2.15.2. Istruzione terziaria

Il rapporto di impiego può essere sciolto a richiesta del professore universitario e del ricercatore, o per motivi gravissimi che contraddicano i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri del cittadino, quali, ad esempio, corruzione, appropriazione indebita, ecc.

8.2.16. Pensionamento

Vedi punti che seguono.

8.2.16.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

La materia è stata a suo tempo completamente riordinata con la legge n. 335 del 1995. La nuova normativa è stata caratterizzata da una gradualità di applicazione per rendere meno traumatici i mutamenti e si è basata soprattutto sul passaggio dal sistema retributivo (che calcolava le pensioni in base all'ultimo stipendio) al

sistema contributivo (in base al quale il calcolo viene effettuato in rapporto ai contributi effettivamente versati). Il nuovo sistema ha trovato immediata applicazione nei confronti dei nuovi assunti, mentre a coloro che avevano meno di 18 anni di contributi è stato applicato un sistema misto tra il nuovo e il vecchio. Quest'ultimo ha invece continuato a rimanere in vigore per coloro che avevano maturato più di 18 anni di contributi. È stata inoltre introdotta la previdenza integrativa, autorizzando fondi pensione privati.

Sono poi intervenute altre norme a parziale modifica di questo impianto, da ultimo la legge n.247 del 24 dicembre 2007. La nuova normativa stabilisce che:

- dal 1° gennaio 2008 si può andare in pensione (pensione di anzianità) con 58 anni di età e una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni;
- dal 2010 scatterà il meccanismo delle "quote", nel senso che la somma delle due anzianità, anagrafica e contributiva, dovrà essere pari almeno a 95 (es. almeno 59 anni di anzianità anagrafica e 36 anni di anzianità contributiva);
- dal 2011 la quota passa a 96 (anzianità minima anagrafica 60 anni) e dal 2013 a 97 (anzianità minima anagrafica 61 anni).

Rimane la regola generale che prevede comunque il collocamento a riposo al compimento del 65° di età o al compimento di 40 anni di servizio (pensione di vecchiaia).

Il collocamento a riposo, per evidenti ragioni di carattere didattico, decorre sempre dal 1° settembre, data di inizio dell'anno scolastico, successivo al giorno di maturazione del requisito.

La normativa prevede le seguenti eccezioni alla regola generale:

- per la generalità dei docenti è possibile, a domanda, rimanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre il limite di 65 anni (quindi fino a 67 anni);
- i docenti in servizio al 1° ottobre 1974 che debbano essere collocati a riposo per limiti di età (65 anni) e non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione possono essere trattenuti in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima, comunque non oltre il 70° anno di età;
- i docenti che debbano essere collocati a riposo per limiti di età (65 anni) e non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il minimo della pensione possono essere trattenuti in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima, comunque non oltre il 70° anno di età.

L'ammontare della pensione è massimo con 40 anni di servizio; viene ridotto in relazione al numero degli anni di servizio che mancano al raggiungimento del massimo.

Gli insegnanti che siano stati, volontariamente o obbligatoriamente, collocati a riposo non possono continuare a insegnare. Possono però essere chiamati a far parte di commissioni di esami conclusivi (esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore) e di commissioni di concorso per l'insegnamento. Possono, anche, ovviamente, a domanda ma a titolo gratuito, essere chiamati a collaborare nella scuola a varie attività (corsi di recupero, cura delle biblioteche, visite guidate, seminari, ecc.) che non siano però di insegnamento curricolare.

Gli insegnanti che non maturano i requisiti per ottenere la pensione hanno diritto a una indennità "una tantum" pari a una mensilità dell'ultimo stipendio moltiplicata per il numero degli anni di servizio, ovvero alla costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS.

Continuano a essere riconosciuti utili al fine del trattamento di quiescenza la frequenza dei corsi universitari per il conseguimento della laurea, se riscattati e non coincidenti con periodi di servizio; i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in ogni tipo di scuola statale in Italia e all'estero; il servizio in qualità di docente o assistente

universitario; il servizio militare prestato prima dell'immissione in ruolo; i servizi non scolastici effettuati alle dipendenze dello Stato o degli Enti locali.

Oltre al trattamento pensionistico continua a spettare al dipendente assunto prima dell'1° gennaio 2001, una indennità di buonuscita (somma di denaro corrisposta al termine della carriera), gestita dall'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dipendenti Statali). L'indennità di buonuscita è una somma di denaro erogata al termine della carriera, che generalmente, corrisponde a una mensilità per ogni anno di servizio.

Il personale assunto dopo l'1.1.2001 entra invece nel nuovo regime del trattamento di fine rapporto.

In caso di decesso del pensionato/a, spetta la pensione di reversibilità a:

- coniuge superstite;
- orfani minorenni, o maggiorenni se iscritti a corsi di studi universitari;
- orfani maggiorenni inabili, già a carico del pensionato/a;
- genitori (il padre o, in mancanza, la madre);
- fratelli e sorelle minori, se già a carico del pensionato/a.

[Legge 8 agosto 1995, n. 335](#)

8.2.16.2. Istruzione terziaria

I professori ordinari vanno a riposo al compimento del 75° anno di età, ma dopo il 72° anno sono collocati fuori ruolo. I professori associati vanno a riposo al compimento del 65° anno di età e così pure i ricercatori.

Il professore fuori ruolo, è ancora in servizio, ma attenua il suo impegno didattico, cioè non è più titolare di un insegnamento ufficiale; continua inoltre a far parte degli Organi accademici. Trascorso il periodo di fuori ruolo, esso è collocato in pensione.

8.3. Personale di gestione e/o di direzione all'interno degli istituti

Per le informazioni sul personale di gestione dei livelli preprimario, primario e secondario inferiore e superiore, cfr. paragrafi successivi e 2.6.4.1..

Per le informazioni sul personale di gestione degli istituti di istruzione superiore (università e istituti Afam), cfr. 2.6.4.2..

8.3.1. Requisiti per la nomina a Dirigente scolastico

L'inquadramento, nella qualifica di Dirigente scolastico (2.6.4.1.), dei capi di istituto (Direttori didattici e Presidi) già in servizio nel 2000, al momento dell'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, è avvenuto a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione. I nuovi dirigenti scolastici a partire dal 2001 in poi sono stati reclutati mediante un "corso-concorso", indetto con Decreto del Ministro dell'Istruzione e svolto in sede regionale con cadenza periodica, al quale sono stati ammessi i docenti che avessero maturato, dopo la nomina a tempo indeterminato, un servizio effettivo di almeno 7 anni e fossero in possesso di laurea. Il "corso-concorso" si è articolato in moduli di formazione comune e in moduli di formazione specifica, per ordini di scuola e consta di una preliminare selezione per titoli, di un concorso di ammissione al quale hanno avuto accesso coloro che hanno superato la selezione per titoli, di un periodo di formazione (comprendente anche periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni) riservato ai candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite dei posti messi a

concorso e di un esame finale. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono stati curati dagli Uffici Scolastici Regionali (2.6.1.2.) in collaborazione con gli IRRE e con l'Indire (2.6.1.3.), incaricato di predisporre un'apposita piattaforma on line.

La legge finanziaria 2007 ha modificato le procedure di reclutamento, prevedendo che venissero definite con apposito regolamento (DPR 140/2008), secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento.

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex-INDIRE, ex-BDP, ex-IRRE)

IRRE (Istituto Regionale di Ricerca Educativa)

8.3.2. Condizioni di servizio

Il Dirigente scolastico (2.6.4.1. 8.3.1.) è assunto a tempo indeterminato mediante la stipula di un contratto individuale redatto in conformità alle disposizioni di legge e a quelle contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro. Il primo contratto dei dirigenti scolastici è stato stipulato il 1° marzo 2002 e l'ultimo l'11 aprile 2006. Il contratto contiene una parte normativa con disposizioni sul periodo di prova (che dura un anno scolastico), impegni di lavoro, ferie, congedi, mobilità, valutazione, cause di estinzione del rapporto di lavoro, ecc.) e una parte relativa al trattamento economico, con particolare riguardo alla struttura della retribuzione costituita da una parte fissa e una variabile connessa alla posizione e ai risultati ottenuti. Dal 1° gennaio 2006 lo stipendio annuo di base è stato determinato in 40.129,98 euro. Non è possibile indicare un massimo, poiché non ci sono scatti di anzianità. Piuttosto, occorre evidenziare che il salario del dirigente scolastico è arricchito dalle seguenti voci:

- indennità di posizione: varia a seconda della complessità della scuola (da circa 9.000,00 a circa 14.000,00 euro) ed è determinata a livello regionale;
- indennità di risultato: in attesa della attuazione generalizzata della valutazione delle prestazioni dei dirigenti scolastici, viene attualmente distribuita in modo uniforme nella misura di circa 2.000, 00 euro pro capite;
- retribuzione individuale di anzianità: deriva dalla anzianità stipendiale maturata nel ruolo docente di provenienza e spetta solo ai dirigenti scolastici che erano in servizio prima dell'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche; si può calcolare una cifra media annua di 10.000,00 euro.

Di conseguenza, lo stipendio medio annuo di un dirigente scolastico in servizio prima del 2000 può essere stimato intorno ai 61.000,00 euro annui. Per gli assunti dal 2000 in poi in circa 50.000,00 euro.

Secondo l'art. 25 del D.Lgs. 165/2001, i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art.21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

Dopo tre anni di sperimentazione su un campione limitato del progetto Si.Va.Di.S. (Sistema di valutazione dei dirigenti scolastici), nel Contratto nazionale di lavoro dei dirigenti scolastici siglato nel 2006 è stato previsto

(art.20) che la valutazione sia effettuata da un nucleo nominato dal dirigente generale regionale e composto da un dirigente tecnico, un dirigente amministrativo e un dirigente scolastico.

La legge finanziaria 2007 ha da ultimo previsto tra i nuovi compiti dell'INVALSI la definizione delle procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici, e quindi il sistema di valutazione di questa categoria è ancora in attesa di generalizzazione.

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (ex-CEDE)

8.4. Personale responsabile del controllo della qualità dell'insegnamento

Il controllo della qualità dell'insegnamento è qui riferito al singolo docente e non già alla scuola o all'intero sistema scolastico, per il quale si rinvia al cap. 9..

Come chiarito nel par. 8.2.9.1., il docente è sottoposto, in via normale, a una valutazione soltanto nel periodo di prova oppure dopo il superamento della prova, ma soltanto su sua richiesta. In questi casi, la valutazione è espressa dal Dirigente scolastico, sentito il Comitato per la valutazione degli insegnanti (2.6.4.1.).

In via eccezionale, il docente può essere sottoposto a valutazione su iniziativa dell'Amministrazione scolastica nell'ambito di procedimenti disciplinari o di procedimenti di dispensa dal servizio, di cui al punto 8.2.15.1., per incapacità o persistente scarso rendimento. In questo caso il compito di espletare gli accertamenti sulla qualità del servizio è affidato ai dirigenti (ex ispettori) tecnici. Questa, però, è solo una, e forse neppure la più rilevante, delle funzioni dei dirigenti tecnici.

Secondo l'allegato al D.M. 28 aprile 2004, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione scolastica, i dirigenti con funzioni tecniche – ferma restando la collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato – svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti aree: sostegno per la progettazione e il supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; funzione ispettiva. Il più recente D.P.R. 21 dicembre 2007, n.260, concernente il *Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione*, stabilisce che il corpo ispettivo è incaricato dello svolgimento dei compiti che la legge attribuisce a tale funzione anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni da parte dei docenti. Le concrete modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica dovranno poi essere determinate con un apposito atto di indirizzo del Ministro.

8.4.1. Requisiti per la nomina a Ispettore

Al ruolo ispettivo si accede mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i dirigenti scolastici (2.6.4.1.) nonché i docenti, in possesso di laurea e con un'anzianità di almeno nove anni. I concorsi sono distinti per gradi di scuola e, per l'istruzione secondaria, per settori e sottosettori disciplinari. Per accedere alle prove d'esame occorre aver superato, secondo il recente bando di cui al D.D.G. 30 gennaio 2008, prove di preselezione effettuate mediante una serie di quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali. Gli esami consistono in tre prove scritte e una orale; sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte. Anche il colloquio orale si intende superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a settanta centesimi.

8.4.2. Condizioni di servizio

I dirigenti tecnici del Ministero sono inquadrati nei ruoli della dirigenza dello Stato, area I.

8.5. Personale dell'educazione responsabile del sostegno e dell'orientamento

Per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle classi di scuola comune, la normativa ha previsto l'intervento anche di insegnanti specializzati, poi definiti come insegnanti di sostegno, che hanno ricevuto, sempre nell'ambito della formazione iniziale, una formazione aggiuntiva con un "modulo di sostegno" in cui sono previste specifiche attività didattiche, per almeno 400 ore. L'insegnante di sostegno è assegnato alla classe in cui è inserito un alunno con bisogni educativi speciali e non all'alunno stesso. Questi insegnanti dovrebbero operare secondo una programmazione unitaria con gli insegnanti titolari delle classi in cui sono presenti gli alunni disabili (cfr. 8.1.4.1. e cap. 10.).

Per quanto riguarda l'orientamento, esso dovrebbe essere una componente dell'azione di tutti gli insegnanti, come progressiva educazione alla conoscenza di sé, delle opportunità offerte dall'ambiente e alla capacità di scelta autonoma. Nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado non sono previste figure di insegnanti per lo svolgimento esclusivo di attività di orientamento; queste attività vengono svolte secondo quanto previsto dalla programmazione organizzativa di ciascuna scuola, anche in collaborazione con gli enti locali e agenzie esterne specializzate, mediante specifici incarichi aggiuntivi a insegnanti di classe.

8.6. Altro personale dell'educazione

Le informazioni contenute in questo paragrafo si riferiscono all'a.s. 2007/2008.

Nelle scuole opera in forma stabile personale non insegnante che appartiene ai ruoli dello Stato, definito complessivamente come personale ATA (Amministrativo-tecnico-ausiliario). Possono esserci anche altre figure (es. psicologo, medico, assistente sociale, ecc.) ma non sono inserite nella pianta organica delle scuole e dipendono da altre istituzioni (Comuni, Province, Aziende Sanitarie, ecc.) che con le scuole intrattengono rapporti di collaborazione, a volte anche attraverso apposite convenzioni.

Il rapporto di lavoro del personale ATA) delle scuole di ogni ordine e grado, è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro.

Il personale ATA è collocato in una distinta area professionale ed è organizzato in ruoli provinciali.

Le dotazioni organiche del personale non insegnante sono stabilite in sede provinciale, in base a parametri fissati da norme di legge e criteri indicati dal MIUR. Questi criteri tengono conto del numero delle classi funzionanti, dei laboratori tecnici e scientifici, delle palestre, degli eventuali convitti annessi per ciascun tipo di scuola e dell'orario di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 2003, confermato dal Contratto del 2007, prevede (Tabella A) i seguenti profili professionali:

- Direttore dei servizi generali e amministrativi (2.6.4.1.)
- Coordinatore amministrativo
- Coordinatore tecnico
- Assistente amministrativo
- Assistente tecnico
- Collaboratore scolastico
- Collaboratore scolastico dei servizi (per l'assistenza all'handicap e all'igiene dei minori)
- Cuoco

- Infermiere
- Guardarobiere
- Addetto alle aziende agrarie

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

8.7. Dati statistici

Tabella 1 – Posti di dirigente scolastico, a.s. 2008/2009

Scuola primaria e secondaria di primo grado	7.347
Scuola secondaria di secondo grado	3.236
Istituzioni educative	47
Totale	10.630

FONTE: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi - 'La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009', p. 207.

Tabella 2 – Posti di personale docente, a.s. 2008/2009

Docenti	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado	Totale
tempo indeterminato	81.641	240.492	156.809	225.949	704.891
tempo determinato (annuale)	2.787	4.793	7.930	4.772	20.282
Fino al termine delle attività didattiche	7.382	26.105	32.614	44.452	110.553

FONTE: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi - 'La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009', Tavola B3.

Tabella 3 – Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) in servizio, a.s. 2008/2009

Tempo indeterminato	Tempo determinato	Totale
167.123	78.152	245.275

FONTE: "Elaborazione su dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi" - 'La scuola statale: sintesi dei dati a.s. 2008/2009', Tavola B3.

Tabella 4 - Docenti universitari in servizio

Professori ordinari	18.929
Professori associati	18.256
Ricercatori	25.583
Totale	62.768

Fonte: MIUR – Ufficio di statistica (<http://statistica.miur.it/>) – dati al 31 dicembre 2008.

Tabella 5 – Docenti in servizio nelle istituzioni Afam – Anno accademico 2008/2009

	Totale	di cui donne
Docenti	10.423	3.462

Fonte: Miur – Ufficio Statistico

9. Valutazione degli istituti e del sistema di istruzione

La cultura valutativa nel campo scolastico, in Italia si è tradizionalmente sviluppata in relazione a due punti di attenzione:

a) la valutazione dell'alunno, che dopo l'avvento delle pratiche di programmazione curricolare è stata concepita come un processo che accompagna sistematicamente l'azione didattica svolgendo le funzioni: diagnostica, prognostica, formativo-regolativa, sommativa;

b) la raccolta di dati sul sistema complessivo: rilevazione dei numeri relativi agli alunni, alle classi, agli insegnanti; analisi dei flussi di alunni; rilevazione dei tassi di promozione, ripetenza, abbandono.

Da oltre un decennio è in atto un processo di costruzione di un sistema di valutazione capace di rispondere a diverse esigenze (cfr. 9.1. 9.2.):

- offrire ai decisori politici e a chi governa il sistema scolastico elementi di conoscenza e punti di riferimento per le scelte strategiche in materia di politiche scolastiche e per allocare opportunamente la spesa per l'istruzione;
- offrire alla collettività nazionale una trasparente rendicontazione dell'operato e dei risultati di un servizio pubblico fondamentale qual è quello scolastico;
- offrire alle singole istituzioni scolastiche elementi per l'autovalutazione e il miglioramento della qualità della propria azione.

9.1. Quadro storico

All'inizio degli anni novanta si è avvertita l'esigenza di un vero e proprio servizio per la valutazione di sistema, mentre l'emergere della singola istituzione scolastica come realtà autonoma ha determinato la diffusione della pratica dell'autovalutazione.

All'inizio del 1990 si svolse, infatti, a Roma la 'Conferenza nazionale sulla scuola'. In quella sede il Censis (Centro studi investimenti sociali) presentò il rapporto 'Per un Servizio nazionale di valutazione: esperienze straniere e proposte per l'Italia'. Sempre in quella sede l'esigenza della valutazione di sistema come condizione essenziale per migliorare la qualità del servizio scolastico venne sostenuta vigorosamente dal dott. Giuseppe De Rita nell'intervento 'Diritto allo studio e qualità dell'istruzione'.

La proposta venne recepita dapprima nella legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, il cui art. 8 si intitola 'Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico', e nel decreto legislativo n. 35 del 12 febbraio 1993, che dedica l'art. 8 ai 'Parametri di valutazione'. La 'Proposta organica sulla scuola', elaborata dal Ministro della Pubblica Istruzione e presentata nel luglio 1993 in ottemperanza al disposto del predetto art.8 del D.Lgs. 35/1993, dedica il punto 6 alla valutazione del sistema formativo, ribadendo i concetti di efficacia, efficienza, responsabilità e trasparenza, e prospettando, accanto alla valutazione, la valorizzazione dell'autoanalisi dei risultati del progetto d'istituto.

Le norme citate furono poi recepite dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994), che all'art. 603 (ora abrogato dal Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche) attribuiva al Ministro della Pubblica Istruzione il compito di definire parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico.

Nel 1997 la Direttiva n. 307 del 21 maggio istituì il Servizio Nazionale per la qualità dell'istruzione e affidò al CEDE (Centro europeo dell'educazione con sede a Frascati) la realizzazione dei relativi programmi e attività.

Nel 1999, con Decreto legislativo n. 258 del 20 luglio, il CEDE venne trasformato in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), con i seguenti compiti: valutare l'efficienza e l'efficacia del

sistema di istruzione nel suo complesso e analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale e alle tipologie dell'offerta formativa; condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornire supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valutazione degli esiti applicativi delle iniziative legislative riguardanti la scuola; valutazione degli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicurazione della partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi all'innovazione organizzativa e didattica.

L'INVALSI è stato poi ulteriormente riordinato con Decreto legislativo n. 286 del 19 novembre 2004, in base a quanto previsto dagli artt. 1 e 3 della legge delega n. 53 del 2003, che istituisce il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (cfr. 9.3.) e da ultimo con l'art.17 del D.Lgs. n. 213 del 31 dicembre 2009.

Sempre negli anni 90 anche il settore dell'istruzione superiore ha visto nascere e svilupparsi un sistema organico di valutazione di sistema. Sono state create apposite funzioni per la valutazione interna delle istituzioni d'istruzione superiore e per la valutazione esterna, in accompagnamento alle riforme avviate nel quadro del Processo di Bologna. Il sistema di valutazione ha interessato in forme diverse sia la nuova organizzazione dei corsi su tre cicli, sia la qualità della ricerca scientifica.

CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali)

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (ex-CEDE)

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286

D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258

D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213

DPR 8 marzo 1999, n. 275

Legge 28 marzo 2003, n. 53

9.2. Dibattiti in corso e prospettive future

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha stabilito le priorità strategiche relative alle attività di valutazione che dovranno essere svolte dall'Invalsi (*Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione*, 9.3.) a livello triennale (Direttiva n. 74 del 15 settembre 2008) e annuale (Direttiva n. 76 del 6 agosto 2009, per l'a.s. 2009/2010), a partire dall'a.s. 2008/2009.

Le aree di intervento previste dalla direttiva triennale sono: la valutazione di sistema; la valutazione delle scuole; la valutazione degli apprendimenti degli studenti mediante le rilevazioni effettuate per il Servizio Nazionale di Valutazione, quelle realizzate in occasione degli esami di Stato e quelle svolte nell'ambito della partecipazione alle indagini internazionali; la valutazione del personale della scuola; la diffusione della cultura della valutazione.

In particolare, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti in ingresso e in uscita da tutti livelli di istruzione, sarà attuata a partire dall'a.s. 2008/2009 in maniera graduale secondo la seguente scansione temporale:

- dall'a.s. 2008/2009, seconda e quinta classe della scuola primaria

- dall'a.s. 2009/2010, prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado
- dall'a.s. 2010/2011, seconda e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado

Gli ambiti disciplinari oggetto di rilevazione sono, in prima istanza, l'italiano e la matematica e, in seconda istanza, le scienze. Sarà verificata anche la possibilità di predisporre strumenti da mettere a disposizione delle scuole per la valutazione dell'apprendimento della lingua inglese.

Per quanto riguarda la valutazione del sistema, è prevista la redazione di un rapporto annuale sul sistema scolastico (rapporto domanda/offerta, analisi dei dati quantitativi e dei risultati qualitativi derivanti dalle indagini nazionali e internazionali e dagli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione).

A tal fine, è stato avviato il progetto di ricerca ValSIS (Valutazione di sistema e delle scuole) nella prospettiva di creare un quadro di riferimento unitario per la valutazione sia del sistema di istruzione e che delle scuole. Nel 2009, nell'ambito di questo progetto di ricerca, è stato sviluppato un modello di valutazione del funzionamento delle singole scuole, che tiene conto dei momenti iniziale e finale del processo organizzativo e didattico, al fine di individuare quali pratiche influiscono sul miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni (9.4. 9.5.).

Le attività che l'Invalsi deve svolgere nel triennio costituito dagli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, sono poi declinate in modo più specifico nel piano di azione annuale. Per quanto riguarda la valutazione di sistema, la direttiva n. 76/2009 ha leggermente riorientato il compito assegnato all'Invalsi, prevedendo non più la redazione di un rapporto annuale sul sistema scolastico, ma di un rapporto annuale sugli apprendimenti.

Oltre alle attività già indicate, ogni anno l'Invalsi predispone la prova scritta di carattere nazionale inclusa nell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (5.15.1. 9.4.). Dall'a.s. 2009/2010, il voto ottenuto dallo studente sarà calcolato insieme ai voti ottenuti nelle altre prove d'esame scritte e orali e al giudizio di ammissione per la determinazione del voto finale (DPR 122/2009). Inoltre, l'Invalsi procede alla valutazione degli apprendimenti in uscita dal livello secondario superiore, utilizzando le prove scritte dell'esame conclusivo di questo livello.

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (ex-CEDE)

Direttiva 15 settembre 2008, n. 74

DPR 22 giugno 2009, n. 122

9.3. Quadro amministrativo e legislativo

Istruzione primaria e secondaria

Per la valutazione del sistema scolastico la norma principale è attualmente costituita dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge delega n. 53 del 2003, che recita: "ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto".

La rideterminazione delle funzioni e della struttura dell'istituto è avvenuta con il D.Lgs. 286/2004.

L'art. 1 istituisce il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto nazionale. Per l'istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed è effettuata tenendo conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane. Al

conseguimento di questi obiettivi concorrono l'Istituto nazionale di valutazione, le istituzioni scolastiche e formative, nonché le regioni, le province, e i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, coordinando le rispettive attività e servizi e attivando le opportune procedure per poter scambiare con continuità dati e informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

L'art. 2 definisce l'INVALSI ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'istituto tiene conto per programmare la propria attività. A tal fine il Ministro provvede con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione e con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata Stato/Regioni e previo concerto col Ministero del lavoro, relativamente al sistema di istruzione e formazione professionale.

L'art. 3 definisce i seguenti compiti dell'Istituto:

- effettuare verifiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione;
- predisporre, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, le prove a carattere nazionale da sottoporre alla scelta del Ministro e provvedere alla loro gestione;
- svolgere attività di ricerca nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
- studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica;
- assumere iniziative rivolte ad arricchire la partecipazione a progetti di ricerca europea e interregionale nel campo della istruzione;
- svolgere attività di assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali e alle istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
- svolgere attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola connessa ai processi di valutazione e autovalutazione.

Le competenze dell'Invalsi, nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione, sono state recentemente ridefinite nel modo seguente (D.Lgs. 213/2009):

- lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;
- la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
- lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti;
- la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente;
- lo svolgimento di attività di ricerca e la collaborazione alle attività di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario;

- lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo;
- lo svolgimento di attività di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (*Ansas*, 2.6.1.3.).

L'Invalsi è attualmente composto dai seguenti organi:

- il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio;
- il Comitato di indirizzo, composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero e dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, è nominata dal Ministro ed è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Per quanto riguarda la valutazione esterna delle scuole, la legge 176/2007 affida al Servizio nazionale di valutazione il compito di effettuare le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. La legge ha anche inserito la terza prova scritta di carattere nazionale nell'ambito dell'esame conclusivo del primo ciclo (cfr. 5.15.1.9.2.9.4.).

Per la valutazione interna degli istituti scolastici, il quadro normativo di riferimento è attualmente costituito dalla Carta dei Servizi Scolastici (DPCM del 7 giugno 1995) e dal Regolamento sull'autonomia (DPR 275/1999), che incoraggiano fortemente la pratica dell'autovalutazione.

La Carta dei Servizi scolastici individua tre aree di qualità (didattica, amministrativa, ambientale), fissa l'obbligo di definire per ciascuna fattori di qualità e standard, prevede le modalità di auto-valutazione del servizio, consistenti nella rilevazione di elementi di conoscenza tramite questionari rivolti ai genitori, al personale e – limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado – anche agli studenti.

Il Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche ha poi previsto che esse individuino i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Il regolamento n. 44/2001, stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è svolto dal Collegio dei Revisori dei conti.

Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

Presso l'*Ansas* è attivata, con l'assistenza tecnica dell'Isfol (2.6.1.3.) e dell'Istat, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

A livello nazionale, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento integrato con le attività svolte dalle Regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

A conclusione di ogni triennio, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'assistenza tecnica dell'ANSAS e dell'ISFOL, presenta al Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di intervento.

Istruzione terziaria

Cfr. 9.5.2. 9.6.2..

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (ex-CEDE)

D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286

D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213

Direttiva 15 settembre 2008, n. 74

DPR 22 giugno 2009, n. 122

DPR 8 marzo 1999, n. 275

Legge 15 marzo 1997, n. 59

Legge 25 ottobre 2007, n. 176

Legge 28 marzo 2003, n. 53

9.4. Valutazione degli istituti di istruzione

Attualmente non esiste una valutazione esterna mirata sulla singola istituzione scolastica, se non per quanto concerne il controllo di regolarità amministrativa e contabile affidato al Collegio dei revisori dei conti.

Tuttavia, l'Invalsi è stato incaricato, nell'ambito delle attività previste dal piano d'azione triennale stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (9.2.), di definire un modello di valutazione delle scuole, sulla base anche delle esperienze internazionali. Nel 2009, nell'ambito del progetto di ricerca ValSIS (*Valutazione di sistema e delle scuole*, 9.5.1.), l'Invalsi ha sviluppato un modello di valutazione del funzionamento delle singole scuole, che tiene conto dei momenti iniziale e finale del processo organizzativo e didattico, al fine di individuare quali pratiche influiscono sul miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni. Il modello è stato realizzato con la collaborazione delle scuole e di esperti del settore.

Inoltre, l'Invalsi ha il compito di studiare modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti.

Valutazione degli apprendimenti degli studenti per la valutazione delle scuole (Servizio nazionale di valutazione)

L'Invalsi, tramite il Servizio nazionale di valutazione (SNV), ha il compito di effettuare le rilevazioni sugli apprendimenti degli studenti, allo scopo di valutare il valore aggiunto realizzato dalle scuole in relazione all'accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni (9.2.).

Nell'a.s. 2009/2010, saranno valutati gli apprendimenti in italiano e matematica nelle classi seconda e quinta della scuola primaria e nelle classi prima e terza della scuola secondaria di primo grado.

Nell'a.s. 2008/2009 la rilevazione ha riguardato le classi prima e quinta della scuola primaria. Le prove, in italiano e matematica, sono state somministrate a un campione di alunni scelto, sulla base di specifici criteri statistici, nelle circa 5.300 scuole che hanno aderito all'invito a partecipare alla rilevazione pubblicato dall'Invalsi all'inizio del 2009.

La correzione delle prove è stata svolta dagli insegnanti sulla base di una griglia di valutazione predisposta dall'Invalsi. Per garantire la qualità della somministrazione, su un campione di 1200 scuole è stato previsto l'intervento di osservatori esterni.

Gli apprendimenti degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, sono valutati sulla base degli esiti della prova scritta di carattere nazionale, che si svolge nell'ambito dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, riguarda l'italiano e la matematica ed è composta da quesiti a risposta multipla e aperta (5.15.1.). La prova è predisposta dall'Invalsi, che ne cura anche la distribuzione alle scuole ed effettua la successiva analisi dei risultati. Per ottenere dei dati analizzabili in tempi brevi, al fine della predisposizione del rapporto nazionale, l'Invalsi procede anche a una rilevazione su un campione di scuole individuate su base regionale. Gli esiti della prova d'esame fanno media con i voti ottenuti nelle altre prove, per la determinazione del voto finale (9.2.). La prova viene valutata dagli insegnanti dell'alunno sulla base di una griglia di valutazione predisposta dall'Invalsi, che provvede, così come per le prove svolte nella scuola primaria, alla elaborazione e analisi dei dati e alla restituzione alle singole scuole secondo modalità il più disaggregate e analitiche possibili, ossia classe per classe e con la distribuzione delle risposte domanda per domanda, nonché all'attivazione di iniziative di supporto alle scuole per la lettura e l'interpretazione dei dati al fine di promuovere processi di autovalutazione idonei ad individuare gli aspetti positivi da mantenere e sviluppare e gli elementi di criticità da fare oggetto di interventi migliorativi.

I livelli di apprendimento degli studenti in uscita dal livello secondario superiore, al momento sono valutati dall'Invalsi utilizzando i risultati ottenuti da un campione di studenti nelle prove scritte (italiano e matematica) dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. A partire dall'a.s. 2010/2011 anche questo livello di istruzione sarà coinvolto nelle rilevazioni annuali predisposte specificatamente dall'Invalsi (9.2.).

Tutti i dettagli sul *SNV* (prove, griglie di valutazione, ecc), sulla valutazione nell'ambito degli esami conclusivi dei cicli e sul progetto *ValSIS* sono disponibili sul sito dell'Invalsi (www.invalsi.it).

Abbastanza diffusa risulta essere anche l'autovalutazione interna svolta dalle scuole stesse (9.3.). [Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione \(Invalsi\) \(ex-CEDE\)](#)

[D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213](#)

[Direttiva 15 settembre 2008, n. 74](#)

9.5. Valutazione del sistema di istruzione

Vedi punti che seguono.

9.5.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

In relazione alla scuola preprimaria non esistono dati nazionali disponibili per accertare lo stato di salute del sistema, se non quelli statistici relativi al numero delle scuole, dei docenti, dei bambini frequentanti e della loro distribuzione nei vari tipi di scuola (cfr. 3.).

La valutazione del sistema di istruzione (livelli primario, e secondario di primo e secondo grado) è affidata all'Invalsi (*Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione*). La direttiva del Ministero sulle priorità strategiche dell'Invalsi a livello triennale (9.2.), prevedeva che, al fine della valutazione di sistema, l'Invalsi predisponesse un rapporto annuale sulla scuola che deve contenere indicatori su aspetti sia quantitativi (rapporto domanda/offerta, risorse, ecc.) che qualitativi (analisi degli esiti degli esami di Stato, esiti di indagini

nazionali e internazionali, ecc.). La direttiva n. 76/2009 concernente gli obiettivi per l'a.s. 2009/2010 ha modificato tale compito nella stesura di un rapporto annuale sugli apprendimenti. A tal fine, e a seguito delle rilevazioni effettuate nell'a.s. 2008-2009, sono disponibili per la scuola primaria gli esiti delle prove svolte nelle classi seconda e quinta, e per la scuola secondaria di primo grado gli esiti delle prove svolte al termine della classe terza nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Sempre al fine della realizzazione delle attività previste dal piano di azione triennale, a settembre 2008, l'Invalsi ha avviato il progetto di ricerca ValSIS (*Valutazione di sistema e delle scuole*). Il progetto ha l'obiettivo di creare un quadro di riferimento unitario per la valutazione di sistema e delle scuole, in modo da offrire sia una prospettiva generale sullo stato del sistema, sia una prospettiva focalizzata sulla singola scuola. Il quadro di riferimento unitario tiene conto del contesto in cui le scuole operano, delle risorse di cui dispongono, delle attività realizzate e dai risultati ottenuti nel breve (promossi, voti), medio e lungo termine (competenze acquisite, accesso al mondo del lavoro).

Ai fini di una valutazione del sistema, un utile elemento di confronto è costituito dagli esiti delle ricerche internazionali alle quali l'Italia ha partecipato: PISA (competenze di base in lettura, matematica e scienze degli studenti di 15 anni), TIMSS (terza indagine internazionale sulla matematica e le scienze, rivolta agli alunni della classe quarta della scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria di secondo grado), PIRLS (indagine sul progresso nella lettura, riguardante gli alunni della classe quarta della scuola primaria).

Tutti i dettagli sul progetto ValSIS, sulle indagini nazionali e internazionali e sulle attività svolte dall'Invalsi sono disponibili sul sito dell'Istituto (www.invalsi.it).

Completano il quadro le indagini statistiche svolte dal Servizio Statistico del Ministero che fornisce utili informazioni mediante periodiche Pubblicazioni (www.pubblica.istruzione.it).

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (ex-CEDE)

Direttiva 15 settembre 2008, n. 74

9.5.2. Istruzione terziaria

Le profonde trasformazioni intervenute nel sistema universitario e, in particolare, l'ampliamento dell'autonomia didattica e il nuovo modello curricolare che pongono l'esigenza di differenziare e migliorare l'offerta, a salvaguardia sia di una sempre maggiore aderenza dei curricoli alla domanda sociale e al mercato del lavoro sia della necessità che i processi competitivi e il confronto tra le università avvengano in un quadro di garanzie per gli utenti e per la collettività, hanno portato alla ridefinizione degli organismi istituzionali di valutazione dell'istruzione universitaria. Infatti, la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 ha delineato la nuova architettura del sistema di valutazione, definendo ruolo e funzioni di due organismi, uno (il nucleo di valutazione) già esistente ma tutto interno al singolo ateneo e l'altro (il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario – CNVSU, 9.6.2.) di nuova creazione, esterno al sistema universitario, che ha sostituito l'Osservatorio istituito con un decreto ministeriale del 5 maggio 1999, n. 229. La legge 370/1999 ha definito la composizione del nuovo organo di valutazione (9 membri, anche stranieri) e le sue molteplici funzioni; ha inoltre introdotto una stretta relazione tra i risultati del processo di valutazione e l'allocatione delle risorse statali alle singole istituzioni, vincolando l'accesso ai fondi agli esiti dell'attività di valutazione.

Il CNVSU, istituito con Decreto Ministeriale 4 aprile 2000 n. 178, ha svolto le proprie funzioni fino a tutto il 2008. Secondo le disposizioni di legge, disponeva di una segreteria tecnico-amministrativa, di un apposito capitolo di spesa, e poteva affidare a gruppi di esperti, enti o società specializzate lo svolgimento di ricerche e studi. Con riferimento alla valutazione del sistema di istruzione superiore, la normativa prevedeva che il Comitato svolgesse i seguenti compiti principali: fissazione dei criteri generali per la valutazione delle attività delle università, attuazione di un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, redazione di una relazione annuale su tutte le proprie attività di valutazione, redazione di un rapporto annuale, da rendere pubblico, sullo stato del sistema universitario. Inoltre il CNVSU svolgeva

per il Ministro dell'Università e Ricerca attività consultive, istruttorie, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.

Per quanto riguarda l'istruzione superiore non-universitaria, la graduale adesione del sistema Afam al cosiddetto "processo di Bologna" ha evidenziato la necessità di un costante monitoraggio dell'implementazione delle riforme sia nel sistema in generale che nelle singole istituzioni, favorendo la diffusione della cultura della valutazione anche in questo settore; trattandosi di un sistema elevato a livello universitario dalla normativa che ne ha introdotto la riforma (Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi regolamenti attuativi), le attività di valutazione esterna risultano di competenza dello stesso organismo che è responsabile della garanzia della qualità dell'istruzione superiore universitaria.

Per quanto concerne le attività di ricerca, sia all'interno delle università che degli Enti pubblici e privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, fino a tutto il 2008 la valutazione è stata effettuata dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR), creato con Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il CIVR era costituito da 7 membri di elevata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, selezionati attingendo da differenti settori disciplinari e metodologici; le norme prevedevano anche la nomina di esperti internazionali. L'intento principale del CIVR consisteva nel garantire la qualità e favorire lo sviluppo ottimale della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; fra le sue funzioni figuravano la elaborazione di criteri generali per la valutazione di tutti i progetti di ricerca e dei loro risultati, la promozione della sperimentazione, l'applicazione e diffusione di metodiche valutative, tecniche metodologiche e buone pratiche, il sostegno alla cooperazione fra le varie istituzioni nazionali e internazionali impegnate nella ricerca avanzata.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto la sostituzione del CNVSU e del CIVR con un'unica agenzia nazionale, l'ANVUR, che dovrà valutare sia l'intero sistema di istruzione superiore che tutta la ricerca. La nuova Agenzia è stata istituita con il Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64. Il nuovo Governo ha tuttavia annunciato una revisione del modello organizzativo e il 17 dicembre 2009 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il regolamento che disciplina la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur). L'Anvur è un istituto con personalità giuridica pubblica, con sede in Roma, dotato di autonomia amministrativa e contabile e vigilato dal Ministero. Sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, assicurando la coerenza con le migliori prassi internazionali. Le Commissioni parlamentari e il Consiglio di Stato hanno espresso parere sul provvedimento.

[Legge 19 ottobre 1999, n. 370](#)

[Legge 21 dicembre 1999, n. 508](#)

[Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)

9.6. Ricerca educativa connessa alla valutazione del sistema di istruzione

Vedi i punti che seguono.

9.6.1. Istruzione preprimaria, primaria e secondaria

La ricerca educativa, con riferimento alla valutazione del sistema di istruzione per i livelli preprimario, primario e secondario, è svolta dall'INVALSI (cfr. 9.3.), in quanto ente preposto al Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione. Per un dettaglio sulle ricerche svolte dall'istituto si rimanda al seguente indirizzo internet: <http://www.invalsi.it>.

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (ex-CEDE)

9.6.2. Istruzione terziaria

Dal 1999 la valutazione a livello universitario è stata svolta dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU, 9.5.2.) che, oltre all'attività di valutazione, svolge anche i seguenti compiti più strettamente inerenti alla ricerca connessa alla valutazione: "promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche; predisporre studi e documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria, sull'attuazione del diritto allo studio e sugli accessi ai corsi di studio universitari; predisporre studi e documentazione per la definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università; svolgere per il Ministro attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime". Informazioni più dettagliate sugli studi e sulle attività di ricerca in corso sono accessibili al seguente indirizzo internet: http://www.cnvsu.it/indagini/programmi_ricerca/default.asp.

L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) subentrerà nelle attività sinora svolte dal Comitato nazionale di valutazione. In particolare l'Anvur svolgerà le attività concernenti la valutazione esterna della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca e valuta altresì l'integrazione e il mutuo sostegno tra attività didattiche e di ricerca delle università (cfr. 9.5.2.).

Una significativa attività di ricerca educativa è svolta nelle università dai Centri interdipartimentali di ricerca educativa. La loro funzione prevalente è quella di promuovere la ricerca didattica a tutti i livelli. I Centri hanno un loro statuto e natura giuridica interdipartimentale: vi aderiscono numerosi dipartimenti universitari, sia dell'area umanistica che dell'area scientifica. I Centri interdipartimentali di 21 università italiane si sono consorziati fra loro nella CONCURED (Conferenza dei Centri Universitari Italiani di Ricerca Educativa e Didattica). La CONCURED ha svolto un ruolo importante negli ultimi anni per quanto riguarda la formazione universitaria degli insegnanti. Si è occupata in particolare di:

- scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;
- corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
- istituzione della laurea magistrale abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie;
- pubblicazione della rivista "Università e scuola", di un notiziario e di un sito web (<http://www.concured.it>);
- progetto di monitoraggio della formazione universitaria degli insegnanti in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle università italiane.

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)

9.7. Dati statistici

I dati statistici relativi alle ricerche svolte dall'Invalsi sono accessibili al seguente indirizzo: <http://www.invalsi.it>

I dati statistici forniti dal Servizio Statistico del Ministero sono consultabili alla voce 'Pubblicazioni' del sito del Ministero (www.pubblica.istruzione.it).

Un'analisi complessiva del sistema scolastico nazionale è contenuta nel "Quaderno bianco sulla scuola" (http://www.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/quaderno_bianco.pdf).

Infine, per l'istruzione terziaria (università e Afam) i dati statistici sono reperibili su <http://statistica.miur.it>

[La scuola statale: sintesi dei dati - Anno scolastico 2008/2009](#)

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (ex-CEDE)

10. Misure di sostegno per l'educazione speciale

Da oltre trent'anni, in Italia, gli alunni disabili sono inseriti nelle scuole comuni, sicché per essi non esiste un sistema separato di istruzione, fatta eccezione per alcune scuole speciali ancora funzionanti 10.5.. L'inserimento è cominciato a metà degli anni settanta, dapprima in forma sperimentale e poi in forma generalizzata con la legge n. 517 del 1977, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Progressivamente si è esteso a tutto il sistema scolastico e universitario. La legge n. 104 del 1992 stabilisce (art. 12) che "al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido" e che "è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie".

Legge 4 agosto 1977, n. 517

Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104

10.1. Quadro storico

Il problema dell'educazione speciale nell'ordinamento scolastico italiano è stato preso in considerazione per la prima volta dalla riforma Gentile del 1923 e dalla successiva regolamentazione del 1928, che introdussero una disciplina specifica, limitata peraltro a specifiche categorie. Col Testo Unico del 5 febbraio 1928, n. 577 l'obbligo scolastico è, infatti, esteso ai ciechi e ai sordomuti, purché non presentino altra anomalia che impedisca loro di assolvere l'obbligo. Per gli alunni con anomalie psichiche erano previste classi speciali oppure il ricovero in istituti per l'educazione dei corrigendi.

Ancora nel 1967 il Regolamento per l'applicazione dei servizi di medicina scolastica (D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518) recitava: "I soggetti che presentano anomalie o anomalie somato-psichiche che non consentano la regolare frequenza nelle scuole comuni e che abbisognano di particolare trattamento ed assistenza medico-didattica sono indirizzati alle scuole speciali. I soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati ambientali, o con anomalie del comportamento, per i quali possa prevedersi il reinserimento nella scuola comune sono indirizzati alle classi differenziali".

La storia dell'integrazione dei soggetti in situazione di handicap ha avuto inizio ufficialmente nel 1971, con la legge n. 118. Si trattava di una legge riguardante "Norme in favore dei mutilati e invalidi civili", e tali venivano considerati anche i minori di 18 anni affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche di tipo psichico, aventi per tale motivo difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. L'art. 28 della legge stabiliva che "L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali".

Veniva così ripreso e interpretato in modo innovativo l'art. 38 della Costituzione secondo cui "Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale", in connessione con l'art.2, secondo cui "La Repubblica riconosce e garantisce in diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (e la scuola è una di queste formazioni sociali), e soprattutto con l'art. 3, secondo cui la Repubblica deve rimuovere tutti gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Un'altra tappa fondamentale è stata quella, nel 1975, della Relazione conclusiva dei lavori della Commissione Parlamentare presieduta dall'on. Franca Falcucci, che diventerà poi Ministro della Pubblica Istruzione nel decennio successivo, avente come oggetto "I problemi scolastici degli alunni handicappati". Nella relazione si auspicava un nuovo modo di essere della scuola, più attenta alle potenzialità e ai diversi modi di apprendere degli alunni, come condizione per la piena integrazione scolastica degli alunni con handicap.

La legge 118/1971 e gli orientamenti della Commissione Falcucci circa l'integrazione degli alunni handicappati nelle scuole comuni, si inseriscono coerentemente nel dibattito iniziato a metà degli anni sessanta relativo alle politiche nei confronti dei vari soggetti con problemi (anziani, malati di mente ecc.), per i quali si ritiene preferibile l'integrazione nel normale tessuto di rapporti sociali piuttosto che la "segregazione" nelle cosiddette "istituzioni totali".

Negli anni scolastici 1975-76 e 1976-77 si sono diffuse esperienze positive di integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole comuni dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ma l'applicazione generalizzata nella scuola primaria e secondaria di primo grado di quanto previsto dalla legge 118/1971 avviene con la legge 517/1977, che prevede il dovere per la scuola attuare forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap, anche con la prestazione di insegnanti specializzati, che finiranno per assumere la denominazione di insegnanti di sostegno (8.1.).

La legge 270 del 1982 estende l'integrazione degli alunni con handicap alla [scuola dell'infanzia](#) e stabilisce che i posti degli insegnanti di sostegno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado fanno parte integrante delle dotazioni organiche provinciali.

Nel 1987 la sentenza n. 215 della Corte Costituzionale stabilisce che occorre "assicurare", e non semplicemente "favorire" come affermava la legge 118/1971, il diritto della persona in situazione di handicap alla frequenza delle scuole comuni, anche nelle scuole secondarie di secondo grado. La sentenza, inoltre, considera superata in sede scientifica la concezione di irrecuperabilità della situazione di handicap, per cui nemmeno di fronte a casi gravissimi può essere rifiutata a priori l'iscrizione.

Nel 1992 la legge n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, riorganizza in modo organico e coerente le norme riguardanti i diritti delle persone che si trovano in questa situazione.

[Costituzione della Repubblica Italiana](#)

[Legge 4 agosto 1977, n. 517](#)

[Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104](#)

[Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577](#)

[Riforma Gentile](#)

10.2. Dibattiti in corso e prospettive future

La relazione sull'inserimento e l'integrazione delle persone disabili nella scuola, presentata al Parlamento il 22 ottobre 2002 dalla Commissione Bicamerale Infanzia ha tracciato un primo bilancio dei risultati raggiunti e ha sottolineato come l'integrazione dei soggetti disabili nelle scuole sia ormai un concetto largamente condiviso, ha messo in evidenza i molti problemi ancora aperti, come la perdurante mancanza di docenti specializzati, la necessità di garantire la continuità didattica, il persistente pericolo di delegare al solo insegnante di sostegno il peso dell'inserimento. In particolare la Commissione ha evidenziato il rischio reale di un uso distorto delle risorse umane e finanziarie destinate all'handicap, che si manifesta soprattutto nella tendenza a certificare come handicap anche le situazioni di disagio socio-educativo con il conseguente aumento del numero delle certificazioni (in media gli alunni certificati risultavano l'1,8 % rispetto alla popolazione scolastica complessiva) e nell'ampio uso della possibilità di istituire posti di sostegno in deroga al rapporto stabilito dalla legge (10.5.1.).

Sulla base di queste analisi la legge finanziaria 2003, pur confermando la possibilità di istituire posti in deroga in presenza di handicap gravi, ha previsto (art. 35, comma 7) nuove modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria medesima, d'intesa

con la Conferenza unificata Stato/Regioni/Città/Autonomie locali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della sanità.

Tale decreto è stato emanato in realtà tre anni più tardi (D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n.185), e nelle varie regioni sono ora in corso i processi di adattamento alle nuove disposizioni.

La legge finanziaria 2007 ha infine previsto la modifica dei criteri attualmente vigenti per la determinazione dei posti di sostegno, e si è quindi in attesa della definizione di tali criteri.

Nel 2009, con la nota prot.n. 4274 del 4 agosto, il Ministero ha emanato le *Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*, le quali raccolgono una serie di direttive che hanno lo scopo, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della legislazione vigente, di proporre possibili soluzioni per migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità.

[D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185](#)

[Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)

10.3. Definizione e diagnosi dei destinatari

Il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, emanato in applicazione di quanto previsto dalla Legge finanziaria 2003 10.2., stabilisce che, ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie Locali, su richiesta documentata dei genitori (o degli esercenti la potestà parentale o dei tutori), dispongono appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 104/1992. L'esito di ciascun accertamento viene documentato mediante un verbale che individua l'alunno come soggetto in situazione di handicap e indica il tipo di patologia in base alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, precisando se essa si possa definire di particolare gravità, così da giustificare l'assegnazione di un maggior numero di ore di sostegno rispetto al rapporto standard previsto dalla legge. Il verbale viene consegnato ai genitori e questi a loro volta lo consegnano alla scuola richiesta per l'iscrizione oppure già frequentata. Il documento che individua la persona in situazione di handicap e attesta che essa ha diritto a fruire degli interventi previsto dalla legge è infatti indispensabile per avviare le procedure amministrative relative all'integrazione scolastica.

All'individuazione seguono:

- la diagnosi funzionale, redatta dall'unità multidisciplinare dell'ASL e composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta delle riabilitazione e dagli operatori sociali. La diagnosi funzionale deve contenere la descrizione analitica dello stato psico-fisico dell'alunno e delle sue potenzialità;
- il profilo dinamico-funzionale, redatto dalla sopracitata unità multidisciplinare, dai docenti curricolari e specializzati della classe dopo un primo periodo di inserimento, contiene elementi diagnostici relativi alle difficoltà che l'alunno incontra nei vari campi di attività ma soprattutto le potenzialità e le possibilità di sviluppo a breve e medio termine, ed è finalizzato alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno in un determinato periodo di tempo. Esso è redatto congiuntamente dagli operatori dell'ASL, dal personale insegnante curricolare e di sostegno, dagli eventuali educatori o assistenti educativi dell'Ente locale, in collaborazione con i genitori.

[D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185](#)

[Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104](#)

10.4. Aiuti finanziari per le famiglie

Poiché la materia dell'assistenza scolastica è di competenza delle Regioni, gli aiuti sono previsti dalle normative delle singole regioni. In generale sono di due tipi:

- interventi diretti sotto forma di borse di studio, assegni, contributi diretti ad assicurare o agevolare la frequenza scolastica;
- interventi indiretti sotto forma di gratuità di alcune prestazioni (trasporto, mensa, libri e sussidi didattici, ecc.).

Oltre agli aiuti previsti in generale per tutti gli alunni, per quelli in situazione di handicap la legge prevede che i Comuni forniscano i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione e l'assistenza per l'autonomia personale.

10.5. Offerta educativa speciale all'interno dell'istruzione ordinaria

La scolarizzazione dei soggetti portatori di handicap avviene di norma nelle scuole, nelle sezioni e classi comuni di ogni livello e tipo.

Restano ancora in funzione alcuni istituti speciali per non vedenti e per sordomuti, esistenti prima dell'emanazione delle norme sull'integrazione scolastica, nonché scuole con particolari finalità per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap o in stato di difficoltà.

Le scuole, per svolgere efficacemente l'integrazione, devono disporre di adeguate strutture edilizie, con l'abbattimento delle barriere architettoniche, e della possibilità di utilizzare i locali in modo funzionale ai bisogni dei soggetti in difficoltà.

Le dotazioni di attrezzature tecniche e di attrezzature didattiche devono adeguarsi ai bisogni degli alunni, in relazione alle limitazioni funzionali o sensoriali di cui soffrono, anche "mediante convenzioni con centri specializzati aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione o adattamento di specifico materiale didattico" (art.315, Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297).

Poiché gli interventi necessari per realizzare l'integrazione sono di competenza di diversi enti, la legge prevede che le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le unità sanitarie locali stipulino accordi di programma per stabilire le modalità di collaborazione e coordinamento delle attività.

La legge prevede anche l'istituzione di classi ordinarie quali sezioni staccate delle scuole statali, nei centri di recupero e riabilitazione e negli ospedali, per consentire ai soggetti con bisogni educativi speciali, impediti temporaneamente di frequentare la scuola, di non subire interruzioni nel processo di educazione e istruzione. Tali sezioni e classi sono istituite dall'Amministrazione scolastica, d'intesa con le Aziende sanitarie locali e i centri pubblici e privati convenzionati con il Ministero della Salute e con il Ministero del Lavoro. A queste classi sono ammessi i minori ricoverati nei centri di degenza per non meno di 30 giorni.

Per l'insegnamento nei centri di recupero e riabilitazione e negli ospedali è prevista la possibilità dell'utilizzo di insegnanti con specifica formazione psicopedagogica.

Questi interventi rientrano oggi nella più ampia iniziativa denominata "Scuola in ospedale", destinata a tutti gli alunni delle scuole di ogni livello, affetti da gravi patologie e ricoverati nelle strutture ospedaliere o seguiti in regime di day-hospital.

La scuola in ospedale si attua con modalità estremamente flessibili, dovendo tener conto della tipologia della malattia di ciascun alunno, dei tempi delle visite e delle terapie nonché dei ritmi della vita dell'ospedale.

Una particolare evoluzione di questo tipo di servizio è quella della istruzione domiciliare, destinata ai ragazzi che a causa della malattia sono impossibilitati alla frequenza per almeno 30 giorni, i quali vengono seguiti a casa da uno o più docenti, sulla base di uno specifico progetto finalizzato a mantenere la continuità nel processo di apprendimento e a facilitare il successivo reinserimento nella classe di appartenenza. Si tratta di un servizio in espansione, in quanto il Piano Sanitario Nazionale prevede la riduzione dei tempi di degenza a favore dell'assistenza sanitaria domiciliare.

Il Ministero sostiene tali servizi con appositi finanziamenti (oltre 1.500.000 euro nell'esercizio finanziario 2006).

A supporto dei servizi della scuola in ospedale e dell'istruzione domiciliare sono stati inoltre avviati progetti che mettono a disposizione strumenti e servizi mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

[D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#)

10.5.1. Quadro legislativo specifico

La legge quadro n. 104 del 1992 ha disciplinato in maniera organica l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, garantendo il diritto all'educazione e all'istruzione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università (10.1.). La stessa legge ha stabilito le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, poi integrati dal D.P.C.M. 185/2006 (10.6.), ai fini dell'attivazione delle forme di integrazione e sostegno; le modalità di attuazione dell'integrazione e quelle di valutazione degli apprendimenti e di effettuazione delle prove d'esame; l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso ogni Ufficio Scolastico Provinciale (2.6.1.2.); la stipulazione di accordi di programma tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le unità sanitarie locali (10.5.). Le norme della L. 104/1992 concernenti il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono state poi recepite nel D.Lgs. 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e richiamate dalle successive norme generali sul sistema scolastico (Regolamento sull'autonomia del sistema scolastico, leggi di riforma)

La formazione delle classi con la presenza di alunni in situazione di handicap è regolamentata dall'art.5 del D.P.R. 20 marzo 2009, n.89. Normalmente queste classi sono costituite con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno o da altro personale operante nella scuola.

Le dotazioni organiche dei posti di sostegno sono definite ai sensi dell'art.2, comma 413, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), il quale ha stabilito che a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 il numero dei posti degli insegnanti di sostegno non potrà superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007 (quindi in pratica un posto di sostegno ogni quattro classi), in modo comunque da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

I posti così determinati per ciascuna provincia vengono ripartiti dai dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali, di norma mediante gli Uffici Scolastici Provinciali prima per i diversi gradi di scuola, e poi per ciascuna scuola, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo.

I dirigenti scolastici, infine, dispongono l'utilizzazione dei docenti secondo quanto previsto dal Piano dell'offerta formativa (2.6.4.) della scuola. I docenti di sostegno (8.5.) fanno parte a pieno titolo del gruppo dei docenti titolari delle classi alle quali sono assegnati e partecipano a tutte le attività e le decisioni relative alla

programmazione e alla valutazione, tenendo però presente che qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. I docenti di sostegno, oltre a possedere specifiche competenze per l'insegnamento agli alunni in situazione di handicap, rappresentano risorse assegnate alle classi nel loro complesso per consentire soluzioni organizzative flessibili e funzionali alla migliore riuscita dell'integrazione.

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185

DPR 20 marzo 2009, n. 89

Legge 18 dicembre 1997, n. 440

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104

10.5.2. Obiettivi generali

La legge-quadro n. 104/92 ha così definito gli obiettivi generali dell'integrazione scolastica dei disabili: "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".

Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104

10.5.2.1. Educazione prescolare

La scuola dell'infanzia accoglie tutti i bambini, anche quelli che presentano difficoltà di adattamento e di apprendimento, per i quali costituisce una opportunità educativa rilevante. Occorre distinguere tra le difficoltà che possono derivare da problemi sociali o culturali presenti nell'ambiente di vita, che possono essere affrontate mediante soluzioni flessibili nell'ambito dei normali percorsi didattici, e le situazioni di handicap vero e proprio, che richiedono progetti educativi specifici. La presenza nella scuola dei bambini in difficoltà è una occasione di maturazione per tutti, in quanto così si impara a considerare la diversità come un fatto normale dell'esistenza e non come una realtà da emarginare.

10.5.2.2. Istruzione primaria

La scuola primaria ha il dovere di evitare che le diversità, dovute a situazioni di svantaggio o legate a situazioni di handicap, si trasformino in disuguaglianze sul piano sociale e civile.

La condizione di svantaggio è connessa a problemi economici o culturali e linguistici, a scarsità di stimolazioni intellettuali nell'ambiente di appartenenza. In questo caso la programmazione educativo-didattica deve prevedere percorsi individualizzati di apprendimento per colmare i divari e garantire a tutti gli alunni una sostanziale equivalenza di risultati. L'alunno in situazione di handicap pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico. Mentre per la maggior parte dei soggetti può essere sufficiente il potenziamento, l'affinamento e la differenziazione della prassi didattica, per un minor numero di alunni in condizioni di particolari gravità sono previsti interventi qualificati di didattica differenziata, integrata da sostegni terapeutico-riabilitativi. In questo quadro la scuola si avvale della collaborazione di specialisti, nonché di servizi e di strutture stabilmente disponibili sul territorio.

10.5.2.3. Istruzione secondaria inferiore

La scuola secondaria di primo grado programma i propri interventi in modo da rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, superare le situazioni di svantaggio culturale e favorire il massimo sviluppo di tutti.

La programmazione educativo-didattica perciò, prevede sia percorsi individualizzati per il recupero delle difficoltà di apprendimento sia le attività di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, con la presenza di insegnanti specializzati e con gli altri interventi previsti dalla legge.

10.5.2.4. Istruzione secondaria superiore

Anche per la scuola secondaria di secondo grado valgono gli obiettivi generali dell'integrazione stabiliti dalla legge 104/1992 (10.5.2.).

La presenza degli alunni in situazione di handicap in questo livello di scuola è andata progressivamente aumentando nel corso degli ultimi anni, in particolare nelle scuole di tipo professionalizzante che prevedono molte attività pratiche e offrono la possibilità di ottenere un titolo di studio (qualifica o licenza) spendibile nel mondo del lavoro.

L'organizzazione didattica della scuola secondaria superiore - con un elevato numero di materie di insegnamento affidate a docenti specialisti che spesso si alternano ogni ora in ciascuna classe - e la rilevanza che a questo livello assumono i contenuti culturali, non rende facile la progettazione e il coordinamento delle iniziative di integrazione, anche se in un documento ministeriale del 1999 concernente gli Orientamenti generali per una nuova politica dell'integrazione si rileva che le scuole superiori sembrano più disponibili all'azione didattica organizzata per moduli e alla costruzione di progetti di vita.

[Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104](#)

10.5.2.5. Istruzione terziaria

Istruzione universitaria

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (modificata dalla legge 17/1999) garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate non solo nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado ma anche nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica di tali studenti si realizza anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi socio-assistenziali, sanitari e sportivi; la dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici; convenzioni con centri specializzati; attribuzioni di incarichi professionali a interpreti per facilitare la frequenza di studenti non udenti. Inoltre un certo numero di posti-alloggio deve essere riservato agli studenti disabili, in funzione dei quali sono pure attrezzati alcuni impianti sportivi universitari. È garantito il diritto a viaggiare gratuitamente e sono pure assicurati servizi di accompagnamento e di lettura, laboratori di tecnologie educative appropriate, ecc.

Alta formazione artistica e musicale

In genere, gli aiuti individuati per gli alunni di queste istituzioni si concretizzano in borse di studio, in verità in numero molto esiguo, che le singole istituzioni offrono, come ad esempio l'Accademia nazionale di arte drammatica. Vengono inoltre attribuite, per concorso, le "borse di studio", per assicurare agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Sono inoltre dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche alcune categorie deboli, come gli orfani di guerra, ecc.

[Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104](#)

10.5.3. Misure specifiche di sostegno

Si rinvia a quanto detto sopra ai paragrafi 10.1. e 10.3..

10.6. Educazione speciale separata

Non esiste un'educazione speciale separata, dal momento che gli alunni disabili o con difficoltà di apprendimento sono inseriti nel sistema di istruzione ordinaria, fatto salvo quanto specificato al punto 10.5..

10.7. Misure specifiche in favore di bambini/alunni immigrati e appartenenti a minoranze etniche

Il numero di studenti di cittadinanza non italiana che frequenta il nostro sistema scolastico è da anni in progressivo aumento. Nell'a.s. 2005-2006 erano presenti complessivamente 431.211 alunni, di cui oltre il 43% provenienti da paesi europei non UE (in particolare dall'Albania e dalla Romania) e quasi il 25% da paesi dell'Africa. Nell'anno scolastico 2007/08 gli alunni con cittadinanza non italiana presenti nel sistema scolastico nazionale rappresentano il 6,4% del totale degli alunni corrispondenti a 574.133 unità.

Le scuole primarie e secondarie di primo grado accolgono il maggior numero di allievi di origine straniera, che rappresentano rispettivamente, in percentuale, il 7,7% e 7,3% dell'intera popolazione scolastica. Nonostante la scuola dell'infanzia non rientri nell'obbligo scolastico, la presenza degli studenti non italiani rappresenta una quota significativa del 6,7%. Più contenuta l'incidenza nella scuola secondaria di secondo grado, pari al 4,3%.

La cittadinanza più rappresentata in Italia è quella rumena con 92.734 alunni pari al 16,2 % del totale degli alunni stranieri. A seguito dell'ingresso della Romania nei paesi dell'Unione Europea il numero degli alunni rumeni ha subito un forte incremento superando la presenza degli alunni provenienti dall'Albania (85.195 pari al 14,8 %), seguiti dal Marocco (76.217 presenze, 13,3%).

La legge n° 40 del 6 marzo 1998, dal titolo "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ha regolamentato tra l'altro l'istruzione degli stranieri. Successivamente, il Decreto Legislativo n.286 del 25 luglio 1998 ha riunito e coordinato le varie disposizioni esistenti in materia e infine con D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999, parzialmente modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n.334, è stato approvato il regolamento esecutivo di tale legge; l'art. 45 disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado e l'art.46 l'accesso alle università. I principi fondamentali stabiliti da tale complesso normativo sono i seguenti. I minori stranieri presenti sul territorio hanno diritto all'istruzione e sono soggetti all'obbligo scolastico; a essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi e iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. Anche in materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano.

Con la Circolare Ministeriale n. 24 del 1° marzo 2006, il MIUR ha pubblicato le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", un documento che ha lo scopo di fornire, oltre a un quadro normativo di riferimento, alcuni suggerimenti di carattere organizzativo e didattico, per favorire sia l'ingresso degli alunni stranieri nella scuola sia la loro riuscita nel percorso scolastico e formativo. Ad esempio, prevedono, tra le altre possibilità, quella di accogliere, da parte degli istituti di secondo grado, "giovani stranieri che, per età e possesso di almeno 9 anni di scolarità, hanno diritto di frequentare tale corso di studi, attivando, però, contestualmente, un percorso atto a far loro conseguire anche il titolo di scuola secondaria di primo grado spendibile nell'inserimento culturale e sociale".

Per l'integrazione degli alunni stranieri non sono previsti insegnanti di sostegno (8.5.), a meno che non siano individuati come persone in situazione di handicap, nel qual caso vengono attivate le medesime misure di sostegno previste per gli alunni italiani. È però molto diffusa la presenza di mediatori linguistici e culturali,

messi a disposizione da parte degli enti locali o di altri enti e associazioni del territorio, per favorire la comunicazione degli insegnanti e degli altri operatori scolastici con gli alunni e le loro famiglie.

Fonte: MIUR/Sistan – *La scuola in cifre, 2008*, pp. 78-85.

Le Linee guida sono pubblicate sul sito del Ministero dell'istruzione al seguente indirizzo: http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml

[La scuola in cifre 2008](#)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

[Legge 6 marzo 1998, n. 40](#)

10.8. Dati statistici

Tabella n. 1 - Presenza di alunni in situazione di handicap nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado, a.s. 2008/09

Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado	Totale
12.882	64.576	54.269	44.051	175.778

FONTE: "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi" – *La scuola statale: sintesi dei dati* – a.s. 2008/2009, p. 93.

Tabella n. 2 – Percentuale di alunni con cittadinanza non italiana per continente di provenienza e livello scolastico, a.s. 2007/08

continente	scuola dell'infanzia	scuola primaria	scuola secondaria di primo grado	scuola secondaria di secondo grado	totale
UE (27)	19,7	23,0	21,4	20,9	21,6
Non UE	24,6	27,0	30,7	31,7	28,3
Africa	31,3	25,9	20,7	16,5	23,8
America	8,4	9,2	11,6	15,8	10,9
Asia	15,8	14,6	14,9	13,8	14,7
Oceania	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Apolidi	0,1	0,1	0,6	0,0	0,2
Non indicato	0,1	0,1	0,1	1,3	0,3

Fonte: MIUR/Sistan – *La scuola in cifre, 2008*, pp. 78-85.

[La scuola in cifre 2008](#)

[La scuola statale: sintesi dei dati - Anno scolastico 2008/2009](#)

11. La dimensione europea e internazionale dell'educazione

Vedi punti che seguono.

11.1. Quadro storico

L'Italia è uno dei Paesi che sin dall'inizio hanno attivamente promosso il processo di integrazione europea, avviato con il Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE) e proseguito con il Trattato di Maastricht del 7 agosto 1992 che ha dato vita all'Unione Europea (UE), la quale è andata progressivamente allargandosi fino a comprendere gli attuali 27 Stati membri. Allo stesso tempo l'Italia ha costantemente operato per la cooperazione a livello internazionale.

Su questa base le politiche educative nazionali, come dimostrano i programmi scolastici emanati tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni novanta, hanno da tempo compreso tra le finalità educative assegnate alla scuola la formazione di un atteggiamento di apertura e di dialogo con le altre culture, nella prospettiva della formazione di un cittadino italiano che sia contemporaneamente cittadino europeo e del mondo.

Nei Programmi della scuola media del 1979 è esplicito il richiamo a una scuola "non ancorata a un'unica interpretazione della realtà, ma effettivamente aperta a tutti i fermenti e agli apporti del mondo esterno". Inoltre, sempre negli stessi programmi, si precisa come la dimensione della socializzazione si attui anche nello stimolare negli alunni il "contatto con i problemi e le culture di società diverse da quella italiana, favorendo così anche la formazione del cittadino dell'Europa e del mondo, educando a un atteggiamento mentale che superi ogni visione unilaterale dei problemi e ci avvicini all'intuizione di valori comuni agli uomini pur nelle diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche".

Nei programmi della scuola elementare del 1985, la dimensione della "comprensione e della cooperazione con gli altri popoli" e la prevenzione di "stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture" sono individuate come obiettivi prioritari dell'insegnamento.

Gli Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali del 1991 richiedono in primo luogo "l'assunzione personalizzata dei valori della propria cultura nel quadro di quelli universalmente condivisi" e il "rispetto attivo delle diversità".

A livello di scuola secondaria superiore, la ben nota mancanza di una riforma organica complessiva non ha consentito l'introduzione di riferimenti precisi a tali dimensioni, ma nelle iniziative sperimentali adottate in molte scuole, sono ricorrenti nelle varie discipline obiettivi e finalità riferiti alla "comprensione interculturale" e alla "capacità di pensare per modelli diversi".

Quindi il mutamento da una visione nazionale a una sopranazionale sancita dall'art.126 del Trattato dell'Unione Europea del 1992 (poi divenuto art.149 a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam del 1997), ha trovato in Italia un terreno non solo politico, ma anche culturale già pronto a recepire l'importante passaggio. Infatti, l'art. 4 del Testo Unico 16 aprile 1994, n. 297 ha sancito legislativamente l'impegno dello Stato italiano a fornire, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, la cooperazione tra gli stati membri per lo sviluppo di un'istruzione di qualità e della dimensione europea.

La promozione della dimensione europea e internazionale dell'educazione è stata poi realizzata anche attraverso la diffusione dello studio delle lingue comunitarie, la partecipazione alle attività dell'OCSE e dell'UNESCO e di altri organismi internazionali, l'adesione alle ricerche internazionali sui risultati dell'apprendimento (OCSE-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS), la facilitazione degli scambi di informazioni e di esperienze e della mobilità di docenti e studenti.

Nel corso degli anni 2000 gli obiettivi definiti nel Consiglio Europeo di Lisbona hanno costituito un riferimento costante per le iniziative di riforme del sistema scolastico italiano.

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

11.2. Dibattiti in corso e prospettive future

La legge 28 marzo 2003, n. 53 ha posto le basi per una riforma complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione. Essa indica, tra i criteri da osservare nella definizione dei decreti legislativi attuativi lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza non solo alla comunità locale e nazionale ma anche alla civiltà europea, prevede nella scuola primaria l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea oltre alla lingua italiana, introduce nella scuola secondaria di primo grado una seconda lingua dell'Unione Europea e il [liceo](#) linguistico nel sistema dei licei nell'ambito del secondo ciclo.

Le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione (3.10. 4.10. 5.13.1.), introdotte in via sperimentale per il biennio 2007-2008 e 2008-2009 richiedono lo sviluppo in ciascun alunno di una identità consapevole e aperta, la formazione di cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite - siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale - , l'educazione alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente.

Infine, nella definizione del quadro delle competenze avente la funzione di garantire l'equivalenza formativa di tutti i percorsi nei primi due anni dell'istruzione secondaria di secondo grado, si è fatto riferimento sia al Quadro di riferimento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 18 dicembre 2006 sia al Quadro Europeo delle qualifiche e dei titoli di cui alla proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 7 settembre 2006.

Legge 28 marzo 2003, n. 53

11.3. Linee guida di politica educativa nazionale/Quadro legislativo specifico

In questo contesto, la strategia dello sviluppo della dimensione europea si è espressa su due piani:

- quello essenzialmente politico, inteso a imprimere alle riforme del sistema scolastico un'impronta quanto più possibile europeista, pur nel rispetto della specificità nazionale (e, tal proposito, si possono citare il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere, l'organizzazione di un sistema di orientamento, l'ampliamento della gamma di offerte a livello post-secondario, ecc.);
- quello più prevalentemente tecnico, relativo all'organizzazione di programmi di cooperazione, di mobilità e di scambi.

Alcune importanti riforme che hanno interessato, in questi ultimi anni, quasi tutti gli ordini scolastici si sono mosse nell'ottica della compatibilità dei sistemi scolastici europei e dell'adeguamento a essi del sistema scolastico italiano:

- già la riforma degli ordinamenti della scuola elementare del 1990 aveva introdotto, a partire dal terzo anno e in alcuni casi anche dal secondo anno, dell'insegnamento di una lingua straniera, e nella scuola media lo studio di una seconda lingua straniera si era andato sempre più diffondendo attraverso l'istituto della sperimentazione o nell'ambito del tempo prolungato. Con la legge 53/2003 e il relativo decreto legislativo attuativo n. 59/2004 l'insegnamento di una lingua dell'Unione Europea è stato esteso a tutte le classi della scuola primaria e quello di una seconda lingua, sempre dell'Unione Europea, a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado;

- nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado è stata incrementata la diffusione dello studio delle lingue straniere nei programmi degli istituti professionali (Decreto Ministeriale 24 aprile 1992) e degli indirizzi sperimentali linguistici nei corsi di studio tradizionali o l'estensione dell'insegnamento della lingua straniera, prima limitato alle classi iniziali fino alle classi terminali (esempio il liceo classico). Con la già citata legge 53/2003 e il relativo decreto legislativo attuativo n. 227/2005 è stato istituito il liceo linguistico, che in precedenza era previsto solo a livello sperimentale; tale disposizione deve però ancora trovare concreta attuazione (cfr. cap. 5.);
- l'introduzione di un percorso formativo terziario non universitario (6.5.1.), la riforma degli ordinamenti universitari approvata col Regolamento 3 novembre 1999, n. 509 (6.5.2.), l'obbligo, per conseguire la laurea, di conoscere una lingua dell'Unione Europea hanno equiparato la normativa italiana a quella di molti Stati Europei. Una equiparazione, peraltro, legata alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità Europea.

La legge n. 40 del 6 marzo 1998 ha invece regolamentato l'istruzione degli stranieri, stabilendo che: i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica; l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi e iniziative per l'apprendimento della lingua italiana; la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza e a tale fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni; anche in materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano.

[D.M. 3 novembre 1999, n. 509](#)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#)

[Legge 6 marzo 1998, n. 40](#)

11.4. Programmi e iniziative nazionali

Ogni anno il Ministro dell'Istruzione determina gli obiettivi assegnati alle varie strutture del ministero mediante una direttiva sull'azione amministrativa e la gestione. La direttiva per il 2004 ha stabilito in particolare di:

- sostenere lo sviluppo dei processi di convergenza delle politiche educative e della formazione dell'Unione attraverso il monitoraggio degli obiettivi comuni europei facenti seguito al Consiglio Europeo di Lisbona, con più specifico riguardo ai parametri di riferimento approvati dai Ministri dell'Istruzione dell'UE nel Consiglio del maggio 2003;
- promuovere e qualificare la partecipazione delle scuole ai programmi di azione comunitaria; implementare le iniziative di promozione e sostegno per lo sviluppo di una dimensione europea dell'educazione.

Inoltre ha stabilito la costituzione del sito "buongiorno Europa".

La direttiva ministeriale 21 giugno 2004 "L'Europa dell'istruzione. Sviluppo e promozione della dimensione europea dell'educazione" ha poi ribadito che:

"La Costituzione europea e l'allargamento dell'Unione attribuiscono nuove finalità alla dimensione europea dell'educazione rafforzando quanto già definito nei Trattati sul ruolo dell'educazione e della formazione e sul valore della cooperazione per il miglioramento della qualità della scuola (...).

In tale contesto si manifesta l'esigenza per il MIUR di garantire, nel rispetto della specificità delle esperienze locali e della autonomia delle istituzioni scolastiche, il pieno utilizzo delle opportunità offerte dalla cooperazione transnazionale attraverso la definizione di un quadro unitario di interventi per un coordinamento efficace fra soggetti e attività, volto al monitoraggio delle esperienze realizzate, alla diffusione delle migliori pratiche, alla realizzazione di interventi compensativi sul territorio (...).

Per favorire pienamente la realizzazione del processo di sviluppo della dimensione europea dell'insegnamento il compito degli Uffici Scolastici Regionali (2.6.1.2.) sarà anche quello di monitorare le attività progettuali con l'obiettivo di fornire a livello locale e centrale tutti quegli elementi di innovazione nei metodi e nei contenuti che nascono dal confronto europeo fra i partecipanti alle attività progettuali. È il caso, in particolare, dei progetti europei attivati dalle istituzioni scolastiche, che rappresentano un serbatoio di creatività nella progettazione di percorsi originali, ancorati alle realtà locali, una ricchezza di sperimentazione didattica e di elaborazione di strumenti e materiali, di cui non si ha ancora piena consapevolezza e conoscenza.”

A partire dalla citata Direttiva è stato avviato un processo che nel 2004 ha portato alla costituzione, all'interno della Direzione degli affari internazionali del MIUR, di un gruppo di coordinamento, di nuclei di lavoro presso tutti gli Uffici Scolastici Regionali e ad una prima rilevazione delle attività in atto in dimensione europea, in vista di un coordinamento e messa a sistema di quanto si realizza per favorire lo sviluppo europeo dell'educazione anche la creazione del sito nazionale “Europa dell'istruzione” e siti regionali con lo stesso nome.

Altri interventi rilevanti nel campo della promozione della dimensione europea e internazionale dell'educazione sono stati rappresentati da:

- attuazione di iniziative di informazione e promozione connesse al Piano d'azione lingue 2004/06 della Commissione Europea e che viene portato avanti a livello nazionale attraverso l'iniziativa ministeriale “Parlare il mondo”;
- realizzazione di un piano nazionale di comunicazione su “Istruzione e formazione 2010”, un programma integrato per sostenere la messa in opera della strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione;
- attuazione di interventi formativi di tipo e-learning integrato con momenti in presenza, mediante la piattaforma Puntoedueuropa, articolati in cinque aree tematiche: cittadinanza europea, intercultura, diritti umani ed educazione alla pace, identità e appartenenza, cittadinanza attiva e solidarietà agita;
- utilizzo del portfolio linguistico elaborato dal Consiglio d'Europa;
- riprogrammazione le risorse dei fondi strutturali rafforzando le azioni che caratterizzano la riforma della scuola e quelle di pubblicizzazione delle modalità di accesso ai fondi stessi;
- partecipazione ai progetti delle Organizzazioni internazionali OCSE, UNESCO, Consiglio d'Europa, ad integrazione e sostegno degli obiettivi e dei processi di riforma nazionale;
- proseguimento delle iniziative di cooperazione nell'area dei Balcani e del Mediterraneo;
- sostegno di progetti pilota sulla formazione professionale;
- elaborazione del Manifesto delle alunne e degli alunni europei.

Nel 2007 è stata emanata una nuova direttiva ministeriale – *Più scuola in Europa, più Europa nella scuola*: linee di indirizzo per la promozione e la valorizzazione della dimensione europea dell'educazione – che da una parte si muove in linea di continuità con la precedente direttiva del 2004 e dall'altra conferisce un nuovo impulso all'azione, delineando una rinnovata strategia che punta al rafforzamento della collaborazione con la

Rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo, oltre che con le istituzioni locali. La direttiva definisce finalità declinate su tre livelli di azione:

- sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell'identità europea e i valori della civiltà europea;
- formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione Europea;
- accrescere la conoscenza degli Stati membri, della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l'aspetto storico, culturale, economico e sociale.

Per il perseguimento di queste finalità si incoraggia la costruzione, a livello regionale, di piani territoriali integrati di intervento, per attuare iniziative di formazione in servizio di tutto il personale della scuola, elaborare percorsi curriculari disciplinari e trasversali in chiave europea, valorizzare i piani dell'offerta formativa a dimensione europea e internazionale.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

11.5. La dimensione europea/internazionale attraverso il curriculum nazionale

Per una rappresentazione puntuale della situazione italiana è necessario distinguere tra scuola dell'infanzia e primo ciclo dell'istruzione da una parte e secondo ciclo all'altra.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado prima i Programmi nazionali e poi, dopo l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, le Indicazioni per il curriculum hanno da tempo recepito le istanze di una formazione aperta alla dimensione europea e internazionale. In questa sede si può ulteriormente evidenziare che le Indicazioni per il curriculum del 2007 offrono, per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, importanti spunti in diverse discipline a partire dai quali si possono elaborare percorsi in questo senso:

- "Una sensibilizzazione agli apporti all'italiano di altre lingue e culture, europee in primo luogo, ma anche della più vasta area del Mediterraneo, costituisce un'importante risorsa per l'educazione interculturale" (Italiano);
- "L'apprendimento di almeno due lingue europee, oltre alla lingua materna, permette all'alunno di acquisire una competenza plurilingue e pluriculturale e di esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini del territorio nazionale" (Lingue comunitarie);
- "Mediante la funzioni identitaria e interculturale la musica induce gli alunni a prendere coscienza della loro appartenenza a una tradizione culturale e nel contempo fornisce loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali" (Musica);
- "L'alunno ... si educa alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale e scopre i beni culturali presenti nella realtà del proprio territorio, che impara a contestualizzare nell'ambito nazionale, europeo ed extraeuropeo. Le immagini, le opere d'arte e la musica sono linguaggi universali che costituiscono strumenti potenti per favorire e sviluppare processi di educazione interculturale, basata sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse" (Arte e immagine);
- "L'apprendimento della storia contribuisce all'educazione civica della nazione, perché permette agli allievi di conoscere il processo di formazione della storia italiana, europea e mondiale e di capire come si sono formati la memoria storica e il patrimonio nazionali... E' opportuno sottolineare come proprio la storia offra una base solida per ragionare sulle diversità dei gruppi umani che hanno popolato il pianeta, a partire dall'unità del genere umano. Ma anche il ragionamento critico sui fatti essenziali, relativi alla storia italiana ed europea, in questo contesto, si rivela altamente positivo e, costituisce una buona base, per avviare il dialogo

fra le diverse componenti di una società multiculturale e multi-etnica, e permette di aprire la scuola ad un confronto sereno ed educativo sui temi delle identità e delle differenze culturali” (Storia);

- “Fare geografia a scuola vuol dire formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici, che sappiano convivere con il loro ambiente e sappiano modificarlo in modo creativo e sostenibile, guardando al futuro” (Geografia).

In relazione al secondo ciclo occorre invece osservare che i programmi scolastici sono stati predisposti in momenti storici nei quali la consapevolezza della necessità di dare una dimensione europea o addirittura internazionale all'insegnamento non era sviluppata come adesso. Quindi i riferimenti specifici nei programmi di insegnamento dei diversi ordini scolastici sono alquanto generici. Ciò non ha però impedito alle scuole, man mano che il processo di costruzione della Comunità Europea andava sempre più radicandosi a livello di consapevolezza diffusa, di rivolgere sempre maggiore attenzione alle problematiche educative sopranazionali, in particolare a quelle europee.

Questa attenzione è stata anche provocata e alimentata dalle numerose iniziative intraprese non solo a livello ministeriale ma anche a opera di associazioni ed enti, sia pubblici che privati (associazioni professionali di docenti, enti locali, università, istituti di ricerca e di aggiornamento, ecc.). Ma è soprattutto con l'entrata in vigore della normativa sull'autonomia scolastica (cfr. 2.6.4.) che la progettualità delle singole scuole ha cominciato a tenere in attenta considerazione la dimensione sopranazionale dell'insegnamento, in particolare attraverso il POF elaborato da ogni scuola, in ciò agevolata dalle direttive e dai suggerimenti ministeriali. Anche i libri di testo con un apprezzabile sforzo di aggiornamento, hanno dedicato maggiore attenzione alle problematiche internazionali. In particolare nei testi di geografia, di educazione civica, di storia si è sempre più superato il criterio esclusivamente nazionalistico, adottando, come scenario costante di riferimento, il quadro europeo e mondiale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

11.6. Mobilità e scambi

La mobilità degli studenti è possibile all'interno del programma di apprendimento permanente LLP (Programma Socrates fino al 2006) in varie forme per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per le Università.

Lo scambio di personale insegnante delle scuole si è andato sviluppando in particolare già a partire dall'avvio dei programmi comunitari Socrates e in minor misura Leonardo da Vinci.

11.6.1. Mobilità e scambi di alunni/studenti

La mobilità intesa come scambio reciproco di classi della durata minima di 10 giorni avviene in maggior misura a livello di scuole secondarie di secondo grado anche se non mancano casi di scuole secondarie di primo grado (gli alunni devono infatti aver compiuto i 12 anni al momento dello scambio). Questi scambi di classe sono finanziati dall'Unione Europea (col concorso spesso delle scuole e delle famiglie) tramite i partenariati bilaterali Comenius: collaborazione tra 2 istituti diversi di 2 paesi diversi

La mobilità degli alunni è possibile anche per piccoli gruppi senza la realizzazione dello scambio di classi; è il caso dei partenariati multilaterali Comenius (composti da almeno 3 istituti diversi di 3 paesi diversi) grazie ai quali le scuole possono decidere di far spostare alcuni alunni per l'implementazione delle attività del progetto.

Con l'anno scolastico 2010/2011 prende il via la nuova azione del Programma LLP, Mobilità individuale degli alunni Comenius, che permette agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano compiuto 14 anni di trascorrere parte o l'intero anno scolastico presso una famiglia e una scuola ospitante all'estero.

Esiste inoltre la possibilità per singoli studenti di affidarsi ad associazioni o enti privati, per frequentare un intero anno scolastico, della corrispondente classe di una scuola estera.

In continuo aumento è la mobilità degli studenti universitari, anche al di fuori dei progetti istituzionalizzati (e quindi a livello di iniziativa personale e di singola università).

11.6.2. Mobilità e scambi di personale insegnante e universitario

La mobilità degli insegnanti è aumentata notevolmente a partire dal 1995 con l'avvio dei programmi comunitari Socrates e Leonardo da Vinci e con il Programma LLP si è notato un ulteriore incremento. I docenti oltre a partecipare a corsi strutturati di formazione possono richiedere di prendere parte ad attività di job shadowing e di partecipare a conferenze seminari.

A questa va aggiunta la mobilità legata ai corsi di perfezionamento all'estero per docenti italiani di lingua tedesca, francese e spagnola in servizio nelle scuole elementari e secondarie. I corsi sono indetti attraverso circolari ministeriali emesse in applicazione di accordi culturali stipulati dall'Italia con Austria, Francia, Germania e Spagna. Infine, esiste la mobilità più specificamente connessa al piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese destinato ai docenti della scuola primaria, anche mediante la partecipazione a periodi di studio intensivi all'estero (v. Comunicazione di servizio prot.n. 1446 del 29 luglio 2005).

11.7. Dati statistici

I dati statistici relativi al Programma di apprendimento permanente (LLP) e, fino al 2006, al Programma Socrates e Leonardo da Vinci sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.programmallp.it>

GLOSSARIO

Afam : Alta formazione artistica e musicale: sistema di istruzione superiore non universitaria nel settore artistico e musicale. Gli istituti che fanno parte del sistema Afam rilasciano titoli equiparati a quelli rilasciati dalle università.

asilo d'infanzia (*asili d'infanzia*) : Nome storico, risalente al XIX secolo, della scuola materna.

Centro di Ateneo o di Interateneo : Struttura che dovrebbe essere istituita e organizzata presso gli atenei in base al Decreto Legislativo 227/2005 di attuazione della riforma del sistema di istruzione, ancora non entrato in vigore. Ha il compito di organizzare e monitorare le attività connesse alla formazione iniziale degli insegnanti, coordinandosi con le istituzioni per la formazione degli insegnanti.

CFU (CA) : Punteggio assegnato a ciascun corso di insegnamento presso le università (CFU) o presso istituzioni Afam (CA). Un credito equivale a un minimo di 25 ore di studio a tempo pieno; per convenzione un anno di studio corrisponde a 60 crediti formativi. Lo studente deve acquisire un determinato numero di crediti per accedere ai differenti titoli di studio rilasciati dalle istituzioni universitarie o dalle istituzioni Afam.

Circolo didattico (*circoli didattici, circolo*) : Insieme di classi della scuola primaria ed eventualmente anche di sezioni della scuola dell'infanzia, funzionanti anche in diverse scuole dello stesso comune o di comuni diversi, che costituiscono una istituzione scolastica autonoma affidata a un dirigente scolastico.

Consiglio di interclasse (*Consigli di interclasse*) : Organo collegiale della scuola primaria, composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, dai rappresentanti dei genitori, e presieduto dal dirigente scolastico. Per le competenze v. Consiglio di classe.

Consiglio di intersezione : Organo collegiale della scuola dell'infanzia, composto dai docenti, dai rappresentanti dei genitori e dal dirigente scolastico. Per le competenze v. Consiglio di classe.

CTP : Centro territoriale permanente: Luogo deputato al coordinamento sul territorio (a livello di distretto) delle offerte di istruzione e formazione per l'educazione degli adulti. In genere sono collocati presso una scuola primaria o secondaria inferiore che li gestisce dal punto di vista amministrativo e didattico.

debito formativo (*debiti formativi*) : A livello scolastico: insufficienza nel profitto di una o più discipline, rilevata alla fine di un anno scolastico, che deve essere colmata l'anno successivo. La scuola deve organizzare forme di recupero. A livello superiore: lacuna che deve essere colmata dallo studente per il conseguimento della laurea specialistica, quando il corso di laurea scelto non è pienamente coerente con il corso che ha portato al conseguimento della laurea (L).

Diploma accademico : Primo livello: Titolo di studio rilasciato al termine dei corsi del primo ciclo di istruzione superiore presso gli istituti AFAM, della durata di 3 anni (pari a 180 crediti) ai quali si accede con un Diploma di istruzione secondaria superiore. Secondo livello: Titolo di studio rilasciato al termine dei corsi del secondo ciclo di istruzione superiore presso gli istituti AFAM, della durata di 2 anni (pari a 120 crediti) ai quali si accede con un Diploma accademico di primo livello o un Diploma di Laurea (L). Diploma di specializzazione: Titolo di studio rilasciato al termine di corsi del secondo ciclo di istruzione superiore presso gli istituti AFAM, di durata minimo biennale (120 crediti). Vi si accede con un titolo di studio universitario o non-universitario di primo ciclo.

Diploma accademico di formazione alla ricerca (*formazione alla ricerca*) : Titolo di studio rilasciato al termine di un corso di studi del terzo ciclo di istruzione superiore presso gli istituti AFAM. I corsi hanno una durata di almeno 3 anni. I corsi saranno attivati con il compimento della riforma del 1999.

Diploma di perfezionamento o Master : Titolo di studio rilasciato al termine dei corsi del secondo ciclo di istruzione superiore presso gli istituti AFAM. I corsi hanno la durata di almeno 1 anno (pari a 60 crediti). Vi si

accede con un titolo di studio universitario o non-universitario di primo ciclo. Le singole istituzioni possono stabilire i casi in cui per l'accesso ai corsi è richiesto il possesso di un titolo universitario o non-universitario di secondo ciclo; in questi casi il corso appartiene al terzo ciclo di istruzione superiore del sistema Afam.

Diploma di specializzazione : Primo livello: titolo di studio rilasciato al termine di un corso universitario del secondo ciclo al quale si accede con una Laurea (L). Secondo livello: titolo di studio rilasciato al termine di un corso universitario del terzo ciclo al quale si accede con una Laurea specialistica/magistrale. I corsi hanno durata variabile, non inferiore a 2 anni (120 crediti). I più lunghi sono i corsi di specializzazione di secondo livello del settore medico-chirurgico che possono prevedere una durata di 5-6 anni (300-360 crediti).

diploma universitario : Titolo di studio, rilasciato al compimento del corso di studi del primo livello formativo universitario. Con la riforma del 1999 è stato abolito in quanto il primo livello formativo universitario è affidato al corso di laurea (L), del primo ciclo.

diritto/dovere : Termine introdotto dalla legge 53/2003 come interpretazione in senso più ampio del termine "obbligo scolastico" previsto dalla Costituzione. Indica che l'istruzione non solo è obbligatoria ma è anche garantita a tutti per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento del 18° anno di età.

esame di idoneità : Esame che permette l'iscrizione alla seconda o terza classe della scuola secondaria inferiore da parte di candidati privatisti, che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° e il 13° anno di età e siano in possesso della licenza di scuola elementare. E' inoltre l'esame che permette l'iscrizione alla classe successiva alla prima della scuola elementare o della scuola secondaria superiore da parte dei candidati provenienti da scuole non statali, paritarie o legalmente riconosciute o, limitatamente alla scuola elementare, da scuole familiari. Infine, indica qualsiasi tipo di esame organizzato per valutare il possesso da parte degli studenti dei requisiti eventualmente richiesti per accedere ad alcuni tipi di istituti di istruzione superiore.

FIS : Formazione Integrata Superiore: sistema di formazione tecnico-professionale di livello superiore, non universitario, che integra università, istituzioni scolastiche, regioni e mondo del lavoro per offrire percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

fuori ruolo : Status del docente universitario che, al raggiungimento di un certo limite di età, non è più titolare di un insegnamento, ma continua a far parte degli organi accademici.

giardino d'infanzia (*giardini d'infanzia*) : Scuola di educazione materna, istituita nel XIX secolo, ubicata presso gli Istituti magistrali e le Scuole magistrali al solo scopo di preparare i futuri docenti di scuola materna.

IFTS : Istruzione e formazione tecnica superiore: sistema facente parte del sistema di formazione integrata superiore (FIS), che organizza corsi di livello post-secondario di alta specializzazione.

istituto magistrale (*istituti magistrali*) : A livello di scuola secondaria superiore, istituto che aveva come fine principale quello di preparare i docenti della scuola elementare. Aveva durata quadriennale e il piano di studio era orientato prevalentemente su discipline di carattere pedagogico-didattico. A partire dall'a.s. 1997/98 ha cessato di esistere.

Laurea (*Lauree*) : Nome utilizzato in modo generico per indicare sia la Laurea (L) del 1° ciclo, che la Laurea specialistica/magistrale (LS/LM) del 2° ciclo. Prima della riforma (Regolamento 509/1999), il termine si riferiva solo al titolo rilasciato al termine degli studi universitari di secondo livello e che ora si indica con 'Diploma di Laurea'.

laurea (L) (*lauree (L)*) : Titolo di studio rilasciato al termine di un corso di studi universitari del primo ciclo, della durata di 3 anni (pari a 180 crediti), al quale si accede con un Diploma di superamento dell'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado. Introdotto con la riforma (Regolamento 509/1999).

laurea specialistica/magistrale (*laurea specialistica, laurea magistrale*) : Titolo di studio, rilasciato al termine di un corso di studi universitari del secondo ciclo, della durata di 2 anni (pari a 120 crediti) o, limitatamente ad alcune aree di studio, al termine di un corso di studi universitari a ciclo unico della durata di 5-6 anni (300-360 crediti). Vi si accede con una Laurea (L), un Diploma Universitario o con un Diploma di istruzione secondaria superiore (nel caso dei corsi a ciclo unico). Introdotto dalla riforma del 1999 con il termine Laurea specialistica, ha cambiato denominazione in Laurea magistrale con il DM 270/2004.

licenza elementare : Titolo rilasciato a conclusione del ciclo quinquennale di istruzione primaria e dopo aver sostenuto con successo il relativo esame. Dall'a.s. 2004/2005 questo esame è stato abolito in base alla legge 53/2003 e la scuola primaria non rilascia più titoli.

licenza media : Titolo di studio rilasciato al compimento del corso di studi della scuola secondaria inferiore della durata di 3 anni e dopo il superamento dell'esame finale. Quest'ultimo, dopo la riforma del 2003, ha assunto la denominazione di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (il primo ciclo comprende la scuola primaria e la scuola secondaria inferiore).

liceo (*licei*) : Istituti di istruzione generale a livello di scuola secondaria superiore che hanno per fine la preparazione agli studi universitari. Sono previsti i seguenti tipi di liceo: artistico, classico, scientifico, socio-psico-pedagogico, linguistico.

Master universitario : Attestazione del conseguimento del titolo di studio rilasciato al termine dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Al Master universitario di primo livello (secondo ciclo universitario) si accede con un Diploma di Laurea (L); al Master universitario di secondo livello (terzo ciclo universitario) si accede con un Diploma di Laurea specialistica/magistrale. In entrambi i casi hanno la durata minima di 1 anno (pari a 60 crediti). Alcuni Master, organizzati in collaborazione con università estere, hanno la durata di 2 anni (120 crediti).

pareggiata (*pareggiate*) : Tipo di scuola secondaria non statale, che ha fini ed ordinamento conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali, gestita da enti pubblici e da enti ecclesiastici, indicati dall'articolo 29 del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Il pareggiamento è concesso con Decreto Ministeriale in base a certe condizioni e comporta il riconoscimento legale degli studi compiuti e degli esami sostenuti in tale scuola.

parificata (*parificate*) : Tipo di scuola primaria non statale, gestita da enti e associazioni aventi personalità giuridica, e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante una apposita convenzione stipulata con il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale e con autorizzazione del MIUR che copre i costi del personale della scuola.

paritaria (*paritarie*) : In base alla legge n. 62 del 10 marzo 2000, le scuole non statali, a domanda, vengono riconosciute come paritarie da parte dello Stato, in base a determinate condizioni. Quelle riconosciute, insieme alle scuole statali, costituiranno il Servizio scolastico nazionale. Attualmente coesistono sia le scuole paritarie sia le specifiche scuole non statali (pareggiate, legalmente riconosciute, etc.). In futuro le scuole non statali si articoleranno in scuole paritarie e non paritarie.

Pecup : Profilo educativo culturale e professionale: insieme di ciò che gli studenti devono sapere e fare alla fine del primo e del secondo ciclo del percorso di studi.

POF : Piano dell'offerta formativa: documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle singole istituzioni scolastiche. Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Preside (*Presidi*) : A livello di istruzione superiore, svolge funzioni di coordinamento tra le facoltà e il governo centrale dell'università, e sovrintende all'organizzazione e al buon andamento della propria facoltà.

professore associato (*professori associati*) : Docente universitario che appartiene alla seconda categoria (fascia), in ordine di importanza, del personale docente universitario. E' detto anche professore di seconda fascia.

professore ordinario (*professori ordinari*) : A livello di istruzione superiore, docente universitario che appartiene alla prima categoria (fascia) in ordine di importanza dei docenti. Si differenzia dal professore associato o di seconda fascia per il trattamento economico e per una più ampia possibilità di accesso alle cariche accademiche. E' detto anche professore di prima fascia.

professore straordinario (*professori straordinari*) : Denominazione del docente universitario all'atto della nomina come vincitore di concorso a professore ordinario. Tale denominazione cessa quando, dopo 3 anni dalla nomina, il docente supera il giudizio di conferma.

Provveditorato agli Studi (*Provveditorati agli Studi*) : Ufficio periferico dell'amministrazione del MIUR. Istituito a livello provinciale, con la riforma del Ministero della Pubblica Istruzione (DPR n.347 del 6 novembre 2000) è stato sostituito dal Centro Servizi Amministrativi, a loro volta ridenominati Uffici Scolastici Provinciali, nel 2006.

qualifica funzionale (*qualifiche funzionali*) : Inquadramento giuridico del personale non docente della scuola e dell'università, direttamente connesso alle funzioni che svolge nel lavoro.

scrutinio (*scrutini*) : Operazione mediante la quale il Consiglio di classe o una apposita commissione valuta il profitto degli alunni di una classe, alla fine di un trimestre o quadrimestre o di un intero anno scolastico (scrutinio finale).

scuola dell'infanzia (*scuole dell'infanzia*) : Denominazione assunta dall'educazione prescolare con la legge di riforma 53/2003.

scuola magistrale (*scuole magistrali*) : A livello di scuola secondaria superiore, istituto che aveva come fine principale quello di preparare i docenti della scuola materna. Aveva durata triennale e il piano di studio era orientato prevalentemente su discipline di carattere pedagogico-didattico, con forte caratterizzazione professionale. A partire dall'a.s 1997/98 ha cessato di esistere.

scuola media : Scuola secondaria inferiore, della durata di 3 anni, obbligatoria e frequentata da alunni di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Dall'anno scolastico 2004/2005 ha cambiato denominazione in scuola secondaria di primo grado.

Senato Accademico : Organo di governo dell'Università, con competenze deliberative su questioni didattico-scientifiche di interesse generale e funzioni consultive su tutti gli argomenti che comportino una valutazione tecnica e riguardino più di una Facoltà.

SSIS : Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario. Attivate a partire dall'a.s. 1999/2000, queste scuole di specializzazione sono destinate alla formazione di docenti delle scuole secondarie.

trattamento di quiescenza : Compenso che il personale riceve dopo la cessazione del rapporto di lavoro per sopraggiunti limiti di età o di servizio o per invalidità. In costanza di servizio viene prelevata dallo stipendio del lavoratore una trattenuta che serve poi a finanziare la pensione.

Unità formativa capitalizzabile (*Unità formative capitalizzabili, Unità formative*) : Nuova organizzazione didattica dei corsi IFTS, a partire dall'anno scolastico 2002-2003. Si tratta di un insieme di competenze autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente specifico di professionalità ed identificabile (dall'impresa, dal sistema formativo) quale risultato atteso di un processo formativo.

LEGISLAZIONE

Accordo 2 marzo 2000, n. 223 (*Accordo*) : 02/03/2000, 223

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti.

Accordo 25 novembre 2004 (*Accordo*) : 25/11/2004, <http://www.governo.it/backoffice/allegati/23953-2308.pdf>, 17/10/2007

Documento della Conferenza Unificata Stato-Regioni di approvazione di linee guida per la programmazione 2004/06 dei percorsi IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi.

Accordo 28 ottobre 2004 (*Accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni*) : 28/10/2004, *Ministry of education*,

Accordo per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi ottenuti nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

Accordo 5 febbraio 2009 (*Accordo della Conferenza Unificata Stato/Regioni*) : 05/02/2009, *Ministry of education*,

Accordo fra il Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro, Regioni e Province Autonome per la definizione delle condizioni e delle fasi della messa a regime del sistema del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali.

C.M. 1° marzo 2006, n. 24 (*Circolare ministeriale*) : 01/03/2006, 24, http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml, 19/10/2007

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

C.M. 15 gennaio 2009, n. 4 (*Circolare Ministeriale*) : 15/01/2009, 4, *Ministry of education, university and research*, <http://www.pubblica.istruzione.it>

La Circolare contiene disposizioni per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione e sugli orari di funzionamento delle classi per l'a.s. 2009/2010.

C.M. 15 marzo 2007, n. 28 (*Circolare Ministeriale*) : 15/03/2007, 28, http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/cm28_07.shtml, 19/10/2007

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007.

C.M. 18 marzo 2003, n. 31 (*Circolare*) : 18/03/2003, 31, <http://www.istruzioneer.it/allegato.asp?ID=159362>, 17/10/2007

Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica.

C.M. 3 dicembre 2004, n. 85 (*Circolare ministeriale*) : 03/12/2004, 85, http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/cm85_04.shtml, 17/10/2007

Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.

Costituzione della Repubblica Italiana (*Costituzione*) : 27/12/1947, *Gazzetta Ufficiale, Roma, 27/12/1947, Edizione straordinaria*, <http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm>, 16/10/2007

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 (Decreto Legislativo) : 15/04/2005, 76, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.103, 05/05/2005*, http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs76_05.shtml, 17/10/2007

Definizione delle norme generali sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 (Decreto Legislativo) : 15/04/2005, 77, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.103, 05/05/2005*, http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml, 17/10/2007

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Decreto Legislativo) : 16/04/1994, 297, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.115, 19/05/1994, Supplemento ordinario*, http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html, 17/10/2007

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (Decreto Legislativo) : 17/10/2005, 226, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.257, 04/11/2005, Supplemento ordinario n. 174*, <http://www.pubblica.istruzione.it/riforma/secondociclo.shtml>, 17/10/2007

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53.

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227 (Decreto Legislativo) : 17/10/2005, 227, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.257, 04/11/2005*, http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs_formazione_171005.shtml, 17/10/2007

Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 (Decreto legislativo) : 19/02/2004, 59, *Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004, Supplemento Ordinario n. 31*, <http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/dec190204.shtml>, 17/10/2007

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, (in applicazione della legge 28 marzo 2003, n. 53).

D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 (Decreto legislativo) : 19/11/2004, 286, *Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1 dicembre 2004*, <http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/dl286.shtml>, 17/10/2007

Decreto di istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, e di riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), in attuazione alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258 (Decreto legislativo) : 20/07/1999, 258, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.181, 04/08/1999*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/99258dl.htm>, 17/10/2007

Riordino del Centro Europeo dell'Educazione, della Biblioteca di Documentazione Pedagogica e trasformazione in fondazione del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci".

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Decreto Legislativo) : 03/02/1993, 29, *Gazzetta Ufficiale, Roma, 6/02/1993, n. 30, S.O.*, http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs29_93.html, 17/10/2007

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233 (Decreto legislativo) : 30/06/1999, 233, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.170, 22/07/1999*, <http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/index1007.shtml>, 17/10/2007

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola.

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Decreto legislativo) : 30/07/1999, 300, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.203, 30/08/1999, Supplemento ordinario n.163*, <http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/index1205.shtml>, 17/10/2007

Riforma dell'organizzazione del Governo.

D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 (Decreto Legislativo) : 31/12/2009, 213, *Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2010, n. 25*, <http://www.camera.it>, 04/03/2010

Decreto di attuazione della legge 27 settembre 2007, 165 sul riordino degli enti di ricerca.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Decreto legislativo) : 31/03/1998, 112, *Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, S. O. n. 77*, <http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/dl310398.htm>, 17/10/2007

Decreto di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164 (Decreto Legislativo) : 06/04/2006, 164, *Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2006*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06164dl.htm>, 19/10/2007

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230.

D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (Decreto legislativo) : 06/03/1998, 59, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.71 del 26/03/1998*, <http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/qualificadir.htm>, 17/10/2007

Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome.

D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 (Decreto Ministeriale) : 16/12/2009, 99, *Ministry of education, university and research*, <http://www.pubblica.istruzione.it>, 04/02/2010

Decreto che modifica i criteri di attribuzione della lode a livello di istruzione secondaria superiore e definisce le nuove tabelle per l'attribuzione del credito scolastico.

D.M. 21 luglio 1997 n. 245 (Decreto Ministeriale) : 21/07/1997, 245, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.175, 29/07/97*, <http://www.miur.it/regolame/acces.htm>, 17/10/2007

Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento.

D.M. 22 agosto 2007, n. 139 (Decreto Ministeriale) : 22/08/2007, 139, *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)*, <http://www.pubblica.istruzione.it>, 04/06/2009

Il Decreto contiene le norme sull'adempimento dell'obbligo di istruzione che viene elevato a 10 anni di durata (fino a 16 anni di età). Il Decreto stabilisce anche le competenze e i saperi che gli alunni devono aver acquisito alla fine dell'obbligo di istruzione.

D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (Decreto Ministeriale) : 22/10/2004, 270, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.266, 12/11/2004*, http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/index.htm, 17/10/2007

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

D.M. 24 luglio 1998, n. 331 (Decreto Ministeriale) : 24/07/1998, 331, <http://www.istruzione.it>

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola

D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (Decreto Ministeriale) : 3/11/1999, 509, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.2, 04/01/2000*, http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm, 17/10/2007

Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei.

D.M. 30 aprile 1999, n. 224 (Decreto Ministeriale) : 30/04/1999, 224, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.162 del 13/07/1999*, <http://www.miur.it/regolame/1998/dotart3.htm>, 17/10/2007

Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.

D.M. del 26 maggio 1998 (Decreto Ministeriale) : 26/05/1998, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 153, 03/07/1998*, http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/1011_Crite.htm, 17/10/2007

Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.

D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) : 14/02/2001, 106, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.84, 10/04/2001*, <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2001/84/2.htm>, 17/10/2007

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n.62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione.

D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) : 23/02/2006, 185, *GU 19 maggio 2006, n. 115*, http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm185_06.htm, 22/10/2007

Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) : 25/01/2008,

Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori

Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007 (Decreto Interministeriale) : 29/11/2007, *Ministry of Education, university and research*, <http://www.pubblica.istruzione.it>

Il Decreto firmato dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero del lavoro riconosce i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, come segmento in cui è possibile assolvere l'obbligo di istruzione, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Direttiva 15 settembre 2008, n. 74 (Direttiva ministeriale) : 15/09/2009, 74, *MIUR*, <http://www.pubblica.istruzione.it>, 13/05/2009

Direttiva che indica il piano d'azione triennale (2008-2011) per le attività che l'Invalsi deve svolgere nell'ambito della valutazione del sistema, delle scuole e degli apprendimenti degli alunni.

DPR 10 ottobre 1996, n. 567 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 10/10/1996, 567, *Gazzetta ufficiale, Roma, n.259 del 05/11/1996*, <http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/pom.html>, 17/10/2007

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

DPR 11 agosto 2003, n. 319 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 11/08/2003, 319, Gazzetta Ufficiale n.270, 20 novembre 2003, S.O. n.177, http://www.pubblica.istruzione.it/organizzazione_new/regolamento.pdf, 17/10/2007

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

DPR 11 luglio 1980, n. 382 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 11/07/1980, 382, Gazzetta Ufficiale, Roma, n.209, 31/07/1980, http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr382_80.html, 17/10/2007

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

DPR 12 febbraio 1985, n. 104 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 12/02/1985, 104, Gazzetta Ufficiale, Roma, n.76, 29/03/1985, Supplemento ordinario, http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr104_85.pdf, 17/10/2007

Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria.

DPR 13 febbraio 2001, n. 105 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 13/02/2002, 105, Gazzetta Ufficiale, Roma, n.84, 10/04/2001, n.84, http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2001/dpr105_01.shtml, 17/10/2007

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

DPR 14 giugno 1955, n. 503 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 14/06/1955, 503, Gazzetta Ufficiale, Roma, n.146, 27/06/1955, http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dpr503_55.html, 17/10/2007

Programmi didattici per la scuola primaria.

DPR 14 ottobre 2004, n. 305 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 14/10/2004, 305, Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004, <http://www.governo.it/Presidenza/USRI/>, 17/10/2007

Approvazione di obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo grado.

DPR 16 dicembre 1985, n. 751 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 16/12/1985, 751, Gazzetta Ufficiale, Roma, 20 dicembre 1985, n.299, <http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/85DPR751prn.html>, 17/10/2007

Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

DPR 20 gennaio 2009, n. 17 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 20/01/2009, 17, Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2009, n. 60,

Regolamento che contiene le disposizioni per la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Decreto ha riunito in un solo Ministero il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e la ricerca che erano stati separati nel 2006.

DPR 20 marzo 2009, n. 81 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 20/03/2009, 81, Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151,

Decreto contenente le norme per la razionalizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola. Il Decreto è stato emanato in attuazione della legge 133/2008. Contiene le disposizioni relative alle dimensioni delle classi a partire dall'a.s. 2009/2010 per tutti i livelli di scuola.

DPR 20 marzo 2009, n. 89 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 20/03/2009, 89, Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162,

Decreto che prevede la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il Decreto è stato emanato in applicazione della legge 133/2008. Contiene le disposizioni relative alle iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia, l'applicazione delle Indicazioni nazionali, la nuova organizzazione oraria prevista dalla legge 169/2008 per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, a partire dall'a.s. 2009/2010.

DPR 21 luglio 1987, n. 339 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 21/07/1987, 339, Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1987, <http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/87DPR339prn.html>, 17/10/2007

Approvazione del programma di insegnamento della religione cattolica in vigore per le scuole secondarie superiori pubbliche, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

DPR 21 novembre 2000, n. 415 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 21/11/2000, 415, G.U. 18 gennaio 2001, n. 14, http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2000/dpr415_00.shtml, 17/10/2007

Regolamento di organizzazione dell'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa, a norma degli art. 2 e 3 del decreto legislativo 258 del 1999.

DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 22/06/2009, 122, Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191

Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni.

DPR 23 luglio 1998, n. 323 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 23/07/1998, 323, Gazzetta Ufficiale, n. 210, 9/9/1998, <http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dprmat.html>, 17/10/2007

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

DPR 23 marzo 2000, n. 117 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 23/03/2000, 117, Gazzetta Ufficiale, Roma, n.109, 12/05/2000, <http://www.miur.it/regolame/2000/modrecl3.htm>, 17/10/2007

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 24/06/1998, 249, Gazzetta ufficiale, Roma, n.175 del 29/07/1998, <http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/statuto3.html>, 17/10/2007

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola elementare.

DPR 24 luglio 1977, n. 616 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 24/07/1977, 616, Gazzetta Ufficiale, Roma, n.234, 29/08/1977, Supplemento ordinario, http://www.edscuola.it/archivio/norme/edfisica/dpr_616_77.html, 17/10/2007

Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n.382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione.

DPR 27 gennaio 1998, n. 25 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 27/01/1998, 25, Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 39 del 17/02/1998, http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1802Regola.htm, 17/10/2007

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento.

DPR 28 febbraio 2003, n. 132 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 28/02/2003, 132, *Gazzetta Ufficiale*, n. 135, 13 giugno 2003, http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/3293Regola_cf4.htm, 17/10/2007

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

DPR 30 marzo 2004, n. 121 e n. 122 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 30/03/2004, *Gazzetta Ufficiale* n. 109, 11 maggio 2004, <http://www.governo.it/Presidenza/USRI/>, 17/10/2007

Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia (DPR n. 121) e nelle scuole primarie (DPR n. 122).

DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 31/08/1999, 394, *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1999 n.258 - *Supplemento Ordinario n.190/L*, http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr394_99.html, 19/10/2007

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

DPR 31 maggio 1974, n. 416 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 31/05/1974, 416, *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1974, n. 239,

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

DPR 31 maggio 1974, n. 417 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 31/05/1974, 417, *SO alla GU* 13 settembre 1974, n. 239, http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr417_74.html, 17/10/2007

Decreto relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

DPR 6 marzo 2001, n. 190 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 06/03/2001, 190, *Gazzetta Ufficiale*, Roma, n.118, 23/05/01, <http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/irre.html>, 17/10/2007

Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa, a norma dell'art.76 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300.

DPR 8 luglio 2005, n. 212 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 08/07/2005, 212, *Gazzetta Ufficiale*, Roma, n.243, 18/10/2005, http://www.pubblica.istruzione.it/comitato_musica/normativa/dpr212_05.pdf, 16/10/2007

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

DPR 8 marzo 1999, n. 275 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 08/03/1999, 275, *SO 152/L della GU* 10 agosto 1999, n. 186, <http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/1999/index99.shtml>, 17/10/2007

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

DPR 9 aprile 1999, n. 156 (Decreto del Presidente della Repubblica) : 09/04/1999, 156, *Gazzetta Ufficiale*, Roma, n. 128, 03/06/1999, http://www.pubblica.istruzione.it/news/1999/dpr156_99.shtml, 17/10/2007

Disposizioni sulle modifiche e integrazioni al DPR n. 567 del 10 dicembre 1996, contenente disposizioni sulle iniziative complementari ed attività integrative a scuola.

Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Legge) : 10/12/1997, 425, *Gazzetta Ufficiale*, Roma, n.289, 12/12/1997, <http://www.camera.it/parlam/leggi/97425l.htm>, 17/10/2007

Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Legge 10 marzo 2000, n. 62 (Legge) : 10/03/2000, 62, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.67, 31/03/2000*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eelenium.htm>, 17/10/2007

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

Legge 11 dicembre 1969, n. 910 (Legge) : 11/12/1969, 910, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.314, 13/12/1969*, http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1969/lexs_40811.html, 17/10/2007

Provvedimenti urgenti per l'università.

Legge 11 gennaio 2007, n.1 (Legge) : 11/01/2007, 1, *Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/07001l.htm>, 18/10/2007

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

Legge 12 luglio 2006, n. 228 (Legge) : 12/07/2006, 228, *Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2006*, <http://www.parlamento.it/leggi/06228l.htm>, 18/10/2007

Disposizioni per la proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Legge) : 14/02/2003, 30, *Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eelenium.htm>, 17/10/2007

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Legge) : 15/12/1999, 482, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 297, 20/12/1999*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eelenium.htm>, 17/10/2007

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Legge) : 15/05/1997, 127, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 113, 17/05/1997, Supplemento ordinario*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eelenium.htm>, 17/10/2007

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge) : 15/03/1997, 59, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.63, 17/03/1997, Supplemento ordinario*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eelenium.htm>, 17/10/2007

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Legge 17 luglio 2006, n. 233 (Legge) : 17/07/2006, 233, *Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2006*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/06233l.htm>, 18/10/2007

Legge contenente disposizioni relative al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Legge) : 17/05/1999, 144, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.118 del 22 maggio 1999, SO n.99/L*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eelenium.htm>, 17/10/2007

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 68 - Obbligo di attività formative).

Legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Legge) : 18/12/1997, 440, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.298, 23/12/1997*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eletenum.htm>, 17/10/2007

Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Legge 18 luglio 2003, n. 186 (Legge) : 18/07/2003, 186, *Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2003*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eletenum.htm>, 17/10/2007

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

Legge 18 marzo 1968, n. 444 (Legge) : 18/03/1968, 444, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.103, 22/04/1968*, http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/1444_68.html, 17/10/2007

Ordinamento della scuola materna statale.

Legge 19 novembre 1990, n. 341 (Legge) : 19/11/1990, 341, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.274, 23/11/1990*, http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/1341_90.html, 17/10/2007

Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Legge) : 19/10/1999, 370, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 252, 29/10/1999*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eletenum.htm>, 17/10/2007

Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.

Legge 2 agosto 1999, n. 264 (Legge) : 02/08/1999, 264, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 183, 06/08/1999*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eletenum.htm>, 17/10/2007

Norme in materia di accessi ai corsi universitari.

Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Legge) : 02/04/2007, 40, *Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91*, <http://www.parlamento.it/leggi/07040l.htm>, 18/10/2007

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Decreto Bersani), recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Legge) : 02/12/1991, 390, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.291, 12/12/1991*, http://statistica.miur.it/scripts/tc_univ/legge390_91.htm, 17/10/2007

Norme sul diritto agli studi universitari.

Legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Legge) : 20/01/1999, 9, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 21, 27/01/1999*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eletenum.htm>, 17/10/2007

Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.

Legge 20 maggio 1982, n. 270 (Legge) : 20/05/1982, 270, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.139, 22/05/1982, Supplemento ordinario*, http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/1270_82.pdf, 17/10/2007

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Legge) : 21/12/1999, 508, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.2, 04/01/2000*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eletenum.htm>, 17/10/2007

Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Legge) : 24/06/1997, 196, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 154 del 04/07/1999, SO n. 136*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eelenium.htm>, 17/10/2007

Norme in materia di promozione dell'occupazione.

Legge 24 novembre 2009, n. 167 (Legge) : 24/11/2009, 167, *Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009*, <http://WWW.PARLAMENTO.IT, 04/03/2010>

Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010

Legge 24 settembre 1971, n. 820 (Legge) : 24/09/1971, 820, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.261, 14/10/1971*, http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l820_71.html, 17/10/2007

Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sull'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale.

Legge 25 ottobre 2007, n. 176 (Legge) : 25/10/2007, 176, *Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250*, <http://www.pubblica.istruzione.it, 13/05/2009>

Legge di conversione con modificazioni del Decreto legge 7 settembre 2007, n. 147. La legge affida al Servizio nazionale di valutazione la valutazione del sistema educativo e dei livelli di apprendimento degli alunni. Inoltre, la legge introduce la terza prova scritta, di carattere nazionale, nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e affida all'Invalsi la predisposizione e distribuzione della prova.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge) : 27/12/2006, 296, *Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244*, <http://www.parlamento.it/leggi/06296l.htm>, 18/10/2007

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Legge 27 ottobre 1969, n. 754 (Legge) : 27/10/1969, 754, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 283, 8/10/1969*

Sperimentazione negli Istituti professionali.

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Legge) : 28/12/1995, 549, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 153, 29/12/1995, Supplemento ordinario*

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge) : 28/12/2001, 448, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.301 del 29/12/2001, Supplemento ordinario n.285*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/eelenium.htm>, 17/10/2007

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Legge) : 28/03/2003, 53, *Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003*, <http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/legge53.shtml>, 17/10/2007

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Legge 3 febbraio 2006, n. 27 (Legge) : 03/02/2007, 27, *Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/06027l.htm>, 18/10/2007

Legge contenente disposizioni relative alle scuole non statali. La legge stabilisce che le scuole non statali possono essere solo di due tipi: paritarie e non paritarie.

Legge 3 luglio 1998, n. 210 (Legge) : 03/07/1998, 210, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n. 155, 06/07/1998*, http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1612Norme_.htm, 17/10/2007

Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

Legge 30 luglio 1973, n. 477 (Legge) : 30/07/1973, 477, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.211, 16/08/1973*, http://www.edscuola.com/archivio/norme/leggi/l477_73.htm, 17/10/2007

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Legge) : 30/07/2002, 189, *Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, S. O.*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/e/elenum.htm>, 17/10/2007

Legge di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Legge) : 30/10/2008, 169, *Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008*, <http://www.parlamento.it>, 13/08/2009

Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. La legge contiene le disposizioni sulla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni applicate nell'a.s. 2008/2009, le disposizioni sulla nuova organizzazione oraria nella scuola primaria e sui libri di testo. Per la valutazione, cfr. anche CM 50/2009, CM 10/2009, CM 46/2009, DM 5/2009 (solo per a.s. 2008/2009), OM 40/2009.

Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Legge) : 31/12/1962, 1859, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.27, 30/01/1963*, http://edscuola.com/archivio/norme/leggi/l1859_62.pdf, 17/10/2007

Istituzione e ordinamento della scuola media statale.

Legge 4 agosto 1977, n. 517 (Legge) : 04/08/1977, 517, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.224, 18/08/1977*, http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l517_77.html, 17/10/2007

Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

Legge 4 novembre 2005, n. 230 (Legge) : 04/11/2005, 230, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.258, 05/11/2005*, http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/5289Nuove_.htm, 17/10/2007

Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

Legge 5 giugno 1990, n. 148 (Legge) : 05/06/1990, 148, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.138, 15/06/1990*, http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l148_90.html, 17/10/2007

Riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Legge) : 6/08/2008, 133, *Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196*, <http://www.parlamento.it>, 28/08/2009

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Legge 6 marzo 1998, n. 40 (Legge) : 06/04/1998, 40, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.59 del 12/03/1998*, http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/1998/l040_98.shtml, 17/10/2007

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Legge) : 08/08/1995, 335, *Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, Roma*, http://www.esteri.it/mae/doc/L335_1995.pdf, 17/10/2007

Riforma del sistema pensionistico.

Legge 9 agosto 1978, n. 463 (Legge) : 09/08/1978, 463, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.232, 21/08/1978*, http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1978/lexs_262361.html, 17/10/2007

Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.

Legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Legge) : 09/01/2009, 1, *Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6*,

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

Legge 9 maggio 1989, n. 168 (Legge) : 09/05/1989, 168, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.108, 11/05/1989*, <http://www.miur.it/leggi/l168.htm>, 17/10/2007

Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MUSRT).

Legge Casati (Legge) : 13/11/1859, 3725, *Gazzetta Piemontese, Torino, 18/11/1859*, <http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/casati.html>, 17/10/2007

Riordinamento della pubblica istruzione e del personale insegnante.

Legge Coppino (Legge) : 15/07/1877, <http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l1571877.htm>, 17/10/2007

Obbligatorietà dell'istruzione elementare

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Legge costituzionale) : 18/10/2001, 3, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.248, 24/10/2001*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/elelenum.htm>, 17/10/2007

Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Legge quadro 10 febbraio 2000, n. 30 (Legge quadro) : 10/02/2000, 30, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.44, 23/02/2000*, <http://www.camera.it/parlam/leggi/00030l.htm>, 17/10/2007

Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione.

Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro) : 05/02/1992, 104, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.39, 17/02/1992, Supplemento ordinario*, http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html, 17/10/2007

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei disabili.

O.M. 8 aprile 2009, n. 40 (Ordinanza Ministeriale) : 08/04/2009, 40, MIUR, <http://www.istruzione.it>

Ordinanza che contiene le disposizioni sullo svolgimento degli esami di stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado per l'a.s. 2008/2009.

Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 (Ordinanza Ministeriale) : 29/07/1997, 455, <http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/ifts/om455.shtml>, 17/10/2007

Educazione in età adulta - Istruzione e formazione.

Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (*Regio Decreto*) : 31/08/1933, 1592, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.283, 07/12/1933, Supplemento ordinario*, http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/rd1592_33.pdf, 17/10/2007

Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577 (*Regio Decreto*) : 05/02/1928, 577, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.95, 23/04/1928*

Approvazione del Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'articolo 1 della Legge 31 gennaio 1926, n.100, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione.

Riforma Gentile (*Regio Decreto*) : 06/05/1923, 1054, *Gazzetta Ufficiale, Roma, n.129, 02/06/1923*, http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/rd1054_23.pdf, 17/10/2007

Ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali.

ISTITUZIONI

Agenzia Nazionale LLP Italia

Via Buonarroti 10 50122 Firenze

E-mail: agenziallp@indire.it

Website: <http://www.programmallp.it>

Agenzia Nazionale LLP Italia (Programma Leonardo)

Via G. B. Morgagni 30/e 00161 Roma

E-mail: leoproject@isfol.it

Website: <http://www.programmallp.it>

Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur)**Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex-INDIRE, ex-BDP, ex-IRRE)**

Via Buonarroti 10 50122 Firenze

Tel: +39 055 2380301

Fax: +39 055 2380330

Website: <http://www.agenziaautonomiascolastica.it>

CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali)

Piazza di Novella 2 00199 Roma

Tel: +39 06 860911

Fax: +39 06 86211367

Website: <http://www.censis.it>

Centro Informazione Mobilità Equipollenze Accademiche (CIMEA)

V.le XXI Aprile 36 00162 Roma

Website: <http://www.cimea.it>

Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE)

Via Quattro Novembre 149 00187 Roma

Tel: +39 06 69999257

E-mail: info@cide.it

Website: <http://www.cide.it>

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)

P.le Kennedy 20 00144 Roma

Website: <http://www.cnvsu.it>

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)

Piazza Rondanini 48 00186 Roma

Tel: +39 06 69441399

Website: <http://www.cru.it>

Conferenza unificata Stato/Regioni

Organismo permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. È il luogo privilegiato per il raccordo fra la politica del Governo e quella delle autonomie regionali. Si riunisce anche in una apposita sessione comunitaria per la trattazione degli aspetti della politica comunitaria che sono di interesse regionale e provinciale.

Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)

P.le Kennedy 20 00144 Roma

Website: <http://www.miur.it/cnsu/>

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Viale Trastevere 76/A 00153 Roma

Tel: +39 06 58491

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Piazzale Aldo Moro 7 00185 Roma

Tel: +39 06 49931

Fax: +39 06 4461954

Website: <http://www.cnr.it>

Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)

P.le Kennedy 20 00144 Roma

Website: <http://www.cnam.it>

Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

Piazzale Kennedy 20 00144 Roma

Tel: +39 06 59912502

CSA (Centro servizi amministrativi)

Centri di supporto amministrativo alle scuole (Articolazione a livello provinciale e sub-provinciale degli Uffici Scolastici Regionali). Istituiti nel 2002, nel 2006 hanno assunto la denominazione di Uffici Scolastici Provinciali

IRRE (Istituto Regionale di Ricerca Educativa)

Istituti con sede in ciascuna Regione d'Italia. Sono stati soppressi con la legge finanziaria 2007 e sono diventati parte dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex Indire).

Istituto Nazionale di Statistica (Istat)

Via Cesare Balbo 16 00184 Roma

Tel: +39 06 46731

Website: <http://www.istat.it>

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) (ex-CEDE)

Villa Falconieri Via Borromini 5 00044 Frascati (Roma)

Tel: +39 06 941851

Fax: +39 06 94185 201

Website: <http://www.invalsi.it>

Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL)

Via Morgagni 33 00161 Roma

Tel: +39 06 445901

Fax: +39 06 44291871

Website: <http://www.isfol.it>

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina 1 00194 Roma

Tel: +39 06 36911

Website: <http://www.esteri.it>

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Via Veneto 56 - 00187 ROMA

Tel: (+39) 06.481611

Website: <http://www.lavoro.gov.it>

Ministero della Giustizia

Via Arenula 70 Roma

Tel: +39 06 68851

Website: <http://www.giustizia.it>

Ministero della Salute

Viale Giorgio Ribotta 5

00144 - Roma

Website: <http://www.salute.gov.it>

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Viale Cristoforo Colombo 44 Roma

Tel: +39 06 571

Website: <http://www.minambiente.it>

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Piazzale Porta Pia 1

Tel: +0039 06 44121

Website: <http://www.infrastrutturetrasporti.it>

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Via XX Settembre 20 Roma

Tel: +39 06 46651

Website: <http://www.politicheagricole.it>

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre 97 00187 Roma

Tel: +39 06 47611

Website: <http://www.mef.gov.it>

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)

Viale Trastevere 76/A 00153 Roma

Piazzale Kennedy 20 00144 Roma

Tel: +39 06 58491/06 59911

Website: <http://www.pubblica.istruzione.it> (for school education) www.miur.it (for higher education and research)

Dal 1999 al 2006, il MIUR è stato il Ministero unico per tutti i livelli di istruzione, dal preprimario al superiore e la ricerca. Dal 2006 il MIUR è stato diviso in Ministero della pubblica istruzione (MPI) e Ministero dell'Università e Ricerca. Nel 2008 i due ministeri sono stati nuovamente riuniti come Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Via del Collegio Romano 27 Roma

Tel: +39 06 67231

Website: <http://www.beniculturali.it>

USR (Ufficio Scolastico Regionale)

Autonomo centro di responsabilità amministrativa, costituito dal DPR n. 347 del 6 novembre 2000. In particolare vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati. Distribuisce le risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche e ripartisce fra di esse il personale docente e non docente.

BIBLIOGRAFIA

40° rapporto sulla situazione sociale del paese 2006 = 40th report on the social situation of the country 2006 / CENSIS . - Roma , 2006 .

Annuario statistico italiano 2009 = Italian yearbook of statistics, 2009 / ISTAT . - 2009 - Roma , 2009 . - , 1, p.850.

This is the most important publication on general statistical data in Italy, providing an up to date and detailed overview of the country. Data refer to year 2008. It is also available online.

ISBN 978-88-458-1618-5

<http://www.istat.it> (04/02/2010)

I percorsi formativi della scuola secondaria di secondo grado statale tra corsi di ordinamento, sperimentazioni e autonomia = Educational pathways in upper secondary schools, among formal courses, experimentation courses and school autonomy / Servizio statistico del Ministero della Pubblica Istruzione . : MPI , 2007 .

<http://www.pubblica.istruzione.it>

Istruzione superiore e professioni : Guida 2006 ai corsi di primo livello = Higher education and professions. Guide to courses of the first level, 2006 / Università IUAV di Venezia; CIMEA della Fondazione Rui . : MIUR , 2006 .

<http://www.cimea.it>

La scuola in cifre 2008 = Data on the school system, 2008 / Ministero della Pubblica Istruzione . : MPI , 2009 .

<http://www.pubblica.istruzione.it>

La scuola statale: sintesi dei dati - Anno scolastico 2008/2009 = Public school: data in brief 2008/2009 / Ministero della Pubblica Istruzione . - 1 - Roma , 2009 .

Notiziario sulla scuola secondaria di I e II grado : A.S. 2006/07 = Newsletter on lower and upper secondary school / Servizio statistico del Ministero della Pubblica Istruzione . : MPI , 2007 .

<http://www.pubblica.istruzione.it>

Piani di studio della scuola secondaria superiore e programmi dei trienni : Le proposte della Commissione Brocca . In: , p.1083 , 2 . : Le Monnier , 1992 .

Rapporto annuale Istat, 2009 = Annual report - The situation of the Country in 2008 / Istat . - 2009 - Rome : Istat , 2009 . - (Rapporto annuale Istat)

This is the main tool for the analysis of the economic, demographic and social aspects in the Country. It is published by Istat every year. It is also available online.

ISBN 978-88-458-1617-8

<http://www.istat.it> (04/02/2010)

Rilevazione sugli scrutini ed esami di Stato conclusivi del I e II ciclo = Data on assignement of marks and on State exams at the end of the first and second cycle / Servizio statistico del Ministero della Pubblica Istruzione . : MPI , 2007 .

<http://www.pubblica.istruzione.it>

Strutture dei sistemi di istruzione, formazione professionale e educazione degli adulti in Europa, Italia
= Structures of education, vocational training and adult education systems in Europe, Italy / Unità italiana di Eurydice, ISFOL . : Eurydice , 2006 .

http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041DN/041_IT_IT.pdf,http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041DN/041_IT_EN.pdf (25/10/2007)